Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

470ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 2010
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente CHITI,
indi del vice presidente NANIA

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
(2465) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*
(2464) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)***(ore 9,37)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2465 e 2464, già approvati dalla Camera dei deputati.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le votazioni finali su entrambi i provvedimenti avranno luogo con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
Ricordo altresì che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale congiunta ed hanno avuto luogo le repliche dei relatori di maggioranza e di minoranza.
Ha ora facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, permettetemi di iniziare la replica, che dovrà essere ridotta, visti i tempi che oggi abbiamo a disposizione per la discussione e approvazione di questa legge, con la presentazione del quadro europeo di finanza pubblica in cui ci vediamo costretti ad operare.
Sapete benissimo che la situazione dell'economia ha portato a una crisi finanziaria di alcuni Stati europei, come la Grecia e l'Irlanda, e che questa ha determinato una serie di scelte cogenti nella

politica economica europea. Sono scelte che, come è stato detto nel corso del dibattito, rischiano a breve di ricadere velocemente sulle scelte di politica economica nazionale.

L'Europa, giustamente, ha deciso di affrontare la crisi europea coordinando alcune scelte di politica economica e passando da indicazioni di mera politica monetaria ad alcune indicazioni di politica di bilancio e di politica economica in modo più complessivo. Queste scelte vengono prese con tempi e metodi europei, cioè in tempi molto ristretti e con metodi molto cogenti, e sono, secondo noi, le uniche scelte che possono permettere, all'Europa e alla moneta unica, di sopravvivere e di uscire da una crisi sicuramente complessa e difficile.

Il nostro Paese si è presentato a questa crisi con una situazione economica che è quella storica, quindi con punti di forza e con punti di debolezza, ma sicuramente con una situazione dei conti pubblici migliore rispetto al passato, che ci ha permesso di affrontare questa crisi in modo più forte e più deciso rispetto ad altri Paesi europei. Dico questo perché le varie analisi svolte hanno posto in evidenza i motivi per i quali il nostro Paese sta uscendo in modo più forte di altri Paesi europei (cito la Grecia, l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna) da questa situazione. Si è detto che il nostro Paese è patrimonialmente più forte degli altri. Ciò è vero, e rappresenta uno dei punti di forza del nostro Paese. Si è detto che il nostro Paese ha un sistema pensionistico più forte di quello di altri Paesi, ed è vero anche questo. Si è detto che il nostro Paese ha un sistema finanziario e bancario che ha retto, e che regge, meglio di quello di altri Paesi, all'attuale crisi, ed anche questo è vero. Sono tutte considerazioni che portano l'Italia ad affrontare questa crisi con un piglio, una decisione ed una sicurezza migliori rispetto ad altri Paesi.

In questi giorni si stanno prendendo scelte che potranno colpire le indicazioni di politica economica future dei singoli Stati, e noi riteniamo che la linea di sostegno alla moneta unica, che è una linea unica che deve essere portata avanti dai vari Paesi europei, debba condurre ad un'unità di politiche di bilancio e di politiche fiscali anche per il futuro. Non può esistere una politica monetaria senza una politica di bilancio e una politica fiscale unitaria. Lo hanno dimostrato i fatti di questi giorni. È necessario che i vari Paesi europei capiscano questo e agiscano su tale linea.

È altresì necessario che, se si ritiene che il processo di sviluppo europeo debba continuare (cosa che riteniamo, visto che crediamo molto in questo processo di sviluppo europeo), vengano utilizzati dall'Europa tutti gli strumenti di politica economica necessari per far sì che questo processo prosegua. Da politiche fiscali unitarie si deve giungere a politiche dell'indebitamento unitarie. È uno dei grandi dibattiti che in questi giorni sta avvenendo in Europa. Noi riteniamo che queste siano scelte su cui bisogna porre attenzione e per cui bisogna presentarsi in modo compatto a livello europeo. Il fatto che possano esistere dei titoli pubblici europei a sostegno dei grandi investimenti europei non vuol dire che l'Europa debba rinunciare alla riduzione del debito pubblico nazionale, ma vuol dire che, nell'ambito di una politica economica complessiva, che deve unire la politica fiscale a quella di bilancio, anche lo strumento dell'emissione del titolo pubblico europeo può rendere più forte ed unito il continente europeo.

Sono state fatte diverse analisi dai vari relatori di maggioranza e minoranza e da tutti coloro che sono intervenuti. Sono stati evidenziati punti di forza e di debolezza del nostro sistema, partendo da alcuni parametri che sono stati messi in evidenza e confrontati. Spesso l'uso di questi parametri è forse avvenuto in modo tattico per supportare la teoria che si voleva sostenere nel proprio intervento. È stato detto che il nostro Paese sta perdendo in termini di competitività rispetto agli altri Paesi europei nostri competitori e sono stati utilizzati parametri che, però, in molti casi appaiono inappropriati.

È stato detto, ad esempio, che il nostro Paese ha una presenza di imprese che si riduce sempre più nell'ambito della categoria delle grandi imprese a livello mondiale, in particolare tra le prime 100 grandi imprese del mondo. Il nostro Paese è contrassegnato fondamentalmente dal ruolo centrale delle piccole e medie imprese, e riteniamo che questo sia uno degli elementi di sviluppo su cui insistere e investire. Alcuni parametri come questo non devono essere assolutamente presi in considerazione, essendo il nostro Paese, ripeto, caratterizzato dall'importanza delle piccole e medie imprese, che rappresentano l'asse trainante del suo sviluppo economico. Pertanto, la presenza o meno di nostre grandi imprese tra le prime 100 è un fatto che deve essere preso in considerazione, che deve essere stimolato, ma che non dimostra la competitività o meno del nostro sistema industriale.

In questi giorni ho anche visto spesso utilizzare il rapporto dell'indebitamento strutturale per far capire che l'Italia sta peggiorando nel discorso dei tempi pubblici. Altri hanno utilizzato il rapporto tra il deficit e il PIL per fini diversi rispetto al passato. Ricordo, infatti, che negli anni precedenti questo rapporto era sempre confrontato in questa Aula, ma anche alla Camera dei deputati, con il rapporto tra deficit e PIL degli altri Paesi, e il nostro era sempre il peggiore a livello europeo.

In questi giorni per una serie di ragioni non a livello assoluto ma a livello relativo (perché il deficit italiano non è a livello assoluto migliorato) il rapporto deficit- PIL italiano è diventato uno dei migliori all'interno dell'Europa, perché gli altri sono peggiorati (cito la Francia e la Gran Bretagna come i due Paesi su cui confrontarci). Il rapporto deficit-PIL non è stato preso in considerazione mentre invece è un altro dei rapporti da considerare, così come lo *spread* fra i titoli tedeschi ed i titoli italiani.

Allo stesso tempo dobbiamo vedere l'andamento dello *spread* tra i titoli italiani ed i titoli tedeschi in confronto anche all'andamento dello *spread* tra i titoli di altri Paesi europei e i titoli tedeschi. E non cito i Paesi che in questo momento sono considerati in crisi come la Spagna o l'Irlanda, ma la Francia e la Gran Bretagna, che mi sembrano due Paesi che si trovano all'interno dell'Europa e stanno concorrendo allo sviluppo europeo.

Dico questo perché è necessario in questa fase fare chiarezza sulle necessità e le politiche di intervento. Ritengo che, in una fase di turbolenza finanziaria, la prima necessità da affrontare sia quella di cercare di uscire dalla crisi e dalla tempesta. Quando è in mare, il marinaio pensa anche, magari, a cosa fare in futuro, ma pensa prima di tutto a come uscire dalla tempesta. Ed in questa fase abbiamo messo in campo due grandi provvedimenti: il primo è relativo alla salvaguardia dei conti pubblici del nostro Paese ed alla necessità di mantenerli in ordine; il secondo è il grande investimento in ammortizzatori sociali, fatto l'anno scorso, che permette di tenere il quadro sociale in equilibrio. In questa fase esiste anche la necessità di guardare al domani e vedere cosa fare per dare un percorso futuro al nostro Paese; in questa fase è necessario parlare di politica di crescita non come un fatto contingente e tattico ma nella proiezione futura. Chiunque si occupi di politica economica sa benissimo che le scelte di sviluppo sulla crescita richiedono tempi lunghi e operazioni ampie.

Queste scelte devono investire sui fattori di forza del nostro Paese e devono contrastare i fattori di debolezza. Se riteniamo che i fattori di forza siano la grande patrimonializzazione del nostro Paese (un grande sistema finanziario, la grande capacità imprenditoriale, il lavoro che hanno gli italiani), dobbiamo fare delle azioni che possano spingere a salvaguardarli. Se riteniamo che i fattori di debolezza siano la grande presenza, la troppa presenza e la cattiva spesa del settore pubblico, l'elevata tassazione, una pubblica amministrazione troppo spesso arretrata, la scarsa competitività e un deficit infrastrutturale, dobbiamo cercare di investire e legiferare per riformare queste realtà. Ma queste realtà devono essere riformate in un quadro complessivo che è quello del rigore e che porta quindi a scegliere politiche di intervento senza aumentare la spesa e la tassazione fiscale. Per uscire da questa fase, bisogna quindi riqualificare la spesa, utilizzando alcuni punti di forza del nostro Paese. Riqualificare la spesa vuol dire fare scelte complesse e difficili, vuole anche dire usare delle proposte che sono state avanzate da autorevoli membri dell'opposizione, sapendone i ritorni e a cosa esse portano. Guardiamo con interesse ad alcune proposte dei senatori Morando, Lusi e Mercatali. Ad esempio, alla utilità di adoperare nel modo migliore possibile il patrimonio pubblico presente in Italia. Il senatore Morando ha proposto di creare una grande società che possa utilizzare la dismissione di questo patrimonio pubblico e, nel frattempo, attraverso le emissioni di titoli di debito, avere i fondi per poterlo pagare.

È una manovra che può essere sicuramente utile ed interessante; è una manovra che richiede a tutti la volontà di fare questa operazione, di far sì che parte del patrimonio pubblico diventi privata e che gli introiti di questo patrimonio pubblico si mettano a disposizione della crescita dello Stato. Sono scelte che devono essere portate avanti in modo forte da tutto il Paese.

Allo stesso tempo, vanno operate scelte di riqualificazione della spesa attraverso una ridefinizione della presenza territoriale dello Stato. È stato detto che ci sono troppi uffici territoriali e che spesso questi sono dei doppioni: bisogna quindi razionalizzarli. Siamo d'accordo con tale impostazione: sono scelte che potranno e dovranno essere fatte, sapendo che esse portano ad una riduzione degli uffici ma anche ad una grande riqualificazione del personale presente sul territorio. Sono scelte necessarie per il Paese, che tutti dobbiamo fare.

Permettetemi altre osservazioni in ordine ad alcuni temi che sono stati trattati. Si è detto che in questa fase lo Stato non ha attuato una politica di contrasto all'evasione e che dalla mancata lotta all'evasione sono scaturite queste debolezze di bilancio. Nell'ultimo anno e negli ultimi mesi la politica di contrasto all'evasione ha portato ad un incremento delle entrate. Anche in questo caso, però, bisogna considerare le entrate nella loro specificità: è logico, infatti, che se noi consideriamo tra le entrate quelle legate allo scudo fiscale dello scorso anno e le entrate straordinarie, si registra una diminuzione delle entrate stesse; queste, invece, devono essere valutate singolarmente. A tal proposito, ritengo che tutta una serie di provvedimenti adottati in quest'ultimo anno, che vanno dalla presunzione di evasione per i fondi trasferiti all'estero, alla tracciabilità dei movimenti monetari, al controllo delle fatture emesse oltre un certo importo e al redditometro, porterà sicuramente dei benefici futuri alla lotta all'evasione.

Colleghi senatori, la legge di stabilità è entrata alla Camera come un provvedimento che conteneva la sintesi di bilancio dei provvedimenti varati durante l'anno. Ed era una legge che ci permetteva e ci permette in chiave prospettica di presentarci in Europa per i conti del 2011 con una solidità dei conti di bilancio. Alla Camera si è deciso, per motivi giusti, politici, di unire alla legge di stabilità una serie di norme che andavano varate al momento, riguardanti l'università, il 55 per cento per le ristrutturazioni edilizie con carattere di recupero ambientale, gli ammortizzatori sociali: era necessario inserirle. Ritengo opportuno che tali norme diventino parte integrante di questa legge di stabilità. Esiste comunque la necessità di approvare velocemente questa manovra, necessità richiamata, fra l'altro, con un intervento molto positivo per il Paese, dal Presidente della Repubblica, che ringraziamo anche in questa fase per le parole da lui pronunciate. Se così sarà, avremo la possibilità di presentarci in Europa, anche in questi giorni complessi per il futuro della Comunità e del nostro Paese, con i conti in ordine e con una situazione di forza (non parlo delle varie componenti politiche) nei confronti degli altri Stati europei.

È per questo che chiediamo di ritirare tutti gli emendamenti e di approvare velocemente questa legge di stabilità, dichiarando sin da ora che, a fronte di tale necessità e della ristrettezza dei tempi, il Governo accoglierà come raccomandazione tutti gli ordini del giorno che invitano a valutare, ad analizzare questi temi, ed invece darà uno specifico parere su alcuni ordini del giorno che si ritiene possano diventare cogenti e impegnativi per il futuro del Governo, come già fatto in Commissione per quelli relativi agli introiti del 5 per mille e al patto di stabilità dei Comuni, che ritiene utile possano essere approvati anche dall'Aula del Senato come elemento di valutazione complessiva. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Garavaglia Massimo)*.

PRESIDENTE. Con la replica da parte del sottosegretario Casero si é conclusa la discussione congiunta dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Si proseguirà ora nella discussione del disegno di legge di bilancio.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2465) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)* **(ore 9,57)**

PRESIDENTE. Passiamo dunque al seguito della discussione del disegno di legge n. 2465, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del Regolamento, si procederà ora all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio. In questa fase della discussione, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 129 del Regolamento, potranno intervenire su ciascun articolo unicamente i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli e quindi il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il rispettivo parere.

Preciso che con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvati anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati negli stampati del disegno di legge di bilancio e nella Prima Nota di variazioni.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del Regolamento, la votazione finale del disegno di legge di bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione finale del disegno di legge di stabilità.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati al provvedimento in esame.

BAIO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, in relazione agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, già esaminati in sede referente e ripresentati in Assemblea, ribadisce la loro ammissibilità».

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Procediamo all'esame dell'articolo 1.

Lo metto ai voti, con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, con l'annessa tabella, elenchi ed appendice, sul quale sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LENNA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole sul G2.100, a condizione che nel dispositivo le parole: «a stanziare», siano sostituite dalle seguenti: «a valutare l'opportunità di stanziare».

Esprimo parere favorevole anche all'ordine del giorno G2.101, a condizione che nel dispositivo le parole: «a destinare» siano sostituite dalle seguenti: «a valutare l'opportunità di destinare» e che la parte successiva alle parole: «Agenzie fiscali» sia soppressa.

Esprimo poi parere contrario sull'ordine del giorno G2.102 e favorevole sull'ordine del giorno G2.103, a condizione che nel dispositivo venga eliminata la parte successiva alle parole: «concessioni demaniali».

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo concorda con quanto affermato dal relatore. Nel mio intervento precedente avevo già sottinteso che alcune modifiche, come l'inserimento della frase «valutare l'opportunità» e l'accoglimento di tutti gli ordini del giorno come raccomandazione, sono fondamentalmente la stessa cosa. Questo era pertanto l'invito del Governo. Il parere del Governo è comunque conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.2.15, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.2.16, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.2.24, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.2.25, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.2.26, presentato dalla senatrice Giai e da altri senatori. *(Brusìo).*

Colleghi, se continuate così, sospendo la seduta. Questa è l'ultima volta che lo dico; la prossima volta sospendo la seduta, perché proseguire così è indegno di un lavoro serio. Almeno facciamo finta di lavorare con serietà, se proprio non ci si riesce.

Non è approvato.

Senatore Pegorer, il Governo ha dichiarato di accogliere l'ordine del giorno G2.100 come raccomandazione, se lei ne accoglie la riformulazione.

PEGORER *(PD)*. Si, signor Presidente: accolgo la riformulazione.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G2.100 (testo2) non verrà posto ai voti.

Senatore Barbolini, accetta la formulazione proposta dal Governo all'ordine del giorno G2.101? Il testo dell'ordine del giorno si concluderebbe alle parole: «Agenzie fiscali», sopprimendo le parole: «e a dare corso ai necessari programmi di potenziamento degli organici e per la loro efficienza operativa».

BARBOLINI *(PD)*. Signor Presidente, la formulazione, messa così, è un pannicello caldo. In realtà, se con questa legge stabilità si vuole fare, come è nelle intenzioni dichiarate del Governo già dalla manovra di luglio, un lavoro serio di lotta all'evasione fiscale, di potenziamento della capacità dei controlli, di intervento in settori come quello dei giochi, dove si lascia correre con grande tolleranza un'espansione dei comportamenti senza tutelare adeguatamente e controllare poi come si realizzano le convenzioni e lo sviluppo di queste attività, l'idea che sia necessario potenziare è una questione su cui non si può semplicemente fare una petizione di principio. Sarebbe invece importante che ci fosse un'assunzione di responsabilità.

Da questo punto di vista, l'ordine del giorno G2.101 non è di natura radicale, ma ha lo spirito di segnalare un'intenzione ed una volontà - sarebbe auspicabile anche del Parlamento - di dare apprezzamento e sostegno al lavoro meritorio che fanno la Guardia di Finanza e le Agenzie fiscali.

Inviterei pertanto il relatore e il rappresentante del Governo ad essere un po' più generosi; in caso contrario, chiedo che l'ordine del giorno venga messo in votazione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Poiché non mi sembra che il relatore e il rappresentante del Governo vogliano rivedere i pareri espressi, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.101.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.101 presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
Prego i senatori Segretari di fare un controllo rapido. Colleghi, siamo in votazione e vi chiedo di restare ognuno al proprio posto, così è più semplice il controllo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.102.

GRANAIOLA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA *(PD)*. Signor Presidente, non riesco a capire come si possa votare contro questo ordine del giorno, perché sapete bene tutti quanto il turismo resti una attività importante per la nostra economia e quanto la promozione sia una cosa importante. Se perdiamo anche questa parte della nostra economia credo sia davvero un disastro. Addirittura votare contro un'adeguata riforma dell'ENIT! A cosa pensate? *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Senatrice Granaiola, continuerà dopo la sospensione della seduta la sua dichiarazione di voto.
Sospendo la seduta per dieci minuti *(Applausi).*
(La seduta, sospesa alle ore 10,09, è ripresa alle ore 10,19).

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2465 (ore 10,20)

PRESIDENTE. Invito la senatrice Granaiola a continuare la sua dichiarazione di voto sull'ordine del giorno G2.102.

GRANAIOLA *(PD)*. Signor Presidente, per i motivi che ho cercato di esporre prima, chiedo al Governo almeno di accogliere l'ordine del giorno G2.102 come raccomandazione, proprio per l'importanza che può avere l'ENIT nella promozione turistica. Sappiamo tutti quanto il turismo sia importante per la nostra economia.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a stare seduti ognuno al proprio posto.
La senatrice Granaiola ha chiesto di accogliere l'ordine del giorno G2.102 come raccomandazione. Non mi rivolgo al Governo il quale, avendo già rivolto un invito generale, ha già manifestato la sua intenzione ad accoglierlo come raccomandazione.

Chiedo, quindi, al relatore se è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G2.102 come raccomandazione.

LENNA, *relatore*. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G2.102 non verrà posto ai voti.
Senatrice Granaiola, sull'ordine del giorno G2.103 è stato espresso parere favorevole dal relatore, a condizione che la parte dispositiva, che inizia con le parole «impegna il Governo», si concluda alla parola: «demaniali».

GRANAIOLA *(PD)*. Accetto l'invito, però mi preme ricordare che il ministro Fitto e la Lega Nord hanno fatto formali promesse nel corso di una assemblea, tenuta a Roma, alla quale hanno preso parte tutti i concessionari degli stabilimenti balneari.
Pur ritenendo piuttosto doloroso che si voglia eliminare l'ultima parte dell'ordine del giorno, accetto l'invito del relatore.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, anche l'ordine del giorno G2.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Metto ai voti l'articolo 2, con l'annessa tabella, elenchi ed appendice.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, con l'annessa tabella, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore a pronunziarsi.

LENNA, *relatore*. Sono favorevole ad un accoglimento degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione degli ordini del giorno.

BUBBICO *(PD)*. Signor Presidente, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno G3.100, mentre chiedo che l'ordine del giorno G3.101 sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G3.100 non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3.101.

BUBBICO *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bubbico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.101, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3, con l'annessa tabella.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2465

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, con l'annessa tabella, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore a pronunziarsi.

LENNA, *relatore*. Sono favorevole ad un loro accoglimento come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se concordano con il relatore.

CHIAROMONTE *(PD)*. Sono d'accordo, signor Presidente, per quanto attiene all'ordine del giorno G4.200.

ROILO *(PD)*. Sono d'accordo, signor Presidente, per ciò che concerne l'ordine del giorno G4.100.

NEROZZI *(PD)*. Sono d'accordo, signor Presidente, per l'ordine del giorno G4.101.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G4.200, G4.100 e G4.101 non verranno posti ai voti.
Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, con l'annessa tabella.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2465

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, con l'annessa tabella, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e sul quale invito il relatore a pronunziarsi.

LENNA, *relatore*. Sono favorevole ad un accoglimento dell'ordine del giorno G5.101 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se concordano con il relatore.

DELLA MONICA *(PD)*. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G5.101 non verrà posto ai voti.
Metto ai voti l'articolo 5, con l'annessa tabella.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 6, con l'annessa tabella, elenchi ed appendice, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LENNA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.Tab.6.2.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo anch'io parere contrario sull'emendamento 6.Tab.6.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.6.2, presentato dalle senatrici Giai e Poli Bortone.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 6.
INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6, con l'annessa tabella, elenchi ed appendice.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7, con l'annessa tabella.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7, con l'annessa tabella.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2465

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 8, con l'annessa tabella, elenco ed appendice.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 9, con l'annessa tabella.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 10, con l'annessa tabella ed elenco, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

FILIPPI Marco *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per raccomandare al relatore e agli autorevoli esponenti del Governo un'attenta presa in considerazione dell'ordine del giorno G10.100, che vuole impegnare il Governo a rilanciare le sorti del trasporto pubblico locale, che interessano ogni giorno 16 milioni di pendolari, la cui funzionalità è stata fortemente compromessa con la manovra finanziaria di luglio, che ha determinato un taglio stimato in 1,2 miliardi per il 2011 e in 1,4 miliardi per il 2012. Questi tagli peraltro, come sapete, non sono compensabili con le risorse locali né con un semplice incremento tariffario.
Chiedo quindi al Governo un'attenta e seria riflessione su questa materia, che riguarda milioni di cittadini che ogni giorno utilizzano gli autobus per recarsi dall'abitazione al lavoro o al luogo di studio.

RANUCCI *(PD)*. Signor Presidente, nell' ordine del giorno G10.101 si rileva che la missione «Case e assetto urbanistico» ha subìto una riduzione consistente negli stanziamenti (meno122 milioni, pari al 34 per cento) rispetto al dato assestato 2010. Inoltre, nell'ambito di tale missione lo stanziamento complessivo è attribuito all'unico programma «Politiche abitative, urbane e territoriali». Ricordo che queste risorse sono destinate a facilitare l'accesso alla casa per i cittadini bisognosi e privi di adeguati mezzi economici, nonché a garantire decine di migliaia di famiglie evitando loro di andare incontro allo sfratto per morosità.
L'ordine del giorno G10.101 impegna dunque il Governo a ripristinare i fondi tagliati, a fronte di una situazione molto grave nel nostro Paese. Non sto parlando del piano casa, che è stato delegato alle Regioni e che non parte, ma di sussidi e aiuti per coloro che hanno necessità di prendere una casa in affitto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

LENNA, *relatore*. Signor Presidente, gli ordini del giorno potrebbero essere accolti come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il Governo aveva già dichiarato di accoglierlicome raccomandazione.
Senatore Marco Filippi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G10.100?

FILIPPI Marco *(PD)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G10.100 non verrà posto ai voti.
Senatore Ranucci, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G10.101?

RANUCCI *(PD)*. Signor Presidente, il Governo magari può proporre una modifica, ma insisto per mantenerlo come ordine del giorno impegnativo e per la votazione. Qui stiamo parlando di un piano casa, di dare un tetto a coloro che non lo hanno e di aiutare coloro che hanno bisogno di trovare una casa in affitto... *(La senatrice Incostante e il senatore Azzollini parlano vicino al banco dei relatori)*.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, per favore.

Il senatore Ranucci sta chiedendo qualcosa al relatore, così il relatore non sente.
INCOSTANTE *(PD)*. Stavamo proprio parlando di questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Va bene, ma facciamo che ci sia un rapporto diretto e non mediato tra proponente e relatore, così anche noi ci rendiamo conto della situazione.
RANUCCI *(PD)*. In conclusione, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo vogliono aggiungere qualcosa?

LENNA, *relatore sul disegno di legge 2465*. Signor Presidente, confermo il parere precedente.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, anche il Governo conferma il parere precedente.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'ordine del giorno G10.101.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G10.101, presentato dal senatore Ranucci e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2465

DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, nella votazione precedente a quest'ultima, ho erroneamente espresso un voto a favore, mentre volevo invece esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10, con l'annessa tabella ed elenco.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2465

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 11, con l'annessa tabella ed elenchi.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 12, con l'annessa tabella.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 13, con l'annessa tabella, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, dove ci ha portato la politica culturale di questo Governo è sotto gli occhi di tutti: scioperi a Firenze nel Polo museale; manifestazione contro i tagli al FUS alla Scala come a tutte le prime delle fondazioni lirico-sinfoniche; protesta nel mondo del cinema, un'industria da voi messa in ginocchio.
Un Paese moderno deve ripartire dalla cultura, dalla sua centralità: altrimenti, oltre che il crollo fisico dei monumenti, vi sarà anche quello morale ed economico di un sistema Paese. Noi chiediamo con forza, pertanto, che l'ordine del giorno G13.100 venga accolto dal Governo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

LENNA, *relatore*. Sono favorevole a che l'ordine del giorno sia accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Marcucci se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G13.100.

MARCUCCI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G13.100.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G13.100, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
Senatore Cutrufo, la invito a votare dalla sua postazione, perché quella dove si trova adesso è riservata ai soli relatori. Al fine di garantire un minimo di ordine, infatti, quei due banchi sono riservati ai relatori, e non mi risulta che lei sia relatore a questo provvedimento. Pertanto, la invito gentilmente a votare dal suo posto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13, con l'annessa tabella.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13, con l'annessa tabella.
Dichiaro aperta la votazione.
Senatore Cutrufo, la invito ancora una volta a votare dalla sua postazione. Lei non è un relatore e le norme valgono per tutti i senatori. In quest'Aula siamo tutti uguali: vi sono i relatori e i non relatori e non vi sono privilegi. Pertanto, voti come fanno tutti gli altri 320 senatori. *(Applausi dal Gruppo PD).*

CUTRUFO *(PdL)*. Signor Presidente, lei giustamente continua a chiedermi di votare dalla mia postazione, ma io vi devo arrivare.

PRESIDENTE. Naturalmente, il medesimo invito è rivolto anche all'altra parte dell'Aula, nel caso vi fossero senatori non relatori presenti ai banchi dei relatori di minoranza.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2465

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, su cui è stato presentato un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BOSONE *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, l'ordine del giorno G14.100 prende spunto da una lenta, progressiva ed inesorabile azione di tagli alla spesa sanitaria posta in essere da questo Governo nei diversi provvedimenti adottati, in particolar modo per quanto riguarda la sicurezza alimentare e delle cure.
Anche i più recenti fatti di cronaca dimostrano che il problema della sicurezza delle cure è veramente enorme. Quanto è accaduto all'ospedale San Filippo Neri di Roma evidenzia che probabilmente ci sono stati dei problemi di ordine sanitario nell'assistenza prestata al giovane deceduto; ma altrettanto grave è stata l'aggressione da parte dei pazienti nei confronti dei medici curanti, non essendosi peraltro ancora neppure capite bene le ragioni per cui il giovane è morto.
Si sta creando dunque nel Paese un rapporto tesissimo fra cittadini e medici, che sta compromettendo moltissimo uno degli aspetti fondamentali affinché la sanità possa funzionare bene, vale a dire il rapporto medico-paziente.
A questo proposito, voglio qui ricordare che da tempo è stata depositata una legge sul rischio clinico e sulla responsabilità civile dei medici, che è stata approvata in Commissione sanità ed è oggi in attesa di finanziamento. Con l'ordine del giorno in esame chiediamo fortemente l'impegno del Governo affinché questa legge venga finanziata e portata in quest'Aula per la definitiva approvazione. Non si capisce infatti perché questo non accada, soprattutto perché tale provvedimento consentirebbe di ricreare un clima di serenità nel Paese e di ristabilire un minimo di rapporto civile fra medici e pazienti, da un lato aumentando la sicurezza delle cure e la certezza del rimborso del paziente danneggiato e, dall'altro, restituendo serenità all'azione medica.
Penso che si possa fare molto per la sanità: possiamo dare fondi per l'innovazione tecnologica, creare le cure migliori: ma, se non ricreiamo le condizioni per un migliore rapporto fra paziente e

medico, tutti questi sforzi saranno inutili. Peraltro bisogna tener conto del fatto che c'è oggi una notevole riduzione dei medici, soprattutto di quelli impegnati nelle discipline chirurgiche.

Ritengo che il Parlamento si sia fortemente impegnato a porre rimedio a questa situazione: anche per questo, con l'ordine del giorno in esame, io e gli altri colleghi firmatari del Gruppo del Partito Democratico chiediamo l'impegno del Governo affinché questo sforzo del Parlamento venga finanziato e si ponga rimedio a quanto esposto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

LENNA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G14.100, ove il dispositivo dello stesso venga riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo: a stanziare risorse aggiuntive necessarie a far fronte (...)».

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, ove venga accettata la riformulazione proposta, il Governo accoglie l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Senatore Bosone, intende accogliere la proposta di riformulazione che è stata avanzata?

BOSONE *(PD)*. Signor Presidente, penso che si possa accettare questo sfumato impegno, anche perché, come si dice dalle mie parti, è meglio di niente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 con il quadro generale riassuntivo e le tabelle allegate.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Colleghi, sono così esaurite le votazioni degli articoli del disegno di legge di bilancio.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del Regolamento, la votazione finale del disegno di legge di bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione finale del disegno di legge di stabilità.

Si proseguirà ora nella discussione del disegno di legge di stabilità.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2464) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)* **(ore 10,42)**

PRESIDENTE. Passiamo dunque al seguito della discussione del disegno di legge n. 2464, già approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo con l'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TANCREDI, *relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G100 e G101, parere favorevole sull'ordine del giorno G102, parere contrario sull'ordine del giorno G103 e parere favorevole sull'ordine del giorno G104. Invito i presentatori ad accettare l'accoglimento dell'ordine del giorno G105 come raccomandazione o a riformularlo con l'utilizzo delle parole: «a valutare l'opportunità di». Esprimo ancora parere contrario sugli ordini del giorno G106 e G107. Invito i presentatori ad accettare l'accoglimento dell'ordine del giorno G108 come raccomandazione o a riformularlo con la solita espressione. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G109. Poiché l'ordine del giorno G110 riguarda il 5

per mille, su cui abbiamo già approvato all'unanimità un ordine del giorno in Commissione, il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G111 e parere contrario sull'ordine del giorno G112. Invito ad accettare l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G113. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G114 e G115. Invito ad accettare l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G116, o a modificarlo con la solita formula. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G117.

Per l'ordine del giorno G118 chiedo un accantonamento, al fine di concordare un testo che possa impegnare il Governo a mettere in campo delle azioni per ripristinare almeno una quota. Invito ad accettare l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G119. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G120, e favorevole sull'ordine del giorno G121, il parere è contrario sugli ordini del giorno G122 e G123. L'ordine del giorno G124 è stato ritirato. Invito ad accettare l'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G125 e G126. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G127 e G128 e favorevole sull'ordine del giorno G129.

Invito ad accettare l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G130. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G131 e G132 e parere contrario sull'ordine del giorno G133. Invito i presentatori a riformulare l'ordine del giorno G134 con le parole «valutare l'opportunità di trovare le risorse». Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G135 e invito ad accettare l'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G136 e G137.

Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G138, G139, G140, G142, G145 concernente il 5 per 1000 con questa formulazione poiché individua una copertura impropria. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G141 a condizione che i presentatori accettino di sostituire la formula che introduce il dispositivo con le seguenti parole «valutare l'opportunità», altrimenti ne propongo l'accoglimento come raccomandazione; sono favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G143, a condizione che i presentatori accettino di sopprimere i due periodi che seguono la formula «considerato che» e di sostituire la formula che introduce il dispositivo con le seguenti parole «valutare l'opportunità»; esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G144, G147, G146 e G200.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo già in precedenza aveva detto che era favorevole a tutti gli ordini del giorno come raccomandazione. Vista la dinamica dei lavori e quanto detto dal relatore concorda con lo stesso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G100.

GIARETTA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(PD)*. Signor Presidente, sono molteplici le cause della crisi finanziaria globale che negli ultimi due anni tanti danni ha creato e sta creando, in particolare alle economie occidentali. È un caso evidente di fallimento del mercato, o meglio dell'assenza di un mercato ben regolato perché senza regole appropriate non esiste uno spazio di mercato ma una anarchia senza tutele. La mancanza di un'adeguata regolazione ha consentito un enorme sviluppo di mercati secondari, in cui i titoli non sono più rappresentativi di una ricchezza reale e soprattutto hanno creato l'illusione che scomparisse il rischio, elemento essenziale per determinare il prezzo reale di un prodotto finanziario; un ampliamento della leva finanziaria oltre ogni ragionevole prudenza; una opacità delle informazioni disponibili, con la formazione di giganteschi conflitti di interesse tra creatori di prodotti finanziari, istituti di credito ed agenzie di *rating*. Insomma, uno spazio anarchico, tollerato dai Governi, in cui non hanno funzionato né i regolatori pubblici né i regolatori privati.

Le intese, ancora troppo generiche e comunque raggiunte negli ultimi G20, prevedono finalmente di affrontare la costruzione di un sistema di regole e di controlli più efficaci. C'è però un altro elemento che ha reso così grave il contagio, insieme all'assenza di regole adeguate: la disponibilità di una innovazione decisiva, quale la possibilità attraverso la rete globale di Internet di agire in tempo reale sui mercati mondiali, moltiplicando gli scambi puramente speculativi a brevissimo termine a danno delle valutazioni di investimento a medio e lungo termine. Basti dire che nel solo giro di quattro anni le transazioni sui mercati finanziari che avvengono senza alcun intervento umano ad opera di algoritmi di *computer* in millesimi di secondo sono passati dal 30 al 60 per cento delle transazioni globali. Se il mercato dei beni e servizi è stimato nel mondo intorno a 15.000 miliardi di dollari all'anno, sui mercati finanziari tale cifra viene scambiata in soli quattro giorni. C'è

uno squilibrio ormai insostenibile tra il dato della ricchezza reale e quello di transazioni finanziarie che agiscono nel brevissimo termine, contribuendo a generare squilibri non sostenibili.

Per questo si è proposto in diverse sedi l'introduzione di una tassazione sulle transazioni finanziarie. Il G20 di Pittsburgh ha incaricato il Fondo monetario internazionale di predisporre un piano per una tassazione; il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di elaborare una valutazione sull'introduzione di questa forma di tassazione; da ultimo, il Leading Group di Parigi, di cui fa parte anche l'Italia, ne ha proposto l'introduzione. Nonostante il largo consenso della comunità politica e scientifica, si obietta da parte di alcuni che l'introduzione di una tassazione sulle transazioni potrebbe comportare in realtà una riduzione della liquidità. È un'osservazione che appare poco fondata: la natura della tassazione proposta è quella di una sua applicazione ad un gran numero di transazioni con un importo minimo, tra lo 0,01 e lo 0,05 per cento, vale a dire che su una transazione di 10.000 euro si pagherebbe un euro. È evidente l'ininfluenza di questa misura per chi opera con normali operazioni di investimento: la penalizzazione può avvenire solo per chi compra e vende prodotti finanziari centinaia o migliaia di volte in un giorno, con finalità puramente speculative e di brevissimo termine. La distorsione che va combattuta è così disincentivata.

Il gettito dell'imposta può avere un triplice impiego: finanziare gli interventi in caso di crisi bancarie senza ricorrere alla tassazione di contribuenti incolpevoli; finanziare i programmi di aiuto allo sviluppo, che sono stati pesantemente ridotti in questi anni; offrire una base fiscale europea per affrontare la questione della gestione del debito. Ricordo che l'idea della costituzione di un'agenzia del debito, avanzata in diverse sedi, e da ultimo anche dal ministro Tremonti, richiederebbe comunque una base fiscale da porre a garanzia e, dunque, l'introduzione di una *financial transaction tax* a livello europeo completerebbe il disegno di rafforzamento di un sistema di tutela della finanza pubblica. Per questo, riteniamo importante l'approvazione dell'ordine del giorno. G100. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G100, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

MORANDO *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G101.

MASCITELLI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI *(IdV)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G101 presenta molte analogie con l'ordine del giorno G100, su cui è già intervenuto il senatore Giaretta. Ci attendiamo quindi (se l'Aula e il relatore ci prestassero un po' di attenzione) che esso sia oggetto di una maggiore considerazione, perché con la sua approvazione manderemmo al Paese e all'Europa un segnale estremamente positivo, e cioè che questa legge di stabilità, questa manovra finanziaria, non è rigidamente blindata ma è in grado di dare anche segnali positivi in ordine ad un problema che, piaccia o non piaccia al nostro Paese, è sul tavolo dei grandi Paesi dell'Europa.

La tassazione sulle transazioni finanziarie non è un'araba fenice. Paesi come la Germania, la Francia, la Spagna hanno già espresso un orientamento positivo in questo senso; addirittura il Belgio, in attesa che i Paesi europei ne facciano una comune condivisione, ha già approvato una legge che entrerà in vigore non appena gli altri Stati europei si orienteranno in tal senso.

La stessa Commissione europea ha espresso un parere positivo sulla tassazione delle transazioni finanziarie, addirittura formulando anche un parere tecnico per renderle possibili e operative. Per questa ragione proponiamo la tassazione sulle transazioni finanziarie, che consente anche la possibilità di una più attenta regolamentazione delle operazioni finanziarie; tali operazioni, lo stiamo vedendo i questi giorni e in questi mesi, sono soggette a speculazioni finanziarie spaventose: l'80-90 per cento delle intermediazioni finanziarie non sono di tipo commerciale ma speculativo; la loro tassazione consentirebbe al nostro Paese di disporre anche delle risorse

adeguate per far fronte agli impegni (che anche noi abbiamo condiviso) assunti da questo Governo in sede di cooperazione per i Paesi in via di sviluppo.

Sono stati posti gli obiettivi dello 0,57 e dello 0,7 per cento del PIL di aiuto e sostegno a questi Paesi, ma a tutt'oggi sono completamente disattesi. Vorrà dire che alla prossima riunione del G8 o del G20 questo Governo si farà le foto a colori con i Capi di Stato, ribadendo che ai Paesi in via di sviluppo continuerà a dare risorse pari allo 0,5 o 0,7 per cento del PIL che questi non hanno mai visto.

GIAMBRONE *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G101, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G102 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'ordine del giorno G103, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G104 non verrà posto in votazione.

In merito all'ordine del giorno G105 il Governo è disponibile ad accoglierlo come raccomandazione. Senatrice Serafini, insiste per la votazione?

SERAFINI Anna Maria *(PD)*. Signor Presidente, con questo provvedimento finanziario si tolgono 80 milioni di euro dal 2011 al 2013 alle politiche per la famiglia, nonostante che il nostro Paese investa per le politiche familiari meno della metà della media europea. Allo stesso modo in questo provvedimento si continuano a tagliare fondi per le politiche dell'infanzia, nonostante che il nostro Paese spenda lo 0,65 per cento del PIL per le politiche per l'infanzia e Paesi come la Francia, la Germania e l'Inghilterra spendano tre volte tanto.

Ora, quello che vorrei sottolineare è che questa riduzione per le politiche familiari o per le politiche dell'infanzia non è solo legata ad un momento particolare di crisi ma deriva da due sottovalutazioni: in primo luogo, le trasformazioni che hanno subito le famiglie, la difficoltà per le famiglie di assolvere finalmente al proprio ruolo; in secondo luogo, da una sottovalutazione di come oggi le politiche sociali, le politiche per la famiglia, siano un investimento di grande rilievo. Per verificare quello che sto dicendo basta vedere come il nostro Paese abbia, contemporaneamente, il tasso di povertà minorile più alto d'Europa (oltre 1 milione e mezzo di bambini poveri: i poveri più dei poveri), il tasso di occupazione femminile più basso di Europa e il tasso di demografico più basso del mondo.

È evidente che c'è un problema sostanziale, che non riguarda magari l'oggi, nel non ritenere decisive per il Paese le politiche per la famiglia. Allo stesso modo, non pensiamo che l'investimento per i bambini sia decisivo per il futuro del Paese. Ad esempio, per quanto riguarda il fondo sui nidi, abbiamo tagliato 100 milioni di euro. Abbiamo il tasso più basso d'Europa, non raggiungiamo il 10 per cento. Ci sono grandi Paesi, come la Germania, l'Inghilterra, la Francia - non solo quindi i Paesi

scandinavi - che hanno ormai raggiunto il livello del 50-60 per cento. La commissione Attali, la Merkel, l'Inghilterra hanno condotto degli studi e raddoppiato e triplicato i nidi in pochissimo tempo: perché noi non lo facciamo? Non comprendo perché non si riesca a sbloccare il fondo sui nidi.

Ricordo che i nidi assolvono oggi a quattro funzioni fondamentali. In primo luogo, come rilevato dal documento del 16 novembre approvato dal gruppo intergovernativo sull'infanzia, quando parliamo di interesse superiore del minore, dobbiamo intendere le migliori condizioni di sviluppo del minore. Ormai, pedagogisti di tutto il mondo dicono che non basta più la fascia 3-6 anni per ridurre lo svantaggio sociale e culturale dei bambini, ma che il periodo 0-3 anni è decisivo per recuperare lo svantaggio e sviluppare le attitudini dei bambini. In secondo luogo, un bambino virgola due per famiglia significa che i bambini spesso stanno con adulti, quindi hanno bisogno di socializzare e tale bisogno non viene corrisposto nelle famiglie: il nido è un luogo dove i bambini stanno tra pari. In terzo luogo, il tasso di occupazione femminile non risalirà se non mettiamo in atto politiche di sostegno all'occupazione femminile; abbiamo visto che nelle Regioni dove ciò è avvenuto, tale tasso è risalito. Infine, vi è la questione del sostegno alla genitorialità; è più difficile oggi svolgere una funzione genitoriale e il tasso demografico è la dimostrazione di questa fatica, di questa incapacità di pensare di essere sostenuti. Investire, allora, sulla famiglia, sulle politiche per l'infanzia, sui nidi, sui servizi diventa fondamentale per lo sviluppo. Parlo in modo accorato, perché penso sia una questione culturale prima ancora che economica.

Voglio concludere dicendo che da un recente congresso di pediatri è emerso che c'è un aumento significativo di un'inclinazione alla depressione nei ragazzi, che discende dal fatto di sentirsi in un contesto che non sarà in grado di prospettare loro un futuro. Penso che un modo per restituire fiducia ai ragazzi sia quello di investire con sicurezza sulle loro capacità. *(Applausi dal Gruppo PD).*

TANCREDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANCREDI, *relatore*. Signor Presidente, ricordo che il parere è favorevole se viene accolta la formula «valutare l'opportunità».

PRESIDENTE. Senatrice Serafini, accoglie questa formulazione?

SERAFINI Anna Maria *(PD)*. Sì, Presidente, accolgo questa formulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G105 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G106.

BARBOLINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI *(PD)*. Signor Presidente, trovo molto grave il fatto che si sia espresso un parere negativo sull'ordine del giorno G106, perché ci sono delle proposizioni che hanno il valore di una cartina di tornasole delle intenzioni, degli orientamenti e degli indirizzi politici di una maggioranza e di un Governo. È a tutti evidente - l'abbiamo sentito qualche settimana fa anche in quest'Aula - l'impegno verso la riforma fiscale di cui tutti si riempiono la bocca. Sappiamo tutti che è un impegno difficile e non ci facciamo velo delle difficoltà nel quadro di finanza pubblica e di quant'altro. Fissiamo però alcuni principi: il primo è che ogni euro che si recupera dalla lotta all'evasione sia destinato alla riduzione della pressione fiscale.

Il secondo principio attiene alla necessità, visto il clamoroso problema di disequilibrio e di ingiustizia, di riequilibrare, alleggerire il carico e la pressione soprattutto sui redditi che sono stati penalizzati in questi anni con una perdita di potere di acquisto. Tra questi, primariamente, sono i redditi da lavoro, che nell'arco di alcuni decenni hanno visto passare la quota di pressione e di prelievo dal 40 al 52 per cento, con una riduzione del potere di acquisto in rapporto al PIL dal 66 al 53 per cento. Sono dati impressionanti. Non si può negare che questa è una priorità e che su essa è necessario esprimere un indirizzo, un'intenzione.

Anziché le giaculatorie che sentiamo - «dal complesso al semplice», «dalle persone alle cose» - qui c'è la possibilità di esprimere un indirizzo ragionevole e motivato in termini di giustizia sociale e anche di senso delle cose che la stessa maggioranza dichiara di voler perseguire. Aggiungo infine che è veramente grave che si mantenga la quota esente per i figli a carico alla somma che era prevista 15 anni fa e che sia stata del tutto sminuita dalla conversione dalla lira all'euro. Siamo di fronte a situazioni per cui se un bravo ragazzo prende una borsa di studio di 3.000 euro viene ad essere considerato non più a carico di una famiglia che deve sostenerlo. Per tutte queste ragioni, considero sinceramente incomprensibile la contrarietà a questo ordine del giorno e che non si colga il senso di una proposta che voleva essere costruttiva e propositiva. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G106, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G107.

BLAZINA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLAZINA *(PD)*. Signor Presidente, desidero anzitutto sottolineare come il Gruppo del Partito Democratico abbia presentato pochi ordini del giorno e pochi emendamenti a questa legge di stabilità, ma tutti qualificanti. Tra queste proposte vi è l'ordine del giorno G107, che riguarda uno dei tanti tagli operati in questi due anni dal Governo sui fondi relativi alla spesa sociale, non da ultimo con il decreto-legge n. 78 del 2010, ed ora con la legge di stabilità.
In particolare, si chiede l'impegno - e sottolineo impegno - a reperire le risorse necessarie per reintegrare il Fondo nazionale per le politiche sociali, che è stato drasticamente ridotto nonostante il maxiemendamento approvato alla Camera. Si tratta, come abbiamo ribadito più volte, del principale strumento di finanziamento che le Regioni e gli enti locali hanno a disposizione per erogare servizi sociali.
Questo taglio è tanto più grave perché avviene in una situazione di grave emergenza sociale: un'emergenza dovuta anche alla crisi economica e finanziaria, che ha portato il nostro Paese ad una forte regressione nella distribuzione dei redditi e della ricchezza. L'Italia è uno dei Paesi europei a maggiore diseguaglianza e minore mobilità sociale. Tale emergenza va affrontata anche con l'implementazione di questo fondo che permette, appunto, ai Comuni di contrastare le nuove povertà che sempre più stanno crescendo. Condividiamo la politica del rigore nei conti pubblici, ma questo non può essere declinato unicamente nei confronti dei più deboli. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G107, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Senatrice Ghedini, accoglie l'invito a riformulare l'ordine del giorno G108?

GHEDINI *(PD)*. Signor Presidente, mi è stato chiesto dal relatore - se non ho mal inteso - di utilizzare la formula «valutare l'opportunità». A me pare francamente che l'opportunità risieda già nei numeri. Se i dati dell'INPS e di molti autorevoli istituti di ricerca ci prospettano una situazione previdenziale per i giovani che sono oggi titolari di contratti parasubordinati che li vedrà percepire pensioni - se arriveranno a percepirle - dell'ordine di 400-500 euro al mese; se per i giovani oggi il tasso di disoccupazione sfiora il 30 per cento; se loro sono quelli che maggiormente hanno perso lavoro nel corso della crisi (abbiamo avuto una flessione complessiva del 79 per cento dei giovani occupati fino ai 34 anni in questi due anni), se è vero che quasi 400.000 unità hanno appunto perso il posto di lavoro, credo che non solo per ragioni stringenti di equità e di solidarietà esista l'opportunità, anzi la cogenza, la necessità stringente di pensare ad un pilastro di sostegno fiscale alla previdenza per il domani di questi giovani, ma anche per ragioni di tenuta complessiva del sistema previdenziale.
Questo sarebbe inevitabilmente sottoposto a pressioni sociali di natura al momento imprevedibile, ma sicuramente molto forte, e vedrebbe il sistema complessivo dell'assistenza doversi far carico di soggetti che oggi sono lavoratori deboli, domani saranno certamente assistiti. Pertanto, chiedo di poter mantenere l'ordine del giorno così com'è, dando al più la disponibilità a rimuovere la parte che individua la provenienza delle risorse. Noi abbiamo individuato il contrasto all'evasione contributiva; capisco che può essere un'indicazione troppo stringente. L'importante è che si rinvengano risorse. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'ordine del giorno G108.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G108, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G109.

BARBOLINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI *(PD)*. Signor Presidente, per le motivazioni che ho già svolto, seppur in chiave ridotta, insisto per la votazione dell'ordine del giorno G109 e mi rammarico che ci sia insistenza in un atteggiamento di negatività ad accogliere queste proposte.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G109, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G110.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G110, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G111 non verrà posto ai voti.
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G112.

TANCREDI, *relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G111 sostanzialmente assorbe l'ordine del giorno G112.

PRESIDENTE. Senatore Izzo, ritira l'ordine del giorno G112?

IZZO *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di pronunziarsi sull'ordine del giorno G113, sul quale mi sembra sia stata avanzata una richiesta di riformulazione.

TANCREDI, *relatore*. Presidente, si potrebbe accogliere l'ordine del giorno se alla seconda e terza riga del dispositivo le parole «una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011» venissero sostituite con le seguenti: «una quota congrua».

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il relatore.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore D'Alì se accoglie l'invito del relatore.

D'ALI' *(PdL)*. Accetto l'invito del relatore.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G113 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G114.

LEDDI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEDDI *(PD)*. Presidente, mi sembra di avere inteso che la proposta avanzata sia di accogliere questo ordine del giorno come raccomandazione. Tale proposta non può essere accettata, e non ne faccio una questione, per quanto l'ordine del giorno sia più impegnativo. Ritengo però assolutamente prioritario richiamare sul merito l'attenzione dell'Assemblea e del Governo.
Ricordo che dal 1° luglio di quest'anno si opera una ritenuta del 10 per cento sui bonifici disposti dai contribuenti che ordinano lavori di ristrutturazione o interventi di qualificazione energetica per poter poi usufruire dei *bonus*. Detti bonifici in favore delle imprese esecutrici - come è noto - devono essere effettuati tramite la posta o la banca, le quali ormai si sono costituite come sostituto di imposta , per cui trattengono il 10 per cento.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Leddi, se la interrompo. Le ricordo che sull'ordine del giorno G114 il relatore ha espresso parere contrario: non ha inteso accoglierlo come raccomandazione.

LEDDI *(PD)*. Chiedo scusa, ho male inteso; c'è stato un equivoco.
A questo punto, allora, chiedo che venga posto in votazione, perché tratta una questione effettivamente delicata. Fa parte dei paradossi della nostra stagione politica il fatto di mostrare, nei confronti delle piccole imprese, una attenzione del tutto particolare e poi sostenere che questa modalità di creazione di un conflitto di interesse tra colui che deve ricevere il bonifico e il soggetto che può usufruire di un beneficio fiscale crei l'emersione del nero. In Commissione si è poi sostenuto che detta modalità di intercettazione del 10 per cento di liquidità sui bonifici serva quale lotta alla evasione fiscale che si concretizzerebbe in tale fattispecie.

Trovo ciò assolutamente contraddittorio, come lo è il fatto di prevedere una detrazione addirittura del 10 per cento nei confronti della piccola impresa, ossia di soggetti che in questo momento stanno effettivamente affrontando una crisi di liquidità. Mi rendo assolutamente conto del fatto che avere intercettato non un fiume ma un ruscelletto di liquidità possa essere assolutamente ingolosente. Posso capirlo, e infatti avrei auspicato che l'ordine del giorno venisse almeno accolto come raccomandazione. Ritengo che si debba insistere affinché ci sia una forte presa di posizione che riporti la necessaria liquidità, che dal mese di luglio di quest'anno viene impropriamente sottratta, al canale naturale di piccole imprese: risponderebbe alla logica di premiare un comportamento teso all'emersione dell'evasione fiscale e comunque sosterrebbe un settore che tutti riconosciamo in questo difficile momento essere in assoluta crisi di liquidità.
Non è quindi infondata la richiesta che si avanza: un'attenzione su questo problema è assolutamente coerente e urgente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

TANCREDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANCREDI, *relatore*. Il problema posto è già stato preso in considerazione dalla maggioranza. Non so se la senatrice Leddi ricorda il fatto che in Commissione abbiamo affrontato il tema e abbiamo approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a ridurre il 10 per cento di versamento anticipato.
Eliminare completamente questo versamento credo possa creare problemi di tracciabilità, ai quali faceva riferimento anche la senatrice Leddi. Vorrei ricordare che in questo caso è già previsto un ordine del giorno della Commissione che impegna il Governo ad una riduzione dal 10 al 5 per cento, un segnale già di per sé importante. Questo è il motivo per cui ho espresso un parere contrario sull'ordine del giorno G114.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma della senatrice Fioroni e mia all'ordine del giorno G114.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G114, presentato dalla senatrice Leddi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

LIVI BACCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI *(PD)*. Vorrei segnalare alla Presidenza che non sono riuscito ad esprimere in tempo il mio voto sul precedente ordine del giorno, pur essendo presente in Aula.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Metto ai voti l'ordine del giorno G115, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.
Non è approvato.
Senatrice Germontani, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G116?

GERMONTANI *(FLI)*. Signor Presidente, accolgo tale proposta, anche se mi sembra opportuno ricordare l'argomento in discussione. Si propone di adottare una lettura dei documenti contabili che prevedono vincoli finanziari anche in una prospettiva di genere, in modo da verificare che le scelte adottate nei diversi contesti organizzativi tengano conto della necessità di agire sul piano della parità.
Il bilancio di genere consiste nell'adottare una valutazione dell'impatto sul genere delle politiche di bilancio; si tratta quindi di integrare la prospettiva di genere a tutti i livelli delle procedure di bilancio e di ristrutturare le entrate e le uscite con l'obiettivo di promuovere la parità tra uomini e donne.
Questo già avviene nel panorama europeo ed internazionale. La nostra legislazione nazionale prevede al riguardo, con la legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), la possibilità di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali. Per valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli Ministeri, il comma 481 dell'articolo 2 della suddetta legge, ha previsto un'attività di sperimentazione presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca. Il comma 482 della stessa legge prevede poi che il Ministro per le pari opportunità stabilisca i criteri e le metodologie utili alla realizzazione della sperimentazione. Infine, il comma 483 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2008 per l'attuazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri sopra indicati, spesa che è stata definanziata con il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
L'ordine del giorno chiede innanzitutto di attuare la previsione contenuta all'articolo 2, comma 483, della legge n. 244 del 2007, in tema di sperimentazione. Chiede poi di riferire al Parlamento i dati informativi sullo stato attuativo della norma, di attuare la previsione contenuta al comma 481 introducendo il bilancio di genere e valutando l'impatto della normativa sul piano della parità di genere.
Infine, si chiede di prevedere azioni dirette ad implementare il sistema di formazione della dirigenza nel comparto pubblico.
Accetto la proposta del relatore, però vorrei ricordare che in sede di Commissione per le parità e le pari opportunità del Senato abbiamo deciso di attuare la previsione del bilancio di genere e nei mesi di gennaio e febbraio, abbiamo previsto due corsi di formazione per i funzionari del Senato, allargati a quelli della Camera, proprio con l'obiettivo della formazione al bilancio di genere. Troppo spesso, infatti, ci si preoccupa della copertura finanziaria dei provvedimenti, ma non si considera mai il loro impatto, soprattutto in tema di parità di genere.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G116 (testo 2) non sarà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G117.

DELLA SETA *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Della Seta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G117, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G118, su richiesta del relatore, viene accantonato.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G119.

DE ANGELIS *(FLI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANGELIS *(FLI)*. Signor Presidente, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di rivedere il parere sull'ordine del giorno in esame, che impegna il Governo a provvedere con proprie iniziative legislative al ripristino della compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sul gasolio da autotrazione; si tratta di una questione importantissima per tutte le Regioni che si trovano in difficoltà, quasi impossibilitate a svolgere un servizio basilare per i cittadini.

PRESIDENTE. Invito nuovamente il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

TANCREDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G119 non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G120.

MASCITELLI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI *(IdV)*. Signor Presidente, colgo l'occasione per spiegare all'Assemblea di cosa stiamo parlando.
È un ordine del giorno sull'utilizzo dei fondi FAS, che richiama degli atti già deliberati da quest'Aula. Nel settembre dell'anno scorso, a seguito di una ampia e approfondita discussione, è stato approvato un ordine del giorno della maggioranza, a firma Gasparri e altri, in cui si stabiliva che i fondi FAS avrebbero dovuto avere un'immediata e pronta ricognizione da parte del Governo in modo che il Parlamento potesse avere una piena conoscenza del loro utilizzo, sia passato sia futuro. In quell'occasione, un ordine del giorno della minoranza, a firma anche dell'Italia dei Valori, pose il problema della necessità che il Governo convocasse tempestivamente la Conferenza Stato-Regioni, che non è opzionale, ma rientra nelle procedure istitutive stesse dei fondi FAS.
Ebbene, l'ordine del giorno che presentiamo all'Assemblea non fa altro che riprendere, in maniera molto semplice e lineare (e per questo non riusciamo a comprendere perché il relatore e il Governo abbiano espresso un parere negativo), quanto già deliberato dall'Aula del Senato con l'ordine del giorno presentato dal senatore Gasparri e aggiungere il passaggio in cui si chiede la convocazione della Conferenza Stato-Regioni. Questo, comunque, è un passaggio che va compiuto, anche perché il Governo sa che dovrà approvare a breve i piani attuativi regionali dei fondi FAS, visto che oltre la metà delle Regioni del nostro Paese non ha ancora approvato i programmi attuativi regionali.

Quindi, a meno che non vi siano pensieri reconditi, questo ordine del giorno non fa altro che riprendere e richiamare una questione già deliberata da questa Assemblea e un'aspetto che rientra nelle funzioni istitutive dei fondi stessi.

GIAMBRONE *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G120.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G120, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G121 non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G122.

BASSOLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSOLI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere che la maggioranza riveda la sua posizione su questo ordine del giorno, che richiama la necessità di reperire delle risorse che garantiscano interventi di ammodernamento delle strutture ospedaliere sanitarie sul territorio nazionale.
Il Fondo previsto dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 è stato quasi completamente azzerato e le risorse tolte dal FAS, che sono state immesse in questo provvedimento per finanziare all'85 per cento gli interventi al Sud e al 15 per cento gli interventi al Nord in campo sanitario, non garantiscono, anche dal punto di vista delle procedure, la possibilità di un utilizzo reale di queste risorse.
Vorrei ricordare che tali risorse sono invece necessarie, perché al Sud esistono ospedali - molti, purtroppo - che sono a rischio sicurezza, sia sanitaria che strutturale; alcuni, addirittura, e non pochi, sono a rischio sismico. Queste risorse peraltro sono necessarie per riorganizzare il sistema sanitario di quelle Regioni, soprattutto quelle in deficit, che devono rientrare nel più breve tempo possibile dal debito accumulato in questi anni.
Quindi, investire nella riorganizzazione strutturale degli ospedali è un modo per rendere strutturale il rientro dal debito, perché la riduzione degli ospedali con pochi posti letto e la ristrutturazione di ospedali più qualificati, anche dal punto di vista tecnologico, consente effettivamente una maggiore efficacia ed efficienza della spesa.
Inoltre, va recuperato il *gap* esistente fra il Nord e il Sud del Paese per quanto riguarda il diritto alla salute.
Per tutte queste ragioni, io chiedo che ci sia un voto positivo su questo ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G122.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G122, presentato dalla senatrice Bassoli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G123, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.
Non è approvato.
L'ordine del giorno G124 è stato ritirato.
Sugli ordini del giorno G125 e G126 è stato rivolto dal relatore un invito ad accettarne l'accoglimento come raccomandazione. Chiedo alla presentatrice, senatrice Poli Bortone, se accetta tale invito.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Sì, signor Presidente, accetto l'accoglimento come raccomandazione di entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G125 e G126 non verranno pertanto posti ai voti.
Metto ai voti l'ordine del giorno G127, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G128.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno G128 attiene al problema della mancanza di risorse per il comparto giustizia.
In particolare, è molto significativo al riguardo il fatto che si preveda una riduzione del 97 per cento per il lavoro straordinario, soprattutto perché sappiamo che si tratta di un settore totalmente in crisi, al punto che non si riescono neppure a tenere le udienze al pomeriggio.
Con l'ordine del giorno in esame noi chiediamo che la distribuzione delle risorse che affluiscono al Fondo unico giustizia (FUG) - indicato come possibile rimedio - possa avvenire secondo dei criteri di più ragionata equità. Al Fondo unico giustizia dovevano affluire, a gennaio 2008, oltre 2 miliardi: dopo tre anni, però, di questo denaro dello Stato è affluita materialmente al FUG solo una quota pari a meno di un terzo, vale a dire 632 milioni, e si tratta, lo ripeto, di denaro dello Stato che si tengono le banche e le Poste italiane.
Nel novembre del 2008 era stata prevista una suddivisione del Fondo in tre parti, nella misura di un terzo al Ministero della giustizia, un terzo al Ministero dell'interno ed un terzo all'Erario. Dopo appena due mesi, con la legge n. 2 del 2009, con un colpo di mano si è stabilito che quelle quote,

così ripartite, rimanevano identiche, sennonché si introduceva un tetto del 30 per cento, nel senso che quella ripartizione di un terzo per ciascun comparto veniva riferita alla soglia del 30 per cento, per cui si arrivava alla fine ad una quota pari al 10 per cento. Pertanto, da una distribuzione nella misura del 33 per cento si è passati, in virtù della legge n. 2 del 2009, ad una distribuzione nella misura del 10 per cento.

L'ultima elargizione, anzi l'unica - il via libera è stato dato dalla Corte dei conti - riguarda un'attribuzione straordinaria molto enfatizzata: si è detto che al comparto giustizia sarebbe andato il 49 per cento del Fondo unico giustizia, ma non è vero. In verità, al comparto è andato il 49 per cento di quel 30 per cento al quale prima ho fatto riferimento, in quanto l'Erario straordinariamente per quest'anno ha rinunziato alla sua quota e quindi è stato possibile assegnare alla Giustizia la somma di 79 milioni: tutto questo, mentre le imprese che assicurano il servizio delle intercettazioni telefoniche ambientali vantano un credito di 500 milioni nei confronti del Ministero ed il ministro Alfano dichiara che purtroppo non ha soldi.

Chiedere di impegnare il Governo a ripristinare una più oculata distribuzione del Fondo unico giustizia è nell'interesse del comparto giustizia e dei cittadini, come l'ulteriore richiesta che noi abbiamo fatto nell'ordine del giorno. Esistono grandi scoperture nell'organico della magistratura: ci sono uffici che non hanno magistrati. Chiediamo che il Governo si impegni a rivedere i criteri con cui sono state modulate le assegnazioni e i distacchi dei magistrati ai Ministeri per farli tornare a lavorare sul territorio. Si chiede di impegnare il Governo a ridare alla giustizia, al lavoro tipico dei magistrati, quella quota del 3 o 4 per cento di magistrati che sono distaccati presso i Ministeri.

Nel momento in cui c'è una crisi del sistema, è così scandaloso chiedere al Governo di rimodulare le dotazioni dei singoli Ministeri? In questi giorni abbiamo addirittura assistito ad un passaggio che definisco veramente scandaloso: il capo di gabinetto di un Ministero - magistrato - rinunzia a quell'incarico. Tutti quanto avevamo pensato che potesse tornare lavorare nei ruoli della magistratura; invece nel giro di tre giorni, questo magistrato, ospite fisso di un'importante trasmissione televisiva, è stato ripescato dalla moglie di questo conduttore televisivo per essere inserito nell'ufficio legislativo di un altro Ministero. Siamo passati dal tempo pieno in una trasmissione televisiva al tempo pieno presso la moglie del conduttore.

Nel momento in cui il Paese ha bisogno di magistrati, restituiamo una parte dei 300 magistrati distribuiti sul territorio agli uffici. Chiediamo che il Governo si impegni a rivedere la politica di rimodulazione e di assegnazione dei magistrati ai diversi Dicasteri. Questo impegno avrebbe dovuto vedere la convergenza di tutto il Parlamento e, invece, il Governo dice di non volersi impegnare né nel rivedere la distribuzione delle risorse del Fondo unico giustizia né nel rivedere la politica di modulazione e di assegnazione dei magistrati ai Dicasteri.

Non capisco questo no secco a queste due proposte ragionevoli. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD)*.

GIAMBRONE *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G128, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G129 non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell' ordine del giorno G130.

PIGNEDOLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI *(PD)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G130 si riferisce alla questione annosa delle quote latte, non ancora conclusa. Voglio citare due dati per ricordare la dimensione finanziaria di questo problema. È di 4,4 miliardi il buco finanziario derivante dal latte prodotto oltre le quote assegnate al nostro Paese; 2.100 milioni è la cifra che deve ancora essere recuperata. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha già trasmesso le richieste di riscossione coattiva degli importi per le multe, pari a 96,4 milioni di euro, dovute da 561 produttori - voglio ricordarlo - che sono gli unici, su un totale di circa 40.000 produttori onesti, che finora si sono sempre rifiutati di aderire alle rateizzazioni.

Hanno perso due occasioni di rientro, prima con la legge n. 119 del 2003 e poi con la recente legge n. 33 del 2009. In questa situazione paradossale, la Lega sembra non rassegnarsi e, pur con il rischio di una procedura d'infrazione ormai in vista da parte dell'Unione europea, ha chiesto al ministro Tremonti di incontrare il commissario all'agricoltura Dacian Cioloş (l'incontro è avvenuto due settimane fa) per salvare questo gruppo di irriducibili.

In che modo? Appellandosi ad ipotetiche indagini che proverebbero il contrario di quanto affermato dalle commissioni speciali, istituite dallo stesso Governo per valutare i quantitativi esatti di latte prodotto in eccesso nel nostro Paese; ovvero, siamo di fronte all'ennesimo *escamotage*.

Tutto questo, in barba al Ministro Galan che, al contrario, sembra essere orientato al rispetto delle regole: ricordiamo le minacce di dimissioni, ricordo le dichiarazioni anche recenti, della scorsa settimana in televisione, circa la sua volontà di procedere sulla base del rispetto delle regole. Io credo che alla vigilia dell'importante riforma della PAC debba andare, sì, a Bruxelles il ministro competente, Tremonti, ma per difendere nella prossima riforma le risorse destinate all'agricoltura nel suo complesso, come richiesto nell'ordine del giorno G129, responsabilmente accolto, per chiedere sostegno per i settori in crisi e non certo per chi non ha rispettato le regole.

Ecco perché chiediamo al Governo di accogliere il nostro ordine del giorno, che chiede un impegno chiaro, un percorso di trasparenza e di rispetto delle regole, come atto di responsabilità e a difesa dei 40.000 allevatori che hanno pagato regolarmente e come sostegno alla volontà dichiarata dal Ministro Galan. Non vedo quale problema possa esserci anche da parte della maggioranza nel sostenere il proprio Ministro ed avere quindi l'impegno dell'intero Governo. Quindi, chiedo l'impegno chiaro sul nostro ordine del giorno e insisto sulla sua votazione, con procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pignedoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G130, presentato dalla senatrice Pignedoli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE**.** Essendo stati accolti dal Governo, gliordini del giorno G131 e G132 non saranno posti ai voti.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G133.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, colleghi, vi invito a prestare attenzione a questo ordine del giorno che afferisce ad un tema di grande e drammatica attualità. Tema che è stato condiviso con un documento all'unanimità votato dalla Commissione antimafia. Il problema riguarda il settore dei giochi e delle lotterie nel nostro Paese. Che sia di interesse per la criminalità organizzata è un fatto purtroppo accertato: solo nell'ultimo anno, nel corso del 2010, si sono registrate oltre 30 indagini, con arresti e sequestri, in materia di organizzazioni che utilizzavano il settore dei giochi come nuova frontiera di interesse del crimine.

Pensate che la raccolta del gioco lecito - non parlo di quello illecito - è passata, secondo i dati dei Monopoli di Stato, da 15 miliardi del 2006 a 53 miliardi del 2009, ossia vi è stato un aumento del 400 per cento. Dietro questo prelievo dalle tasche dei disperati e dei meno abbienti si cela poi l'ulteriore fenomeno del gioco illecito il cui prelievo è stimato pari a quello del gioco lecito: ossia si stima che ogni anno 100 miliardi di euro vengano sottratti dalle tasche degli italiani. Dietro questo fenomeno c'è la disperazione, c'è l'usura, ci sono le imprese che chiudono, ci sono gli appartamenti che vengono ceduti agli usurai, c'è veramente il dramma di decine e decine di migliaia di famiglie.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,51)

(*Segue* LI GOTTI). Ebbene, dopo che la stessa Commissione antimafia, pochi giorni fa, il 17 novembre 2010, ha approvato all'unanimità una relazione, il *Doc.* XXIII, n. 3, in cui si denunciava questa situazione, il Governo ha voluto dimostrare sensibilità al fenomeno. Quello che io sto dicendo, che non è altro che una traduzione in breve di ciò che ha approvato la Commissione antimafia con quel documento, è che il Governo dimostra lodevolmente di avere a cuore il problema, tant'è vero che al comma 70 dell'articolo 1 della legge di stabilità che stiamo esaminando si prevede che: «con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo».

Il Governo, quindi, riconosce che esiste un fenomeno sociale grave e che bisogna intervenire urgentemente per contrastare la malattia da gioco. Questo, quindi, significa che il Governo, lodevolmente, si fa carico di questo problema. Sennonché, dopo che al comma 70 si dice che dobbiamo combattere la ludopatia, la malattia da gioco, cinque commi dopo, al comma 75, si scrive che: «anche per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi... *(Applausi dal Gruppo IdV)* ...e, ove necessario, sono conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti per il loro affidamento in concessione».

Ma com'è possibile questo? Ci si rende conto che una malattia infetta almeno un milione di italiani, si ritiene che bisogna intervenire con attività di contrasto a questa malattia e poi si prevede l'introduzione di nuovi giochi, cioè si incentiva la malattia perché questa è vista come un *business*! La malattia è un costo sociale che stiamo pagando. Fermiamoci!

Il nostro Gruppo, con l'ordine del giorno G133, intende impegnare il Governo a non sfruttare la malattia da gioco, perché i costi che si pagano sono enormi. Si richiede un'inversione di tendenza: recuperiamo l'etica di uno Stato che non può approfittare della malattia e della disperazione della povera gente che va a giocarsi con i «Gratta e vinci» la povera pensione, lo scarso stipendio, nella speranza di vincere! Non approfittiamo della loro disperazione!

Diamo un segnale di recupero dell'etica. Impegniamo il Governo, come vogliamo fare noi con l'ordine del giorno, affinché impartisca all'Amministrazione dei monopoli di Stato «direttive volte a non dar luogo alla determinazione di giochi di nuova ideazione, conferendo in tal modo carattere di prevalenza normativa alla *ratio legis* sottesa all'intento di contrastare i fenomeni di ludopatia connessi al gioco compulsivo, anche al fine di frenare eventuali forme occulte e "truffaldine" di prelievo fiscale indiretto» dannose per i nostri concittadini.

Delle due norme, comma 70 e comma 75, cogliamo la *ratio legis* di lotta e contrasto ad una malattia. Attiviamoci con impegno in questa direzione. Diamo un segnale di recupero dell'etica. I cittadini italiani saranno grati se la loro malattia potrà essere curata e non incentivata. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni)*.

GIAMBRONE *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G133, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G134.

RUSCONI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo brevemente a sostegno di questo ordine del giorno sullo sport a mia prima firma, perché al capitolo 7450, tabella 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2011 vengono tagliati 9,3 milioni di euro agli stanziamenti per gli investimenti in materia di sport e ridotti di 2,4 milioni di euro gli stanziamenti all'università per l'attività sportiva universitaria. A tutto ciò si aggiunge che il 75 per cento dei tagli degli stanziamenti rivenienti dal 5 per mille riguarda le società sportive dilettantistiche. Questi tagli finiranno inevitabilmente per penalizzare lo sport di base, ovvero lo sport per tutti, quello delle società sportive di base.
Mi aspetto quindi un parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Rusconi, il relatore è disponibile ad accogliere questo ordine del giorno come raccomandazione; lei concorda o insiste per la votazione?

RUSCONI *(PD)*. Signor Presidente, si tratta già di un ordine del giorno che impegna genericamente il Governo a trovare le risorse necessarie, senza dare altre indicazioni: se venisse accolto come raccomandazione significherebbe che non c'è questa volontà del Governo di sostenere lo sport per tutti, che è lo sport di base. Mi sembrerebbe davvero una contraddizione. Insisto pertanto per la votazione e chiedo che questa avvenga a scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rusconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G134, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G135.

*BASTICO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTICO *(PD)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno in oggetto contiene la proposta di superamento in via strutturale del precariato della scuola. Nel dichiarare quindi il voto favorevole del Gruppo del PD, chiedo il sostegno di tutti i Gruppi del Senato e quindi chiedo al relatore di rivedere la propria valutazione negativa. Infatti, il superamento del precariato nella scuola consente, attraverso la continuità didattica, di elevare la qualità dell'offerta scolastica e inoltre di dare una risposta positiva ad un tema sociale gravissimo, che si è appalesato in questo anno scolastico, quello dell'espulsione dalla scuola di docenti e di personale ATA che vi hanno lavorato per decenni e che su questa professione hanno impostato la propria vita personale e familiare.

È possibile stabilizzare in via definitiva il precariato della scuola, senza determinare costi aggiuntivi. Ci sono infatti posti vacanti disponibili, ancora liberi e posti che si libereranno con i pensionamenti del prossimo anno; posti che sono già quantificati, tolti i tagli attuati dal ministro Gelmini in applicazione della legge 6 agosto 2008, n. 133, e anche quelli attuabili per l'anno successivo. D'altra parte, già la finanziaria del Governo Prodi del 2007 aveva stabilito, quantificandolo adeguatamente, un piano triennale straordinario di assunzioni in tre anni di 150.000 docenti e 30.000 ATA. Il Governo precedente ha potuto dare attuazione soltanto alla prima annualità di questo piano straordinario, assumendo 50.000 docenti e 10.000 ATA; poi il ministro Gelmini e il Governo Berlusconi hanno rallentato enormemente questo piano di assunzioni.

L'ordine del giorno G135 propone un piano straordinario di quasi 100.000 assunzioni, di cui 61.000 docenti e 38.333 ATA per il prossimo anno scolastico 2011-2012, trattandosi - lo ripeto - di posti vacanti o che si libereranno con i pensionamenti del prossimo anno. Non c'è incremento di spesa, dal momento che i docenti che entrano hanno uno stipendio molto inferiore a quello dei docenti che escono per i pensionamenti e anche perché quest'anno sono stati fatti 100.000 contratti annuali, che quasi tutti coprono l'intero arco scolastico; quindi sono stipulati fino al prossimo 31 agosto, con costi che non sono significativamente diversi da quelli per il personale di ruolo.

Voglio poi soffermarmi sui pesantissimi costi amministrativi della gestione di questo continuo ricambio e di questa continua ricerca di personale, svolta dagli uffici scolastici provinciali, regionali e anche dalle singole scuole, a cui vanno aggiunti i costi di comunicazione, di stampa, di telegrammi e tutto il resto.

L'ordine del giorno propone, dopo questo intervento straordinario per l'anno scolastico 2011-2012, un piano pluriennale di assunzione sulla base dei pensionamenti annuali, che sono quantificabili e prevedibili; si va dai 25.000 ai 30.000, con punte di 40.000 pensionamenti ogni anno. Questa modalità consente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di programmare in modo adeguato la quantità di personale docente che può essere formata in ingresso, togliendo quindi il dramma, straordinariamente rilevante, di tante persone formate e abilitate, che sono in lista di attesa e che non potranno avere adeguate prospettive di occupazione nella scuola.

L'ordine del giorno infine propone la formazione in servizio, obbligatoria e certificata, a sostegno dei processi di innovazione didattica e di miglioramento dell'offerta scolastica per i prossimi anni scolastici. La premessa fondamentale per rendere possibile questa operazione di definitiva stabilizzazione del personale docente e ATA è che il Ministero della pubblica istruzione attribuisca alle scuole, attraverso le Regioni, il personale docente e ATA attraverso l'organico funzionale, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, quali il numero degli alunni, delle classi, l'orario annuale nelle varie discipline e nelle varie scuole. Non si tratta di un organico aggiuntivo, ma dell'organico di personale docente ed ATA che viene attribuito alle scuole per garantire il loro normale funzionamento, le supplenze, che sono quantificabili sulla base di parametri standardizzati, e l'organico degli insegnanti di sostegno, consentendo alle scuole di avere un gruppo stabile di docenti di sostegno che partecipa con continuità al progetto della scuola e che può specializzarsi - secondo le necessità di qualità di questo sostegno e secondo le numerose richieste fatte dall'associazione dei familiari e dei disabili - sulla base delle diverse caratteristiche e tipologie di

disabilità. Pensate, ad esempio, quanto grande sia la differenza per il sostegno di un bambino autistico ovvero di un disabile sensoriale.
L'attribuzione attraverso l'organico funzionale, fatta quindi per il funzionamento corrente, per le supplenze e per gli insegnanti di sostegno, toglie il formarsi continuo di quella sacca di personale precario e consente la valorizzazione dell'autonomia scolastica, organizzativa e didattica, garantendo quella necessaria flessibilità di cui la scuola ha tanto bisogno.
Responsabilizza anche le Regioni e gli enti locali perché questo organico potrà essere distribuito, come ha stabilito la sentenza della Corte costituzionale in applicazione del Titolo V della Costituzione, attraverso le Regioni e gli enti locali, dando attuazione così al citato Titolo V della Costituzione e a quel federalismo scolastico di cui a volte si parla ma che il Governo appare non avere alcuna intenzione di applicare. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G135, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.
Non è approvato.
L'ordine del giorno G136 è stato accolto dal Governo come raccomandazione.

AMATI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI *(PD)*. Signor Presidente, con il senatore Pegorer desidero aggiungere la firma all'ordine del giorno G136 (testo 2).

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Signor Presidente, desidero apporre anche la mia firma.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

RANUCCI *(PD)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G136 non sarà posto ai voti.
L'ordine del giorno G137 è stato accolto come raccomandazione. Senatore Fosson, lei insiste per la sua votazione?

FOSSON *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G137 non sarà posto ai voti.
Metto ai voti l'ordine del giorno G138, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G139.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G139, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G140.

VIMERCATI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIMERCATI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore un ripensamento, perché l'ordine del giorno G 140 chiede quanto ha chiesto al Parlamento ed al Governo italiani la commissaria europea Neelie Kroes, che ha giudicato positivamente l'asta per l'assegnazione delle frequenze televisive purchè si destini una parte delle risorse alla banda larga.
Credo sia il minimo sindacale che questo Governo deve fare: non può chiedere di avere in entrata 2,4 miliardi dalle frequenze televisive senza dare alcunché al settore delle telecomunicazioni. È, né più né meno, quel che chiede l'Europa.
Invito pertanto il relatore ad un ripensamento.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, con la senatrice Poretti desideriamo aggiungere la nostra firma all'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Il relatore vuole ritornare sul parere precedentemente espresso?

TANCREDI, *relatore*. Signor Presidente, mantengo il mio parere contrario.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G140, presentato dal senatore Vimercati e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G141 il relatore ha rivolto un invito a cambiare la formula che introduce il dispositivo. Senatore Ranucci, accoglie tale invito?

RANUCCI *(PD)*. Signor Presidente, non posso accettare tale invito, perché già l'ordine del giorno è assolutamente insufficiente, in quanto dovrebbe essere presentato un emendamento sull'argomento. Chiamo la maggioranza a prendere coscienza che qui stiamo per l'ennesima volta tassando i pedaggiamenti dei raccordi autostradali, mettendo in discussione l'autonomia dei pendolari. Ricordo che abbiamo definanziato per 308 milioni di euro l'ANAS e questo definanziamento verrà pagato da coloro che dovranno subire il pedaggio.

In questo senso, chiedo ai singoli senatori, oltre che alla maggioranza, di accogliere perlomeno l'ordine del giorno G141, su una politica che ci vede definanziare il trasporto su ferro e tassare il trasporto su gomma. Pertanto, vi chiedo di approvare l'ordine del giorno in esame, a favore dei pendolari e di un trasporto urbano diverso.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ranucci, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G141, presentato dal senatore Ranucci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G142.

AMATI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI *(PD)*. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno G142.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, anch'io, come la senatrice Amati, e insieme alla senatrice Poretti, desidero aggiungere la firma all'ordine del giorno G142, fondamentale sia perché ci sono troppi venti di guerra in giro, sia per la crisi economica e finanziaria che stiamo attraversando.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G142, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Bosone, accoglie l'invito del relatore a riformulare l'ordine del giorno G143?

BOSONE *(PD)*. Signor Presidente, penso non sia sufficiente la proposta del relatore. Con la manovra estiva è stato tolto l'adeguamento al tasso inflattivo dell'indennità per i danneggiati da emotrasfusioni. Penso sia un problema di civiltà per il nostro Paese in quanto si fa pesare sulle

spalle dei meno fortunati questa manovra; penso sia profondamente ingiusto far pesare sulle spalle delle nostre famiglie, sulle spalle degli anziani, di coloro che soffrono il peso del debito pubblico.

Chiediamo un piccolo sforzo finanziario al Governo, un piccolo sforzo di giustizia rispetto a queste decine di migliaia di colpiti: però è un grande problema culturale, che fa la differenza fra chi ha una cultura solidale in questo Paese, ossia fra chi ci tiene alla coesione, e chi invece non ce l'ha. Questa è la differenza sulla quale ci accingiamo a votare con l'ordine al giorno in esame.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bosone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G143, presentato dal senatore Bosone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, faccio presente che io e il senatore Vimercati non abbiamo votato nell'ultima votazione.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della precisazione e che la senatrice Incostante e il senatore Vimercati avrebbero votato a favore.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G144 non verrà posto ai voti.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione sull'ordine del giorno G144, non perché siamo contrari ai suoi contenuti, ma soltanto perché il Governo, che ha deciso di non mutare assolutamente nulla della legge di stabilità, accetta poi, non sappiamo in virtù di cosa, un ordine del giorno nel quale si «impegna il Governo: a promuovere l'adozione di una normativa legislativa volta a definire il ruolo di Impact Italia, disciplinandone le funzioni e le attività, e a prevedere, inoltre, al suo interno, la presenza di esperti provenienti dalle amministrazioni competenti (...); ad agevolare la sinergia tra le competenze», addirittura a fare un «raccordo tra le Forze di polizia e le autorità regolatorie», e «ad introdurre nell'ordinamento nazionale con urgenza (...) semplificazioni normative e procedurali (...)».

Per carità, tutto va bene, ma sarebbe meglio che il criterio per accogliere gli ordini del giorno fosse uguale per tutti.

Se per gli ordini del giorno da noi presentati dobbiamo valutare l'opportunità di fare eventualmente qualcosa, qualora ci fosse un qualche accadimento - ipotesi di terzo tipo, direbbero i latini - e non avviene lo stesso invece per gli ordini del giorno dove addirittura si norma nel dettaglio quanto il Governo dovrebbe fare, sinceramente ci sentiamo ancora più sviliti di quanto si senta svilito questo ramo del Parlamento nel far finta di discutere una legge di stabilità. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE e PD e del senatore Pardi)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G145.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, è stato presentato un testo 2 dell'ordine del giorno G145 con il quale si impegna il Governo a destinare, per l'anno 2011, nel primo decreto-legge emanando, un'ulteriore quota pari a 300 milioni di euro da destinare alla proroga della liquidazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-*bis*, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
Su questo nuovo testo il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di esprimere il suo parere sull'ordine del giorno G145 (testo 2).

TANCREDI, *relatore*. In sostanza, il nuovo testo è uguale all'ordine del giorno approvato in Commissione, per cui esprimo parere favorevole.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Vorrei esprimere il mio apprezzamento per la decisione del Governo. Devo, però, mettere in rilievo il fatto che sarebbe stato molto meglio, essendo chiara la percezione del Governo in merito alla gravità della decisione precedente, non inserire detta norma nella legge di stabilità. Adesso, infatti, abbiamo un impegno del Governo a porvi rimedio nel primo decreto-legge utile, impegno che però arriva a pochi giorni da un dibattito dal quale il Governo non sa se uscirà vivo o morto. Si tratta, quindi, di un impegno dietro una riserva molto grave.
Apprezzo l'intenzione, ma sarebbe stato meglio, ripeto, che la norma non fosse stata inserita nella legge di stabilità.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G145 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Passiamo all'ordine del giorno G146.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, approfitto della presenza in Aula del ministro del lavoro Sacconi per ricordare che un ordine del giorno in materia di funzionamento del fondo per le vittime dell'amianto per la terza volta viene approvato in questa Aula e comunque accolto dal Governo.
Si tratta semplicemente di emanare un regolamento per far partire il Fondo per le vittime dell'amianto, regolamento che doveva essere emanato dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia entro 90 giorni a decorrere dal dicembre 2007. Da tre anni decine di migliaia di lavoratori esposti all'amianto aspettano il regolamento per far partire il Fondo. Da tre anni sollecitiamo l'adozione del decreto-legge da parte del Ministro del lavoro, ma fino adesso senza alcun esito.
Ricordo che la settimana scorsa abbiamo chiesto lo stato dell'*iter* del decreto in questione. Ci è stato risposto, in sostanza, che si stava ancora «baloccando» detto provvedimento tra il Ministero del lavoro e il Ministero dell'economia. Cogliamo quindi l'occasione della presenza del Ministro in Aula per sollecitare la sua emanazione, perché tante vittime dell'amianto da tre anni aspettano un fondo che era stato già finanziato all'epoca del Governo Prodi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SACCONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. In relazione all'intervento del senatore Casson, desidero confermare all'Aula che il provvedimento in oggetto è alla firma definitiva, per cui nell'arco di pochissimi giorni sarà operativo.

Faccio inoltre presente che non sono trascorsi tre anni e che in ogni caso non è stato semplice definire il relativo regolamento affinché fosse coerente con il vincolo di finanza pubblica.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G146 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G147.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Signor Presidente, chiedo al senatore Possa se gradisce che io aggiunga la firma al suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Possa, accetta?

POSSA *(PdL)*. Grazie, sono onorato da tale richiesta.

PRESIDENTE. È la vittoria del partito dell'amore.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G147 e G200 non verranno posti in votazione.

Procediamo dunque all'esame dell'articolo 1, e degli annessi allegati, elenco, prospetto di copertura e tabelle A, B, C, D ed E, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MASCITELLI *(IdV)*. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 1.2, e mi rivolgo in particolare all'attenzione del ministro Sacconi. La proposta riguarda circa 2.700.000 italiani che vivono con un assegno di invalidità civile di circa 250-260 euro mensili. Considerando che la legge di stabilità al nostro esame, rispetto ai dieci fondi orientati verso le politiche sociali, ha provveduto a tagli draconiani - il Fondo per la non autosufficienza è stato praticamente azzerato - questo emendamento si propone di procedere ad un adeguamento dell'indennità di invalidità civile, che - ricordo - è già a legislazione vigente riservata a persone con un livello reddituale ben definito e non superiore ai 4.400 euro annui.

Ci dobbiamo rendere conto che stiamo parlando di una parte importante della nostra popolazione e di nostri concittadini che vivono già in una gravissima situazione di disagio sociale e socio-sanitario, con una indennità per invalidità che è al limite della decenza per garantire una vita normale.

Ebbene, noi abbiamo risposto all'appello di accelerare i tempi di questa manovra di bilancio ma, sulla base di un'intesa dei Capigruppo, vi sono tecnicamente i tempi per un ulteriore esame presso l'altro ramo del Parlamento. Pertanto, chiediamo che dall'Aula oggi possa venire un segnale verso una parte importante del nostro Paese. È infatti necessario che i colleghi siano correttamente informati su un fatto perché, riguardo all'assistenza nei confronti degli invalidi, abbiamo assistito, in occasione del decreto-legge di quest'estate, ad una polemica sui veri e falsi invalidi: ma quelli veri rappresentano per il nostro Paese una spesa sociale per estremamente ridotta ed a livelli decisamente inferiori rispetto a qualsiasi altro Paese normale e civile d'Europa. E non è vero che con il passaggio della competenza alle Regioni - è opportuno renderlo noto - siano aumentate spropositatamente le spese per l'invalidità civile.

Chiunque abbia la pazienza di leggersi quanto contenuto nella relazione annuale sulla situazione economica che ci fornisce, come dati, il Ministero dell'economia, si renderebbe conto che, scorporando le voci di spesa, l'assistenza alla componente dell'invalidità civile nel nostro Paese incide soltanto per l'1,5 per cento del PIL, un livello decisamente inferiore rispetto a paesi come la Francia e la Germania, che stanno dimostrando una sensibilità decisamente migliore della nostra nei confronti di una parte importante della loro comunità.

Per questa ragione, Signor Presidente, riteniamo che l'Aula possa riflettere di più su questo emendamento, sul quale, in sede di votazione, chiederemo il voto elettronico.

MORANDO *(PD)*. Signor Presidente, ieri sera il relatore di maggioranza sulla legge di stabilità ha tentato di rispondere alle iniziative emendative, peraltro numericamente limitate, del Partito Democratico non potendo negare che recassero coperture per i maggiori oneri, sia dal lato delle entrate, nel senso di riduzione del gettito, sia dal lato di maggiori spese, non solo realistiche, ma anche coerenti con un disegno di assoluto rigore finanziario.

Egli ha altresì sostenuto che questo giudizio le proposte emendative del Partito Democratico lo meritavano, ma non si poteva non constatare come esse prevedessero le stesse coperture, sia nel senso della riduzione della spesa sia nel senso dell'eventuale rimodulazione della pressione fiscale sulle diverse basi imponibili. A parte il fatto, signor relatore, che è del tutto evidente che se un Gruppo politico del rilievo del Partito Democratico ha una sua soluzione per la riduzione della spesa non è che la cambia di emendamento in emendamento, ma la propone una volta e quella rimane per tutte le proposte che avanza. Altrettanto si può dire per le proposte di rimodulazione della pressione fiscale sulle diverse basi imponibili. C'è tuttavia un'osservazione ulteriore e più rilevante che voglio fare a questa valutazione critica del relatore, che è ben riassunta nell'illustrazione dell'emendamento 1.5, che abbiamo presentato per primo perché riassuntivo di diverse proposte che, sia dal lato della rimodulazione del gettito sulle diverse basi imponibili sia dal lato della riduzione della spesa, poi vengono riprese nei vari emendamenti che abbiamo complessivamente presentato. È per questa ragione che l'illustrazione dell'emendamento 1.5, che mi appresto a fare, è in realtà l'illustrazione di una proposta di politica ed economica di bilancio alternativa a quella che il Governo ci ha presentato e che è stata positivamente licenziata dalla Camera.

Si dice, anche da parte del Governo e, soprattutto, da parte del Ministro dell'economia, che addirittura nel 1994 ha scritto un libro sull'argomento, che non possiamo ipotizzare una riduzione significativa della pressione fiscale complessiva perché le condizioni di finanza pubblica non lo consentono, ma possiamo fare, malgrado questo vincolo, una vera e propria rivoluzione fiscale. Perché? Perché dobbiamo passare dal complesso al semplice, quindi un'operazione di semplificazione; dobbiamo passare da una pressione che si concentra sulle persone ad una pressione che si concentri sulle cose; dobbiamo passare da una pressione che si concentra sul lavoro e sulle imprese ad una pressione che si concentri sulle rendite e sui patrimoni.

Poi si dice che, naturalmente, dobbiamo fare in modo che la lotta all'evasione fiscale sia coerente con l'obiettivo di non aumentare ulteriormente la pressione fiscale che, come è noto, è il rapporto tra tributi e contributi rispetto al prodotto interno lordo. Quindi, si dice che man mano che un euro di gettito entra nel bilancio dello Stato dalla lotta all'evasione fiscale, bisognerà che un euro vada a ridurre la pressione fiscale sui contribuenti leali. Per quanto riguarda poi la spesa, naturalmente si dice che la spesa corrente primaria deve essere ridotta e, soprattutto, deve essere fatta evolvere meno di quanto non cresca negli anni il prodotto interno lordo perché, in caso contrario, è la spesa corrente primaria che mangia le potenzialità di sviluppo del Paese.

Bene, esaminiamo a questo punto l'emendamento 1.5. Esso è perfettamente coerente con questi principi. Il primo comma dispone una riduzione significativa dell'IRAP attraverso l'eliminazione di una quota molto importante, per le piccole imprese in particolare, della componente costo del lavoro dalla base imponibile dell'IRAP. Il Popolo della Libertà e la Lega Nord hanno vinto le elezioni proponendo, nel loro programma, l'abolizione dell'IRAP. Questa è una proposta irresponsabile, perché non esistono le condizioni di finanza pubblica per realizzare questa soluzione. È vero però che, attraverso una rimodulazione della pressione fiscale sulle diversi basi imponibili, è possibile ridurre l'IRAP e, in particolare, è possibile ridurre il carattere *anti labour* che l'IRAP presenta perché, a parità di tutte le altre condizioni, un'impresa che ha più occupati paga più IRAP di un impresa che ne ha di meno. Quindi, il primo comma dell'emendamento 1.5 riduce l'IRAP dal lato della riduzione dalla sua base imponibile della componente costo del lavoro.

Si aggiunge poi che dobbiamo maggiormente introdurre un riferimento nel nostro sistema fiscale al fattore famiglia. Abbiamo un sistema fiscale, si dice criticamente, che non considera il soggetto famiglia come soggetto fiscale. Questo produce una serie di storture molto gravi nel sistema. I commi successivi dell'emendamento 1.5 propongono la cosiddetta dote fiscale dei figli. È una proposta presente nel programma elettorale del Partito Democratico, fondata sull'idea che, finalmente, anche in Italia le detrazioni e le deduzioni per carico fiscale e per le attività di cura all'interno delle famiglie siano significative e nella prospettiva, contenuta in un altro emendamento che noi abbiamo presentato a questa discussione, volta all'introduzione, non del quoziente familiare, ma della *no tax* area familiare, secondo la proposta presentata dal *forum* delle famiglie alla recente Conferenza sulla famiglia. Tale proposta è stata formalmente accolta dal Governo, salvo naturalmente guardarsi bene dal fare alcunché, compreso respingere quegli ordini del giorno che quella proposta contengono, come è avvenuto durante la discussione in Commissione bilancio.

Comunque, gli emendamenti successivi propongono la dote fiscale dei figli e le detrazioni per le attività di cura. Questi sono interventi che aggravano le condizioni dell'erario, producendo cioè un

onere, anche molto significativo. Vi sono proposte in questo emendamento, quelle contenute nei commi da 164-*bis* in poi, che sono rivolte a realizzare quello di cui il Ministro dell'economia parla nei libri ma di cui non parla con gli atti di governo: cioè meno IRAP, imprese, lavoro, famiglia, meno pressione fiscale, più aiuto, anche attraverso il meccanismo della cosiddetta imposta negativa (che è una brutta parola per definire, sostanzialmente, gli assegni a favore della famiglia) e più pressione fiscale sui *capital gain*, sui patrimoni e sulle rendite da capitale.

Le proposte sono due: l'unificazione al 20 per cento dell'aliquota di prelievo sulle rendite da capitale, ed una piccola modificazione, nel senso di aggravarne le condizioni, per coloro che hanno utilizzato recentemente lo scudo fiscale.

Stiamo quindi parlando di un redistribuzione dal patrimonio a favore dell'impresa, del lavoro e della famiglia, ma queste risorse non basterebbe comunque per finanziare quegli interventi. E allora cosa facciamo? Riproponiamo di ridurre la spesa corrente primaria in maniera molto più consistente di quanto non facciano le proposte del Governo con la manovra triennale contenuta nel decreto-legge n. 78, che abbiamo convertito in legge l'estate scorsa.

Proponiamo quindi, sottosegretario Casero - vorrei che fosse chiaro - una riduzione di spesa molto più forte di quella realizzata dal decreto-legge n. 78 del 2010, che è entrato nella legislazione vigente: solo che lo facciamo attraverso misure diverse da quelle realizzate dal Governo. Il Governo usa esclusivamente il meccanismo dei tagli lineari, che hanno però un difetto: se sono realizzati, sparano nel mucchio e fanno un sacco di morti; se non sono realizzati, ci consegnano una finanza pubblica in condizioni peggiori.

Noi pensiamo che la riduzione della spesa corrente primaria si debba realizzare attraverso il meccanismo della revisione totale della spesa e della decisione di spesa, rivisitato dal primo euro: bisogna cioè di nuovo decidere, a partire dal primo euro; bisogna quindi occuparsi del bilancio e non della legge di stabilità, così come invece purtroppo abbiamo continuato a fare nel corso di questa sessione di bilancio; infine, bisogna avere un orizzonte pluriennale di evoluzione della spesa, che vada molto oltre i tre anni e poi, soprattutto, bisogna realizzare concretamente la riforma della pubblica amministrazione.

Tutti i commi precedenti propongono questa riforma, dall'unificazione degli uffici periferici dello Stato all'unificazione degli istituti di previdenza, passando per le operazioni di attuazione della legge Ichino-Brunetta sulla riforma della pubblica amministrazione. Questa sarebbe una vera politica economica da Paese che vuole cambiare: voi ci state proponendo invece una legge di stabilità di un Paese che disperatamente spera di vivacchiare. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Peterlini).*

PRESIDENTE. Sentore Morando, consideriamo come se abbia illustrato anche l'emendamento 1.11 perché lei aveva a disposizione 10 minuti, mentre io gliene ho concessi 13.

MORANDO *(PD)*. Signor Presidente, la mia illustrazione non si riferiva anche all'emendamento 1.13.

BERTUZZI *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.6, al quale chiedo che venga aggiunta la mia firma, è l'ennesimo tentativo del Partito Democratico di attirare l'attenzione e l'interesse della maggioranza sulla questione giovanile. In tante occasioni, in quest'Aula, si sono costituite maggioranze trasversali, ma sulla questione giovanile non siamo mai riusciti ad impegnare in alcun il Governo e la maggioranza. Credo che ci sia un vero problema di rappresentanza democratica all'interno dell'attuale maggioranza, altrimenti non si spiegherebbe il totale vuoto di proposta politica nei confronti dei milioni di giovani uomini e giovani donne che vivono in una situazione ormai di marginalità economica, sociale e anche culturale.

Evito di riportare per l'ennesima volta i dati quantitativi che rappresentano questa marginalità: ormai pure le poltrone di quest'Aula li conoscono. L'unico elemento su cui richiamo l'attenzione dell'Assemblea - anche per dare un'indicazione che possa incoraggiare un voto, se non su questo emendamento, quantomeno su un ordine del giorno - è quanto emerso dall'analisi che il CENSIS ha diffuso in questi giorni, secondo cui la società italiana è ormai priva dello spessore e del vigore necessari ad affrontare le sfide di domani: e la componente che preoccupa di più, ancora più della crisi economica, è quella sociale il cui elemento di maggior pericolo sta nelle condizioni ormai insopportabili di iniquità in cui versano intere generazioni di italiani.

Parlo ovviamente dei giovani al di sotto dei 35 anni. È dall'inizio della legislatura che il Partito Democratico ha cercato in ogni documento economico di presentare dei pacchetti di misure a favore dell'autonomia delle nuove generazioni, ma nulla è passato: in Commissione l'apparente condivisione dei contenuti ha sempre portato ad un voto contrario motivato dal dogma della «politica del rigore», senza mai prendere in considerazione le proposte di copertura, anche quando poi le stesse sono diventate oggetto di utilizzo da parte della maggioranza.

Vi è, in realtà, io credo, un sostanziale atteggiamento di sufficienza nel valutare la questione che si è anche manifestata nella dichiarazione di voto sulla manovra d'estate del capogruppo Gasparri, che ha giudicato le preoccupazioni e le proposte del Partito Democratico come degne solo di un'inutile retorica da bamboccioni, coprendo che dietro di fatto c'è un'assenza totale di politiche. Non una misura è passata in questi 30 mesi.

Se aveste ascoltato, oggi io credo sareste in grado di dirci se sbagliavamo a proporre le misure contenute anche oggi in questo emendamento che consistono in misure fiscali a favore dell'affitto, in forme privilegiate di credito e microcredito a sostegno dell'avvio di nuove attività, per il trasferimento di impresa o per costituire associazioni e società per l'esercizio di attività professionali. Lo stesso discorso vale per il riordino della disciplina delle professioni e dei tirocini e la tutela della rappresentanza. Visto che oggi la preoccupazione della maggioranza è sicuramente quella di mantenere la blindatura della legge di stabilità, vi chiediamo almeno di dare un segnale in questo senso dichiarando che le politiche giovanili potranno essere oggetto delle politiche future di questo Paese, a prescindere da chi continuerà a governarlo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GIARETTA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare che c'è una linea comune a quasi tutti i pochi emendamenti che abbiamo presentato, limitati nel numero ma corposi sulla sostanza. La linea è agire per aumentare la capacità competitiva del Paese (unica via di uscita anche per affrontare la crisi della nostra finanza pubblica); accrescere la competitività per poter tornare a crescere ad un ritmo sufficiente; più crescita per poter rendere sostenibile il debito senza intaccare la tenuta sociale del Paese. Pensiamo che una seria politica familiare si inserisca a pieno diritto dentro questo capitolo dell'azione di un Governo responsabile per gli aspetti più direttamente economici (senza un ringiovanimento della popolazione è difficile mantenere un tasso di crescita e di innovazione adeguato), per gli aspetti di coesione sociale (la famiglia costituisce una comunità che rafforza il sistema delle relazioni sociali), per gli aspetti educativi, di crescita comunitaria e di *welfare* sostenibile.

La senatrice Serafini ci ha ricordato prima alcuni dati. Ricordo anch'io che siamo un Paese fortemente invecchiato. Abbiamo l'indice di vecchiaia più elevato dell'Europa a 27. Siamo un Paese che fa pochi figli. Il tasso di natalità si è dimezzato in 40 anni, il numero medio di figli per donna è 1,41, largamente inferiore alla media europea. Anzi, se guardiamo solo alla componente delle donne italiane, l'indice scende all'1,26, ultimo in Europa. Abbiamo la peggiore combinazione fertilità-partecipazione delle donne al mercato del lavoro; siamo penultimi per partecipazione e ultimi per fertilità e, quindi, ultimi per i due fattori.

Occorre agire rimuovendo i vincoli che impediscono alle famiglie italiane di avere i figli che desiderano. Le indagini sociologiche dimostrano che se questi vincoli non vi fossero il desiderio di figli farebbe crescere l'indice al 2,2 in luogo di quell'1,26 che ho ricordato. I vincoli sono naturalmente di diversa natura, a cominciare da un eccesso di precarizzazione nei rapporti di lavoro che rende molto difficile per una giovane coppia fondare uno stabile progetto di vita; un vincolo è costituito dalla mancanza di servizi adeguati a sostenere le responsabilità familiari. Le indagini dicono che un terzo delle donne che lavorano vorrebbero utilizzare il servizio del nido ma non possono farlo per mancanza di strutture o di posti o per le rette troppo elevate.

Un vincolo importante certamente consiste nella debolezza degli aiuti economici per chi investe nei figli. Con questo emendamento interveniamo su questo snodo cruciale proponendo la realizzazione di una dote fiscale per ogni figlio fino a 18 anni, una dote pari a 3.000 euro annui. Un intervento robusto, pari in sostanza, per entità economica, a quello previsto dal *forum* delle famiglie con la formula innovativa del fattore famiglia. Un intervento certamente oneroso, ma non insostenibile se si ha il coraggio di intervenire sul serio sulla spesa pubblica e su una più equa tassazione. Un impegno di 2,6 miliardi di euro per il 2011; a parte che si può anche operare attraverso un intervento scaglionato nel tempo, iniziando ad esempio dai bambini da zero a tre anni. Abbiamo indicato come recuperare la necessaria disponibilità finanziaria. Ce lo ha ora ricordato il senatore Morando.

Quello che è certo, signori del Governo e signori della maggioranza, è che quello della famiglia è un investimento necessario e quanto mai redditizio. La sua mancata realizzazione, promessa da voi in ogni campagna elettorale dal 1994 ad oggi, è uno dei più clamorosi fallimenti della vostra azione di Governo. Questo emendamento vi darebbe la possibilità di rimediare. Se non vi piace questa formula, potete appoggiare l'emendamento presentato dal senatore Lusi, che introduce appunto la formula del fattore famiglia, proposto dal *forum* delle famiglie. Per noi va egualmente bene. Ciò che è inaccettabile è che continuiate a non fare nulla per le famiglie italiane. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

FILIPPI Marco *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli relatori, rappresentanti del Governo, nell'illustrare l'emendamento 1.8 alla legge di stabilità per il 2011 mi preme segnalare alla vostra attenzione innanzitutto l'impianto di un emendamento che analogamente agli altri presentati dal nostro Gruppo fa del rigore e dello sviluppo due termini non occasionali su cui improntare anche per il futuro un'azione di governo all'insegna di un forte e pronunciato profilo riformatore.

Rigore e sviluppo che purtroppo non hanno invece caratterizzato per niente l'attività di questo Governo, specie nell'affrontare una crisi economica di particolare intensità, i cui effetti stanno adesso palesandosi nella loro drammatica evidenza. Con questo emendamento abbiamo l'ambizione di proporvi in maniera molto seria un esempio di che cosa avreste potuto e secondo noi dovuto fare in maniera semplice ma anche dettagliata per conciliare rigore, e quindi risparmio vero della pubblica amministrazione, e sviluppo con investimenti minimi assolutamente necessari e in grado di produrre effetti significativi nel breve e medio periodo per l'economia del sistema Paese. Misure che quantifichiamo in poco meno di 4 miliardi; misure assolutamente urgenti e necessarie, a partire dal ripristino degli stanziamenti inopinatamente tagliati al trasporto pubblico locale con la manovra di luglio, e che in questo provvedimento andate a disciplinare: tagli che andranno a mortificare ulteriormente le già fortemente compromesse condizioni di pendolari, lavoratori e studenti; tagli che, come sapete, non potranno essere compensati con risorse locali né con incrementi tariffari ma solo con pesanti contrazioni di servizio e con un clamoroso ed inevitabile appesantimento del bilancio ambientale del Paese, di per sé già assai critico.

Chiediamo che vengano stanziati almeno 200 milioni per il potenziamento delle dotazioni infrastrutturali di collegamento tra porti e aeroporti alle principali arterie ferroviarie e autostradali. Allo stato dell'arte si tratta, come sanno bene i colleghi dell'8ª Commissione, della priorità delle priorità, eppure i progressivi e insensati definanziamenti operati all'interno del CIPE hanno avuto per obiettivo proprio questi interventi: un bersaglio assolutamente sbagliato.

Come vi chiediamo di provvedere per tempo e in maniera trasparente a corrispondere i trasferimenti ordinari all'ANAS. Si tratta di uno stanziamento minimo di 300 milioni che corrisponde al consolidato storico per i 25.000 chilometri di rete stradale e che invece avete azzerato anche per quest'anno, salvo poi probabilmente ripristinare surrettiziamente e in maniera impropria tramite il CIPE, come avete fatto nell'anno in corso.

Vi chiediamo poi di smettere di fare propaganda inutile e dannosa con la politica dei pedaggi impropri, che così con proposti sono inapplicabili e dannosi. Vi chiediamo di ripristinare anche le risorse già previste nel consolidato 2010 per l'edilizia carceraria e sanitaria.

Non sono, queste, richieste appese nel vuoto ma richieste che si sostengono con le maggiori economie per 6 miliardi (6 miliardi a fronte dei 4 che noi vi indichiamo anche con questo emendamento): economie da produrre tanto in politiche di risparmio nella pubblica amministrazione, superando la filosofia improduttiva e inefficace dei tagli lineari, che invece voi stentoreamente riproponete, quanto con una riorganizzazione vera degli uffici periferici dello Stato sui vari territori, producendo un'integrazione in grado di determinare consistenti economie di scala.

Non sono proposte impossibili ma drammaticamente ragionevoli e solo una spaventosa miopia rischia di non farvi vedere l'opportunità che potete cogliere.

Il tempo per le modifiche essenziali a questo provvedimento lo abbiamo insieme ragionevolmente previsto. Il nostro Gruppo ha contenuto al minimo e seriamente come non mai le proposte emendative. Fate e facciamo in modo di correggere, anche solo per gli aspetti minimi essenziali, questa legge. Fate e facciamo in modo di non avere perso inutilmente questi due giorni di lavoro che rischiano di essere la pietra tombale e l'epitaffio di questo Governo. Fate e facciamo in modo che il rigore e lo sviluppo che vi proponiamo possano essere principi e misure con cui costruire insieme il futuro per il Paese, per questo nostro comune Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BUBBICO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.9.

Noi proponiamo una serie di tagli e di riduzioni della spesa corrente per concentrare risorse al servizio di politiche in grado di promuovere civiltà e sviluppo per le Regioni del Mezzogiorno d'Italia. E proponiamo, in modo particolare, un investimento significativo per garantire il diritto alla salute attraverso il finanziamento di un piano di investimenti per la rete ospedaliera, la rete dei servizi territoriali e le tecnologie che risultino in grado di soddisfare gli obiettivi di equilibrio di bilancio, che siano conformi ai piani di rientro e che siano coerenti con i piani di riordino della rete ospedaliera. Tutto ciò, anche per recuperare la significativa migrazione sanitaria che genera un flusso di risorse di circa un miliardo di euro all'anno dalle Regioni meridionali al Nord del Paese. Il federalismo, l'applicazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, richiede la possibilità di riorganizzare il servizio attraverso i necessari investimenti.

Proponiamo inoltre di sostenere le imprese meridionali che esportano in mercati lontani e difficili ma con alti tassi di crescita, affidando all'ICE una specifica missione, che peraltro presenterebbe un costo molto contenuto al fine di potenziare la presenza di quelle aziende meridionali in mercati in forte crescita e in forte evoluzione.

Segnaliamo anche, attraverso uno specifico punto del nostro emendamento, la necessità di sostenere la garanzia per le imprese attraverso un finanziamento dei confidi, che serve anche a sostenere il processo evolutivo in grado di rendere adeguate le reti della garanzia e del credito nelle realtà meridionali agli standard previsti da Basilea 3.

Prevediamo inoltre un programma straordinario di opere pubbliche; non un programma qualunque di opere pubbliche ma un programma coerente con gli obiettivi di servizio definiti dalla programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e con il federalismo fiscale. Anche in questo caso si propone che le opere da finanziare debbano soddisfare precise condizioni tese ad incrementare la dotazione di strutture per servizi essenziali, ad esprimere una diretta e funzionale relazione per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di servizio di cui alla programmazione 2007-2013, a realizzare i migliori standard di qualità, compresa la sicurezza statica, antisismica ed impiantistica nonché l'efficienza energetica delle strutture destinate a funzioni pubbliche, con priorità per le scuole e le strutture sanitarie e socio-assistenziali e ciò per rendere possibile il rispetto degli equilibri di bilancio e per realizzare gli obiettivi dei piani di riordino sia sanitari che dell'offerta formativa.

Si prevede anche che debbano essere potenziate le attività di raccolta differenziata e di valorizzazione dei rifiuti differenziati, al fine di risolvere in via strutturale le continue emergenze, che segnalano per la verità non solo territori del Mezzogiorno d'Italia ma anche altre parti del nostro Paese. Pensiamo che lo stesso programma straordinario debba sostenere e promuovere la gestione industriale del servizio idrico integrato e favorire la mobilità urbana ed extraurbana sostenibile anche attraverso lo sviluppo delle reti ferrate.

Con questo intervento noi pensiamo che si debba agire perché l'esercizio delle ferrovie meridionali possa migliorare immediatamente attraverso il miglioramento della rete, dando priorità ai sistemi di sicurezza e all'impiego di nuovo materiale rotabile. Questo programma proponiamo venga finanziato dai risparmi, ma anche dalle risorse recuperate con la delibera CIPE del 30 luglio 2010, che opera una ricognizione delle risorse liberate e non impegnate dal FAS 2000-2006, in modo particolare dalle amministrazioni centrali oltre che dalle Regioni. Proponiamo altresì che il programma straordinario non venga computato ai fini della verifica del Patto di stabilità da parte delle amministrazioni responsabili dei relativi procedimenti, perché evidentemente, ove valesse quella norma, l'intero programma subirebbe un forte rallentamento.

Proponiamo, inoltre, il credito d'imposta per la ricerca per quelle aziende che stipulano rapporti con le università meridionali, le quali a loro volta potranno rafforzare le proprie relazioni con le altre università italiane ed europee.

Per concludere, proponiamo il credito d'imposta per il recupero edilizio e l'efficienza energetica delle strutture turistico-ricettive del Mezzogiorno al fine di migliorare la loro capacità attrattiva, per allungare la stagione turistica e per accrescere l'indice di utilizzazione di quelle strutture e, per questa via, generare nuove opportunità di occupazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LUSI *(PD)*. Signor Presidente, con l'emendamento 1.10 intendiamo ricordare al Governo le sollecitazioni che riguardano la Regione Abruzzo e, in particolar modo, le questioni del *master plan* (ben note in 5ª Commissione permanente, dove sono state approfondite). Il provvedimento, approvato in sede di Giunta regionale con l'accordo dell'intero Consiglio, riguarda la promozione dell'occupazione e della ripresa della produzione in una realtà dove solo il 13 per cento del bilancio è destinato alle attività ordinarie e ad investimenti; la proroga al mese di dicembre 2013 dei termini di scadenza della sospensione dei versamenti tributari e dei contributi previdenziali e assistenziali; la proroga al mese di gennaio 2014 dei termini per la ripresa della riscossione dei tributi e contributi nonché dei tributi non versati e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; la sospensione al 31 dicembre 2011 del pagamento delle rate dei mutui per il Comune dell'Aquila e per i Comuni del cratere.

Per tutto ciò si intende seguire la strada già percorsa dal Governo e dal Parlamento italiano per i terremoti dell'Umbria e delle Marche, cioè una restituzione con una quota pari al 40 per cento del dovuto in termini di dilazione di 10 anni, ma con decorrenza, invece che dal dodicesimo anno (come per l'Umbria e le Marche), dal quinto anno.

Infine, vi è l'esclusione dal Patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 delle spese sostenute dal Comune dell'Aquila e dai Comuni del cratere con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (cosa che

deve terminare, secondo quanto previsto dalla legge, entro il 31 dicembre 2010). *(Applausi dal Gruppo PD)*.

NEROZZI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.12.

Siamo in presenza di una vera emergenza sociale: il complesso degli indicatori ci consegnano un Paese che non cresce, un Paese più povero e ingiusto. Indicatori che rimandano un quadro che ci indica che la crisi la stanno pagando i soggetti italiani più deboli: le famiglie, i lavoratori e i giovani.

La situazione del mercato del lavoro è particolarmente allarmante: il tasso di disoccupazione reale, secondo la Banca d'Italia, è dell'11 per cento e i giovani, per lo più precari, sono stati i primi ad essere sacrificati.

Il tasso di occupazione attuale è del 57,2 per cento; più di 600.000 lavoratori hanno usufruito della cassa integrazione; il tetto delle ore di cassa integrazione ha superato il miliardo. A questo si aggiunge un aumento delle disuguaglianze del reddito, che colpisce innanzitutto i redditi da lavoro.

Per tentare di far fronte a uno scenario così desolante, che rischia di aggravarsi ulteriormente nei prossimi mesi, indichiamo una serie di proposte.

Innanzitutto, al fine di garantire l'occupazione che c'è e per favorire le centinaia di migliaia di lavoratori che in questi mesi sono stati coinvolti da processi di cassa integrazione, proponiamo uno stanziamento per il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di 2,3 miliardi di euro per il 2011 e risorse adeguate per la proroga di interventi straordinari di integrazione salariale nella misura di 2,5 miliardi di euro.

Per sostenere le famiglie, in particolare quelle monoreddito o numerose, chiediamo di incrementare il Fondo nazionale per le politiche sociali di 200 milioni e prevediamo una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori.

Inoltre, proponiamo l'individuazione di risorse aggiuntive per la non autosufficienza, per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, per il piano contro la violenza sulle donne e per il Fondo globale di contrasto all'AIDS, alla tubercolosi e alle altre malattie infettive. In particolare vorrei sottolineare che il mancato finanziamento di quest'ultimo Fondo, oltre a svilire il lavoro di tante ONG italiane e internazionali, danneggia ulteriormente l'immagine del nostro Paese nel mondo.

La terza priorità che intendiamo rimarcare, anche a partire da questo emendamento, è il mancato sostegno, anzi il drastico ridimensionamento dell'intervento sull'università. Da un lato si parla di sviluppo e di efficienza dell'università e dall'altro si tagliano i fondi per l'istruzione e la ricerca. Si insultano gli studenti che manifestano nelle nostre città per il loro futuro e si scambiano i ricercatori precari sui tetti delle facoltà con i baroni. Con questo emendamento chiediamo per gli anni 2011-2013 un'autorizzazione di spesa di 300 milioni per il Fondo di finanziamento ordinario delle università.

Ma noi non proponiamo solo interventi aggiuntivi, bensì dei tagli.

Ora, ministro Brunetta, lei è davvero un ministro funambolico e un piccolo mago: ha bloccato i contratti, ha ridotto il *turnover*, ha eliminato gli assenteisti, ma la spesa del pubblico impiego aumenta. Come fa? Ce lo venga a spiegare!

Avanziamo alcune proposte, come di unificare tutti gli uffici periferici dello Stato e l'INPS e l'INPDAP in un unico istituto di previdenza. Ma perché non si possono unificare l'INPS e l'INPDAP? Forse perché ci sono troppi consigli di amministrazione? Forse perché c'è anche qualche consiglio di indirizzo e vigilanza di troppo? O forse perché vanno bene due sistemi informatici e non se ne vuole uno solo?

Chiudo allora su questo punto, citando un nostro autorevole collega: a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.76.

Partiamo dal silenzio, il silenzio che potremmo avere di molte radio libere che grazie ai provvedimenti di questo Governo potrebbero essere destinate a chiudere perché incapaci di sostenere i costi che hanno nella loro gestione. E poi, da questo, passiamo alla cultura.

Per quanto attiene al cinema, l'emendamento che proponiamo, l'1.76, prevede che le misure relative agli incentivi fiscali, come il *tax credit* e il *tax shelter*, siano applicate anche negli anni 2011, 2012 e 2013.

Signori rappresentanti del Governo e della maggioranza, vi sentiamo spesso parlare dei privati e del loro intervento nel mondo della cultura, ma non riusciamo mai a vedere un atto concreto e normativo che permetta loro di aiutare la cultura di questo Paese.

Non solo il cinema, ma l'intero settore dello spettacolo necessita risorse certe per garantire la sopravvivenza e la possibilità di operare. Chiediamo di ripristinare i 500 milioni di euro che come Governo di centrosinistra avevamo stanziato per il Fondo unico dello spettacolo.

Potremmo assistere addirittura, grazie ai vostri interventi e ai vostri tagli, alla chiusura delle nostre prestigiose Fondazioni lirico-sinfoniche e lo dimostrano le proteste che ci saranno stasera alla prima del teatro La Scala, come le manifestazioni che si sono svolte dimostrano la crisi dell'industria del cinema.

Non solo, vi sono anche gli istituti culturali. Nella nostra proposta emendativa cerchiamo di supportare le istituzioni culturali e gli istituti culturali, che sono la colonna dorsale della nostra attività culturale.

Noi non crediamo più al ragionamento fatto dal ministro Bondi e da questa maggioranza, che adduce come scusa la rigidità del bilancio e la necessità di tagliare le spese. Noi riteniamo che dietro i tagli che avete perseguito in questi due anni e mezzo e che vorreste perseguire anche per il 2011 ci sia un approccio culturale ben definito: non volete un sistema Paese, una cittadinanza come quella prevista dalla Costituzione, volete una struttura culturale diversa.

Avete in mente un cittadino diverso, un cittadino utente e servitore, non cosciente e colto come invece lo vorremmo noi.

Per questo motivo, chiediamo il vostro voto a favore dell'emendamento 1.76.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.102.

In occasione dell'approvazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, poi convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, a fronte dei tagli subiti e delle drammatiche prospettive per il futuro della giustizia, il ministro della giustizia Alfano, da un lato, e il ministro dell'interno Maroni, dall'altro, avevano assicurato che i tagli dei rispettivi Ministeri sarebbero stati riassorbiti tramite la creazione del Fondo unico della giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 (quantificato, in sede di dichiarazioni dei Ministri, in oltre un miliardo di euro), in cui avrebbero dovuto confluire tutte le somme di danaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o di misure di prevenzione, e di cui una parte avrebbe dovuto essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e altra al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.

Cosa è accaduto? Il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2010 (il cui *iter* è in corso di perfezionamento ed è stato bloccato dalla Corte dei conti), sulla base delle entrate affluite nell'esercizio 2009, ha determinato in 158 milioni di euro (ossia il 25 per cento dei 632 milioni disponibili) la quota delle risorse del Fondo unico della giustizia da ripartire ai Ministeri.

Nel frattempo, un decreto interministeriale ha provveduto alla ripartizione dei 158 milioni di euro disponibili e, poiché il Ministero dell'economia per il 2009 ha rinunziato alla sua quota, 79 milioni di euro sono stati assegnati al Ministero della giustizia e altrettanti risultano assegnati al Ministero dell'interno. Del miliardo di cui parlarono i Ministri restano solo 158 milioni, ma in realtà non resta assolutamente nulla perché il Fondo unico della giustizia non è ancora operativo.

Questo è il motivo per cui riteniamo che la farraginosità della legge e la difficoltà di comprendere, malgrado le informazioni fornite dal Ministro e dai Sottosegretari, a quanto ammonti il Fondo e come si possa ripartire, impongano una diversa distribuzione che debba essere fatta per legge. La giustizia è al fallimento; essa peraltro produce ricchezza e può autofinanziarsi se noi attribuiamo al Ministero della giustizia, in base all'emendamento 1.102 che si propone, la devoluzione del 60 per cento delle somme che fanno parte del Fondo unico della giustizia, il 35 per cento al Ministero dell'interno e il 5 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze. Per le risorse residue si chiede invece che vengano attribuite, per un ammontare pari al 90 per cento, al Ministero della giustizia.

Signor Presidente, con il suo consenso, consegno il testo del mio intervento che contiene i richiami a tutta la legislazione che si è succeduta al riguardo: esso consente di comprendere per quale motivo è così farraginoso il sistema e richiede necessariamente una modifica, che io sollecito con l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CABRAS *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.184 si propone di modificare la normativa vigente al fine di migliorare le condizioni di competitività e soprattutto di aumentare la qualità della liberalizzazione in alcuni settori importanti. Il primo è quello dell'energia, rideterminando la data di separazione proprietaria dell'infrastruttura di trasporto dell'energia, il cosiddetto tubo, oggi

sostanzialmente di proprietà e nel controllo dell'ENI, al 31 marzo 2011, in attuazione dell'ultima direttiva comunitaria che determina questo come obiettivo principale, al fine di attuare una misura di effettiva liberalizzazione del mercato del gas, come si è già realizzata nel mercato dell'energia elettrica.

Il secondo elemento di miglioramento del nostro mercato riguarda l'utilizzo dello strumento dell'acquirente unico anche nella commercializzazione dei carburanti, al fine di abbattere le rendite di posizione che si determinano in questo settore. Si tratta evidentemente di un soggetto che svolgerà la stessa funzione in analogia, a quello che si fa per il mercato elettrico.

Cito la liberalizzazione del mercato dei farmaci, con la quale si determina un doppio binario fra i medicinali assistiti dal Servizio sanitario nazionale e quelli invece che sono assolutamente liberi e possono essere venduti anche nei centri commerciali.

Infine, cito la norma di riforma dell'attuale regime che regola l'attività professionale, rendendola finalmente libera dal punto di vista delle associazioni e società secondo il regime comunitario; ciò, per avviare una fase di superamento dell'attuale sistema degli ordini che - come abbiamo abbondantemente messo in evidenza durante la discussione del provvedimento sull'ordine forense - non svolgono più un'attività a tutela e delle professioni e dei consumatori, ma finiscono per essere soltanto degli strumenti di protezione, non favorendo, in qualche modo, la libertà dell'esercizio della professione.

È un emendamento, questo, che si propone all'attenzione del Governo e dell'Aula, che dovrebbe essere sostenuto sicuramente da tutti i liberali del Popolo delle libertà, ma che temo sarà votato soltanto dai conservatori del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Poli Bortone)*.

FERRANTE *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, con l'emendamento 1.185 si vogliono ripristinare due misure che, non a caso, erano state inserite dal Governo Prodi e che ben rappresentano la differenza fra il modo in cui noi vorremmo governare il momento di crisi e rilanciare l'economia e il modo, ottuso, con cui invece questo Governo ha sempre rifiutato di utilizzare leve fiscali come quelle in esame - che hanno mostrato di avere un buon risultato nei fatti - e ha continuato a rispondere negativamente.

Ricordo, per quanto riguarda la prima misura, quella del 55 per cento, che almeno dalla scorsa finanziaria proviamo a reintrodurla con emendamenti in modo tale da renderla stabile e dare quindi sicurezza ai cittadini e alle imprese. Come è noto, si prevede la possibilità di detrarre quella cifra percentuale dalle proprie tasse per quei cittadini e imprese che vogliono ristrutturare gli edifici, prevedendo misure di intervento aventi un grado di risparmio e di efficienza energetica.

Ora, con quella misura, che finalmente adesso viene prorogata per un anno (purtroppo con la proroga di un solo anno non si dà certezza alle imprese rispetto ad un periodo più lungo), si prevede che il beneficio fiscale debba essere spalmato in dieci anni e non più in cinque, come previsto inizialmente dalla nostra normativa. Ciò renderà meno attraente, per molti interventi e per molte fasce della popolazione, ricorrere a questa misura. Viene accettata, seppur malamente, una proroga della misura che nei fatti ha dimostrato di funzionare benissimo da ogni punto di vista.

Vi ricordo che in questi tre anni sono stati posti in essere 800.000 interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono il risparmio energetico. Si è messo in circolo un qualcosa come 11 miliardi euro, dando quindi una concreta boccata di ossigeno - in questo caso di aria pulita - ad un settore quale quello dell'edilizia che in una fase di crisi - come è noto - è uno di quelli ad essere colpito maggiormente.

Intorno a questo si è anche creata la possibilità di dare occupazione e 50.000 persone l'anno hanno lavorato grazie al 55 per cento. Si è poi ottenuto anche un beneficio ambientale non trascurabile, avendo risparmiato la stessa quantità di emissioni di tonnellate di anidride carbonica che normalmente avrebbe prodotto una grande centrale termoelettrica: è come se l'avessimo spenta grazie a questa misura.

Non avete voluto renderla stabile. È un grave errore. Questo emendamento è volto ad ottenere questa stabilizzazione. È un po' quanto accade, in parallelo, con un'altra misura assai grave di questa legge di stabilità: mi riferisco al taglio al 5 per mille: invece di stabilizzare tale misura vengono decurtati i fondi disponibili al 2011 e quindi, di fatto, viene vanificata.

L'altro punto sollevato da questo emendamento - e mi auguro che in un momento di resipiscenza, i colleghi della maggioranza ne possano valutare l'utilità per le imprese e per il nostro sistema economico - è quello di ripristinare il credito d'imposta per quelle imprese che vogliono investire in ricerca. Anche questa è una misura introdotta a suo tempo dal governo Prodi che poi, nel corso degli anni, avete depotenziato fino ad eliminarla del tutto e che, invece, sarebbe centrale nel tentativo di rilanciare l'economia. Oggi, infatti, come accade peraltro nel resto del mondo (nei Paesi

europei con cui dobbiamo competere, a partire da quello manufatturiero per eccellenza, la Germania, ma anche negli Stati Uniti d'America e persino nei Paesi emergenti), ciò su cui si investe per rilanciare l'economia e per dare impulso alle cosiddette manovre anticicliche è proprio la *green economy* (con l'incentivo del 55 per cento) e l'intervento nella ricerca per poter guardare in avanti e al futuro: ecco quindi che il credito d'imposta sarebbe una misura efficace.

Mi auguro che - come ho già detto - in un momento di resipiscenza l'emendamento possa essere approvato dalla maggioranza; altrimenti, visto che questi sono gli ultimi fuochi del Governo, mi auguro che il prossimo sia più saggio, lucido e anche più lungimirante per il futuro. *(Applausi dal Gruppo PD).*

DELLA SETA *(PD)*. Con l'emendamento 1.226 cerchiamo di offrire una risposta alle esigenze delle Regioni colpite negli ultimi due anni da gravi eventi alluvionali; in primo luogo il Veneto, che è quello che ha pagato il prezzo più recente e probabilmente più alto, ma poi anche la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Toscana, la Liguria e la città di Messina. Cerchiamo di dare una risposta alle esigenze di una parte rilevante dei nostri concittadini in una prospettiva che ci faccia passare dalla logica della rincorsa delle emergenze, che è stata un po' la chiave scelta da questo Governo, allo sforzo e all'impegno per prevenirle.

Nel concreto l'emendamento si compone di quattro punti principali. Il primo si pone l'obiettivo di assegnare alla regione Veneto, da una parte, e alle altre Regioni che devono ancora riparare ai danni degli eventi che le hanno colpite, somme che siano paragonabili a quelle necessarie per il ripristino delle case, delle aziende e degli altri manufatti distrutti dalle alluvioni. Si tratta di 500 milioni di euro al Veneto e 300 milioni di euro alle altre Regioni italiane colpite dalle alluvioni per i prossimi tre anni.

Il secondo punto prevede la sospensione dei pagamenti tributari e contributivi da parte dei cittadini e delle imprese dei comuni del Veneto colpiti dalla recente alluvione, fino alla fine dell'anno prossimo, vale a dire fino al 31 dicembre 2011: misura, questa, che era stata in qualche modo promessa o fatta balenare come una possibilità dal ministro Tremonti, ma che poi è stata rimangiata.

Il terzo punto contiene una richiesta - a nostro avviso importante - cioè l'esclusione dal Patto di stabilità interno, fino alla somma prestabilita di 200 milioni di euro, delle spese sostenute, dai comuni del Veneto colpiti dalle alluvioni nelle settimane scorse, per effettuare le opere necessarie a riparare i danni dell'alluvione.

Infine, chiediamo che vengano stanziati 500 milioni per la messa in sicurezza del territorio, invertendo la tendenza di cui questo Governo si è fatto interprete. Ricordo che l'ultima finanziaria del Governo Prodi stanziava più di 500 milioni per questa finalità; oggi quei fondi sono ridotti ad un decimo, a poco più di 50 milioni.

Chiudo, signor Presidente e colleghi, sottolineando che queste nostre proposte, che io mi auguro la maggioranza ed il Governo vogliano considerare come un contributo serio, concreto e razionale per affrontare un grande problema del nostro Paese, partono dalla convinzione che privilegiare la rincorsa dell'emergenza rispetto alla prevenzione sia non solo un danno per la sicurezza dei cittadini, per l'ambiente e per la tutela del territorio, ma anche un comportamento antieconomico. È stato calcolato che dal dopoguerra ad oggi in Italia siano stati spesi più di 200 miliardi di euro attuali per riparare ai danni delle varie emergenze di cui abbiamo sofferto. Ora ne servirebbero circa 45 per mettere in sicurezza il nostro territorio, che è esposto a molti rischi, anche oggettivi, perché fragile, ma anche alle conseguenze di anni di malgoverno del territorio e di abusivismo edilizio i cui effetti oggi sono ingigantiti dai cambiamenti climatici. È una proposta squisitamente di politica economica e non solo di politica ambientale, che noi ci auguriamo venga accolta nell'interesse dei cittadini che stanno pagando e hanno pagato prezzi così alti alle alluvioni e al dissesto idrogeologico e nell'interesse economico di tutto il Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

VITALI *(PD)*. Signor Presidente, che i temi posti nell'emendamento 1.252 siano reali e trovino conferma da parte della maggioranza e del Governo è testimoniato dal fatto che su questi argomenti la Commissione bilancio giovedì scorso ha approvato un ordine del giorno all'unanimità. Si propone una riduzione del danno, purtroppo molto forte, che il Governo ha provocato a tutto il sistema delle autonomie territoriali di questo Paese.

L'emendamento affronta i temi riguardanti gli enti locali; c'è poi un ordine del giorno che affronta i temi riguardanti le Regioni. Si parla di un Patto di stabilità interno che è stato modificato senza cambiare i grandi numeri della manovra di luglio. Tutto questo a fronte di 480 milioni di euro aggiuntivi, che però se ne vanno tutti per l'Expo di Milano, per i grandi eventi, in particolare i mondiali di ciclismo di Varese, e per altre questioni relative al Comune di Parma. Ancora una volta

si indicano per nome e cognome le amministrazioni cui si destinano prioritariamente dei fondi, sottraendoli a tutte le altre. Francamente non è questo il modo di fare il federalismo di cui il Governo e la maggioranza si riempiono la bocca, mentre solo il Partito Democratico, insieme con le altre opposizioni, ha dimostrato di credere davvero in questo federalismo. È per questo che noi ci battiamo perché quella legge venga attuata pienamente.

Si parla anche di oneri di urbanizzazione, che vogliamo possano essere destinati almeno in parte a spesa corrente, di rivedere il limite all'indebitamento dei Comuni, che è troppo basso, e di cambiare alcune norme irragionevoli introdotte dalla manovra di luglio, come ad esempio quelle relative alle mostre delle istituzioni culturali dipendenti dai Comuni e alle sponsorizzazioni, che rischiano di azzerare completamente i contributi dati, in base al principio di sussidiarietà, per attività svolte da associazioni culturali, sportive, ricreative e sociali. Tutto questo in un momento in cui la stretta micidiale che viene apportata sugli enti locali, perché non siete capaci, signori del Governo e della maggioranza, di ridurre le spese sui Ministeri centrali, come noi qui stiamo proponendo, produce un effetto valanga, che si ripercuote direttamente sulle aziende, in particolare nel settore delle costruzioni che operano a più diretto contatto con gli investimenti dei Comuni.

Vi sarà pure arrivato all'orecchio il fatto che la scorsa settimana si è verificato un fatto mai accaduto in questo Paese. Insieme, padroni e operai del settore delle costruzioni hanno protestato davanti a Montecitorio perché a causa del Patto di stabilità interno gli investimenti sono bloccati.

In una situazione sociale gravissima come questa, bloccare la possibilità dei Comuni di dare risposte ai bisogni sociali della parte più debole della cittadinanza determina ulteriori problemi e ulteriori oneri per la collettività. Noi vi chiediamo di ripensare, approvando questo emendamento, alla vostra decisione di bloccare ogni misura per quanto riguarda gli enti locali. Se questo non avverrà, sia chiaro, signori del Governo e della maggioranza, che non siete certo voi in grado di parlare di federalismo per quanto riguarda questo nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LIVI BACCI *(PD)*. Signor Presidente, cito una bella frase che attiene alla cooperazione come parte integrante della politica estera. La frase è questa: ci sono «due basi prioritarie, la prima è l'esigenza solidaristica di garantire a tutti gli abitanti del pianeta la tutela della vita e della dignità umana. La seconda vede nella cooperazione il metodo per instaurare, migliorare e consolidare le relazioni tra i diversi Paesi e le diverse comunità». Questa frase è tratta dal sito *web* del Ministero degli esteri, nel *link* relativo alla cooperazione, che è ricco di parole ma avarissimo per quanto riguarda i fatti e le cifre. Come senatore dell'opposizione condivido appieno questi due principi, ma condivido molto meno l'applicazione che di questi principi fa l'attuale Governo che, come il tradizionale padre Zapata, predica bene e razzola male.

Vi è una brutale riduzione del 45 per cento dell'aiuto pubblico allo sviluppo, che ha ridotto al lumicino le risorse destinate alla cooperazione. Ricordo solo qualche dato. Per il triennio 2002-2005 queste risorse ammontavano intorno ai 600 milioni l'anno. Nel 2006, sono scese a 400 milioni, per poi arrivare nuovamente, nelle due finanziarie del Governo Prodi, a 620 milioni e a oltre 700 milioni. Con le finanziarie dell'era Tremonti, siamo passati dai quasi 750 milioni del 2008 ai 327 milioni del 2010 e, a legge di stabilità invariata, cioè secondo le disposizioni del provvedimento in discussione, a 179 milioni per il 2011. Quindi, l'aiuto ai Paesi poveri si sostiene, ormai, quasi esclusivamente grazie allo sforzo delle Organizzazioni non governative e allo sforzo del Terzo settore: la parte pubblica è, ormai, ridotta al lumicino. In poche parole, lo Stato rinuncia a fare cooperazione, privandosi così di uno strumento essenziale per fare politica estera.

L'emendamento 1.285 (testo 2) ripristina le risorse per il 2011 al livello del 2010, che già toccava il minimo storico della serie della cooperazione dell'ultimo decennio. Quindi, noi chiediamo solo che si ripristinino le risorse dell'anno corrente. Dico ciò, ricordando che i grandi e ricchi Paesi europei (e anche non europei), nonostante i gravi provvedimenti di risanamento della finanza pubblica, hanno mantenuto le loro posizioni per quanto riguarda l'aiuto allo sviluppo. Certi Paesi, addirittura, li hanno aumentati: la Gran Bretagna, la Francia e la Svezia li hanno sensibilmente aumentati. Noi, invece, li diminuiamo.

Vorrei concludere con tre questioni di carattere generale legate alla cooperazione. La prima, già evocata, riguarda il ruolo che la cooperazione ha nel disegnare la politica estera: è parte strutturale della nostra politica estera e, in particolare, di quella politica verso i Paesi più poveri. In particolar modo, penso ai Paesi africani e, tra questi, a quei Paesi dai quali provengono le spinte migratorie verso l'Europa e verso il nostro Paese. Ora, la cooperazione non può arrestare e annullare queste spinte, ma certamente può contribuire alla gestione e al controllo delle spinte stesse; quindi, ci priviamo di un importante strumento di politica estera.

La seconda questione è evocata dalle parole che ho citato prima del sito della Farnesina: «esigenza solidaristica di garantire a tutti gli abitanti del pianeta la tutela della vita e della dignità umana». È

certamente una bella frase, ma il Paese non si cura più del raggiungimento dei cosiddetti Obiettivi del Millennio, che erano stati con grande solennità siglati una decina di anni fa e che sono stati riaffermati nell'incontro dei Capi di Stato dello scorso settembre a New York. Tra quei Capi di Stato, guarda caso, mancava Silvio Berlusconi, che forse non gradiva l'idea che si potessero ricordare gli impegni assunti dall'Italia e non rispettati. Gli obiettivi del Millennio sono caduti del dimenticatoio, com'è accaduto per l'idea di condurre una politica solidaristica verso i Paesi poveri.

La terza questione è la più impalpabile, ma forse la più rilevante. Si tratta dell'affidabilità dell'Italia in campo internazionale. In altri tempi, signor Presidente, si sarebbe parlato dell'onore dell'Italia fondato sul rispetto degli impegni assunti; ma l'Italia ha fatto *default* in questo campo: non ha versato, o ha versato in minima parte, i contributi che si era impegnata formalmente a versare per il Fondo africano di sviluppo, per il Fondo globale per l'ambiente, per il Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria e per il Fondo alimentare. Accogliere questo emendamento, colleghe senatrici e colleghi senatori, segnalerebbe l'intenzione di tornare a fare la nostra parte in campo internazionale e ripristinerebbe almeno parte di quella affidabilità e credibilità che purtroppo in questi anni abbiamo perso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DE TONI *(IdV)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.57 propone una diversa disciplina delle aste delle frequenze digitali, in modo che il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre avvenga senza la possibilità di consolidamento di posizioni dominanti nel mercato del digitale suscettibili di impedire la massimizzazione dell'introito economico in favore dello Stato. Si vuole cioè modificare sostanzialmente la normativa sulla televisione, limitando e vincolando l'azione dell'emittenza locale.

La questione dell'asta delle frequenze mette in luce infatti, ancora una volta, il nodo irrisolto degli interessi imprenditoriali del Presidente del Consiglio, che danneggiano inevitabilmente il Paese. Innanzitutto qualche dubbio permane sulle entrate preventivate, che ci preoccupano perché appaiono secondo noi sovrastimate: prevedere di acquisire con l'asta sulle frequenze 2,4 miliardi di euro è secondo gli esperti del settore un azzardo. Al riguardo, l'esito dell'asta tedesca ha sconfessato chi prevedeva d'incassare fino ad 8 miliardi, perché lì se ne sono incassati 4,4. Si rischia, cioè, di trovare una situazione di incredibile disparità: operatori che vogliono utilizzare le frequenze per entrare nel campo della banda larga mobile dovranno comprare le frequenze dallo Stato che ne è proprietario; invece, gli operatori televisivi nazionali (tra cui il Presidente del Consiglio) non pagano un euro in più e dove trasmettevano un solo programma ora ne possono trasmettere 15, utilizzando un bene dello Stato di cui si sono appropriati. Essi avranno un'impennata dei profitti; sui quali lo Stato non incasserà un euro, e sarà perpetuato un oligopolio che nel settore delle telecomunicazioni dura da più di un decennio, con buona pace del principio della liberalizzazione delle telecomunicazioni che, in realtà, non è mai stata avviata.

Con l'emendamento 1.82 chiediamo il rifinanziamento del fondo contributi affitto, che viene di fatto eliminato dal bilancio statale. La sequenza storica è impressionante: nel 1998 abbiamo 300 milioni col fondo sociale per affitti e nel 2009 si scende a 143. Nel 2010 l'importo viene ridotto a 110. Per il prossimo anno si ridurrà ancora di due terzi. Ricordiamo che tale fondo, da integrare eventualmente con risorse messe a disposizione da Regioni e Comuni, ed istituito con la legge n. 431 del 1998, consente un'integrazione economica per quelle famiglie con redditi molto bassi il cui affitto incide sul reddito lordo più del 14 per cento. Oggi si arriva all'epilogo di questa vicenda. Lo stanziamento statale viene ridotto fino alla sua pratica eliminazione ed a causa dei tagli dei trasferimenti anche le risorse che Regioni e Comuni avevano aggiunto sono agli sgoccioli. La tensione abitativa rischierà di esplodere quando verrà alla luce concretamente che meno del 15 per cento delle famiglie che oggi prendono il contributo affitto lo potranno ancora avere e di conseguenza esse non saranno più in grado di pagare l'affitto stesso.

Abbiamo poi l'emendamento 1.88, con il quale vengono destinati 300 milioni di euro l'anno per la realizzazione di infrastrutture a banda larga. Purtroppo l'attuale Governo non ha ancora adottato misure immediate per l'implementazione della banda larga, infrastruttura di fondamentale importanza per l'ammodernamento delle imprese e per lo sviluppo dei servizi della pubblica amministrazione. Per la valorizzazione del Paese è fondamentale garantire una dotazione adeguata di infrastrutture di comunicazione avanzata su tutto il territorio nazionale, puntando a superare il *digital divide* esistente e soprattutto ad assicurare connessione ad alta velocità a territori a più alta densità di imprese come nel caso dei distretti industriali. Si tratta cioè di infrastrutture e tecnologie con effetti immediati sullo sviluppo economico complessivo. A sostegno di quanto detto è opportuno segnalare che da un recente studio della Commissione europea emerge che il contributo alla crescita del PIL nei Paesi con una maggior diffusione della banda larga - crescita media dello 0,89 per cento - è stato il doppio rispetto ai Paesi con minor diffusione che è lo 0,47.

L'emendamento 1.92 è volto a rifinanziare il piano nazionale della sicurezza stradale. Chiediamo 80 milioni per ciascun anno del triennio per rifinanziare la sicurezza e promuovere la sicurezza stradale nell'Unione europea. Il piano nazionale è stato definito al Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti. Lo scopo è quello di diminuire gli effetti ed il numero degli incidenti sulle strade, riferendosi inoltre al piano di sicurezza stradale 1997-2001. I primi programmi nazionali di attuazione fanno riferimento al 2002-2003, mentre nel 2007 è stato avviato il terzo programma nazionale di attuazione. Nell'ambito di tale programma la legge finanziaria prevedeva nel 2008 200 milioni di euro l'anno. Il Governo Berlusconi-*quater*, insediatosi nel maggio 2008, ha tagliato questi fondi per ricavare parte dei fondi necessari all'abolizione dell'ICI, riducendo la somma stanziata a 17,5 milioni di euro per il solo 2008. Si ricorda che il Governo Prodi, nell'ambito della finanziaria 2008, aveva destinato uno stanziamento di 58 milioni di euro. Nella finanziaria 2010 queste risorse non compaiono più: di qui il nostro emendamento per ripristinare i fondi per il piano della sicurezza stradale.
L'emendamento 1.93 chiede semplicemente l'incremento delle risorse, pari a 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio, per la sicurezza stradale, per la raccolta e l'invio dei dati relativi alla incidentalità stradale. Chiediamo altresì 15 milioni nel triennio per finanziare il capitolo relativo all'informazione di utenti in materia di sicurezza stradale.

GIAMBRONE *(IdV)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.90, con il quale chiediamo che vengano destinati 100 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di Napoli e di Palermo, al fine di garantire la continuità lavorativa di centinaia di lavoratori attraverso la necessaria copertura finanziaria.

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Bravo!

GIAMBRONE *(IdV)*. Stiamo parlando di professionalità importanti che lavorano nei Comuni di Napoli e di Palermo.

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Altissime professionalità!

GIAMBRONE *(IdV)*. Da anni la legge finanziaria prevede un contributo al Ministero dell'interno, da destinare ai Comuni di Napoli e Palermo per le spese che devono sostenere per i lavori socialmente utili. La legge finanziaria per il 2009, ad esempio, prevedeva per l'anno 2009 100 milioni di euro per contributi per spese pubbliche nei Comuni di Napoli e Palermo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Quest'anno il Governo non aveva inserito nella legge di stabilità il finanziamento predetto e ciò avrebbe significato far mancare un fondamentale contributo ai lavoratori socialmente utili, con gravissime ricadute sul piano sociale nel pieno di una crisi senza precedenti che sta cancellando decine di migliaia di posti di lavoro in Sicilia e in Campania.
Nel tentativo di porre rimedio a questa svista - chiamiamola così - dell'Esecutivo, alla Camera si è provveduto ad inserire nell'elenco 1 dell'articolo 40 una voce di spesa per un totale di 250 milioni di euro per il solo anno 2011 da destinare a varie finalità e, tra l'altro, anche alla stabilizzazione degli LSU. Come stabilisce lo stesso comma 40 dell'articolo 1, sarà un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a ripartire i 250 milioni di euro tra le finalità di cui al predetto elenco. Si tratta, a nostro avviso, di un intervento del tutto insufficiente, che non riesce a dare la necessaria certezza, nonché la dovuta continuità, sulle risorse da destinare alla stabilizzazione dei predetti lavoratori. Con il nostro emendamento vogliamo segnalare l'esigenza di destinare una quota pari ad almeno 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013 per la stabilizzazione degli LSU di Napoli e Palermo, ritenendo che la riduzione delle risorse a ciò preposte possa determinare gravi difficoltà agli enti locali interessati e gravi tensioni sociali.

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Complimenti!

CARLINO *(IdV)*. Signor Presidente, vorrei illustrare quattro emendamenti a mia prima firma, iniziando con l'emendamento 1.78. Già in discussione generale il mio intervento si era basato sui tagli linearіapportati in questa manovra, che avranno certamente gravi ricadute sulla parte più debole del nostro Paese. Come Gruppo Italia dei Valori abbiamo presentato diversi emendamenti volti ad incrementare quei fondi che sono essenziali per l'occupazione e la formazione dei lavoratori

e che con vari provvedimenti sono stati purtroppo drasticamente ridotti. Si tratta precisamente di 20 milioni in meno per l'anno 2009 e 150 milioni per l'anno 2010, tagliati con il cosiddetto decreto anticrisi, 100 milioni con la legge finanziaria 2010, 20 milioni di euro ancora per il 2009 e 150 per il 2010 con il decreto ministeriale sulla formazione in azienda e 7 milioni di euro ancora per il finanziamento dell'attività di formazione professionale dell'ISFOL con il decreto milleproroghe.

È indubbio che l'attuale situazione di crisi occupazionale rende quanto mai necessario l'aumento degli investimenti a favore dell'incremento dell'occupazione. L'ISTAT ha confermato che il tasso di disoccupazione nel secondo trimestre del 2010 è salito all'8,5 per cento, in aumento dell'1 per cento rispetto al 2009. La Banca d'Italia ci fa sapere che dopo 528.000 posti di lavoro persi negli ultimi due anni sarebbero a rischio ancora altri 246.000 posti di lavoro. Quindi, sulla base di questi dati il nostro emendamento è volto ad aumentare di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 le risorse del Fondo per l'occupazione.

La copertura sarà assicurata attraverso la riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni e la deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari.

Invece, l'emendamento 1.80 riguarda il Fondo nazionale politiche sociali. Detto fondo, dentro cui è confluito al 70 per cento anche il Fondo nazionale dell'infanzia e adolescenza, era stata ridotto a 75 milioni di euro rispetto ai 900 del 2007. Con il maxiemendamento presentato alla Camera è stato rifinanziato di ulteriori 200 milioni di euro, ma soltanto per il 2011: è una misura apprezzabile ma sicuramente non ancora sufficiente. Se nel 2010 il totale degli stanziamenti per i fondi destinati alle politiche sociali, alla famiglia, alle pari opportunità e alla non autosufficienza era pari a 880 milioni di euro, per il 2013 non si arriva nemmeno ad un decimo di quella cifra e ci si ferma a quota 78 milioni di euro: una differenza abissale, che diventa ancora più marcata se come punto di riferimento non si prende il 2010 ma il 2008, quando con il Governo Prodi la quota stanziata superava abbondantemente il miliardo di euro. A fronte della crisi economica che il Paese sta attraversando, a sostegno degli strumenti di protezione sociale e di contrasto alla povertà è necessario incrementare il Fondo delle politiche sociali, dato che è l'unico strumento di finanziamento con cui le Regioni e gli enti locali erogano i principali servizi. Quindi, questo è l'obiettivo del nostro emendamento, la cui copertura sarà assicurata attraverso la riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni.

Gli emendamenti 1.133 e 1.134 hanno la stessa finalità, vanno a incrementare ancora il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, visti gli ingenti tagli, ma cambia la previsione di copertura. Con l'emendamento 1.133 chiediamo di incrementare il fondo ancora di 800 milioni di euro, portandolo da 1.000 a 1.800 milioni. La copertura dell'onere è ottenuta attraverso la soppressione della disposizione di proroga della detassazione dei contratti di produttività di cui al comma 47, misura che appare assolutamente inadeguata in un periodo di crisi come quello attuale caratterizzato dalla chiusura di centinaia di fabbriche e dalla stagnazione della produzione.

Con l'altro emendamento, 1.134, introduciamo un comma 29-*bis* con il quale si stabilisce che coloro che hanno usufruito del cosiddetto scudo fiscale debbano versare un contributo pari al 7,5 per cento del valore dei capitali che rimpatriati o regolarizzati fino al 30 aprile 2010. Le risorse reperite attraverso questo contributo vengono anche esse destinate al Fondo sociale per l'occupazione e possono essere utilizzate per finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga (visto l'aumento della cassa integrazione straordinaria e in deroga), che hanno continuato a crescere rispetto al livello del 2009 (di ieri sono infatti gli ultimi dati della crescita presentati dall'INPS).

DI NARDO *(IdV)*. Signor Presidente, non mi soffermerò a illustrare l'emendamento 1.90, che già è stato illustrato dal collega: una proposta per noi importantissima che riguarda la stabilizzazione finalmente degli LSU di Napoli e Palermo.

Vorrei invece illustrare l'emendamento 1.96, con il quale chiediamo di accantonare in Tabella A, ovvero tra i fondi speciali di parte corrente, 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, in favore del Ministero dell'agricoltura, al fine di consentire l'approvazione di un provvedimento destinato a finanziare interventi a sostegno della competitività del settore ittico. Lo stesso Ministro dell'agricoltura, intervenendo recentemente in Senato, in Commissione agricoltura, sulle politiche del Dicastero, con particolare riguardo ai profili comunitari, ha evidenziato, per quel che concerne le problematiche inerenti alla politica comunitaria sulla pesca, l'esigenza di porre in essere adeguate strategie, al fine di ottenere congrui risultati per il comparto ìttico italiano, che versa ormai in un grave stato di crisi che pone gli operatori in serie difficoltà, soprattutto nelle aree meridionali.

A fronte di tale situazione, è necessaria l'adozione di adeguate forme di compensazione e di congrue agevolazioni destinate all'acquacoltura e alla maricoltura. Per questo riteniamo non più

differibile l'adozione di misure di sostegno adeguate per il rilancio della pesca, che va orientata verso nuove frontiere, caratterizzate da atteggiamenti innovativi e scevri da qualsivoglia pretesa di tipo assistenziale. È chiaro che in questa fase appare impossibile una modifica del regolamento comunitario, ma nonostante ciò è urgente che le istituzioni siano vicine ai pescatori e alle loro problematiche. In questo momento bisogna mettere da parte le appartenenze e difendere il territorio e i nostri beni primari come la pesca. Proprio questo è l'obiettivo dell'Italia dei Valori, che intendiamo perseguire con il nostro emendamento, sul quale auspichiamo un voto favorevole da parte dell'Assemblea del Senato. Con la tutela e la salvaguardia di questo settore possiamo, soprattutto nel Sud, dare risposte in termini occupazionali in un comparto che nel momento attuale ha veramente bisogno di sostegno.

Con l'emendamento 1.Tab.C.3, chiediamo il rifinanziamento, nell'ambito del programma "Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione" presso lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Desidero chiarire che con la legge finanziaria 2007 fu istituito il «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura», a cui è stata attribuita una dotazione finanziaria di dieci milioni di euro annui per 5 anni, a partire dal 2007; tale dotazione è stata poi ridotta a cinque milioni di euro annui a partire dal 2009 con la legge finanziaria per il 2008 e sempre con il medesimo provvedimento il predetto Fondo è stato altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca. Al fine di mettere a punto misure di intervento rispondenti alle reali esigenze dei giovani agricoltori, nonché di adottare reali politiche a favore del ricambio generazionale, riteniamo fondamentale incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Infine, l'emendamento 1.Tab.C.7 riguarda la legge di stabilità, che sta dando effettivo seguito al proprio nome, cioè "stabilizza" la grave crisi che attraversano i parchi nazionali italiani. In sostanza, il provvedimento ribadisce e aggrava la crisi esistente, dal momento che gli stanziamenti per le aree protette e le riserve nazionali non raggiungeranno neppure il livello del 2009, già ridotto rispetto all'anno precedente. È evidente che in un periodo di crisi tutti gli enti debbano contribuire al controllo della spesa e alla massimizzazione degli investimenti; tuttavia dovrebbero essere garantite quanto meno le spese ordinarie ed obbligatorie. Prima che la Camera dei deputati reintegrasse parzialmente gli stanziamenti, eravamo di fronte ad un taglio netto del 50 per cento dei fondi, equivalente alla chiusura dei parchi italiani. Ora abbiamo davanti a noi un taglio del 36 per cento, che non porta alla chiusura, ma alla impossibilità di fare investimenti, creare reddito e rendere produttive le attività di tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Vengono ridotte le risorse per il 2011 quando ancora oggi non sono state assegnate quelle del 2010.

È ipocrita proclamare a parole che si vuole tutelare l'ambiente, proteggere i parchi e garantire la difesa del suolo, quando poi nella pratica si riducono mediamente del 30 per cento i fondi per ciascuno di questi settori. Forse ciò accade perché investire in tutela e prevenzione è meno conveniente che spendere a pioggia in deroga con provvedimenti emergenziali. Per tale motivo, con l'emendamento 1.Tab.C.7 il Gruppo Italia dei Valori mira ad incrementare le risorse solo parzialmente reintegrate dalla Camera, in modo da ricondurre gli stanziamenti per le aree protette al medesimo livello dello scorso anno. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, chiedo di poter allegare il testo scritto dell'illustrazione degli emendamenti 1.85 e 1.97 e mi riservo di svolgere una breve sintesi in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, la Presidenza l'autorizza in tal senso.

Onorevoli colleghi, data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 14,01)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (2465)

_____

(*) N.B. Per i quadri generali riassuntivi e le tabelle relative ai singoli stati di previsione, gli allegati, gli elenchi ed appendici, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia agli stampati Atto Senato nn. 2465 e 2465/*bis*.

ARTICOLI 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2011, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «protezione sociale per particolari categorie». Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2011, rispettivamente, in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2011, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nel programma «oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 630 milioni di euro, 1.000 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 726 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007) nonchè per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2010 sono riferiti alla competenza dell'anno 2011 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma di cui al comma 10 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione; Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale; Fondo da ripartire per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

16. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della voce «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» dello stato di previsione dell'entrata (capitolo 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «sostegno all'editoria», nell'ambito della missione «comunicazioni» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum* dal programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, ai competenti programmi degli stati di previsione del

medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire, per l'anno finanziario 2011, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

20. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché del programma «concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza», del medesimo stato di previsione.

21. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera *c)* dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito in 70 unità.

22. Per l'anno 2011, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

27. Le somme iscritte nel programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri» nell'ambito della missione «organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, in applicazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

29. In relazione alle necessità gestionali derivanti dall'andamento dei tassi di interesse sui mercati finanziari, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2219, 2221, 2316 e 3100, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, allocati nel programma «oneri per il servizio del debito statale».

30. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 2010, iscritte nel Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore all'importo di 1,3 milioni di euro indicato nella risoluzione approvata dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati il 30 luglio 2010, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.Tab.2.15

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI

Respinto

Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 37.000;
CS: + 37.000.
2012:
CP: + 37.000;
CS: + 37.000.
2013:
CP: + 37.000;
CS: + 37.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *programma* 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
- CP: - 37.000;
CS: - 37.000.
2012:
- CP: - 37.000;
CS: - 37.000.
2013:
- CP: - 37.000;
CS: - 37.000.

2.Tab.2.16

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI

Respinto

Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma 1.2 Giustizia civile e penale, Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 35.000;
CS: + 35.000.
2012:

CP: + 35.000;
CS: + 35.000.

2013:

CP: + 35.000;
CS: + 35.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *programma* 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

- CP: - 35.000;
CS: - 35.000.

2012:

- CP: - 35.000;
CS: - 35.000.

2013:

- CP: - 35.000;
CS: - 35.000.

2.Tab.2.24

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI

Respinto

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche, Interventi, apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2012:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2013:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *programma* 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

- CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

2012:

- CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

2013:

- CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

2.Tab.2.25

Respinto

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI

Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.3 Sviluppo sostenibile, Interventi, apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 19.000;
CS: + 19.000.

2012:

CP: + 19.000;
CS: + 19.000.

2013:
CP: + 19.000;
CS: + 19.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *programma* 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
- CP: - 19.000;
CS: - 19.000.

2012:
- CP: - 19.000;
CS: - 19.000.

2013:
- CP: - 19.000;
CS: - 19.000.

2.Tab.2.26

GIAI, D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI

Respinto

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, Interventi, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

2012:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

2013:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *programma* 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
- CP: - 15.000;
CS: - 15.000.

2012:
- CP: - 15.000;
CS: - 15.000.

2013:
- CP: - 15.000;
CS: - 15.000.

G2.100

PEGORER, BLAZINA, PERTOLDI, CABRAS, SANNA, SCANU, MERCATALI, LEGNINI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013, in riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, limitatamente alle parti di competenza,

premesso che:

dieci anni fa venne approvata la legge n. 482 del 1999, dando esecuzione dopo più di cinquant'anni all'articolo 6 della Costituzione, con il riconoscimento dell'importanza delle lingue storiche dello Stato italiano e la garanzia delle risorse necessarie per l'applicazione di queste norme in diversi settori ed in particolare nelle pubbliche amministrazioni;

nelle prime fasi di applicazione della legge la regione Friuli Venezia Giulia ha sempre avuto un ottimo riscontro sia a livello di progetti approvati che di risorse a disposizione; purtroppo da

allora i finanziamenti si sono sempre più ridotti fino alla cifra di 5.629.242 euro per i progetti presentati dalle amministrazioni territoriali e locali per il 2010;

con nota del 15 marzo 2010, il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato una metodologia di ripartizione delle risorse, che non tiene conto della popolazione residente nel territorio in cui una lingua è ammessa a tutela, ma solamente del numero di comuni in cui tale lingua è presente;

con tale sistema le minoranze più numerose, proprio come quella friulana e quella sarda, vengono molto penalizzate a vantaggio delle comunità non molto numerose, ma con un alto numero di comuni,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie a rifinanziare la legge in questione modificando il sistema di calcolo ed eliminando gli effetti distorsivi segnalati.

G2.100 (testo 2)

PEGORER, BLAZINA, PERTOLDI, CABRAS, SANNA, SCANU, MERCATALI, LEGNINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013, in riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, limitatamente alle parti di competenza,

premesso che:

dieci anni fa venne approvata la legge n. 482 del 1999, dando esecuzione dopo più di cinquant'anni all'articolo 6 della Costituzione, con il riconoscimento dell'importanza delle lingue storiche dello Stato italiano e la garanzia delle risorse necessarie per l'applicazione di queste norme in diversi settori ed in particolare nelle pubbliche amministrazioni;

nelle prime fasi di applicazione della legge la regione Friuli Venezia Giulia ha sempre avuto un ottimo riscontro sia a livello di progetti approvati che di risorse a disposizione; purtroppo da allora i finanziamenti si sono sempre più ridotti fino alla cifra di 5.629.242 euro per i progetti presentati dalle amministrazioni territoriali e locali per il 2010;

con nota del 15 marzo 2010, il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato una metodologia di ripartizione delle risorse, che non tiene conto della popolazione residente nel territorio in cui una lingua è ammessa a tutela, ma solamente del numero di comuni in cui tale lingua è presente;

con tale sistema le minoranze più numerose, proprio come quella friulana e quella sarda, vengono molto penalizzate a vantaggio delle comunità non molto numerose, ma con un alto numero di comuni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare le risorse necessarie a rifinanziare la legge in questione modificando il sistema di calcolo ed eliminando gli effetti distorsivi segnalati.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G2.101

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI PAOLO, STRADIOTTO

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Tabella n. 2);

premesso che:

lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2011 (Tabella n. 1), evidenzia che le entrate finali previste per il 2011 registrano, a seguito degli emendamenti approvati in sede di discussione della legge di stabilità alla camera e come evidenziato dalla nota di variazione, un aumento complessivo di 3.200 milioni, determinato da un incremento delle entrate tributarie (871 milioni di euro), di quelle extratributarie (3,1 miliardi). Tali dati intervengono a correzione dei dati iniziali della Tabella n. 1, che prevedevano entrate finali in aumento di 3.501 milioni rispetto al dato assestato 2010, determinato da un incremento delle entrate tributarie (+ 4.203 milioni) a fronte di una lieve riduzione di quelle extratributarie (- 353 milioni) e delle entrate da alienazione e ammortamento beni patrimoniali (- 349 milioni);

rispetto al dato assestato 2010, il gettito IRE diminuisce (circa 600 milioni di euro), viene prevista per il 2011 una pesante riduzione dell'IRES (- 4.142 milioni) e delle imposte sostitutive (- 2.187 milioni), mentre per l'IVA vengono indicati maggiori introiti per 10.647 milioni;

sull'andamento delle entrate incide in misura considerevole l'evasione e l'elusione fiscale, come dimostrano i più recenti dati sul recupero dell'evasione resi noti dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della Guardia di finanza;

occorre favorire il conseguimento dell'obiettivo di più equa distribuzione dell'onere fiscale fra i contribuenti attraverso azioni più incisive di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e di recupero della base imponibile;

impegna il Governo:

a destinare maggiori risorse finanziarie per il potenziamento dei mezzi, delle strutture, e ove necessario del personale, a disposizione della Guardia di finanza e delle Agenzie fiscali, nella corrente annualità e nelle prossime, indispensabili per assolvere la loro delicata missione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

a riconoscere produttività e merito a tutto il personale della Guardia di finanza e delle Agenzie fiscali e a dare corso ai necessari programmi di potenziamento degli organici e per la loro efficienza operativa.

G2.102

GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, LEGNINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la tabella C della legge finanziaria 2009 riportava alla voce «Turismo» missione «Sviluppo e competitività del turismo» un finanziamento all'Ente nazionale per il turismo pari a 33 milioni e 555.000 euro per l'anno 2010, 33 milioni e 418.000 euro per l'anno 2011, 24 milioni e 677.000 euro per l'anno 2012;

la legge di stabilità per l'anno 2011, in esame, riporta alla tabella C un finanziamento all'ENIT pari a 4 milioni e 119.000 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, con un taglio di 29 milioni e 299.000 euro per il 2011 e di 20 milioni e 558.000 euro per l'anno 2012;

pur essendo urgente una riforma dell'ENIT che renda più efficace ed efficiente la sua attività di promozione del turismo nazionale all'estero in accordo con le regioni, i predetti tagli, che si aggiungono a quelli operati nell'anno precedente, si tradurranno in un minor numero di presidi ENIT nelle sedi estere e avranno come conseguenza l'annullamento di gran parte delle attività dell'Ente relative al Programma promozionale nazionale e ai programmi esecutivi di attuazione del medesimo previsti dall'articolo 7 della legge n. 292 del 1990,

impegna il Governo:

in attesa di una adeguata riforma dell'ENIT a ripristinare almeno una parte delle risorse tagliate all'Ente nazionale per il turismo.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G2.103

GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, LEGNINI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

con la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, la Commissione europea ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonché delle conseguenti iniziative legislative regionali;

è necessario dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante la proroga dei titoli concessori vigenti, fino al 31 dicembre 2015;

per chiudere positivamente la procedura d'infrazione è necessario innovare la vigente legislazione nazionale in accordo con la Conferenza unificata e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore,

impegna il Governo:

ad affrontare con urgenza la revisione della disciplina in materia di concessioni demaniali prevedendo una durata commisurata agli investimenti effettuati sull'arenile, l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca oltre alle modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni medesime.

G2.103 (testo 2)
GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, LEGNINI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
con la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, la Commissione europea ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonché delle conseguenti iniziative legislative regionali;
è necessario dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante la proroga dei titoli concessori vigenti, fino al 31 dicembre 2015;
per chiudere positivamente la procedura d'infrazione è necessario innovare la vigente legislazione nazionale in accordo con la Conferenza unificata e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore,
impegna il Governo:
ad affrontare con urgenza la revisione della disciplina in materia di concessioni demaniali.

_____
(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 3.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nei seguenti fondi iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitività e lo sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese; Fondo rotativo per le imprese.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato e allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione delle disposizioni del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relative ai periti assicurativi.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

8. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 relative al Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

9. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, CARLONI, LUSI, MERCATALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013,

premesso che:

il Fondo per il credito all'esportazione ed il sostegno degli investimenti all'estero rappresenta il più importante strumento di sostegno alle esportazioni italiane, a cui viene consentito di offrire agli acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti dai concorrenti dei Paesi OCSE;

i tagli di risorse operati a carico del Fondo rischiano di rendere del tutto precaria la continuità dell'attività di agevolazione, con il pericolo di pesanti danni per le imprese italiane esportatrici, poste in una posizione insostenibile dal punto di vista competitivo, e quindi a rischio di perdite di ulteriori quote di mercato internazionale proprio nella fase di crisi economica globale e per la bilancia commerciale italiana;

in una fase come l'attuale, di recessione dell'economia mondiale e di crisi dei mercati finanziari, le piccole e medie imprese reggono faticosamente la sfida competitiva internazionale;

il rifinanziamento degli strumenti di agevolazione del credito all'esportazione diventa perciò ancora più essenziale, e le risorse destinate a questo scopo andrebbero incrementate e non ridimensionate,

impegna il Governo:

ad individuare per gli anni 2011, 2012 e 2013, risorse finanziarie aggiuntive per il Fondo per il credito all'esportazione ed il sostegno degli investimenti all'estero.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G3.101

FINOCCHIARO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, CARLONI, LUSI, MERCATALI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013,

premesso che:

il 4 maggio 2010, è stato emanato il decreto ministeriale recante accertamento delle economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488 del 1992 e destinazione per finalità di cui alla legge n. 237 del 1993 e alla legge n. 662 del 1996;

il decreto avrebbe dovuto costituire un mero atto amministrativo imposto dalla legge;

con una norma della legge finanziaria per il 2008 si era disposto l'accertamento annuale dei risparmi derivanti dalla revoca, per rinuncia o decadenza dal diritto delle imprese destinatarie, dei finanziamenti già accordati ai sensi della legge n. 488 del 1992 (articolo 2, comma 556, della legge n. 244 del 2007);

la stessa disciplina aveva previsto l'assegnazione di tali risorse ad un apposito fondo destinato a finanziare interventi a sostegno dello sviluppo. Tra questi figurava, in primo luogo, il finanziamento di un Programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nel Mezzogiorno, finalizzato a favorire il loro inserimento lavorativo, con priorità per i contratti di lavoro a tempo indeterminato; e inoltre: la riduzione del costo del lavoro per tecnici e ricercatori in favore delle imprese innovatrici in *start up*, il sostegno alla ricerca nel settore energetico, il riutilizzo di aree industriali nel Mezzogiorno, la costruzione di centri destinati a poli di innovazione (articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007),

considerato che:

le recenti politiche economiche e di bilancio adottate dal Governo in carica hanno progressivamente definanziato o normativamente svuotato tutti gli strumenti legislativi di incentivo alle imprese in vista di una riforma complessiva del sistema degli incentivi, a tutt'oggi vanamente attesa dalle imprese e dagli investitori;

in questo quadro, i cospicui risparmi di spesa derivanti da rinunce e revoche dei vecchi incentivi già accordati avrebbero dovuto costituire - secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007 - un canale fondamentale per reperire risorse fresche da riversare nuovamente nel sistema produttivo, per nuove e più efficaci politiche di sviluppo,

considerato, altresì, che:

l'ammontare delle risorse liberate per il 2008 è pari a 785 milioni di euro;

il Governo in carica, prima ancora di adottare il decreto annuale di accertamento delle economie per il 2009, attraverso il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ha utilizzato quelle risorse - valutate all'epoca in ben 933 milioni di euro - a copertura dei nuovi incentivi alla rottamazione di autoveicoli e, per la parte restante, a correzione dei saldi per gli anni successivi;

il decreto annuale di accertamento delle economie per lo stesso anno è stato adottato solo il 28 febbraio, segnalando la disponibilità di 375 milioni di euro per il 2009, senza alcuna menzione dell'operazione già avvenuta e quindi delle modalità di computo dell'importo indicato;

infine, nel luglio 2009, l'attuale maggioranza ha ritenuto di intervenire anche sulla normativa vigente, prescrivendo - attraverso l'articolo 2 della legge n. 99 del 2009 - nuovi vincoli di utilizzo delle medesime risorse, da ritenersi verosimilmente aggiuntivi ai vincoli originari, mai abrogati o novellati. Tra le nuove finalità di impiego compaiono obiettivi quali il sostegno all'internazionalizzazione e al *made in Italy*, la «valorizzazione dello stile e della produzione italiana», gli incentivi ai distretti industriali, assieme a interventi puntualmente specificati, come il sostegno ai «sistemi produttivi locali delle armi di Brescia» e ai «sistemi di illuminazione del Veneto», per i quali la nuova norma indica espressamente gli importi (2 milioni di euro per ciascuno). In quest'ultimo solco si è inserita, da ultimo, a fine anno, anche una norma, annidata nella legge finanziaria per il 2010, che ha destinato 50 milioni di euro delle medesime risorse all'emittenza televisiva locale (articolo 2, commi 237 e 238, della legge n. 191 del 2009),

considerato, inoltre, che:

al di là dell'opacità e della censurabilità politica delle scelte adottate dal Governo e dalla sua maggioranza, che imporrebbero quanto meno un'esplicita assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini (in primo luogo dei giovani) e delle imprese interessati, a destare a tutt'oggi vivo allarme è il contenuto dell'ultimo decreto ministeriale di accertamento delle economie per l'anno in corso: il citato decreto ministeriale emanato 4 maggio 2010;

a differenza degli omologhi decreti che lo hanno preceduto, esso non ha soltanto indicato l'importo delle economie accertate per il 2010, ma anche disposto - in conflitto con le previsioni della legge vigente - la destinazione delle medesime risorse a due finalità estranee a qualunque prescrizione vigente di legge: dei 152 milioni di euro accertati (al netto delle perenzioni amministrative), 48 milioni di euro sono attribuiti alla programmazione negoziata nelle aree del Centro-Nord e 50 milioni sono addirittura destinati all'industria bellica degli armamenti, attraverso il rifinanziamento di una disciplina legislativa del 1993 (decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993) per la quale il legislatore aveva previsto una copertura finanziaria solo fino al 2001. Dei restanti 54 milioni di euro non si fa menzione esplicita, ma si può supporre che siano andati ai soli interventi - tra tutti quelli contenuti nei lunghi e vani elenchi compilati dal legislatore - già associati a precisi importi: 50 milioni all'emittenza televisiva locale, 2 milioni ai sistemi di illuminazione del Veneto e 2 milioni ai sistemi delle armi di Brescia (probabilmente raggiunti anche dall'altro finanziamento);

in definitiva, per gli anni 2009 e 2010, nessuno dei vincoli normativi di utilizzo di quelle risorse, come dettati dalla legge finanziaria per il 2008, è stato rispettato: delle centinaia di milioni di euro rese annualmente disponibili sulla base della disposizione adottata dal Governo Prodi, neanche un centesimo ha raggiunto i giovani laureati del Mezzogiorno, né le nuove imprese

innovatrici che assumono ricercatori, né alcun'altra finalità di incentivo allo sviluppo prevista dalla legge,

impegna il Governo:

a revocare il decreto ministeriale 4 maggio 2010 assunto in carenza assoluta di fondamento in una norma legislativa di rango primario;

a ripristinare le condizioni di legalità e legittimità in sede di accertamento amministrativo annuale delle economie derivanti dalla revoca di iniziative agevolate ai sensi della legge n. 488 del 1992 e di successiva allocazione delle risorse accertate;

a ripristinare le risorse già finalizzate all'investimento nel capitale umano a più elevato potenziale (i giovani laureati del Mezzogiorno) e al sostegno all'innovazione produttiva (le imprese in *start up* che assumono ricercatori e tecnologi), e a non dirottare le medesime verso finalità estranee a qualunque esplicita assunzione di responsabilità politica, quale il finanziamento dell'industria degli armamenti, per di più in una congiuntura segnata dalla crisi economica più grave dal dopoguerra, per la quale i lavoratori più giovani e vaste aree del Mezzogiorno stanno tuttora pagando il prezzo sociale più elevato.

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 4.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

ORDINI DEL GIORNO

G4.200

CHIAROMONTE, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, COSENTINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI, CARLONI, LUSI, MERCATALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di bilancio e per il triennio 2011-2013,

premesso che:

nell'ambito n. 20 «Tutela della Salute», per la maggior parte dei programmi è prevista una riduzione di stanziamento;

nell'ambito della missione «Tutela della Salute», il programma 20.3 «Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza» registra un incremento - rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2010 - di soli 14 milioni di euro;

a distanza di più di due anni dalla revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2008, il nuovo DPCM sui Livelli essenziali di assistenza (LEA) non è ancora stato emanato il nuovo decreto contenente l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, l'aggiornamento delle malattie rare esenti dal ticket, il nuovo nomenclatore tariffario, onde poter aiutare tutte quelle famiglie che, specialmente in una situazione di crisi economica, si trovano in difficoltà;

i nuovi livelli essenziali di assistenza introdotti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2008 contenevano tra le molte novità oltre all'aggiornamento del nomenclatore tariffario il nuovo elenco delle malattie croniche e rare esentate dal pagamento del ticket;

in modo particolare, la definizione dei livelli essenziali di assistenza fermaa al 2001 necessitava di un aggiornamento anche alla luce dei nuovi bisogni di salute, per prendere in carico alcune patologie trascurate come quelle cronico-degenerative, quali, ad esempio ed in particolar modo, le malattie croniche reumatiche ove solo l'adozione di idonee strategie di prevenzione potrebbero contribuire a ridurre sia i tassi di ospedalizzazione sia i costi per la cura e la riabilitazione. In mancanza di una adeguata politica di prevenzione, la prevalenza di queste patologie è destinata ad aumentare, dato il progressivo invecchiamento della popolazione italiana;

queste patologie a tutt'oggi non ricevono una adeguata attenzione nè sul piano sociale nè su quello dell'offerta dei servizi assistenziali; esse necessitano di strategie capaci di prevenire l'insorgenza e la progressione delle malattie osteo-articolari, le disabilità, le sofferenze, attraverso programmi di formazione e pianificazione dei percorsi assistenziali;

a tutt'oggi vanno garantiti ed incrementati i fondi per i farmaci biologici dei quali da diversi studi viene confermata l'efficacia nella reale pratica clinica;

impegna il Governo:

a stanziare le risorse economiche necessarie affinchè nel minor tempo possibile possano essere ridefiniti i nuovi livelli essenziali di assistenza, comprensivi dell'aggiornamento dell'elenco, fermo al 2004, delle malattie rare esentate dal pagamento del ticket, affinchè si possa garantire in tutto il territorio nazionale l'unitarietà delle prestazioni sanitarie anche in ragione delle nuove esigenze dei cittadini-pazienti.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G4.100

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, SERAFINI ANNA MARIA, CARLONI, LUSI, MERCATALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013,

premesso che:

nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e della famiglia», il programma «Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno» è azzerato;

nell'ambito della stessa missione, programma «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi», il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso in seguito all'«azzeramento» dei 400 milioni di euro di cui alle previsioni assestate per l'anno 2010 ed al mancato rifinanziamento;

la soppressione del Fondo per le non autosufficienze rende ancora più arduo affrontare in modo opportuno la sfida - fondamentale per un sistema di *welfare* che offra risposte adeguate alla realtà - di creare le condizioni culturali e ambientali affinché le persone con disabilità raggiungano la piena partecipazione sociale, in modo da consentire a questi ultimi forme soddisfacenti di integrazione lavorativa, di mobilità, nonché la possibilità di avere relazioni interpersonali e una soddisfacente partecipazione alla vita sociale;

la non autosufficienza, così come definita dal Movimento delle associazioni del volontariato italiano (MOVI), è una situazione patologica diagnosticata che interferisce sull'individuo, limitandone la vita di relazione, sociale e lavorativa a causa dell'incapacità di mantenere una vita indipendente e di svolgere le comuni attività quotidiane;

la necessità di garantire a tutti i cittadini pari opportunità e dignità sociale è un obbligo sancito dalla nostra Carta costituzionale;

nonostante la famiglia rappresenti ancora oggi la principale risorsa a disposizione delle persone disabili e anziane per fronteggiare la propria non autosufficienza ele famiglie con almeno un disabile grave siano circa un milione e mezzo, pari a quasi il 7 per cento delle famiglie italiane, il Governo non ha esitato a sopprimere il Fondo per le non autosufficienze,

impegna il Governo:

a ripristinare l'autorizzazione di spesa per il Fondo per le non autosufficienze prevedendo quantomeno lo stanziamento di 400 milioni di euro già fissato per il 2009, considerata l'importanza di garantire alle persone non autosufficienti ed alle loro famiglie un aiuto sostanziale per fronteggiare una già complessa situazione.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G4.101

NEROZZI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, SERAFINI ANNA MARIA, CARLONI, LUSI, MERCATALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013,

premesso che:

nell'ambito della missione «Politiche per il lavoro», programma «Servizi e sistemi informativi per il lavoro», il cap. 3892, «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» a fronte di una previsione assestata di 42 milioni di euro per il 2010 presenta un decremento di 30,24 milioni di

euro, per cui la previsione per l'anno 2011 è pari 11,76 milioni di euro, mentre per l'anno 2012 è di 11,79 milioni di euro e per l'anno 2013 di soli 2,73 milioni di euro;

in particolare, il capitolo 5242 relativo al Fondo per il volontariato e contributi alle associazioni sociali che aveva uno stanziamento nelle previsioni assestate 2010 pari a 9,46 milioni di euro viene ridotto dello stesso importo, vale a dire viene completamente azzerato;

analoga sorte tocca al capitolo 5246 relativo al Fondo per l'associazionismo sociale;

in una perversa logica di tagli sono ridotti anche gli stanziamenti del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, così come il Fondo per le politiche della famiglia, il Fondo nazionale per il servizio civile, il Fondo per le politiche giovanili e il Fondo per le pari opportunità, mentre nulla è previsto per il Fondo per l'inclusione degli immigrati ed il Fondo contro la violenza alle donne;

la sostanziale riduzione di risorse in materia di politiche sociali e di politiche per il lavoro comporterà gravi ripercussioni sullo sviluppo delle politiche per le categorie disagiate, in particolare per i giovani e per le donne, così come la drastica diminuzione di risorse destinate alla missione sulle politiche previdenziali renderà sempre più difficile il mantenimento dello Stato sociale,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie a reintegrare i Fondi relativi alla spesa sociale.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 5.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2011, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «amministrazione penitenziaria» e del programma «giustizia minorile», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2011.

ORDINE DEL GIORNO

G5.101

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013,

premesso che:

la tutela giurisdizionale costituisce uno strumento imprescindibile per assicurare ai cittadini la garanzia e la piena attuazione dei loro diritti, non solo in sede penale ma anche in ambito civile, tributario e amministrativo;

la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza presuppone necessariamente - oltre all'efficienza dell'azione delle forze dell'ordine cui vanno assicurati i mezzi indispensabili per il loro operato - un sistema giudiziario efficiente, per il cui miglioramento è necessario stanziare risorse adeguate e idonee a realizzare un effettivo miglioramento della qualità dell'amministrazione della giustizia;

l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese, favorendone la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali, anche in virtù di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali;

rilevato che:

il disegno di legge di stabilità non prevede misure specifiche per l'amministrazione della giustizia. Manca una proposta, seppure parziale, che faccia intravedere ai cittadini così come al personale del comparto giustizia che il Governo ha un concreto indirizzo politico per il miglioramento della sicurezza pubblica e per la risoluzione delle gravi inefficienze che ancora caratterizzano l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese;

il disegno di legge di bilancio per quanto concerne gli stanziamenti che insistono anche sullo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5), opera un taglio per il 2011 di oltre 231 milioni di euro alla missione giustizia che si accentua per le previsioni concernenti il 2012 e il 2013 con l'ulteriore riduzione degli stanziamenti di più di 44 milioni di euro; riduzione significativa e suscettibile di determinare un ulteriore forte decremento dello *standard* qualitativo dell'amministrazione della giustizia (quanto non addirittura una sua paralisi) ove si consideri che a tale missione sono ricondotti quattro «programmi» cruciali per la funzionalità della giustizia - e quindi anche per la sicurezza e la tutela dei diritti dei cittadini - come quelli dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia civile e penale, della giustizia minorile e dell'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile;

lo stanziamento complessivo per il programma «Amministrazione penitenziaria» è in diminuzione rispetto al 2010 di 77,4 milioni di euro. Diminuiscono in particolare le spese riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti e questo mal si concilia con la disperata situazione delle nostre carceri. Nell'ambito della suddetta riduzione si evidenzia in particolare quella, di circa 14 milioni di euro, relativa allo stanziamento per il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti; attività che invece sarebbe necessario rafforzare e promuovere, in quanto particolarmente rilevante ai fini della efficacia special-preventiva della pena e quindi della riduzione delle probabilità di recidiva;

fortemente penalizzato appare il programma «Giustizia civile e penale», che subisce i tagli di spesa più gravi (oltre i 138 milioni di euro). Viene così colpita l'amministrazione della giustizia con il taglio di oltre il 4 per cento delle risorse destinate al funzionamento ordinario ed una riduzione dei cosiddetti consumi intermedi (spese per l'acquisto di beni e servizi) per il settore della giustizia civile e penale, nell'entità di 2,7 milioni di euro; come del resto preoccupa fortemente il drastico taglio di 118 milioni di euro (pari ad oltre il 97 per cento delle risorse destinate a questo capitolo per il 2010) al capitolo 1402.3 relativo ai compensi per lavoro straordinario, operato in una situazione di carenza quasi strutturale di personale rispetto all'organico fissato, e che rischia di provocare il collasso del sistema giudiziario italiano. Vi è inoltre la forte riduzione delle risorse destinate agli «investimenti» nell'ambito del medesimo programma con un taglio di oltre 34 milioni di euro rispetto alle previsione assestate per il 2010, di quasi il 30 per cento. Vengono così pesantemente incise dai tagli le tante voci che necessiterebbero di investimenti quali le spese inerenti alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione degli immobili dove hanno sede gli uffici giudiziari, quelle necessarie al miglioramento delle strutture e degli impianti ad essi connessi, nonché le spese relative alla gestione ed al funzionamento dei sistemi informativi ed informatici strategiche per il miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia;

anche le dotazioni del programma «Giustizia minorile» sono oggetto di significative riduzioni, che rischiano di paralizzare una funzione - quale quella appunto della tutela giurisdizionale dei minori - essenziale in una società democratica che voglia promuovere l'infanzia e l'adolescenza come valori prioritari. I tagli al programma arrivano complessivamente ai 15,2 milioni di euro (pag. 92 della Tabella 5) rispetto alle previsioni assestate dell'anno finanziario 2010. Particolarmente grave appare in tal senso l'ulteriore riduzione di 4,6 milioni di euro delle risorse - indispensabili ai fini del reinserimento sociale e della responsabilizzazione del minore - destinate al mantenimento, all'assistenza e alla rieducazione dei minori soggetti a provvedimento giudiziario (capitolo 2131, pag. 103, della Tabella 5) tenuto conto che già 2 milioni di euro erano stati tagliati dalla finanziaria 2010. Va infine sottolineata l'assenza di qualsiasi fondo per gli interventi da attuarsi nei confronti dei minori tossicodipendenti, tossicofili, portatori di patologie psichiche già azzerati dalla precedente finanziaria;

considerato che:

tali disposizioni rischiano di aggravare ulteriormente la disfunzionalità che già oggi caratterizza i sistemi giudiziario e penitenziario e in generale l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese;

la prevista riduzione del 3,2 per cento delle risorse stanziate per il Ministero della giustizia non solo non consentirà di affrontare l'emergenza che caratterizza la situazione attuale del sistema penitenziario, ma aggraverà ulteriormente la condizione di sovraffollamento, disfunzionalità e disagio che si riscontra in molte delle carceri italiane, che ospitano un numero di persone di molto eccedente rispetto alla capienza regolamentare, con gravi rischi per l'incolumità e la sicurezza dei detenuti e degli stessi agenti di polizia penitenziaria che vi prestano servizio e che sono spesso chiamati a sedare manifestazioni di protesta suscettibili di degenerare in gravi episodi di violenza;

le forti riduzioni di spesa previste dal Ministero della giustizia ostacoleranno in misura significativa la piena attuazione delle politiche per la sicurezza e il contrasto alla criminalità, impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati e l'identificazione dei colpevoli, nonché la prevenzione dei delitti, in palese contraddizione con quanto asserito dagli esponenti del Governo e della stessa maggioranza non solo in sede parlamentare o in contesti istituzionali, ma anche nell'ambito di dichiarazioni rese alla stampa;

i consistenti tagli operati dai provvedimenti in analisi alle risorse destinate al dicastero della giustizia dimostrano il carattere meramente simbolico - come tale inefficace - della politica del diritto (e in particolare della politica criminale) del Governo, che a fronte della continua introduzione di nuove norme incriminatrici, non prevede le risorse necessarie alla loro applicazione, sia in sede giudiziaria che penitenziaria, con il rischio di aggravare ulteriormente non solo la disfunzionalità del sistema giudiziario, ma anche di minare la certezza del diritto e la stessa legittimazione e credibilità della funzione dell'amministrazione della giustizia, con gravi pregiudizi per la sicurezza e la tutela giurisdizionale dei diritti per i cittadini;

nello stato di previsione del Ministero dell'interno di interesse della Commissione, tra le variazioni più significative e deprecabili si segnalano il capitolo 2384 Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso con un taglio di 24,8 milioni e il taglio di 15,4 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2010 delle risorse destinate ai programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari (3.3/2840);

considerato, inoltre, che:

in occasione dell'approvazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 a fronte dei tagli subiti e delle drammatiche prospettive per il futuro il Ministro Alfano da un lato ed il Ministro Maroni dall'altro avevano rassicurato che i tagli dei rispettivi Ministeri sarebbero stati riassorbiti tramite la creazione di un Fondo di cui all'articolo 61, comma 23 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, quantificato in sede di dichiarazioni dei Ministri in oltre un miliardo di euro, in cui avrebbero dovuto confluire tutte le somme di danaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o di misure di prevenzione, di cui una parte avrebbe dovuto essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico ed una quota «al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia»;

il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2010, il cui *iter* è in corso di perfezionamento, sulla base delle entrate affluite nell'esercizio 2009, ha determinato in 158 milioni di euro (ovvero il 25 per cento dei circa 632 disponibili) la quota delle risorse del Fondo unico giustizia da ripartire ai Ministeri. Nel frattempo, un decreto interministeriale ha già provveduto alla ripartizione dei 158 milioni di euro disponibili. Avendo il Ministero dell'economia, per il 2009, rinunciato alla sua quota, 79 milioni di euro sono stati assegnati al Ministero della giustizia ed altrettanti risultano assegnati al Ministero dell'interno;

del miliardo di euro di cui parlarono i Ministri restano, quindi, soli 158 milioni di euro che ancora devono poter essere spesi e resta una vicenda che molto racconta della inefficienza dell'azione amministrativa e legislativa di questo Governo,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie a reintegrare il finanziamento della missione giustizia ed a reperire le ulteriori risorse necessarie per avviare a soluzione i molti problemi e le gravi inefficienze che ancora caratterizzano l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 6.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario 2011, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2011, perché siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2011.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2011, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma «cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella tabella allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO

6.Tab.6.2

GIAI, POLI BORTONE

Respinto

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 14.000.000;
CS: + 14.000.000.
2012:
CP: + 14.000.000;
CS: + 14.000.000.
2013:
CP: + 14.000.000;
CS: + 14.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, *missione* Fondi da ripartire, *programma* 7.1 Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
- CP: - 14.000.000;
CS: - 14.000.000.
2012:
- CP: - 14.000.000;

CS: - 14.000.000.
2013:
- CP: - 14.000.000;
CS: - 14.000.000.

ARTICOLI DA 7 A 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 7.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per oneri di personale e per l'operatività scolastica iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute al personale supplente breve e saltuario e per la mensa scolastica» e i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2011, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «ricerca scientifica e tecnologica di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

7. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, fra i capitoli relativi alle spese per il funzionamento della scuola per l'Europa di Parma iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovuti al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i programmi della missione «istruzione scolastica», per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.

Art. 8.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2011 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del programma «prevenzione dal rischio e

soccorso pubblico», nell'ambito della missione «soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2011.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2011, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2011, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Le somme iscritte nell'apposito fondo istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 35-*quinquies*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, relative alla speciale indennità operativa per il soccorso tecnico urgente espletato all'esterno dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione del predetto fondo.

Art. 9.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su altri programmi delle amministrazioni interessate le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale, iscritto nel programma «opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», nell'ambito della missione «infrastrutture pubbliche e logistica» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

4. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c)* dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 5 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2011, è fissato in 149 unità.

6. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritto nel programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

7. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

8. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2011, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

ORDINI DEL GIORNO

G10.100

FILIPPI MARCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, LUSI, MERCATALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto preoccupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell'intero tessuto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali *competitors* internazionali durante la crisi hanno registrato una minore riduzione percentuale del PIL e ora nella fase di ripresa economica registrano tassi di crescita molto superiori al nostro. La crescita mondiale è prevista al 4,4 per cento ed è prevista attestarsi al 4 per cento nel 2011. La Germania nel 2010 cresce del 3,4 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2 per cento. Gli Stati Uniti crescono del 2,9 per cento e per il 2011 le previsioni

sono del 2,5 per cento. Il Giappone cresce del 2,7 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2,5 per cento. La Francia cresce del 1,6 per cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. Per l'area euro la crescita del 2010 è pari in media al 1,6 per cento, mentre per il 2011 si prevede una crescita del 1,8 per cento. L'Italia è ferma, purtroppo ad un 1,2 per cento nel 2010 e ad un 1,3 per cento per il 2011 e tali dati, tra l'altro, come più volte affermato dalla stessa Banca d'Italia appaiono estremamente ottimistici;

l'analisi del quadro macroeconomico attuale segnala una perdita strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile soltanto come un fatto ciclico ma al contrario come un deterioramento progressivo del capitale fisico imprese, del capitale sociale, dell'adeguatezza delle infrastrutture, del fattore lavoro e della mobilità sociale;

in parallelo all'andamento certamente non positivo dei fondamentali macroeconomici, la situazione della finanza pubblica è forse ancora più preoccupante di quella economica,

rilevato che:

i tagli di spesa colpiscono vari settori e sono chiaramente riportati nelle varie tabelle di bilancio. In particolare, gli stanziamenti relativi al diritto alla mobilità, alle infrastrutture pubbliche e logistica e alla casa e assetto urbanistico che insistono anche sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e dell'economia e delle finanze per il 2011 (Tabelle n. 2 e n. 10), sono stati drasticamente ridotti;

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, la missione «Diritto alla mobilità» subisce un nuovo ulteriore taglio, per un ammontare pari a 178,4 milioni di euro in termini di competenza, di cui 72 milioni al programma «Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale», 48,7 milioni di euro al programma «Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale», 23 milioni di euro al programma «Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo», e 5,3 milioni di euro al programma «Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario». Solo il programma «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» registra un incremento di circa 185 milioni di euro,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per realizzare il rilancio del trasporto pubblico locale e corrispondere alle esigenze ripetutamente manifestate in particolare dalle associazioni dei pendolari;

a garantire le risorse necessarie per il triennio 2011-2013 al rinnovo dei contratti per il personale dipendente del comparto del trasporto pubblico locale, al fine di evitare disagi ai lavoratori medesimi e ai pendolari;

a garantire, altresì, la piena funzionalità e lo sviluppo del settore dei trasporti per via aerea, marittima e terrestre e corrispondere alle esigenze ripetutamente manifestate in particolare dalle imprese e dai cittadini.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G10.101

RANUCCI, FILIPPI MARCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, LUSI, MERCATALI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto preoccupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell'intero tessuto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali *competitor* internazionali durante la crisi hanno registrato una minore riduzione percentuale del PIL e ora nella fase di ripresa economica registrano tassi di crescita molto superiori al nostro. La crescita mondiale è prevista al 4,4 per cento ed è prevista attestarsi al 4 per cento nel 2011. La Germania nel 2010 cresce del 3,4 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2 per cento. Gli Stati Uniti crescono del 2,9 per cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. Il Giappone cresce del 2,7 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2,5 per cento. La Francia cresce del 1,6 per cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. Per l'area euro la crescita del 2010 è pari in media al 1,6 per cento, mentre per il 2011 si prevede una crescita dei 1,8 per cento. L'Italia è ferma, purtroppo ad un 1,2 per cento nel 2010 e ad un 1,3 per cento per il 2011 e tali dati, tra l'altro, come più volte affermato dalla stessa Banca d'Italia appaiono estremamente ottimistici;

l'analisi del quadro macroeconomico attuale segnala una perdita strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile soltanto come un fatto ciclico ma al contrario come un deterioramento progressivo del capitale fisico imprese, del capitale sociale, dell'adeguatezza delle infrastrutture, del fattore lavoro e della mobilità sociale;

in parallelo all'andamento certamente non positivo dei fondamentali macroeconomici, la situazione della finanza pubblica è forse ancora più preoccupante di quella economica,

rilevato che:

i tagli di spesa colpiscono vari settori e sono chiaramente riportati nelle varie tabelle di bilancio. In particolare, gli stanziamenti relativi alle politiche abitative che insistono anche sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e dell'economia e delle finanze per il 2011 (Tabelle n. 2 e n. 10), sono stati drasticamente ridotti;

la missione «Casa e assetto urbanistico» (corrispondente al n. 3 della Tabella 10) ha uno stanziamento di 237,9 milioni di euro ed ha subito una riduzione consistente negli stanziamenti di competenza rispetto al dato assestato 2010 (-122,4 milioni di euro rispetto al 2010, pari al 34 per cento); inoltre nell'ambito di tale missione, lo stanziamento complessivo è attribuito all'unico programma «Politiche abitative, urbane e territoriali»;

quanto alla previsione triennale si evidenzia che, mentre lo stanziamento complessivo della missione rimane pressoché invariato nel triennio rispetto al dato assestato 2010, la quota collocata nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mostra un *trend* decrescente, per cui si determina una diminuzione dello stanziamento totale dell'intera missione pari a 65 milioni di euro (pari al 13 per cento);

impegna il Governo:

ad assicurare le risorse indispensabili, da destinare alla casa ed in modo specifico alle politiche abitative con particolare riguardo al Fondo contributo affitto, al fine di poter far fronte in modo adeguato alle problematiche legate all'edilizia residenziale, facilitare l'accesso alla casa per i cittadini bisognosi e privi di adeguati mezzi economici nonché garantire decine di migliaia di famiglie evitando loro di andare incontro allo sfratto per morosità.

ARTICOLI DA 11 A 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 11.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

1) Esercito n. 20;

2) Marina n. 17;

3) Aeronautica n. 46;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera *b)* dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 125;

3) Aeronautica n. 57;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera *d)* dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

1) Esercito n. 65;

2) Marina n. 19;

3) Aeronautica n. 20.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2011, in 102 unità.

4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui ai programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per

l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «approntamento e impiego delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e impiego delle forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2011, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico del programma «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

6. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 12.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2011, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Per l'anno finanziario 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno medesimo, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi di conto capitale le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nel programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. Per l'anno finanziario 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, e successive modificazioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2011 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2011.

Art. 13.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2011, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, del programma «sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici».

ORDINE DEL GIORNO

G13.100

MARCUCCI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, CARLONI, LUSI, MERCATALI, LEGNINI, GIAMBRONE

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013,

premesso che:

anche quest'anno si ripropone in tutta la sua sconfortante attualità il problema della riduzione degli stanziamenti destinati alla cultura ed ai beni culturali;

anche quest'anno viene riproposto un ordine del giorno di analogo tenore a quello dello scorso anno che, sebbene accolto dal Governo, è rimasto lettera morta;

rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2010, lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali reca una riduzione di ben 288,9 milioni di euro (-16,8 per cento) che si aggiunge alla riduzione di 20,4 milioni di euro prevista dalla scorsa legge di bilancio ed al decremento di 318,8 milioni di euro previsto dalla legge di bilancio per il 2009;

l'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari alla percentuale irrisoria dello 0,2 per cento (lo scorso anno l'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato era pari allo 0,3 per cento a fronte dello 0,4 per cento del 2008);

premesso inoltre che:

continua la riduzione dello stanziamento previsto per la missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici»: lo scorso anno tale missione prevedeva uno stanziamento complessivo di 1.358 milioni di euro, con un decremento di 58,9 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2009, mentre l'anno ancora prima la missione prevedeva uno

stanziamento complessivo di 1.398 milioni di euro, con un decremento di ben 252,1 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2008;

il programma «Tutela del patrimonio culturale», con uno stanziamento in conto competenza pari a 192,8 milioni di euro ha subito un decremento di 62,5 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010 (255,4 milioni di euro). In particolare subiscono un taglio di 17 milioni di euro le somme destinate agli interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, mentre lo stanziamento per conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio nazionale archeologico, storico, artistico e architettonico, con un totale complessivo di 41,8 milioni di euro, è diminuito di ben 17,2 milioni di euro;

a questo proposito, il crollo della *Schola Armaturarum* di Pompei rappresenta, anche dal punto di vista simbolico, il fallimento della politica in materia di tutela dei beni e delle attività culturali portata avanti dal Governo in carica sin dai suoi primi provvedimenti;

la cultura è considerata da questo Governo, nei fatti e con dichiarazioni esplicite, non come un fattore di crescita civile ed economica, ma come un costo per la collettività, da ridimensionare con progressivi tagli degli stanziamenti e con iniziative volte a snaturare il valore e la finalità del nostro patrimonio culturale;

in un Paese come l'Italia la destinazione al settore dei beni e delle attività culturali dello 0,21 per cento del totale generale del bilancio dello Stato appare davvero irrisorio, se non addirittura ridicolo,

impegna il Governo:

a incrementare in modo adeguato gli stanziamenti previsti per la tutela e la valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici e del patrimonio culturale, unici al mondo, al fine di scongiurare le conseguenze che tali politiche di bilancio rischiano di continuare a produrre per l'intero settore, con sicuro detrimento per il livello dell'offerta culturale nazionale, nonché per il settore dei beni archeologici.

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 14.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Alle spese di cui al capitolo 4310 del programma «prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale», nell'ambito della missione «tutela della salute», nonché al capitolo 3398, piano gestionale 1, del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione», dello stato di previsione del Ministero della salute, si applicano, per l'anno finanziario 2011, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2011.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2011, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di bilancio tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2011, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

ORDINE DEL GIORNO

G14.100
BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI, CARLONI, LUSI, MERCATALI, ASTORE
V. testo 2
Il Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013,

premesso che:

il settore della sanità è caratterizzato da tagli o da mancati finanziamenti;

la spesa prevista per lo stato di previsione del Ministero della salute rappresenta solo lo 0,2 per cento dell'intero bilancio dello Stato, in ulteriore diminuzione rispetto al bilancio assestato 2010 (0,4 per cento);

rispetto alle previsioni assestate per il 2010 si registra una diminuzione di ben 957 milioni di euro, pari al 43,2 per cento dello stanziamento complessivo;

lo stanziamento complessivo per la missione «Tutela della salute» è pari allo 0,1 per cento delle risorse finanziarie delle 34 missioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il triennio 2011-2013;

nell'ambito della missione «Tutela della salute»:

a) il programma «Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale» reca una riduzione di spesa di quasi 38 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2010;

b) il programma «Sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti» reca una riduzione di 31 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2010;

c) il programma «Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici» reca una riduzione di 8,1 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2010,

considerato che:

i drastici tagli al settore sanitario previsti dai disegni di legge in esame si pongono in stridente contrasto con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il quale solo lo scorso luglio, in riferimento al decreto-legge n. 78 del 2010, affermò che le risorse destinate alla sanità non sarebbero state ridotte;

il settore della sanità viene duramente colpito sia per effetto di interventi diretti sulle risorse destinate alla sanità sia indirettamente attraverso i tagli alle politiche sociali, che per effetto della integrazione dei servizi socio-sanitari si riversano necessariamente sulla sanità,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie a far fronte in modo adeguato ad obiettivi fondamentali come la prevenzione e la promozione della salute, il potenziamento della medicina del territorio e la sicurezza della rete ospedaliera, con riferimento particolare al finanziamento delle iniziative legislative in materia di rischio clinico e responsabilità civile del medico.

G14.100 (testo 2)
BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI, CARLONI, LUSI, MERCATALI, ASTORE
Non posto in votazione (*)
Il Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013,

premesso che:

il settore della sanità è caratterizzato da tagli o da mancati finanziamenti;

la spesa prevista per lo stato di previsione del Ministero della salute rappresenta solo lo 0,2 per cento dell'intero bilancio dello Stato, in ulteriore diminuzione rispetto al bilancio assestato 2010 (0,4 per cento);

rispetto alle previsioni assestate per il 2010 si registra una diminuzione di ben 957 milioni di euro, pari al 43,2 per cento dello stanziamento complessivo;

lo stanziamento complessivo per la missione «Tutela della salute» è pari allo 0,1 per cento delle risorse finanziarie delle 34 missioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il triennio 2011-2013;

nell'ambito della missione «Tutela della salute»:

a) il programma «Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale» reca una riduzione di spesa di quasi 38 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2010;

b) il programma «Sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti» reca una riduzione di 31 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2010;

c) il programma «Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici» reca una riduzione di 8,1 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2010,

considerato che:

i drastici tagli al settore sanitario previsti dai disegni di legge in esame si pongono in stridente contrasto con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il quale solo lo scorso luglio, in riferimento al decreto-legge n. 78 del 2010, affermò che le risorse destinate alla sanità non sarebbero state ridotte;

il settore della sanità viene duramente colpito sia per effetto di interventi diretti sulle risorse destinate alla sanità sia indirettamente attraverso i tagli alle politiche sociali, che per effetto della integrazione dei servizi socio-sanitari si riversano necessariamente sulla sanità,

impegna il Governo:

a stanziare risorse aggiuntive necessarie a far fronte ad obiettivi fondamentali come la prevenzione e la promozione della salute, il potenziamento della medicina del territorio e la sicurezza della rete ospedaliera, con riferimento particolare al finanziamento delle iniziative legislative in materia di rischio clinico e responsabilità civile del medico.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 15 A 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 15.

Approvato

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 742.579.022.571, in euro 774.227.653.133 e in euro 759.624.354.251 in termini di competenza, nonché in euro 752.252.700.793, in euro 784.207.485.184 e in euro 768.404.543.825 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2011-2013.

Art. 16.

Approvato

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2011-2013, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.

6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2010 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

12. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto dei Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio nell'ambito dei pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

13. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, possono essere effettuate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relative a capitoli di natura rimodulabile, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2011, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido

istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento (cedolino unico) ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

17. Limitatamente all'anno 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, le variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli, relativi rispettivamente a spese rimodulabili e a spese non rimodulabili, risultanti dalla riallocazione in bilancio delle spese obbligatorie, per le quali è stata disposta la soppressione ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella tabella allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della citata legge n. 196 del 2009.

18. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, concernente la razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria e il potenziamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attesa della sua trasformazione in Agenzia fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

19. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento del «Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali» (capitolo 3072) e quelli relativi alle spese per fitto di locali e oneri accessori iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni competenti.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2011, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Redditi di capitale» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia SpA a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

DISEGNO DI LEGGE (*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) (2464)

_____

(*) Per gli allegati 1 e 2, l'elenco 1, la tabella 1, il prospetto di copertura, le regolazioni contabili e debitorie e le tabelle A, B, C, D ed E, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia allo stampato Atto Senato n. 2464.

ORDINI DEL GIORNO

G100

GIARETTA, LUSI, MERCATALI, CARLONI, MORANDO, LEGNINI, BARBOLINI, BUBBICO, ASTORE (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

rilevato che:

la recente crisi finanziaria globale ha messo in luce la fragilità del sistema finanziario internazionale;

una componente di questa grave fragilità è da addebitare all'enorme crescita di movimenti di denaro puramente speculativi, tanto che si stima che rispetto ad un interscambio commerciale di 15.000 miliardi di dollari all'anno, sul mercato delle valute tale cifra venga l'aggiunta in soli quattro giorni;

nel giro di soli quattro anni le operazioni sui mercati finanziari eseguite da algoritmi di *computer* senza alcun intervento umano ed al di fuori di ogni rapporto con l'economia reale sono passate dal 30 al 60 per cento del totale;

questa torsione del sistema degli scambi finanziari ha portato ad enormi distruzioni di ricchezza e che le conseguenze sono state pesantissime anche per la finanza pubblica dei Paesi,

considerato che:

gli impegni assunti in sede degli organismi internazionali per avviare una riforma del sistema finanziario internazionale;

diversi Paesi, a partire dalla Francia e dalla Germania, hanno proposto l'adozione a livello internazionale di una *Financial Transaction Tax* con una finalità di freno delle attività puramente speculative e di finanziamento dei costi generati dalle crisi e per il reperimento di risorse per aiuti allo sviluppo, considerato il largo inadempimento degli impegni assunti al livello internazionale per queste finalità,

impegna il Governo:

ad appoggiare in ogni sede internazionale le proposte già avanzate per l'introduzione nel sistema degli scambi finanziari di una *Financial Transaction Tax*».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G101

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 2464 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011),

premesso che:

l'impatto che in particolar modo potrebbe avere la crisi economica a livello globale sulle già precarie e fragili economie dei Paesi in via di sviluppo e del Terzo mondo (con riguardo soprattutto ai fondi destinati agli aiuti pubblici allo sviluppo) rischia naturalmente di avere ben più gravi conseguenze di quelle che patiscono le società occidentali;

la rinnovata presa di coscienza nei confronti della strutturale instabilità dei mercati monetari e finanziari e dei danni che essa è in grado di provocare, ha riaperto il dibattito sulla necessità di attribuire alla politica rinnovati strumenti di controllo e di governo delle dinamiche economiche;

un primo passo nella direzione del necessario cambiamento di rotta sopra evocato è stato da tempo individuato in una proposta, avanzata per la prima volta nel 1972 dal premio Nobel per l'economia James Tobin, basata sulla istituzione di un'imposta sulle transazioni valutarie, la cosiddetta "Tobin *tax*" che ha raccolto negli ultimi anni il consenso di gruppi, movimenti politici, Parlamenti e Governi sempre più numerosi e significativi e una straordinaria convergenza a sostegno della stessa da parte di economisti di diversa provenienza culturale e politica;

l'imposta suddetta di una tassa sulle transazioni valutarie e finanziarie che, oltre a contribuire alla riduzione dell'instabilità sui mercati finanziari, potrebbe simbolicamente rappresentare una netta inversione di tendenza rispetto alle scelte di deregolamentazione dell'ultimo ventennio, uno strumento semplice, dunque, per il perseguimento di molti obiettivi complessi, sia operativi sia politici, non ultimo quello di contribuire a determinare risorse addizionali per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio e per far fronte ai danni sociali causati dalla crisi attuale soprattutto rispetto alle rogazione dell'aiuto allo sviluppo dei Paesi più poveri;

l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie finalizzata al sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo in collaborazione con tutte le istituzioni internazionali che già si sono espresse favorevolmente su tale ipotesi non può certamente essere soltanto una tassa a livello nazionale e quindi servono posizioni armonizzate tra i Paesi ma anche un'intesa con gli Stati Uniti e con gli altri continenti per non vanificare la possibilità di percorrere la strada di un'alternativa praticabile: una tassa sulle transazioni finanziarie che permetterebbe, infatti, di raccogliere fino a 650 miliardi (secondo studi della Oxfam, una confederazione internazionale di organizzazioni non governative impegnate nella lotta alla povertà e all'ingiustizia) all'anno da

destinare sia ad aiutare i più poveri nel Sud del mondo, sia a finanziare politiche sociali nei Paesi del Nord,

impegna il Governo:

a sostenere con forza, in sede europea e internazionale, la praticabilità di un'intesa sulla tassazione delle transazioni finanziarie che permetterebbe di raccogliere fondi sufficienti sia per la lotta alla povertà e all'ingiustizia, soprattutto nel Sud del mondo, sia a finanziare politiche sociali nei Paesi del Nord;

a destinare, nelle more di un accordo unitario in tal senso, una significativa percentuale di tale tassazione per il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio che vede proprio il nostro Paese essere in grave ritardo rispetto alle scadenze prefissate, lo 0,51 per cento entro il 2010, già disatteso, e lo 0,7 per cento entro il 2015.

G102

BRICOLO, BODEGA, VACCARI, FRANCO PAOLO, CAGNIN, FILIPPI ALBERTO, VALLARDI, GARAVAGLIA MASSIMO

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2011,

premesso che le eccezionali piogge cadute in Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre scorso hanno provocato un vero e proprio disastro idrogeologico, colpendo in particolare le province di Vicenza, Padova e Verona;

accertato che il tessuto socio economico della regione è stato messo in ginocchio: le piogge e le esondazioni dei corsi d'acqua conseguenti hanno invaso e reso inutilizzabili migliaia di abitazioni private, di industrie manifatturiere, di imprese agricole; le coltivazioni nelle tre province sono quasi completamente distrutte; i macchinari di tutte le imprese colpite sono inutilizzabili e non recuperabili;

preso atto che stime di Confindustria Verona parlano di un 30 per cento di aziende che ha subìto danni diretti e di un altro 40 per cento che ha subìto danni indiretti;

preso atto che il Consiglio dei Ministri il 5 novembre scorso ha dichiarato lo stato di emergenza per le zone colpite dall'alluvione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 novembre scorso ha emesso l'ordinanza n. 3906, con la quale ha nominato il Presidente della regione Veneto commissario delegato per il superamento dell'emergenza e ha stanziato la somma di 300 milioni di euro per finanziare i primi interventi nelle zone colpite; il Commissario, tra l'altro, deve predisporre entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza l'elenco delle imprese che hanno subìto il fermo delle propria attività economica e siano state oggetto di ordinanza di sgombero e deve predisporre l'elenco dei cittadini costretti all'evacuazione dalle proprie abitazioni, al fine di fornire gli elementi istruttori al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, contributivi e previdenziali;

preso atto che le banche maggiormente presenti sul territorio veneto hanno stanziato *plafond* che complessivamente ammontano a 700 milioni di euro, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alle famiglie ed alle imprese per fronteggiare i gravi danni subìti e consentire il riavvio della normalità;

valutato che è indispensabile attuare tutti gli investimenti necessari per prevenire altri disastri simili,

impegna il Governo:

a prevedere nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta e ai soggetti diversi dalle persone fisiche, che alla data del 31 ottobre 2010 avevano la residenza o la sede nelle aree interessate dagli eccezionali eventi alluvionali, la sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo;

a far sì che, nei confronti degli esercenti attività di impresa e degli esercenti arti e professioni, che alla data del 31 ottobre 2010 avevano la sede nelle aree interessate, non si applichino gli accertamenti basati sugli studi di settore per le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2010 e 2011;

a far sì che nei confronti dei titolari di partita IVA, persone fisiche e imprese, che alla data del 31 ottobre 2010 avevano la sede legale o la sede operativa nelle aree interessate, non si applichi quanto stabilito dall'articolo 39, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

_____

(*) Accolto dal Governo

G103

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SBARBATI, SERRA, PINZGER, PETERLINI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2011,

premesso che:

all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 era previsto il finanziamento di 45 milioni di euro per la zona franca nella città de L'Aquila;

la mozione 1-00244 approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2009 impegnava il Governo ad individuare risorse destinate a finanziare l'istituzione della zona franca urbana anche rimodulando con un impegno economico maggiore l'iniziale finanziamento dei 45 milioni di euro già previsto;

la reale attivazione della zona franca è essenziale per favorire investimenti produttivi, sviluppo economico e ripresa occupazionale che sono decisivi per la rinascita dei comuni terremotati,

impegna il Governo:

a provvedere con il prossimo provvedimento utile ad assicurare tale reale incremento di risorse per finanziare la suddetta zona franca».

G104 (già em. 1.295)

ZANOLETTI, COMPAGNA, ALLEGRINI, CALABRÒ, GALLONE, FLUTTERO, CUTRUFO, FASANO

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità AS 2464,

premesso che:

la legge finanziaria per il 2010 aveva stanziato a favore del Fondo per le politiche della famiglia più di 185 milioni per il 2010 e più di 136 milioni di euro per il 2011 e il 2012;

per far fronte alla grave crisi economico-finanziaria internazionale sono intervenute manovre correttive nel corso dell'anno 2010 che hanno comportato una drastica riduzione anche delle risorse stanziate a favore delle politiche familiari;

il disegno di legge di stabilità, AS 2464 - attualmente all'esame del Senato - prevede uno stanziamento di risorse pari a poco più di 51 milioni di euro per il 2011 e poco più di 52 milioni di euro rispettivamente per il 2012 e il 2013, con un taglio quindi superiore all'80% rispetto allo stanziamento intervenuto con la finanziaria dell'anno scorso;

è problematico che con tale stanziamento di 51 milioni di euro per il 2011 si possa fronte ai numerosi impegni normativi - quali ad esempio il finanziamento del Fondo nuovi nati, delle politiche di conciliazione, delle politiche a favore delle vedove che non hanno diritto alla pensione per i superstiti e per le attività degli Osservatori del a famiglia e dell'infanzia - e obblighi internazionali - come ad esempio le misure di sostegno alle adozioni internazionali,

e considerato che:

la Conferenza nazionale della famiglia, che si è svolta a Milano dall'8 al 10 novembre u.s., ha unanimemente riconosciuto il fondamentale ruolo della famiglia nella nostra società, quale importante elemento di coesione sociale e di sviluppo socio economico;

uno dei cinque punti sui quali il Governo ha ricevuto un'ampia fiducia dal Parlamento il 29 e il 30 settembre u.s., prevede ma riforma fiscale che tenga dei carichi familiari, mediante una revisione delle imposte locali e delle tariffe a favore del reddito familiare, con ciò dimostrando ancora una volta l'importanza che la maggioranza delle forze politiche annette alla famiglia, quale cellula fondamentale della nostra società,

impegna il Governo a individuare, con il primo provvedimento urgente utile, nuove risorse finanziarie a favore del Fondo per le politiche della famiglia, per un importo non inferiore a 42 milioni di euro per il 2011, al fine di poter far fronte agli impegni derivanti da norme di legge e da obblighi di carattere internazionale».

_____

(*) Accolto dal Governo

G105

SERAFINI ANNA MARIA, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, NEROZZI, CARLONI, LUSI, MERCATALI, BASSOLI, ANTEZZA

V. testo 2

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2011, premesso che:

il disegno di legge di stabilità prevede una sostanziale riduzione di risorse in materia di politiche sociali;

nella manovra economica non c'è alcuna misura di tipo strutturale e di dimensioni adeguate alla crisi economica che il Paese sta attraversando, a sostegno degli strumenti di protezione sociale e di contrasto alle povertà;

in una perversa logica di tagli sono stati ridotti gli stanziamenti del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Fondo per le politiche della famiglia, del Fondo nazionale per il servizio civile e del Fondo per le pari opportunità, mentre nulla è previsto per il Fondo per l'inclusione degli immigrati ed il Fondo contro la violenza alle donne;

a fronte di una situazione così drammatica, vi è, ancora una volta, la conferma da patte del Governo delle decurtazioni - già avvenute con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - di tutti i principali Fondi relativi alla spesa sociale,

premesso inoltre che:

alla Tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la dotazione finanziaria per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza subisce una ulteriore riduzione rispetto alla legge finanziaria per il 2009, nella quale peraltro il finanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, recava una riduzione di stanziamento pari a più di 5 milioni di euro passando da 44,4 a 39,2 milioni di euro;

questo taglio si aggiunge alle riduzioni di spesa previste dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133, (cosiddetta manovra d'estate per il 2008) alle missioni nel cui ambito sono finanziate le politiche per l'infanzia e l'adolescenza (cooperazione allo sviluppo, istruzione, diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia, giovani e sport, salute, immigrazione) pari a ben 2 miliardi e 600 milioni di euro;

fra le attività a tutela dei minori che rischiano di essere particolarmente compromesse si segnalano quelle relative all'affidamento dei minori, disciplinate dalla legge 4 maggio 1983, n, 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149,

considerato che:

il maxiemendamento approvato alla Camera dei deputati ha parzialmente reintegrato il Fondo nazionale per le politiche sociali prevedendo uno stanziamento, per il solo 2011, di 200 milioni di euro, misura apprezzabile, ma sicuramente non ancora sufficiente;

nonostante il Fondo nazionale per le politiche sociali rappresenti il principale strumento di finanziamento con cui le regioni e gli enti locali erogano i servizi sociali, in soli quattro anni le risorse da ripartire alle regioni hanno subito una drastica riduzione;

stessa sorte è toccata al Fondo per le politiche della famiglia che viene ridotto di più di 80 milioni di euro, rispetto alla legge finanziaria 2010, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie a rifinanziare, in modo adeguato, il Fondo nazionale per l'adolescenza e l'infanzia, il Fondo nazionale per le politiche sociali ed il Fondo per le politiche della famiglia;

ad adottare misure strutturali di sostegno per i giovani e le famiglie finalizzate allo sviluppo della rete dei servizi sul territorio, a partire dai consultori familiari, dagli asili nido, dal sostegno alla non auto sufficienza, allo sviluppo degli interventi per la domiciliarità;

a considerare le politiche giovanili come parte integrante, sostanziale e strategica delle politiche di sviluppo della nostra società».

G105 (testo 2)

SERAFINI ANNA MARIA, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, NEROZZI, CARLONI, LUSI, MERCATALI, BASSOLI, ANTEZZA, ASTORE (*)

Non posto in votazione (**)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2011, premesso che:

il disegno di legge di stabilità prevede una sostanziale riduzione di risorse in materia di politiche sociali;

nella manovra economica non c'è alcuna misura di tipo strutturale e di dimensioni adeguate alla crisi economica che il Paese sta attraversando, a sostegno degli strumenti di protezione sociale e di contrasto alle povertà;

in una perversa logica di tagli sono stati ridotti gli stanziamenti del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Fondo per le politiche della famiglia, del Fondo nazionale per il servizio civile e del Fondo per le pari opportunità, mentre nulla è previsto per il Fondo per l'inclusione degli immigrati ed il Fondo contro la violenza alle donne;

a fronte di una situazione così drammatica, vi è, ancora una volta, la conferma da patte del Governo delle decurtazioni - già avvenute con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - di tutti i principali Fondi relativi alla spesa sociale,

premesso inoltre che:

alla Tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la dotazione finanziaria per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza subisce una ulteriore riduzione rispetto alla legge finanziaria per il 2009, nella quale peraltro il finanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, recava una riduzione di stanziamento pari a più di 5 milioni di euro passando da 44,4 a 39,2 milioni di euro;

questo taglio si aggiunge alle riduzioni di spesa previste dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133, (cosiddetta manovra d'estate per il 2008) alle missioni nel cui ambito sono finanziate le politiche per l'infanzia e l'adolescenza (cooperazione allo sviluppo, istruzione, diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia, giovani e sport, salute, immigrazione) pari a ben 2 miliardi e 600 milioni di euro;

fra le attività a tutela dei minori che rischiano di essere particolarmente compromesse si segnalano quelle relative all'affidamento dei minori, disciplinate dalla legge 4 maggio 1983, n, 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149,

considerato che:

il maxiemendamento approvato alla Camera dei deputati ha parzialmente reintegrato il Fondo nazionale per le politiche sociali prevedendo uno stanziamento, per il solo 2011, di 200 milioni di euro, misura apprezzabile, ma sicuramente non ancora sufficiente;

nonostante il Fondo nazionale per le politiche sociali rappresenti il principale strumento di finanziamento con cui le regioni e gli enti locali erogano i servizi sociali, in soli quattro anni le risorse da ripartire alle regioni hanno subito una drastica riduzione;

stessa sorte è toccata al Fondo per le politiche della famiglia che viene ridotto di più di 80 milioni di euro, rispetto alla legge finanziaria 2010, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

reperire le risorse necessarie a rifinanziare, in modo adeguato, il Fondo nazionale per l'adolescenza e l'infanzia, il Fondo nazionale per le politiche sociali ed il Fondo per le politiche della famiglia;

adottare misure strutturali di sostegno per i giovani e le famiglie finalizzate allo sviluppo della rete dei servizi sul territorio, a partire dai consultori familiari, dagli asili nido, dal sostegno alla non auto sufficienza, allo sviluppo degli interventi per la domiciliarità;

considerare le politiche giovanili come parte integrante, sostanziale e strategica delle politiche di sviluppo della nostra società».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G106

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI PAOLO, STRADIOTTO, CARLONI, MERCATALI, ANTEZZA, ASTORE (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

premesso che:

uno snodo fondamentale nel perdurare dello stato di stagnazione della nostra economia è rappresentato dal reddito disponibile delle famiglie, che nel corso degli ultimi due anni ha subito una forte riduzione;

il disegno di legge di stabilità è coerente con la politica economica sin qui seguita dal Governo e pertanto non contiene misure a sostegno dei redditi, e in particolare di quelli più bassi;

misure di incremento delle detrazioni fiscali avrebbero il vantaggio di agire su entrambi i lati, della domanda e dell'offerta: incrementano la domanda perché sono rivolti alle famiglie con la più alta propensione al consumo e incrementano l'offerta perché inducono le persone a lavorare di più senza aumentare il costo del lavoro per le imprese. E poiché queste misure potrebbero ridurre l'economia sommersa, avrebbero effetti limitati sul bilancio dello Stato,

impegna il Governo:

a destinare le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2011 rispetto alle previsioni della decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito da lavoro dipendente medio-basso e dei pensionati, nonché a promuovere un adeguamento dell'attuale soglia di reddito (2.500 euro annui) prevista perché il famigliare sia considerato fiscalmente a carico».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G107

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, SERAFINI ANNA MARIA, CARLONI, LUSI, MERCATALI, ASTORE (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2010;

premesso che:

la manovra finanziaria per gli anni 2011-2013 - come delineata dai disegni di legge di stabilità e di bilancio - non tiene in alcun modo conto della grave crisi economica che il Paese sta attraversando; infatti, non reca alcuna incisiva misura di sostegno al potere d'acquisto di salari e pensioni e si connota per la completa rinuncia ad intervenire sulla distribuzione dei redditi, in primo luogo attraverso una riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e da pensione, nonché sul sostegno alla domanda interna;

è assente qualsiasi intervento a sostegno degli strumenti di protezione sociale e di contrasto alle povertà, di tipo strutturale e di dimensioni adeguate alla crisi economica che il Paese sta attraversando;

in tal senso, ciò che rileva ai fini della valutazione del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge del bilancio non è tanto quello che essi prevedono, quanto piuttosto quello che vistosamente manca per la realizzazione di un'incisiva ed equa effettiva manovra di politica economica;

a fronte di una situazione così drammatica, vi è ancora una volta la conferma da parte del Governo di tutte le decurtazioni - già avvenute con il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - di tutti i principali Fondi relativi alla spesa sociale;

primo fra tutti, il Fondo da ripartire per le politiche sociali che vede per il 2011 una drastica riduzione, a fronte dei 435 milioni di euro previsti per il 2010, conseguenza dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 78 del 2010 ai sensi del quale le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

il maxiemendamento approvato alla Camera dei deputati ha parzialmente reintegrato il Fondo da ripartire per le politiche sociali prevedendo uno stanziamento, per il solo 2011, di 200 milioni di euro, misura apprezzabile, ma sicuramente non ancora sufficiente;

nonostante il Fondo nazionale per le politiche sociali rappresenti il principale strumento di finanziamento con cui le regioni e gli enti locali erogano i servizi sociali, in soli quattro anni le risorse da ripartire alle regioni hanno subito una drastica riduzione,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie a reintegrare, in modo congruo, il Fondo da ripartire per le politiche sociali, prioritario strumento di contrasto alle emergenze sociali e per l'implementazione di politiche sociali attive e di attuazione dei diritti di cittadinanza, nella consapevolezza che i tagli previsti penalizzano solo le persone più deboli».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G108

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLONI, LUSI, MERCATALI, ANTEZZA, ASTORE (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2011,

premesso che:

la situazione previdenziale dei lavoratori titolari di contratti parasubordinati desta grave preoccupazione in relazione alla capacità contributiva dei medesimi, che risulta limitata da molti fattori fra cui i bassi salari e discontinuità dei rapporti di lavoro;

recenti ricerche hanno documentato previsioni sui tassi di sostituzione stipendiali garantiti a questi lavoratori dai vigenti regimi assicurativi estremamente preoccupanti, collocando detti tassi ben al di sotto del 60 per cento dell'entità delle retribuzioni medie e delineando previsioni di consistenza delle pensioni che si collocano tra i 4.600 e gli 8.600 euro annui, cifre assolutamente non compatibili con le condizioni di "un'esistenza libera e dignitosa" previste dalla nostra Carta costituzionale;

questa condizione risulta peggiorata dall'attuale crisi economica della crisi economica; infatti, ben il 63 per cento dei posti di lavoro persi nel 2009 è riconducibile a lavoratori dipendenti a termine e collaboratori a progetto. Nella fascia di età diciotto-ventinove anni, in particolare, la perdita di occupati ha raggiunto le 300.000 unità, corrispondenti addirittura al 79 per cento della flessione complessiva, portando il tasso di disoccupazione giovanile in Italia al 29,4 per cento (più del triplo del tasso di disoccupazione nazionale e ben al di sopra di quello europeo, pari al 19,8 per cento);

la presente condizione limiterà ancor più la possibilità dei giovani titolari di contratti parasubordinati di migliorare la propria condizione previdenziale accedendo alle forme della previdenza complementare, per evidenti limiti delle risorse disponibili ad essere destinate a tale forma di risparmio ed accumulazione,

considerato che:

al comma 39 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità per l'anno 2011 è abrogato il comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che disponeva, a decorrere dal 2011 un innalzamento di 0,09 punti percentuali delle aliquote contributive di finanziamento per diverse categorie di lavoratori ivi compresi i parasubordinati, nonché delle aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche, in misura pari alle aliquote contributive di finanziamento;

tale misura di alleggerimento degli oneri contributivi sul lavoro, chiaramente giustificabile in relazione al perdurare della condizione di crisi economica ed al rilevante peso contributivo e fiscale che grava sul costo del lavoro e sui redditi, produce tuttavia un ulteriore peggioramento della condizione previdenziale dei lavoratori parasubordinati,

impegna il Governo:

ad individuare specifiche risorse derivanti dal contrasto all'evasione contributiva da destinarsi alla costituzione di un Fondo di solidarietà finalizzato a finanziare misure (pensione di base, integrazione al minimo o reddito minimo) volte all'innalzamento del tasso di sostituzione reddituale previsto per i lavoratori parasubordinati con carriere caratterizzate da rapporti di lavoro discontinui.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G109

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI PAOLO, STRADIOTTO, CARLONI, MERCATALI, ANTEZZA, ASTORE (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011),

premesso che:

ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico è pari a 2.840,50;

considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare oramai eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi anni;

considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia,

impegna il Governo:

ad elevare, entro brevi termini, la soglia di reddito di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G110

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

premesso che:

il meccanismo del 5 per 1000 è stato introdotto a titolo iniziale e sperimentale con la legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) e prevede la possibilità per il contribuente di vincolare una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno di alcune categorie quali:

- volontariato, ONLUS e associazioni di promozione sociale;
- attività sociali svolte dal comune di residenza;
- ricerca sanitaria;
- ricercà scientifica o delle università;

tale facoltà può essere esercitata dal contribuente indicando nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'ente che intende finanziare;

le modalità di iscrizione per gli enti e le modalità di ripartizione della quota sono state successivamente disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006;

a tal proposito va segnalato che le quote del 5x1000 destinate dai cittadini relativamente alle dichiarazioni dei redditi del 2006 sono state erogate solo nel 2008 (328 milioni e 900.000 euro che milioni di cittadini hanno scelto di destinare al *no profit*) e che di quelle relative al 2007 non se ne ha alcuna notizia, anzi il portavoce del Forum del Terzo Settore non ripone grandi aspettative sullo sblocco delle lungaggini amministrative che ancora ne impediscono l'erogazione;

circa il ritardo nell'erogazione delle somme relative al 2007, l'Agenzia delle entrate ha comunicato a suo tempo che occorreva aggiornare gli elenchi definitivi dei beneficiari e degli importi i quali sarebbero stati resi disponibili entro il 31 marzo 2008; ad oltre due anni di distanza, di questi elenchi non se ne sa nulla, mentre cresce la domanda di aiuto da parte dei cittadini cui non è possibile erogare i servizi necessari perché le ONLUS non godono neppure di facilitazioni per l'accesso al credito in attesa che lo Stato rispetti gli impegni;

a rafforzare la preoccupazione delle associazioni del Terzo Settore, che lamentano l'estremo bisogno di questi fondi, è la mancanza di stabilizzazione a carattere permanente dell'erogazione del 5 per mille;

con orgoglio le associazioni del terzo settore rivendicano di essere la fotografia di un'economia sana, senza sprechi, senza divari retributivi, con il reinvestimento dei soldi nel territorio, con la regolarità di tutti i dipendenti,

considerato inoltre che:

il Governo, con la manovra in esame, ha ridotto i fondi destinati al 5 per mille, da 400 a 100 milioni di euro, ha ridotto altresì il fondo per le politiche sociali e altri fondi inerenti le tematiche sociali; in questo modo quasi quindici milioni di cittadini contribuenti che hanno scelto di sostenere il volontariato e il terzo settore con il 5 per mille, vengono traditi nella loro libera scelta;

si ritiene profondamente errato ridurre in maniera cosi drastica le risorse per i servizi sociali e per lo strumento del 5 per mille, forma di sussidiarietà fiscale che sostiene il ruolo fondamentale del volontariato e del terzo settore nella missione di risposta ai bisogni e di promozione della coesione sociale,

impegna il Governo:

a prevedere la stabiIizzazione del meccanismo del 5 per mille a favore di associazioni, scuole, università, enti di ricerca per consentire di poter programmare le attività di sostegno e di impegno sociale sulla base di certezze e tempestività nell'erogazione dei fondi a loro destinati, nonché a reintegrare i fondi destinati alla copertura del meccanismo del 5 per mille».

G111

IZZO, TOFANI, CORONELLA, FLERES, GIULIANO, GENTILE, NESSA, MORRA

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 2464 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011),

premesso che:

varie Agenzie del territorio stanno inviando da pochi mesi comunicazione a tutti i cittadini, quale ad esempio, dagli inizi di settembre 2010, l'Agenzia del territorio di Benevento, per ottemperare alle disposizioni dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, affinché vengano regolarizzati le situazioni catastali degli immobili entro il 31 dicembre 2010, come stabilito dall'articolo 19 comma 8 dal decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

considerato che:

in caso di inottemperanza l'ufficio provvederà dopo tale data alla definizione di una rendita catastale presunta e successivamente, alla predisposizione dell'atto di aggiornamento con addebito di oneri e spese a carico del contribuente, come stabilito dall'articolo 19 comma 10 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

nella comunicazione sopra richiamata si informa altresì che in caso di ritardo nell'accatastamento, oltre alle spese di cui sopra, sono previste sanzioni comprese tra un minimo di 258 euro ed un massimo di 2.066 euro, per ogni unità immobiliare urbana, oltre alla sanzione per la mancata presentazione del tipo mappale,

tenuto conto che:

le condizioni metereologiche delle ultime settimane caratterizzate da numerose precipitazioni, stanno creando notevole disagio ai tecnici, tra l'altro oberati da incarichi professionali specifici e non, e che non possono effettuare rilievi topografici in particolar modo nelle zone di campagna, necessari ed indispensabili per l'accatastamento,

impegna il Governo:

ad assumere urgenti iniziative volte a prevedere la proroga del termine, di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 19 del decreto-legge 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge 122 del 2010, al 31 dicembre 2011, nonché la proroga del termine di cui al comma 12 del medesimo decreto-legge, al 1º gennaio 2012».

_____

(*) Accolto dal Governo

G112

IZZO, TOFANI, CORONELLA, FLERES, GIULIANO, GENTILE, NESSA, MORRA

Ritirato

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 2464 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011),

premesso che:

varie Agenzie del territorio stanno inviando da pochi mesi comunicazione a tutti i cittadini, quale ad esempio, dagli inizi di settembre 2010, l'Agenzia del territorio di Benevento, per ottemperare alle disposizioni dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, affinché vengano regolarizzati le situazioni catastali degli immobili entro il 31 dicembre 2010, come stabilito dall'articolo 19 comma 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

considerato che:

in caso di inottemperanza l'ufficio provvederà dopo tale data alla definizione di una rendita catastale presunta e successivamente, alla predisposizione dell'atto di aggiornamento con addebito di oneri e spese a carico del contribuente, come stabilito dall'articolo 19 comma 10 decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

nella comunicazione sopra richiamata si informa altresì che in caso di ritardo nell'accatastamento, oltre alle spese di cui sopra, sono previste sanzioni comprese tra un minimo di 258 euro ed un massimo di 2.066 euro, per ogni unità immobiliare urbana, oltre alla sanzione per la mancata presentazione del tipo mappale,

tenuto conto che:

le condizioni metereologiche delle ultime settimane caratterizzate da numerose precipitazioni, stanno creando notevole disagio ai tecnici, tra l'altro oberati da incarichi professionali specifici e non, e che non possono effettuare rilievi topografici in patticolar modo nelle zone di campagna, necessari ed indispensabili per l'accatastamento,

impegna il Governo:

ad assumere urgenti iniziative volte a prevedere la proroga del termine, di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 19 del decreto-legge 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge 122 del 2010, al 30 giugno 2011, nonché la proroga del termine di cui al comma 12 del medesimo decreto-legge, al 1º luglio 2011».

G113

D'ALÌ, ESPOSITO, CORONELLA, FLUTTERO, CASOLI, VICARI, FIRRARELLO, GALIOTO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità (AS 2464),

premesso che:

già con la legge finanziaria del 2007 (articolo 1, comma 1010, della legge n. 296 del 2006) è stato stanziato un finanziamento volto alla ricostruzione dei territori della Valle del Belice che rappresenta meno di un quarto dell'intero fabbisogno (fra l'altro ridotto in virtù dei tagli lineari disposto con la legge n. 133 del 2008) necessario al completamento dei progetti di ricostruzione e di sviluppo socio economico di cui all'articolo 13-*bis* comma 3, del decreto-legge n. 8 del 1987 convertito dalla legge n. 120 del 1987 come attuata dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2171 del 1º giugno1987;

da oltre un anno i comuni del Belice non ricevono alcun trasferimento per far fronte al fabbisogno relativo al soddisfacimento dei progetti di ricostruzione già approvati e che pertanto gli stessi si trovano in una situazione di insolvenza nei confronti dei propri cittadini con conseguenze deleterie sull'equilibrio socio economico finanziario dei territori in questione,

considerato che:

l'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, finanziaria 2010, ha istituito un fondo destinato alle esigenze urgenti ed indifferibili che ricomprende molteplici voci di ripartizione tra cui quella afferente al completamento dei lavori di ricostruzione dei territori del Belice colpiti da terremoto,

l'articolo 1, comma 40, del presente disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)" prevede un incremento di 924 milioni di euro per l'anno 2011 della dotazione del suddetto fondo di cui 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti, risultano destinati al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio economico e allo sviluppo dei territori,

impegna il Governo:

a riservare, per le finalità di cui alla legge 18 marzo 1968 , n. 241 e in coerenza con quanto premesso e considerato, una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011 dal Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, così come incrementato al comma 40, articolo 1, del presente disegno di legge con particolare riferimento alle finalità volte ad "assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori"».

G113 (testo 2)

D'ALÌ, ESPOSITO, CORONELLA, FLUTTERO, CASOLI, VICARI, FIRRARELLO, GALIOTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità (AS 2464),

premesso che:

già con la legge finanziaria del 2007 (articolo 1, comma 1010, della legge n. 296 del 2006) è stato stanziato un finanziamento volto alla ricostruzione dei territori della Valle del Belice che rappresenta meno di un quarto dell'intero fabbisogno (fra l'altro ridotto in virtù dei tagli lineari disposto con la legge n. 133 del 2008) necessario al completamento dei progetti di ricostruzione e di sviluppo socio economico di cui all'articolo 13-*bis* comma 3, del decreto-legge n. 8 del 1987 convertito dalla legge n. 120 del 1987 come attuata dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2171 del 1º giugno1987;

da oltre un anno i comuni del Belice non ricevono alcun trasferimento per far fronte al fabbisogno relativo al soddisfacimento dei progetti di ricostruzione già approvati e che pertanto gli stessi si trovano in una situazione di insolvenza nei confronti dei propri cittadini con conseguenze deleterie sull'equilibrio socio economico finanziario dei territori in questione,

considerato che:

l'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, finanziaria 2010, ha istituito un fondo destinato alle esigenze urgenti ed indifferibili che ricomprende molteplici voci di ripartizione tra cui quella afferente al completamento dei lavori di ricostruzione dei territori del Belice colpiti da terremoto,

l'articolo 1, comma 40, del presente disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)" prevede un incremento di 924 milioni di euro per l'anno 2011 della dotazione del suddetto fondo di cui 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti, risultano destinati al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio economico e allo sviluppo dei territori,

impegna il Governo:

a riservare, per le finalità di cui alla legge 18 marzo 1968 , n. 241 e in coerenza con quanto premesso e considerato, una quota congrua per l'anno 2011 dal Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, così come incrementato al comma 40, articolo 1, del presente disegno di legge con particolare riferimento alle finalità volte ad "assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori"».

_____

(*) Accolto dal Governo

G114

LEDDI, BARBOLINI, FONTANA, STRADIOTTO, MERCATALI, LEGNINI, CARLONI, BUBBICO, ANTEZZA (*)

Respinto

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a partire dal 1º luglio di quest'anno, una ritenuta del 10 per cento sui bonifici disposti da contribuenti, che ordinano lavori di ristrutturazione o interventi di riqualificazione energetica per poi usufruire dei relativi *bonus*, in favore delle imprese esecutrici. Le banche o le Poste italiane, nel momento dell'accreditamento dei pagamenti, effettuano la ritenuta d'acconto, con obbligo di rivalsa, dell'imposta sul reddito dovuta dal beneficiario e provvedono al relativo versamento tramite modello F24:

la suddetta disposizione normativa, oltre ad avere applicazione inique, si richiama tra l'altro, la fattispecie di "doppia" ritenuta che si configura quanto tra i diversi ordinanti dei bonifici sono ricompresi anche soggetti che già applicano la ritenuta di acconto sulle somme erogate. La medesima disposizione sta creando una situazione di oggettiva e rilevante difficoltà in particolare alle piccole imprese artigiane, perché ingenera perdita di liquidità, versamento anticipato di imposte che potrebbero non essere dovute, aumento di oneri burocratici, creando condizioni del tutto contrarie alle politiche che in contesto di crisi, quale quella attuale, si renderebbero necessarie a sostegno del settore,

impegna il Governo:

ad assicurare il superamento della suddetta disposizione al fine di consentire sia il superamento delle criticità legate alla perdita di liquidità, al versamento anticipato di ulteriori imposte, all'aumento degli oneri burocratici per le piccole e medie imprese che, consentire la piena efficacia del presupposto che è alla base della istituzione del beneficio fiscale a cui ci si riferisce ossia di norma di contrasto dell'evasione fiscale attraverso la creazione di un virtuoso "conflitto di interessi" che ha portato alla emersione di attività sommerse».

_____

(*) I senatori Sangalli, Fioroni e Astore aggiungono la firma in corso di seduta

G115

RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, CARLONI, LUSI, MERCATALI, ANTEZZA, ASTORE (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2011, per quanto di competenza,

premesso che:

l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede la riduzione del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, collaborazione coordinate e continuative, formazione lavoro e lavoro accessorio da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, delle università e degli enti di cui pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

tali disposizioni di riduzione della spesa costituiscono, peraltro, principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali;

con tale taglio si determinerà una perdita di posto di lavoro per migliaia di giovani con rapporto di lavoro precario nelle pubbliche amministrazioni;

tali misure comporteranno una drastica riduzione della qualità e quantità dei servizi pubblici ai cittadini e alle imprese o la loro cessazione di fatto;

la riduzione dell'impiego dei lavoratori in somministrazione presso il Ministero dell'interno ha già provocato il blocco delle procedure per la regolarizzazione degli immigrati e tale situazione peggiorerà alla scadenza dei contratti dei lavoratori a tempo determinato che non potranno essere completamente rinnovati;

anche in altri enti, come, ad esempio, INPS e INPDAP, Croce Rossa italiana e Vigili del fuoco, i lavoratori in somministrazione o comunque con rapporto di lavoro precario rappresentano una risorsa necessaria per garantire i livelli di efficacia ed efficienza del servizio pubblico,

impegna il Governo:

ad apportare variazioni legislative alla normativa in oggetto, al fine di garantire la prosecuzione dell'operatività delle amministrazioni interessate, avvalendosi del personale precario attualmente impegnato nei servizi della pubblica amministrazione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G116

GERMONTANI, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, SAIA, VALDITARA, CARLONI, POLI BORTONE

V. testo 2

«Il Senato,

premesso che:

è sempre più sentita la necessità di analizzare e costruire bilanci attraverso una prospettìva di genere, con il fine ultimo di contribuire a realizzare concretamente la parità tra uomini e donne;

a livello internazionale il primo paese a sperimentare il *gender budgeting* è stato l'Australia nel 1984. Successivamente altri paesi hanno promosso ed utilizzato tale strumento, tra i più attivi si possono citare: il Sudafrica, il Canada, la Gran Bretagna, la Francia, Israele, la Svizzera, la Norvegia, la Svezia e la Danimarca;

l'importanza e l'efficacia di tale strumento sono state riconosciute dalla comunità internazionale nella quarta Conferenza delle donne (Pechino 1995), nella "*Beijing Platform for Action*" infatti si afferma che il bilancio di genere rappresenta un'azione utile per la promozione ed attuazione del principio del *gender mainstreaming*;

l'Unione europea ha recepito le indicazioni e la prospettiva della Conferenza di Pechino ed in particolare dal 2001 ha iniziato ad impegnarsi nella diffusione e promozione del bilancio di genere, inserendo tale strumento in un più ampio quadro di iniziative per le pari opportunità. Nel 2003 è stata presentata al Parlamento europeo, dalla Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, una relazione e una proposta di risoluzione in tema di bilancio di genere ("*Gender Budgeting* - la costruzione dei bilanci pubblici secondo la prospettiva di genere");

per ciò che riguarda il nostro Paese, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'articolo 2, comma 481, allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali e anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli Ministeri con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ha previsto una attività di sperimentazione

presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca;

l'articolo 2, comma 482, della succitata legge n. 244 del 2007 recita "Il Ministro per i diritti e le pari opportunità stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le metodologie utili alla realizzazione della sperimentazione di cui al comma 481";

inoltre, all'articolo 2, comma 483, della legge n. 244 del 2007, è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008 per l'attuazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri di cui al comma 481 al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere da parte del Dipartimento per le pari opportunità. La suddetta spesa è stata definanziata con il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,

impegna il Governo:

ad attuare, anche con il necessario rifinanziamento, la previsione contenuta all'articolo 2, comma 483 della succitata legge n. 244 del 2007;

a riferire al Parlamento i dati informativi sullo stato attuativo della norma, stante il coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze;

ad attuare la previsione contenuta al comma 481 della citata legge n. 244 del 2007 introducendo - in linea con le esperienze di altri Paesi europei e istituzioni comunitarie - il bilancio di genere, valutando l'impatto della normativa sul piano della parità di genere;

a prevedere azioni volte ad implementare il sistema di formazione della dirigenza nel comparto pubblico già previsto dalla normativa richiamata, tenuto conto anche degli interventi in corso per la riorganizzazione e la riqualificazione della spesa».

G116 (testo 2)

GERMONTANI, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, SAIA, VALDITARA, CARLONI, POLI BORTONE

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

premesso che:

è sempre più sentita la necessità di analizzare e costruire bilanci attraverso una prospettìva di genere, con il fine ultimo di contribuire a realizzare concretamente la parità tra uomini e donne;

a livello internazionale il primo paese a sperimentare il *gender budgeting* è stato l'Australia nel 1984. Successivamente altri paesi hanno promosso ed utilizzato tale strumento, tra i più attivi si possono citare: il Sudafrica, il Canada, la Gran Bretagna, la Francia, Israele, la Svizzera, la Norvegia, la Svezia e la Danimarca;

l'importanza e l'efficacia di tale strumento sono state riconosciute dalla comunità internazionale nella quarta Conferenza delle donne (Pechino 1995), nella "*Beijing Platform for Action*" infatti si afferma che il bilancio di genere rappresenta un'azione utile per la promozione ed attuazione del principio del *gender mainstreaming*;

l'Unione europea ha recepito le indicazioni e la prospettiva della Conferenza di Pechino ed in particolare dal 2001 ha iniziato ad impegnarsi nella diffusione e promozione del bilancio di genere, inserendo tale strumento in un più ampio quadro di iniziative per le pari opportunità. Nel 2003 è stata presentata al Parlamento europeo, dalla Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, una relazione e una proposta di risoluzione in tema di bilancio di genere ("*Gender Budgeting* - la costruzione dei bilanci pubblici secondo la prospettiva di genere");

per ciò che riguarda il nostro Paese, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'articolo 2, comma 481, allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali e anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli Ministeri con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ha previsto una attività di sperimentazione presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca;

l'articolo 2, comma 482, della succitata legge n. 244 del 2007 recita "Il Ministro per i diritti e le pari opportunità stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le metodologie utili alla realizzazione della sperimentazione di cui al comma 481";

inoltre, all'articolo 2, comma 483, della legge n. 244 del 2007, è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008 per l'attuazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri di cui al comma 481 al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere da parte del Dipartimento per le pari opportunità. La suddetta spesa è stata definanziata con il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

attuare, anche con il necessario rifinanziamento, la previsione contenuta all'articolo 2, comma 483 della succitata legge n. 244 del 2007;

riferire al Parlamento i dati informativi sullo stato attuativo della norma, stante il coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze;

attuare la previsione contenuta al comma 481 della citata legge n. 244 del 2007 introducendo - in linea con le esperienze di altri Paesi europei e istituzioni comunitarie - il bilancio di genere, valutando l'impatto della normativa sul piano della parità di genere;

prevedere azioni volte ad implementare il sistema di formazione della dirigenza nel comparto pubblico già previsto dalla normativa richiamata, tenuto conto anche degli interventi in corso per la riorganizzazione e la riqualificazione della spesa».

_____

(*) Accolto dal Governo

G117

DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO, ZANDA, MERCATALI, ANTEZZA, ASTORE (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2011,

premesso che:

dall'esame della manovra di bilancio 2011 emerge un quadro preoccupante della strategia del Governo in materia di politiche abitative; in particolare, si profila, con evidenza, l'assenza di qualsiasi iniziativa per fronteggiare l'emergenza abitativa, nonostante sia imminente la scadenza, al 31 dicembre, della proroga degli sfratti;

la decisione di bilancio 2011-2013 - diversamente da quanto avveniva negli anni scorsi - nell'allegato infrastrutture non reca alcun capitolo o alcun riferimento programmatico alle politiche abitative; viceversa, nei documenti di bilancio e, in modo mediato, nel "collegato" decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, vi è una significativa riduzione di risorse, in particolare per gli enti locali e territoriali che sono i principali enti gestori delle iniziative a sostegno dei soggetti disagiati e delle politiche abitative;

nel disegno di legge di bilancio, alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2011) la missione Casa e assetto urbanistico subisce una decurtazione che raggiunge, in termini percentuali, quasi il 34 per cento;

la "manovra" 2011 opera un drastico e insostenibile taglio sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione: il cosiddetto "fondo affitti" di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 431 del 1998 avrà risorse del tutto insufficienti al fabbisogno per tutto il prossimo triennio; la "previsione" è di 33,55 milioni di euro per il 2011, 33,9 milioni di euro per il 2012 e 14,3 milioni di euro per il 2013; il netto taglio del Fondo affitti evidenziato, in particolare, nel bilancio di previsione è l'effetto della riduzione operata sulle risorse delle regioni a statuto ordinario dal decreto-legge n. 78 del 2010 approvato l'estate corsa e che ha "anticipato" la manovra 2011;

il Fondo affitti è, tuttora, il principale sostegno alla locazione dei soggetti a medio-basso reddito; il Fondo eroga contributi ai conduttori - privati - a basso reddito per il pagamento dei canoni di locazione, mentre le regioni ed i comuni - che hanno subito, pressoché integralmente, la manovra del decreto-legge n. 78 del 2010 - dovrebbero integrare con propri fondi tali esigue risorse;

il taglio, rispetto alle disponibilità degli anni precedenti, è ingente ed insostenibile: lo stesso Fondo aveva una "dotazione" di oltre 335 milioni nel 2001 che, dieci anni dopo, a fronte di bisogni ben superiori, risulta ridotta al 10 per cento dello stanziamento 2001 e che consentirebbe di soddisfare, solo il 15 per cento delle domande previste;

a fronte di tale indebolimento delle politiche abitative si assiste ad un incremento esponenziale del numero di sfratti per morosità che hanno raggiunto il 90 per cento dei provvedimenti di sfratto emessi,

impegna il Governo:

a reintegrare il Fondo affitti con adeguate risorse a soddisfare le richieste di contributi;

a finanziare con fondi certi, costanti nel tempo e commisurati al fabbisogno, in particolare dei comuni ad alta tensione abitativa, le politiche abitative e gli investimenti negli alloggi sociali;

a valutare l'opportunità di incentivare le iniziative degli enti locali che adottano misure di sostegno ai cittadini che si trovano in condizioni di morosità incolpevole contribuendo concretamente al mantenimento degli alloggi».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G118

FINOCCHIARO, D'ALIA, BELISARIO, LEGNINI, VITALI, FILIPPI MARCO, VIMERCATI, GRANAIOLA, BUBBICO, MERCATALI, CARLONI, MASCITELLI, ASTORE (*)

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011),

premesso che:

l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il taglio di 4 miliardi di euro per il 2011 e di 4,5 miliardi a partire dal 2012 delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario azzerando, di fatto, le risorse ex Bassanini;

le risorse ex Bassanini sono state trasferite dal bilancio dello Stato alle Regioni a copertura delle spese per lo svolgimento delle funzioni trasferite e/o delegate, e sono rimaste bloccate al medesimo valore nominale del 1999, anno del trasferimento delle funzioni;

il perdurare del sistema dei "trasferimenti" non ha consentito la fiscalizzazione degli stessi e la conseguente "indicizzazione" al gettito tributario,

la soppressione dei trasferimenti costituisce, una minore entrata netta che deve essere necessariamente compensata con riduzioni di spesa e con la conseguente impossibilità di esercitare le funzioni trasferite e/o delegate,

considerato che:

l'imminente situazione di difficoltà che si verificherà in modo particolare nel settore di trasporto pubblico locale su ferro causerà l'impossibilità per le Regioni di garantire i servizi sinora erogati, in particolar modo all'utenza pendolare,

impegna il Governo:

a ripristinare, in favore delle Regioni, le risorse ridotte dall'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di consentire la piena attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale;

a stanziare i fondi necessari a favore del trasporto ferroviario regionale e a reintrodurre la fiscalizzazione delle risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico regionale di Trenitalia, come originariamente previsto dell'articolo 1, comma 302, della legge n. 244 del 2007 e successivamente soppresso dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, considerando tali risorse come escluse dal Patto di stabilità per le Regioni».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G119

VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, SAIA, VALDITARA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2464 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato",

premesso che:

la proposta di legge di stabilità per il 2011 presentata dal Governo recepisce la manovra finanziaria 2011-2013 già varata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge del 30 luglio 2010 n. 122, senza apporre modifiche di rilievo all'impianto della manovra stessa salvo per l'aggiunta della cosiddetta parte tabellare;

la predetta manovra finanziaria, essendo tra l'altro stata varata attraverso lo strumento del decreto-legge, è stata delineata dal Governo senza alcuna preventiva condivisione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ne con le rappresentanze istituzionali delle altre Autonomie territoriali, cosa che aveva invece caratterizzato il percorso di definizione e approvazione delle leggi di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009) e di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (legge n. 42 del 2009);

la medesima manovra finanziaria varata con il decreto-legge n. 78 del 2010 incide in misura non trascurabile sul finanziamento delle Regioni, delle Province Autonome, alle quali viene chiesto nell'ambito del patto di stabilità interno un risparmio di spesa di 4,5 miliardi di euro per il 2011, e di 5,5 miliardi di euro per ciascuno dei due anni successivi, e che tali tagli di spesa vanno comunque ad aggiungersi agli altri tagli pari a 4 miliardi di euro all'anno previsti dalla legislazione vigente come contributo delle Regioni al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

con i tagli previsti dalla manovra finanziaria vengono azzerati praticamente tutti i trasferimenti previsti per i decreti "Bassanini", viene precluso di fatto l'esercizio di gran parte delle funzioni riservate alle Regioni dal federalismo amministrativo, ivi incluse molte funzioni di assoluta rilevanza sociale ed economica;

i medesimi tagli di spesa operati dalla manovra finanziaria appaiono in aperta contraddizione con il decentramento amministrativo, con la successiva riforma del Titolo V della Costituzione, in particolare con i principi dettati negli articoli 118 e 119 della Costituzione;

le misure varate con la manovra finanziaria risultano quindi in sicuro contrasto con la Costituzione, anche alla luce della sentenza n. 37 del 2004 della Corte Costituzionale, la quale sancisce testualmente il divieto di "sopprimere, senza sostituirli gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle Regioni e agli enti locali, o di procedere a configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi del medesimo articolo 119";

in particolare, la disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, sopprimendo il comma 302 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, stabilisce l'abrogazione della compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio da autotrazione dalla quale, a partire dal 2011, avrebbero dovuto provenire le risorse finanziarie a copertura delle funzioni afferenti al trasporto pubblico locale previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997;

le norme recepite con il maxi-emendamento presentato dal Governo nel corso dell'*iter* alla Camera dei Deputati non apportano nessun correttivo apprezzabile nel senso di ripristinare risorse sufficienti all'esercizio delle funzioni di competenza regionale, e in particolare non vengono ripristinate le risorse poc'anzi richiamate necessarie al finanziamento del trasporto pubblico locale di cui,

impegna il Governo:

a provvedere con propria iniziativa legislativa al ripristino della compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sul gasolio da autotrazione nella misura necessaria al finanziamento delle funzioni collegate al trasporto pubblico locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997».

_____

(*) Accolto dal Governo

G120

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2011,

considerato che:

la Tabella E del provvedimento in esame dispone una rimodulazione del Fondo per le aree sottoutilizzate che determina un "incremento" delle relative risorse di 1 miliardo per il 2011, di 3 miliardi per il 2012, di 4 miliardi per il 2013, con una riduzione compensativa delle risorse di 8 miliardi nel 2014;

ai fini della ricostruzione delle risorse del FAS a legislazione vigente 2011 si ricorda che, inizialmente, esse erano pari a 9.000,8 milioni per il 2011, a 4.597,2 milioni per il 2012, e a 36.339,1 milioni euro per gli esercizi 2013 e seguenti;

il decreto legge n. 195/2009, all'articolo 18, ha operato una riduzione delle risorse per il 2011 pari a 30 milioni di euro - oltre a 60,3 milioni relativi al 2010 - a valere specificamente sulle risorse FAS destinate al Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale;

sugli stanziamenti complessivi del FAS, così rideterminati, è intervenuta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, disposta dal decreto legge n. 78/2010 recante la manovra economica, la quale ha inciso sul Fondo, riducendolo, per 897,1 milioni per il 2011, per 459,7 milioni per il 2012 e per 3.633,9 milioni per il 2013. Le risorse a legislazione vigente per il 2011 risultano pertanto pari a 8.073,7 milioni per il 2011, a 4.137,5 milioni per il 2012, a 9.900 milioni per il 2013 e a 22.805.224 per l'anno 2014 e successivi.

il disegno di legge di stabilità in esame, all'articolo 1, comma 5, destina agli interventi di edilizia sanitaria pubblica una quota pari a 1.500 milioni di euro per il 2012 delle risorse del FAS della programmazione regionale, incluse le risorse derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E. Ciò, senza chiarire se la destinazione delle risorse FAS a interventi di edilizia sanitaria pubblica sia compatibile con i programmi di spesa già in essere e a cui sono destinate le risorse in esame e non dia luogo a una riprogrammazione delle risorse e delle relative finalizzazioni con possibili differenti impatti sui saldi di finanza pubblica,

valutato altresì che:

il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) rappresenta, ad oggi, il principale strumento per la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate;

tra il 2008 e il 2009 il Governo ha accentuato la pratica di utilizzare le risorse disponibili del FAS per finalità diverse dalla loro originaria destinazione. Gli stanziamenti FAS nel bilancio dello Stato hanno perciò subito decurtazioni pari a 18,4 miliardi di euro nel periodo 2008-2012. Ciò ha significato, in termini di programmazione economica, una riduzione del FAS di oltre 13,8 miliardi, di cui 10,5 miliardi a valere sul ciclo di programmazione 2007-2013. Pertanto la delibera CIPE del 18 dicembre 2008 ha aggiornato la dotazione dei fondi FAS sottraendo agli originari 63,3 miliardi della delibera n. 166 del 2007 i 10,5 miliardi decurtati a valere sulle dotazioni 2007-2013, ai quali si sono aggiunti 1,2 miliardi di risorse FAS 2000-2006 non impegnate al 31 maggio 2008. La dotazione finale sarebbe dunque pari a 54 miliardi di euro. Di questi, il CIPE ha destinato 27 miliardi ai programmi regionali ed interregionali e 25,4 miliardi alla quota nazionale del FAS. I rimanenti 1,5 miliardi sono stati stanziati per altri interventi: allocazioni finanziarie derivanti da precedenti disposizioni legislative (credito d'imposta per l'occupazione; viabilità secondaria di Calabria e Sicilia) e l'estensione delle agevolazioni per le aree terremotate del Molise e della provincia di Foggia;

nel corso del 2008, sono state apportate importanti riduzioni alle disponibilità del FAS ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 9, del decreto-legge n. 97 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2008), che ha posto a carico del Fondo, nel limite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni per il 2009 e 60 milioni per il 2010, gli oneri recati dal comma 8 per l'emergenza rifiuti;

anche la manovra di bilancio 2009-2011, disposta con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha determinato sostanziali riduzioni delle risorse del FAS: in particolare, il Governo ha provveduto a revocare la programmazione dei fondi per le aree sottoutilizzate, passando così da un quadro di certezza ad uno di totale incertezza. La manovra adottata con il citato decreto-legge n. 112 del 2008, infatti, interviene pesantemente sulla struttura della programmazione nel Mezzogiorno, annullando le delibere del CIPE relative al FAS. Tale intervento non comporta alcun incremento di risorse per il Mezzogiorno, ma si limita ad indicare alcuni campi prioritari di carattere piuttosto generico. I provvedimenti adottati con il decreto-legge n. 112 del 2008 non rappresentano forme di compensazione, in quanto non fanno altro che ripartire delle risorse, già destinate dai precedenti governi al Sud;

il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, riduce ulteriormente le risorse del FAS per un importo pari a 780 milioni di euro per il 2008 ed a 525 milioni per il 2009, a copertura degli oneri recati dall'articolo 2, comma 8 (regolazione contabile pregressa in favore dei Comuni), e dall'articolo 1, comma 5 (incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale);

il decreto-legge n. 162 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 210, prevede l'utilizzo di fondi FAS per 900 milioni di euro, per le seguenti finalità: alimentare un fondo finalizzato a compensare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, di 233 milioni di euro; per interventi in materia di protezione civile, nonché di 45 milioni per la copertura delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore di Umbria e Marche;

l'articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, ha demandato al CIPE il compito di assegnare una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS:

1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali (articolo 18, comma 1, lettera *a)*);

2) al Fondo infrastrutture, già istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (art. 18, comma 1, lettera *b)*);

3) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 18, comma 1, lettera *b-bis)*);

con delibera del CIPE 6 marzo 2009, è stata pertanto aggiornata la dotazione del FAS, di competenza nazionale e regionale, pari a 45 miliardi di euro, ed è stata ripartita la parte di competenza nazionale del FAS destinando: *a)* 4 miliardi di euro al Fondo sociale per l'occupazione; *b)* 5 miliardi di euro al Fondo Infrastrutture; *c)* 9 miliardi di euro al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

considerato altresì che:

il continuo ricorso alle risorse del FAS per la copertura dei più disparati provvedimenti di legge mette a repentaglio il rispetto dell'originario vincolo di ripartizione delle risorse del Fondo (ovverosia il riconoscimento di almeno l'85 per cento del complesso delle risorse al Mezzogiorno),

andando ad incidere sulle politiche di sviluppo che il Mezzogiorno può realizzare solo grazie al trasferimento dei fondi comunitari o stanziati dal Governo a livello centrale;

il Governo ha finanziato tutte le misure adottate per fronteggiare la crisi togliendo risorse al Sud. Il conto che riporta lo Svimez è impressionante: 18 miliardi di fondi del FAS, risorse sottratte al Sud, alle quali se si aggiungono quelle per fronteggiare il terremoto in Abruzzo, si va ben oltre i 20 miliardi di euro. Praticamente non ci saranno più risorse pubbliche nazionali per il Sud fino al 2015. Il progressivo spostamento o allargamento verso il Nord di risorse e di politiche di sostegno, prima dedicate esclusivamente al Sud, contribuisce in modo decisivo al ritardo del Mezzogiorno, che si manifesta al confronto, oltre che con il Nord, con le altre aree deboli dell'Unione europea;

impegna il Governo:

a portare a termine tempestivamente il processo di ricognizione e riprogrammazione delle risorse finanziarie di cui agli articoli 6-*quater*, 6-*quinques* e 6-*sexies* del decreto-legge n. 112 del 2008, occorrente per la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle misure finalizzate allo sviluppo effettivo ed attento alle diverse peculiarità territoriali delle diverse aree del territorio nazionale.

a confermare i principi generali di riparto delle risorse tra Mezzogiorno e Centro Nord (rispettivamente 85 e 15 per cento), già affermati dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché, per quelle destinate agli investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali secondo le procedure fissate dalla legge n. 208 del 1998, il consolidato criterio di distribuzione tra amministrazioni centrali e Regioni (pari rispettivamente al 20 e all'80 per cento), al contempo ponendo in essere tutte le misure ritenute idonee, in accordo con le Regioni stesse, a garantire il più sollecito ed efficiente uso delle risorse di cui al FAS;

a porre in essere ogni atto di competenza finalizzato a ripristinare, con la manovra economica per il 2011, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), confermando la destinazione dell'85 per cento di tali risorse al Mezzogiorno;

ad agire nel rispetto delle leggi di contabilità che impongono l'utilizzo delle risorse del FAS, ovvero di spese in conto capitale, per finanziare interventi in investimenti ed infrastrutture in modo tale da evitare la dequalificazione della spesa pubblica;

a garantire che le risorse disponibili siano riservate essenzialmente alle finalità istituzionali proprie dello stesso Fondo, in modo tale che esso non perda la sua natura prettamente addizionale nel riassicurare il riequilibrio territoriale mediante l'apporto di risorse aggiuntive;

a fornire un quadro aggiornato e dettagliato delle risorse del FAS per il periodo 2007-2013;

a convocare con estrema urgenza un incontro con la Conferenza Stato-Regioni, rafforzando così le intese istituzionali tra il governo centrale e le Regioni, con particolare riferimento alla necessità di fare chiarezza sulla quota dei fondi FAS destinata ai programmi regionali e interregionali, nonchè provvedendo con urgenza all'approvazione da parte del Cipe dei Piani attuativi delle Regioni con particolare riguardo a quelle del Sud;

ad adottare una politica di sviluppo nazionale con una visione unitaria del Paese al fine di conciliare la sopravvivenza e la crescita dei sistemi produttivi con la salvaguardia di un'azione costante per la riduzione del divario di sviluppo tra Nord e Sud soprattutto in vista dell'entrata in vigore del federalismo fiscale, concretizzando a favore del Mezzogiorno - oltre alle misure già previste, ma non ancora attivate, quali le "zone franche urbane", che potrebbero avere un ruolo molto importante per promuovere lo sviluppo del Sud, o quelle già esaurite che il Governo dovrebbe prorogare, come i crediti di imposta per la nuova occupazione, che hanno prodotto risultati positivi - nuove misure, anche endogene, giocando tra l'altro sul ruolo che possono avere le università, dove andrebbe fortemente potenziata la ricerca, in collegamento con il sistema produttivo meridionale e dove andrebbe potenziata ancora più fortemente l'offerta di istruzione».

G121

VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, SAIA, VALDITARA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2464 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato",

premesso che:

la filiera delle costruzioni, di grande importanza per il nostro Paese, anche in considerazione del proprio peso in termini di valore aggiunto e di occupazione sul totale dell'economia nazionale, è stata colpita pesantemente dalla crisi economica e finanziaria;

a causa della crisi, negli ultimi quattro anni gli investimenti nel settore delle costruzioni hanno subito una riduzione di circa 30 miliardi di euro, e sono andati persi oltre 250 mila posti di

lavoro inclusi anche i settori dell'indotto, dove la domanda è diminuita di oltre il 20% rispetto alla fase pre-crisi, il ricorso agli ammortizzatori sociali, sempre rispetto al pre-crisi è cresciuto del 300%;

la crisi sta ponendo seriamente in pericolo la sopravvivenza vera e propria di molte imprese del settore, le quali si trovano di fronte a seri problemi di liquidità anche a causa dei ritardi nei pagamenti da parte di debitori privati e pubblici,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile al fine di:

sbloccare i pagamenti per le imprese che hanno stati di avanzamento lavori approvati ma non eroga bili a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno;

rendere disponibili le risorse destinate dal CIPE alle opere infrastrutturali, a partire da quelle attribuite al programma di piccole e medie opere o all'edilizia scolastica, e ad attivare i fondi FAS disponibili;

estendere all'intero comparto dell'edilizia gli ammortizzatori sociali definiti per l'industria».

_____

(*) Accolto dal Governo

G122

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI, CARLONI, LUSI, MERCATALI, RANUCCI, FILIPPI MARCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ASTORE (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2011,

premesso che:

la tutela della salute e la cura della persona sono compiti primari di uno Stato sociale;

il Paese nel suo complesso è chiamato a farsi carico della necessità di garantire un sistema sanitario a carattere pubblico e universalistico caratterizzato da qualità, equità, efficacia, efficienza ed economicità;

è sempre più necessario superare il *gap* che divide il Nord e Sud del Paese, analizzando con attenzioni le ragioni che ne stanno alla base e attuando una politica che non si limiti solo a tagli indiscriminati - in ragione di una pur necessaria riduzione del *deficit* - ma che, al contempo, ponga le basi per invertire la tendenza nelle logiche e nelle dinamiche strutturali dei servizi sanitari locali;

occorre che l'affermazione della necessità di legalità e di trasparenza si declini nella complessiva gestione del Servizio sanitario nazionale, traducendosi, nei fatti, in controlli e verifiche sugli appalti, sui contratti di fornitura, sugli accordi e sulle convenzioni con i privati e i professionisti, nei concorsi, nonché nella gestione ordinaria e straordinaria;

la maggior parte degli ospedali e delle strutture sanitarie pubbliche sono ormai troppo fatiscenti, non sicuri, non in linea con i moderni standard richiesti per una assistenza efficiente e di qualità - in particolare per le caratteristiche spaziali-dimensionali - nonché affetti da gravi carenze strutturali e richiedenti continui e costosi interventi di ristrutturazione e di manutenzione non adeguatamente programmabili che, di conseguenza, incidono sul piano economico in maniera sostanziale come costi fissi;

ammodernare gli ospedali e le strutture sanitarie non serve solo a migliorare la qualità ed efficienza del servizio reso, ma potrebbe essere l'occasione per un serio consolidamento delle strutture che in un Paese caratterizzato da una rilevante attività sismica appare quanto mai opportuna;

con il disegno di legge di stabilità questo Governo ha bloccato gli investimenti nel settore della sanità per l'ammodernamento strutturale e tecnologico, impedendo sostanzialmente alle regioni ogni attività nell'edilizia sanitaria, comprese quelle per la messa in sicurezza degli ospedali e per la loro stessa manutenzione ordinaria;

l'articolo 1, comma 5, del disegno di legge di stabilità destina ad interventi di edilizia sanitaria pubblica una quota pari 1.500 milioni di euro, per il 2012, delle risorse relative alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ripartite rispettando la percentuale di destinazione dell'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del 15 per cento alle regioni del Centro-Nord, che contraddistingue l'attribuzione delle risorse FAS;

è necessario intervenire a sostegno del sistema sanitario nel suo complesso con interventi di edilizia sanitaria e per la messa in sicurezza delle strutture;

è necessaria una capillare opera di ammodernamento e di potenziamento della rete dei servizi territoriali anche attraverso la trasformazione degli ospedali con pochi posti letto non in

grado di offrire un servizio adeguato e qualificato e delle infrastrutture sanitarie e della dotazione tecnologica, poiché la garanzia di un sistema sanitario nazionale efficace, efficiente e di qualità, nonché sostenibile da un punto di vista economico-finanziario, dovrebbe essere compito primario dello Stato,

impegna il Governo:

a definire un piano programmatico di riammodernamento complessivo del Sistema sanitario pubblico;

a reperire e destinare ulteriori e adeguate risorse finanziarie al fine di garantire, non solo per interventi di edilizia sanitaria, ma più in generale per l'ammodernamento e l'efficentamento di un sistema sanitario pubblico di qualità;

a regolare l'utilizzazione delle predette risorse, nonché prevedere adeguati controlli e sanzioni nell'utilizzazione delle stesse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G123

TREU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, SERAFINI ANNA MARIA, CARLONI, LUSI, MERCATALI, ASTORE (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013,

premesso che:

il "Fondo sociale per l'occupazione e la formazione", di cui alla tabella E, a fronte di una previsione assestata per il 2010 pari a 3.226,32 milioni di euro, presenta un decremento di ben 2.340,04 milioni di euro con la conseguente previsione per il 2011 di soli 886,28 milioni di euro e per gli anni 2012 e 2013 di 627,38 milioni di euro;

il maxiemendamento approvato alla Camera dei deputati ha parzialmente reintegrato il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione prevedendo uno stanziamento, per il solo 2011, di 1 miliardo di euro, certamente non sufficiente a fronte del taglio di ben 2,3 miliardi di euro;

già nella manovra economica dello scorso anno il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione era stato ridotto - rispetto alle previsioni assestate per il 2009 - di ben 707 milioni di euro,

premesso inoltre che:

la situazione del mercato del lavoro è alquanto drammatica: secondo la decisione di finanza pubblica 2011-2013, il tasso di disoccupazione si attesterebbe a fine 2010 all'8,7 per cento rimanendo su tale livello anche per l'anno 2011. Tuttavia, la Banca d'Italia ha recentemente corretto tale dato all'11 per cento, conteggiando nella disoccupazione anche i lavoratori cassintegrati, i quali difficilmente torneranno ad occupare il proprio posto di lavoro o troveranno nuovi posti di lavoro e gli inattivi;

la disoccupazione colpisce in particolare i giovani, che sulla base dell'ultima rilevazione ISTAT del 23 settembre 2010, raggiunge il 27,9 per cento, con una punta del 39,3 per cento nel mezzogiorno. Nella stessa rilevazione emergono in tutta evidenza le difficoltà occupazionali delle donne che registrano un tasso di disoccupazione pari al 9,4 per cento (7,6 per cento per i maschi), con punte del 16,4 per cento nel Mezzogiorno. Fra le giovani del Mezzogiorno il tasso di disoccupazione raggiunge il 40,3 per cento,

impegna il Governo:

ad adottare con la massima tempestività interventi di politica fiscale a sostegno dei redditi dei singoli e delle famiglie, con particolare riguardo ai pensionati, alle famiglie con figli, ai lavoratori subordinati e parasubordinati a basso reddito e ai giovani precari, finalizzati a sostenere il potere d'acquisto di salari e pensioni e favorire, anche per questo tramite, la ripresa dei consumi e il rilancio dell'economia;

ad adottare misure urgenti per garantire politiche a sostegno dell'occupazione e incrementare il tasso di occupazione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G124

PASSONI, ROILO, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, CARLONI, LUSI, MERCATALI

Ritirato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2011,

premesso che:

il comma 37 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità modifica l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che prevede l'applicazione della normativa previgente, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, per una serie di lavoratori che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011, nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari;

rimane pregiudizievole, pur in presenza di un allargamento della platea dei beneficiari, il mantenimento al 30 aprile della data di sottoscrizione degli accordi di mobilità ed il limite numerico di 10.000 unità - incomprensibile a fronte dell'ampliamento dei requisiti di accesso - per il pensionamento, in deroga alle disposizioni del citato decreto-legge n. 78 del 2010, dei lavoratori in via di espulsione dalla produzione,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie per eliminare quei limiti che appaiono del tutto ingiustificati e lesivi del principio di uguaglianza ai fini dell'applicazione della normativa previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, considerato soprattutto il perdurare della crisi economica».

G125

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SBARBATI, SERRA, PINZGER, PETERLINI

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2011,

premesso che:

l'agricoltura italiana vive ormai in piena emergenza con bilanci sempre più in rosso e imprese a forte rischio di chiusura;

un problema che sta creando grandi incertezze e confusione tra gli agricoltori è quello relativo all'"accisa zero" sul gasolio per le coltivazioni in serra;

nelle coltivazioni sotto serra il riscaldamento incide tra il 15 per cento e il 20 per cento sul totale dei costi aziendali e con l'accisa applicata per il gasolio da riscalda mento delle serre pari a quella prevista per iI gasolio ad uso agricolo al 22 per cento le produzioni italiane sarebbero in una posizione di assoluto svantaggio rispetto a quelle europee ed extra europee, considerato il fatto che gli altri Paesi europei hanno la possibilità di utilizzare energia elettrica e metano a costi bassissimi;

la abolizione dell'agevolazione sul gasolio provocherebbe gravi danni alla produzione agricola in serra con ripercussioni negative per migliaia di produttori,

impegna il Governo:

ad intervenire tempestivamente al fine di contrastare una misura fortemente penalizzante per l'intero comparto agricolo già duramente colpito dalla crisi di settore, prevedendo inoltre una proroga della procedura di riliquidazione del credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate, alla quale potrebbe provvedere la Società di cartolarizzazione dei crediti INPS su richiesta del debitore con le stesse modalità adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007».

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G126

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SBARBATI, SERRA, PINZGER, PETERLINI

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2011,

premesso che:

desta particolare preoccupazione il taglio di 57,2 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2010 del fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale;

con la sentenza storica n. 164 del 24 maggio 1985, la Corte Costituzionale riconobbe pari dignità al servizio militare e civile. Entrambi i servizi furono ritenuti modi diversi per realizzare l'unico dovere di difesa della patria sancito dalla Costituzione. Nonostante ciò, i fondi destinati al Servizio civile nazionale istituito nel 2001, e quindi alla difesa non armata e non violenta della patria, sono incomparabilmente minori rispetto a quelli destinati alla difesa armata;

i giovani italiani che chiedono di essere impegnati nelle attività del servizio civile sono sempre molti di più dei progetti che vengono finanziati, ed infatti negli ultimi cinque anni il numero delle posizioni finanziate sono diminuite di oltre il 60 per cento;

vi è il fondato rischio che l'esperienza del servizio civile, apprezzata anche fuori dall'Italia possa esaurirsi con ricadute negative sui settori dell'assistenza, educazione e promozione culturale, ambiente e protezione civile,

impegna il Governo:

ad adottare urgenti misure atte a garantire l'operatività del servizio civile che rappresenta una risorsa fondamentale per il tessuto sociale italiano, un'opportunità di crescita individuale e di gruppo».

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G127

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, FOSSON

Respinto

«Il Senato,

premesso che:

finalmente il percorso di equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne si sta concretizzando. Tuttavia, resta ferma la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli;

questa tendenza è in linea con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa: Austria, Grecia e Italia non prevedono attualmente l'equiparazione dell'età pensionabile, ma tutti gli altri Paesi l'hanno già attuata oppure, come Belgio e Gran Bretagna, la realizzeranno in tempi già programmati;

la differenza dell'età pensionabile non ha più alcuna giustificazione né economica né sociale. A 60 anni una donna ha davanti a sé una vita media di circa 25 anni, mentre agli uomini ne hanno meno di 21. Il tasso di occupazione femminile è attualmente, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, pari al 46 per cento contro il 70,7 per cento degli uomini, Siamo quindi ben lontani dall'obiettivo dell'Agenda di Lisbona del 60 per cento per le donne fissato per il 2010;

rimane fermo, tuttavia, il diritto della donna ad avere maggiori tutele onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità nell'età pensionabile, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione. La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, deve consentire alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione;

molti Paesi, come documenta ampiamente l'OCSE, hanno avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo, per consentire a tutti di continuare a essere o di ritornare tra le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante scelta di libertà,

impegna il Governo:

a equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna, prevedendo:

- una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di 5 anni;

- l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30 per cento;

- la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per lavoratici autonome».

G128

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 2464 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011),

considerato che:

la legge di stabilità ha confermato il persistere di una politica di tagli lineari e di riduzione dei fondi per i settori della sicurezza e della giustizia, con l'effetto di incidere direttamente sulle spese relative ad un servizio il cui potenziamento potrebbe invece produrre introiti e contribuire significativamente al buon andamento dell'economia ed alla crescita, dal momento che i fenomeni di illegalità sottraggono risorse allo Stato, alle imprese ed ai cittadini, costituendo una pesante zavorra per lo sviluppo del Paese;

la manovra in esame ribadisce scelte che, dal punto di vista delle politiche finanziarie, delle dotazioni strutturali, delle politiche del personale e del quadro normativo, non consentono il rilancio e la riorganizzazione del comparto giustizia, determinando riflessi negativi anche per il settore economico e produttivo,

impegna il Governo:

ad assicurare con urgenza il riequilibrio delle risorse necessarie alla buona gestione dei settori della sicurezza e della giustizia, anche rivedendo le quote di attribuzione al Ministero della giustizia delle risorse che affluiscono al Fondo Unico Giustizia istituito nel 2008, al fine di ripristinare ed aumentare le dotazioni riservate al ministero medesimo e superare in tal modo le modifiche apportate nel febbraio 2009;

ad individuare adeguate risorse per porre rimedio al permanere di situazioni di preoccupante scopertura degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle sedi che si trovano in aree più esposte alla criminalità organizzata, provvedendo a tal fine anche ad una conseguente rimodulazione del numero di magistrati in distacco presso i Ministeri e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato».

G129

SOLIANI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, LUSI, CARLONI, MERCATALI, ASTORE (*)

Non posto in votazione (**)

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011),

premesso che:

il disegno di legge di stabilità non contiene misure volte a garantire alle imprese e ai lavoratori del compatto agroalimentare e della pesca quell'insieme di interventi necessari per il consolidamento e lo sviluppo del settore;

la prossima riforma della politica agricola comunitaria dopo il 2013, rappresenta un appuntamento strategico e di grande rilevanza per l'agricoltura italiana che, allo stato attuale, tra aiuti diretti, misure di mercato e programmazione di sviluppo rurale riceve un finanziamento pari a circa 6 miliardi di euro annui;

la riforma della Politica agricola comune (Pac) post-2013 è entrata nel vivo del processo dopo la presentazione del 18 novembre della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo;

la comunicazione della Commissione europea del 18 novembre COM(2010)672 def. non menziona direttamente le diffuse preoccupazioni su un eventuale taglio di risorse dal *budget* della politica agricola;

da una prima lettura del documento d'indirizzo dell'esecutivo comunitario risultano una serie di questioni aperte tra cui il rischio concreto che, la necessaria abolizione dei riferimenti storici per la ripartizione delle risorse nazionali, potrebbe comportare un effetto distorsivo molto ampio con eventuali impatti negativi su territori e settori dell'agricoltura di alcuni Paesi dell'Unione europea come l'Italia,

considerato che:

il Senato della Repubblica ha il 26 ottobre 2010 approvato la mozione n. 1-00303 nella quale il Governo si è impegnato ad attivarsi in Europa a difesa dell'agricoltura italiana in sede di negoziato della riforma della Pac post-2013;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad attivarsi in sede di Consiglio economia e finanze dell'Unione europea (ECOFIN) affinché alla politica agricola comune post-2013 sia garantita, all'interno del negoziato sulle prospettive finanziarie dell'Unione europea 2013-2020, una congrua dotazione finanziaria in linea con le sfide globali e della società nelle quali l'agricoltura occupa un ruolo centrale;

ad attivarsi in sede di Consiglio dei ministri agricoli dell'Unione europea durante le prossime tappe del processo di riforma della Pac, affinché il meccanismo per la definizione delle dotazioni nazionali tenga conto non solo della superficie ma anche di altre importanti variabili come il valore e l'occupazione, assicurando, al tempo stesso, che gli Stati membri abbiano un adeguato margine di flessibilità per gestire al meglio le componenti previste dallo schema di pagamento unico e per ripartire le risorse finanziarie tra le stesse componenti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(**) Accolto dal Governo

G130
PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, SOLIANI, CARLONI, MERCATALI, LUSI, ASTORE (*)
Respinto
«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011),

premesso che:

il disegno di legge di stabilità non contiene misure volte a garantire alle imprese e ai lavoratori del comparto agro alimentare e della pesca quell'insieme di interventi necessari per il consolidamento e lo sviluppo del settore;

secondo i dati dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura resterebbero da pagare 96,4 milioni di euro da parte di 561 aziende che, non rispettando le regole comunitarie in materia di prelievo sulle quote latte, hanno deciso di non aderire ai due regimi di rateizzazione del debito sulle multe delle quote latte stabiliti dal decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 e dal decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

la stessa Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha inviato alle aziende insolventi le procedure di riscossione coattiva delle multe per l'importo sopra indicato;

in ambito comunitario, l'Italia è a rischio procedura d'infrazione per la vicenda relativa alla sospensione delle multe sulle quote latte di cui all'articolo 40-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

considerato che:

le principali indagini condotte dalle commissioni straordinarie istituite per la gestione del pagamento delle multe sulle quote latte e il respingimento da parte del TAR di tutti ricorsi presentati, hanno dimostrato la veridicità dei dati dell'Agenzia delle erogazioni in agricoltura sull'imputazione delle multe;

in merito al pagamento delle multe sulle quote latte, l'Europa chiede che siano rispettate le regole, così come chiaramente espresso dal Commissario europeo all'agricoltura Dacian Ciolos in una lettera al governo italiano del luglio scorso,

impegna il Governo:

a perseguire, in materia di pagamento delle multe sulle quote latte, un programma basato sul pieno rispetto delle regole comunitarie, a partire dal pagamento delle multe imputate citate in premessa, e altresì necessario a scongiurare il rischio di eventuali procedure d'infrazione da parte dell'Unione europea, come quella annunciata dalla Commissione in conseguenza dell'articolo 40-*bis* dal citato decreto-legge n. 78 del 2010».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G131
POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA
Non posto in votazione (*)
«Il Senato,

premesso che:

la ben nota situazione di gravissima crisi del comparto agricolo ha ormai raggiunto nelle regioni del Sud dell'Italia dimensioni tali da far temere per la stessa sopravvivenza del settore;

in Puglia e nella provincia di Taranto in particolare, lo stesso accesso alla risorsa terra per finalità agricole è gravemente in pericolo. La crescita incontrollata dei costi di produzione e degli oneri diretti e indiretti, il crollo dei prezzi di vendita, il mancato sostegno della domanda, la concorrenza sleale e la contraffazione, hanno concorso a determinazione una situazione insostenibile, nella quale ben 176 aziende nel solo territorio della Provincia di Taranto, nel corso dell'ultimo anno, sono state messe all'asta non potendo far fronte con ricavi aziendali alle gravi passività maturate;

da tutto ciò deriva una condizione di gravissimo disagio per le famiglie e per i lavoratori che hanno sin qui lavorato nel settore agricolo e che si trovano adesso privi di reddito e di occupazione e senza alcuna concreta prospettiva in un prossimo futuro;

la crisi del settore e l'abbandono delle produzioni determina altresì gravi ripercussioni in termini ambientali e di corretta gestione del territorio agricolo, per il venir meno deIl'essenziale funzione di salvaguardia del patrimonio naturale che soltanto il continuativo e diffuso esercizio dell'attività agricola può garantire;

la provincia di Taranto ha posto al centro della propria azione, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, una strategia di costane attenzione verso il settore agricolo e agro-alimentare, promovendo, tutte le iniziative utili a favorire la commerciaIizzazione dei prodotti ed il recupero di una possibile redditività delle imprese, anche attraverso il sostegno delle produzioni di eccellenza che caratterizzano questa provincia;

il perdurare e l'aggravarsi della situazione di crisi, peraltro, e la sua stessa dimensione rendono ormai urgente ed indifferibile un intervento complessivo, a livello europeo, che prenda atto della crisi che è ormai sotto gli occhi di tutti e solleciti, pertanto, l'adozione di tutti gli interventi immediati idonei ad assicurare un primo urgente sollievo per un intero comparto riduttivo, che rischia di scomparire se non verranno adottate le misure necessarie;

il Parlamento europeo ha di recente sottolineato che occorre mantenere nel territorio europeo un'agricola dinamica, efficiente e sostenibile che, tra l'altro, costituisce una scelta strategica essenziale anche per le generazioni future. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il Parlamento europeo ha assunto un ruolo centrale nelle scelte per la politica agricola comune e lo sta confermando nell'ampio dibattito che la Commissione Agricoltura del Senato ha aperto con le altre istituzioni dell'Unione, in vista della scadenza del 2013,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché il Parlamento europeo - così come avvenuto in altre recenti significative occasioni - assuma, con l'urgenza richiesta della situazione in essere, ogni possibile iniziativa per sollecitare nell'immediato l'avvio di misure per il ritiro delle produzioni agricole invendute, per il sostegno dei prezzi e per formalizzare il riconoscimento dell'evidente situazione di crisi in essere, con la conseguente adozione di ogni altra idonea misura economica, finanziaria e regolatoria per alleviare gli oneri diretti ed indiretti gravanti sulle imprese agricole».

_____

(*) Accolto dal Governo

G132

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SBARBATI, SERRA, PINZGER, PETERLINI

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2011,

premesso che:

l'attuale assetto della categoria dei magistrati onorari non corrisponde più al modello teorico, in quanto il servizio reso dalle toghe suddette corrisponde invece a una prestazione di lavoro subordinato: questo anche l'orientamento della Corte costituzionale e della Corte di cassazione;

la magistratura onoraria non ha, infatti, un ruolo complementare e occasionale, ma anzi svolge una funzione assolutamente fondamentale e abituale nel rispondere alla domanda di giustizia che viene dai cittadini:

sarebbe opportuno garantire a questi magistrati eque e dignitose retribuzioni, prestazioni di sicurezza sociale che assicurino protezione in caso di maternità, malattia, vecchiaia, nonché ferie retribuite,

impegna il Governo:

ad avviare in modo concreto una riforma organica che assicuri la stabilizzazione della categoria in questione, in linea con le direttive comutarie in materia di trattamenti riservati ai giudici onorari, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Carta di Strasburgo».

_____

(*) Accolto dal Governo

G133

LI GOTTI, DELLA MONICA, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

«Il Senato,

premesso che:

all'articolo 1, i commi da 64 a 82 del disegno di legge in titolo contengono disposizioni in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse. Segnatamente, il comma 65 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1998, relativo alle sanzioni relative all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Il comma 66 contiene due disposizioni interpretative riguardanti l'ambito oggettivo di applicazione ed il soggetto passivo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse. I commi 67 e 68 riguardano la determinazione della base imponibile da considerare ai fini delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui rediti, dell'IVA e dell'IRAP. Il comma 69 interviene in materia di rapporti tra le autorità preposte all'attività ispettiva e di vigilanza in materia tributaria e gli organi di polizia giudiziaria. Il comma 70 prevede che i titolari degli esercizi che consentano ai minori di diciotto anni la partecipazione a giochi pubblici con vincita di denaro siano puniti con una sanzione pecuniaria e con la chiusura dell'esercizio. Il comma 71 prevede che dall'anno 2011 i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80 per cento (cosiddetti *payout*) sono tenuti a versare all'erario il 20 per cento della differenza lorda maturata, secondo modalità definite dall'AAMS. Nei commi seguenti si disciplina l'applicabilità ai giochi di abilità delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504 del 1998 in materia di imposta unica e viene definita la competenza territoriale per le cause di opposizione alle ordinanze di ingiunzione riguardanti gli apparecchi da gioco. Tali commi, secondo la Relazione tecnica del Governo, sarebbero finalizzati al recupero di base imponibile e del corrispondente gettito, quantificato in 392 milioni di euro per l'anno 2011. Va anzitutto rilevato come il Servizio Studi del Senato abbia sollevato seri dubbi circa la quantificazione del gettito, sottolineando la mancanza di elementi volti a suffragare tale previsione, senza l'esplicitazione dei dati e degli elementi utilizzati per pervenire ad essa;

considerato che:

in data 17 novembre 2010 la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito denominata «Commissione parlamentare Antimafia», ha approvato, all'unanimità, una Relazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito (Doc. XXIII, n. 3). Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, della legge 4 agosto 2008, n. 132, tale Relazione è stata comunicata alla Presidenza della Camera dei deputati ed alla Presidenza del Senato della Repubblica, con lettera di trasmissione in cui è segnalato come nel corso della discussione in Commissione sia emersa forte preoccupazione per il crescente ricorso, in particolare da parte dei giovani e delle categorie sociali più deboli, al gioco lecito e illecito, ed è stata pertanto condivisa l'esigenza di formulare delle proposte normative con le quali contrastare un fenomeno che desta grande allarme sociale, anche per la crescente presenza della criminalità organizzata. Il tale missiva si evidenza, inoltre, che la materia trattata e le proposte contenute nella Relazione affrontano una tematica trattata nel disegno di legge atto Senato n. 2464 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), ora all'esame del Senato;

segnatamente, in detta Relazione emerge chiaramente come il settore del gioco lecito ed illecito costituisca un facile veicolo di infiltrazione malavitosa. Il riciclaggio e l'usura sono le tipologie criminose più frequentemente collegate alla gestione del settore da parte del crimine organizzato. Nel corso del solo anno 2010 vi sono state oltre 30 indagini dell'autorità giudiziaria in materia di «gioco», direttamente riferibili alla criminalità organizzata (a Siracusa, Napoli, Agrigento, Palermo, Reggio Calabria, Catanzaro, Enna, Avellino, Siena, Firenze, Arezzo, La Spezia, Padova, Milano, Salerno, Lecce, Imperia, Caserta, L'Aquila);

significativo appare un passaggio della citata Relazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito in cui, citando gli atti della Commissione di indagine per la verifica della regolarità e della trasparenza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ad apparecchiature e congegni da divertimento ed intrattenimento, e per l'analisi del funzionamento dei meccanismi, anche tecnologici, volti a garantire la regolarità dei giochi, si scrive: "Con riferimento a questo problema, si fa presente che, con nota n. 2005/4713 del 25.10.05, indirizzata ad uno dei concessionari, "AAMS comunicava che: "a far data dal 1.11.05, ogni apparecchio dotato di nulla osta per la messa in esercizio e non ancora collegato alla rete telematica dovrà essere

obbligatoriamente collocato in magazzino"; "il cambio di ubicazione di cui trattasi, da effettuarsi secondo le vigenti procedure amministrative, costituirà condizione essenziale per il mantenimento del summenzionato nulla osta, relativamente a ciascun apparecchio non ancora collegato". Con questa nota, di fatto, sembrerebbero "regolarizzate" le collocazioni in "magazzino" di apparecchi comma 6 del citato concessionario. Risulta al sistema centrale di SOGEI che il suddetto concessionario avrebbe "collocato" in un esercizio pubblico in Sicilia circa 27.000 apparecchi (tutti insieme, alla stessa data), creando, di fatto, un vero e proprio magazzino "virtuale"» La suddetta Commissione di indagine stimava gli apparecchi illegali in pari numero rispetto a quelli risultanti «ufficialmente attivati»;

nel 2006, secondo i Monopoli di Stato, la «raccolta del gioco» era stata pari a 15,4 miliardi. Nel 2009, sempre secondo i Monopoli di Stato, la «raccolta del gioco», è stata pari a 53,773 miliardi. Si è avuto, quindi, un aumento di quasi il 400 per cento in tre anni, concentrato, prevalentemente nel settore delle «*videolotteries*» e delle «*newslots*». Tali cifre devono essere valutate, tuttavia, tenendo conto del fenomeno degli illeciti della raccolta effettiva del gioco i quali hanno assunto dimensioni macroscopiche sono oggetto di un rilevantissimo contenzioso tra operatori ed erario statale. Per il 2009 non si conosce la stima della raccolta effettiva che, comprensibilmente, dovrebbe aver superato i 100 miliardi. Può dirsi che ogni italiano, neonati compresi, giochi ogni anno circa 2000 euro. Considerando la stima, approssimativa per difetto, di un milione di giocatori abituali, la cifra pro capite delle giocate appare enorme (da qui il fenomeno dell'usura con la disperazione, il dramma e il depauperamento economico, la rovina di decine di migliaia di famiglie);

in definitiva, i costi sociali ed economici del settore giochi risultano essere di gran lunga superiori ai benefici conseguiti con il gettito fiscale. Occorre, pertanto, senza indugio alcuno, arrestare tale deriva di succulenta occasione di *business* per la criminalità organizzata, connessa all'effetto depressivo dell'economia causato dalla contaminazione criminale, oltre ai danni ingentissimi inferti all'erario ed ai patrimoni mobiliari ed immobiliari delle famiglie italiane;

come esplicitato nella Relazione della Commissione parlamentare Antimafia, il settore del «gioco» costituisce il punto di incontro di plurime, gravi distorsioni dell'assetto socio-economico quali, in particolare, l'esposizione dei redditi degli italiani a rischio di erosione; l'interesse del crimine organizzato; la vocazione «truffaldina» di taluni concessionari che operano, sovente, in regime di quasi monopolio; il germe di altri fenomeni criminali come usura, estorsione, riciclaggio; infine, la sottrazione di ingenti risorse destinate all'erario. Peraltro, nei periodi di crisi economica si denota ancor più tale fenomeno degenerativo, in quanto, nella impossibilità di un aumento della tassazione, si accentua il ricorso ad incentivazioni della «malattia del gioco», un meccanismo che, quanto più cresce, tanto più è destinato a favorire forme occulte di prelievo dalle tasche dei cittadini, mascherando tale prelievo con l'ammiccante definizione di gioco, divertimento e intrattenimento;

preso atto che:

il disegno di legge atto Senato n. 2464 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), all'articolo 1, comma 70, è lodevolmente previsto che: "con decreto interdirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto ed il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo";

tuttavia, all'articolo 1, comma 75, del medesimo disegno di legge, è previsto che "Anche per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti al loro affidamento in concessione". Pertanto, al netto di una positiva, ancorché meramente intenzionale dichiarazione di intenti, l'ordinamento - nell'ambito della medesima norma - incalza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'introduzione di nuove tipologie ludiche. L'irragionevolezza normativa nel "contrasto i fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo" attraverso la "determinazione di nuove tipologie di giochi" si manifesta in tutta la sua immane evidenza;

con riferimento al contenzioso pendente deve altresì essere valutato il possibile effetto delle disposizioni di cui ai predetti commi 64-82 dell'articolo 1 del disegno di legge atto Senato n. 2464. Si evidenzia, in particolare che il comma 65 sancisce che "Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, semprechè la violazione non sia stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza". Il comma 66, del medesimo

articolo, ai fini tributari, fa riferimento alla "raccolta del gioco, compresa quella a distanza, in assenza della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato". Il comma 67, in riferimento alla base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili stabilisce che, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Analogamente dispone il comma 68;

impegna il Governo:

a contrastare, anche con iniziative di carattere normativo ed amministrativo, il settore del gioco - lecito ed illecito - considerando il grande allarme sociale del fenomeno sia sotto il profilo della sempre più massiccia infiltrazione malavitosa, sia sotto quello degli effetti patrimoniali sulle famiglie italiane e, più in generale, sulle categorie sociali più deboli;

a voler impartire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato apposite direttive volte a non dar luogo alla determinazione di giochi di nuova ideazione, conferendo in tal modo carattere di prevalenza normativa alla *ratio legis* sottesa all'intento di contrastare i fenomeni di ludopatia connessi al gioco compulsivo, anche al fine di frenare eventuali forme occulte e "truffaldine" di prelievo fiscale indiretto;

a recuperare integralmente le somme a vario titolo non corrisposte da operatori che, in passato, abbiano fatto utilizzo di meccanismi di gioco non censito, rafforzando a tal fine anche il quadro normativo di contrasto a tali fenomeni».

G134

RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, CARLONI, LUSI, MERCATALI, ANTEZZA, ASTORE (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2011,

premesso che:

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 al cap. 7450 della tabella 2, vengono tagliati 9,3 milioni di euro agli stanziamenti da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli investimenti in materia di sport, determinando di fatto una riduzione del 14 per cento rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2010;

nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 al cap. 1709 della tabella 7, vengono ridotti di 2,4 milioni di euro gli stanziamenti alle università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti: un taglio superiore al 30 per cento rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2010;

i progetti di sport sono importanti strumenti per promuovere stili di vita salutari e attivi dei cittadini, specie delle nuove generazioni, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale, garantire il diritto al gioco e al movimento ai cittadini di tutte le età,

impegna il Governo:

a trovare le risorse necessarie per ripristinare i fondi preesistenti e a considerare tra le proprie priorità il sostegno allo sport».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G135

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, CARLONI, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI, ROILO, GHEDINI, ANTEZZA (*)

Respinto

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2011, per quanto di competenza,

premesso che:

lo stanziamento complessivo per la missione "Istruzione scolastica" è pari a 42.030,5 milioni di euro, con una riduzione di ben 2.106,2 milioni di euro (-4,8 per cento) rispetto alle previsioni assestate del bilancio 2010;

dal raffronto tra gli importi assegnati ai programmi per il 2009 e per il 2010 emergono:

a) la riduzione di 219,3 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010 per il programma "Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica";

b) la riduzione di 123,3 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010 per il programma "Istruzione prescolastica";

c) la riduzione di 780,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010 per il programma "Istruzione primaria";

d) la riduzione di 208,3 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010 per il programma "Istruzione secondaria di primo grado";

e) la riduzione di 841,6 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010 per il programma "Istruzione secondaria di secondo grado";

f) la riduzione di 129,0 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010 per il programma "Istituzioni scolastiche non statali";

g) la riduzione di 7,8 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010 per il programma "Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale";

si segnala che detti programmi avevano già subito notevoli riduzioni rispetto alle previsioni assestate per il 2009 e per il 2008;

vi saranno decine di migliaia di incarichi annuali coperti da lavoratori precari destinati al licenziamento nei prossimi anni per ottemperare al pesantissimo taglio di personale previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - c.d. "manovra d'estate 2008" - (per l'anno scolastico 2010-2011: 25.560 docenti e 15.167 ATA; per l'anno scolastico 2011-2012: 19.676 docenti e 14.167 ATA);

la legge di assestamento del bilancio 2009, approvata nel luglio scorso, ha definito ulteriori massicci tagli alla spesa per gli incarichi a tempo determinato, che si riduce complessivamente di 577.064.995 euro;

i pesanti tagli effettuati con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riducendo del 50 per cento la spesa delle pubbliche amministrazioni rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009, determinano non solo l'avvilente incertezza per il futuro professionale dei lavoratori coinvolti, ma anche una mancata continuità didattica che viene negata a migliaia di studenti;

per assicurare pari opportunità di futuro ai giovani e per sostenere uno sviluppo economico di qualità e la coesione sociale del Paese è indispensabile, come prevede la strategia europea, pone il sapere ed i sistemi di istruzione e di formazione tra le priorità nelle scelte di investimento, nel quadro di un ottimale utilizzo delle risorse;

negli ultimi due anni le immissioni in ruolo del personale docente ed ATA sono state del tutto inadeguate, non hanno coperto nemmeno i posti lasciati liberi dai pensionamenti e non hanno rispettato il piano triennale di assunzioni di 150 mila docenti e 30 mila ATA stabilito nella legge finanziaria 2007;

la prospettiva di un piano di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari è indispensabile per garantire continuità didattica e qualità dell'offerta scolastica, oltre che per rispondere alle legittime aspettative di persone che per molti anni hanno lavorato nelle scuole costruendo il proprio futuro personale e famigliare in questa attività professionale;

solo l'effettiva attuazione dell'organico funzionale, vero motore dell'autonomia scolastica, può consentire alla scuola pubblica di rinnovarsi nel campo della didattica e dell'organizzazione e di individuare quelle strategie utili al raggiungimento del successo formativo degli studenti;

il mondo della scuola chiede il ritiro dei tagli agli organici previsti dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'impegno per un piano pluriennale straordinario di stabilizzazione del personale docente e ATA al fine di dare certezze e stabilità ai lavoratori e di garantire la qualità e l'efficienza del sistema scolastico;

impegna il Governo,

ad assegnare il necessario personale docente ed ATA alle scuole attraverso l'organico funzionale, basato su criteri di riparto definiti e concordati, in modo che ogni scuola abbia la certezza delle risorse disponibili per un triennio. Ciò nel quadro della valorizzazione dell'autonomia scolastica e in applicazione di quanto previsto nella bozza di accordo definita, ma non ancora approvata, in Conferenza Stato-Regioni, per il trasferimento delle competenze alle Regioni in materia di istruzione in attuazione del titolo V della Costituzione. Infatti è attraverso l'organico

funzionale che devono trovare risposta le esigenze di personale per il funzionamento ordinario, per la sostituzione di personale assente, come è necessario personale stabile per le supplenze e per gli insegnanti di sostegno dei ragazzi disabili, garantendo con continuità professionalità consolidate a supporto dei diversi bisogni degli studenti: quali sono quelle relative alle disabilità sensoriali e motorie o relative all'autismo e alla dislessia. In questo modo verrebbe superata la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto, permettendo l'assegnazione di personale stabile per dare continuità all'insegnamento e superare il precariato scolastico e valorizzando l'autonomia delle scuole nell'organizzazione e nell'innovazione della didattica;

a definire un impegno straordinario di immissioni in ruolo a partire dal prossimo anno scolastico pari a 100 mila persone in un anno di cui 61.000 docenti e 38.300 ATA, corrispondenti ai posti vacanti in organico di diritto e non coperti dalle assunzioni effettuate, nonché ai posti in organico di fatto stabilizzabili, inclusi quelli a sostegno dei disabili e liberati dai pensionamenti. Tali piano di assunzioni dovrebbe quindi includere i tagli previsti per l'anno scolastico 2011-2012 dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

a programmare un piano pluriennale di assunzioni conispondente nei prossimi anni ai posti di nuova istituzione e a quelli che si rendono liberi dai pensionamenti;

ad incentivare la formazione del personale della scuola in servizio rendendola obbligatoria e certificata al fine di qualificare la professionalità docente e la paltecipazione al progetto dell'istituto;

ad impostare la programmazione della formazione in ingresso dei docenti sulla base dei fabbisogni derivanti da tale processo complessivo di stabilizzazione».

_____

(*) I senatori De Luca e Astore aggiungono la firma in corso di seduta

G136

RANUCCI, PINOTTI, FILIPPI MARCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, MERCATALI (*)

Non posto in votazione (**)

«Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011),

premesso che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto preoccupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell'intero tessuto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali *competitors* internazionali durante la crisi hanno registrato una minore riduzione percentuale del PIL e ora nella fase di ripresa economica registrano tassi di crescita molto superiori al nostro. La crescita mondiale è prevista al 4,4 per cento ed è prevista attestarsi al 4 per cento nel 2011. La Germania nel 2010 cresce del 3,4 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2 per cento. Gli Stati Uniti crescono del 2,9 per cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. In Giappone cresce del 2,7 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2,5 per cento. La Francia cresce del 1,6 per cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. Per l'area euro la crescita del 2010 è pari in media al 1,6 per cento, mentre per il 2011 si prevede una crescita del 1,8 per cento. L'Italia è ferma, purtroppo ad un 1,2 per cento nel 2010 e ad un 1,3 per cento per il 2011 e tali dati, tra l'altro, come più volte affermato dalla stessa Banca d'Italia appaiono estremamente ottimistici;

l'analisi del quadro macroeconomico attuale segnala una perdita strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile soltanto come un fatto ciclico ma al contrario come un deterioramento progressivo del capitale fisico imprese, del capitale sociale, dell'adeguatezza delle infrastrutture, del fattore lavoro e della mobilità sociale;

in parallelo all'andamento certamente non positivo dei fondamentali macroeconomici, la situazione della finanza pubblica è forse ancora più preoccupante di quella economica,

rilevato che,

le previsioni triennali per tutti i programmi della missione "Diritto alla mobilità" sono destinati a diminuire tra il 2010 e il 2013; i tagli di spesa colpiscono vari settori e sono chiaramente riportati nelle varie tabelle di bilancio;

in particolare, gli stanziamenti in conto capitale (Investimenti), relativi al capitolo 7028 "Somma da erogare per la ricapitalizzazione della Società Fincantieri - Cantieri navali SpA." che insistono anche sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Tabella 10),

registrano un intervento pari a 18,1 milioni di euro, senza variazione rispetto al dato assestato 2010, e sono assolutamente inadeguati alle esigenze di sviluppo della Società,

impegna il Governo:

ad incrementare e garantire le risorse essenziali, per la ricapitalizzazione della Società Fincantieri Cantieri navali SpA, che allo stato attuale risulterebbero insufficienti, mentre invece sono necessarie ad un comparto come quello della cantieristica navale che rappresenta per il nostro Paese una delle aree di eccellenza e costituisce un indispensabile patrimonio tecnologico, produttivo ed occupazionale;

ad attivare e sostenere, anche in sede comunitaria, tutte le iniziative necessarie per la definizione di interventi di politica industriale, con l'adozione di piani strategici, per favorire investimenti per l'innovazione della tecnologia navale e lo sviluppo dei cantieri italiani».

_____

(*) I senatori Sbarbati, Amati, Pegorer e Astore aggiungono la firma in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione

G137

FOSSON, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA, GIAI, BIANCHI

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

premesso che:

i commi da 125 a 150 dell'articolo unico del disegno di legge in esame disciplinano il patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2011-2013, le cui norme sono dichiarate principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

in tale ambito le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, secondo la ripartizione indicata nella tabella 1, e il concorso alla manovra di finanza pubblica da parte dei comuni è determinato in ragione delle dimensioni finanziarie dei comuni stessi;

il rinvio alla comunicazione della Ragioneria generale dello Stato, contenuto nel comma 132, non è accettabile per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che finanziano direttamente oltre la metà del bilancio dei propri comuni, perché originerebbe una duplicazione nell'entità dei concorsi agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle stesse regioni e province autonome: tale concorso al bilancio dei propri comuni avviene infatti a carico di un bilancio regionale o provinciale che deve già contribuire a sua volta alla manovra di finanza pubblica, sempre in ragione delle proprie dimensioni; conseguentemente occorre determinare la quota di contributo a carico dei comuni in questione defalcando dai loro bilanci il finanziamento di provenienza provinciale o regionale, se si vuole evitare una sovrapposizione di risparmi in capo ai medesimi territori,

impegna il Governo:

ad interpretare il comma 132, nel senso di evitare la duplicazione nell'entità dei concorsi agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che finanziano direttamente i bilanci dei propri comuni, provvedendo a quantificare in maniera corretta l'entità del concorso agli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 dei comuni finanziati direttamente dai bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anziché dallo Stato, sottraendo dai bilanci degli stessi comuni il finanziamento di provenienza provinciale o regionale».

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G138

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, CARLONI, LUSI, MERCATALI, ANTEZZA, ASTORE (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità),

premesso che:

gli effetti della crisi internazionale sul Mezzogiorno sono stati aggravati nel corso della legislatura in corso dall'azione dell'esecutivo che ha provveduto a smantellare, in modo sistematico, le politiche economiche e fiscali che fino al 2008 hanno costituito un punto di sostegno reale per tutti i settori produttivi presenti sul territorio;

fra queste si segnala in tutta evidenza lo smantellamento sistematico degli incentivi a favore delle imprese. in particolare quelli di natura automatica, che uscendo dalla logica della discrezionalità premiavano le imprese maggiormente dinamiche. In particolare, i crediti di imposta per gli investimenti sono stati sostanzialmente bloccati. mentre i contratti di programma risultano derubricati dall'agenda dell'esecutivo;

nell'ambito delle politiche industriali, il programma Industria 2015, che pure era stato concordato e sviluppato con il contributo delle regioni. delle imprese e delle loro associazioni. non è stato adeguatamente sostenuto, contribuendo per tale via a ridurre il numero delle *partnership* fra imprese del Nord e quelle del meridione e a rallentare lo sviluppo delle reti di imprese a diffusione nazionale;

il principale strumento finanziario per gli interventi nel Mezzogiorno, ovvero il Fondo per le aree sotto utilizzate (FAS) è stato praticamente azzerato nel breve volgere di due anni, e da ultimo con gli interventi previsti dal decreto legge in esame, ed una parte consistente delle risorse finanziarie sono state reindirizzate per esplicita scelta dell'esecutivo verso finalità diverse da quelle originariamente previste e programmate;

per effetto di tali interventi lo strumento generale di governo finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali nelle aree sotto utilizzate. con risorse addizionali rispetto a quelle comunitarie, ha perso l'originaria finalità: quella di sviluppare una politica nazionale regionale coerente con i princìpi e le regole di politica comunitaria;

dallo svuotamento del FAS consegue lo smantellamento di quanto programmato nel Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed un forte indebolimento delle risorse aggiuntive disponibili per le politiche di sviluppo, ivi comprese quelle destinate ad accrescere il capitale sociale nei settori della legalità, del corretto ed efficace funzionamento della pubblica amministrazione, dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica, della soddisfazione dei diritti di cittadinanza, a partire dalle politiche sociali di parità e di pari opportunità, di tutela della salute, di sviluppo delle reti della conoscenza e della connessione in banda larga, dei servizi pubblici locali per la mobilità, la gestione del ciclo dei rifiuti e per il servizio idrico integrato;

nel complesso, le continue modifiche degli strumenti di intervento nel Mezzogiorno. con conseguente riprogrammazione delle risorse stanziate ed impegnate, hanno aumentato in misura significativa il livello di incertezza tra i soggetti impegnati nella realizzazione degli interventi programmati e tra coloro che vorrebbero essere beneficiari degli interventi medesimi, annullando per tale via l'efficacia di qualsiasi iniziativa intrapresa;

ciò evidenzia che esiste non solo un problema di gestione delle risorse e degli interventi da attuare, ma anche di corretto ed ordinato rapporto fra i diversi soggetti istituzionali. La titolarità delle risorse e i poteri attribuiti alle regioni attraverso il nuovo titolo V della costituzione richiedono, come contrappeso, una forte azione dell'esecutivo. una visione strategica di livello nazionale. che consenta alle singole regioni di avere chiaro il proprio ruolo nell'ambito delle azioni di sviluppo del Paese. a partire dalla consapevole valorizzazione sostenibile delle risorse locali,

preso atto che:

il miglioramento e il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno, in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica, e soprattutto di grandi assi di collegamento. dando priorità al miglioramento delle loro condizioni di esercizio, sono la precondizione essenziale per lo sviluppo economico dell'area, pur tuttavia, al di la di annunci reiterati su infrastrutture di dubbia fattibilità e utilità immediata come il ponte sullo Stretto di Messina. l'esecutivo non ha ancora provveduto a stanziare risorse adeguate alla realizzazione e al completamento di infrastrutture ferroviarie. stradali e portuali necessarie allo sviluppo del Mezzogiorno;

dall'inizio della legislatura il tema delle infrastrutture è stato affrontato prevalentemente con le modalità del varo di programmi e l'apertura di numerosi cantieri, disperdendo in numerose iniziative ingenti risorse che al contrario potrebbero essere utilizzate per migliorare, in tempi brevi e certi, le infrastrutture esistenti e per portare a termine quelle già avviate o prossime ad entrare in funzione;

nell'ambito delle grandi opere infrastrutturali, si registrano forti ritardi nella realizzazione di grandi opere come il corridoio Palermo-Berlino e il corridoio che collegherà la rete europea ai Paesi Balcanici attraverso la Puglia dove l'impegno dell'esecutivo rimane poco incisivo;

ad aggravare la situazione, amplificando i tempi previsti per la realizzazione delle opere, intervengono poi anche fattori di governo delle iniziative. Gli obiettivi di infrastrutturazione dei piani approvati dal CIPE non sempre coincidono con le esigenze di sviluppo territoriale delle Regioni e

degli Enti locali, Il mancato coordinamento degli interventi tra le regioni e il Governo, anche per integrare risorse che l'Unione europea assegna ai due differenti livelli di governo, è un elemento che crea ritardi e confusione, nelle iniziative di infrastrutturazione del Mezzogiorno;

valutato che:

nelle regioni del Meridione si dislocano, sia pure con diversa intensità nella loro localizzazione territoriale, almeno dodici settori strategici dell'industria nazionale: siderurgia e metallurgia non ferrosa, chimica di base, industria petrolifera e raffinazione, energia, industria aerospaziale. automotive, ICT, navalmeccanica, cemento e materiali da costruzione, armatoria, porti *terminal container*. Ad essi si aggiunge l'industria manifatturiera del "*made in Italy*": agroalimentare, tessile-abbigliamento-calzaturiero, legno e mobilio;

in ciascuno di questi settori si sono affermate competenze, qualità e innovazione che hanno avvicinato il modello di sviluppo delle imprese del Mezzogiorno a quello prevalente di altre aree del paese e comunitarie. In tale ambito le imprese hanno interiorizzato le funzioni aziendali "strategiche" di pianificazione, ricerca e sviluppo, informatica e tecnologia e sviluppato un più intenso utilizzo degli investimenti per l'innovazione di processo e di prodotto;

in numerosi ambiti locali si sono affermati distretti di eccellenza nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, che risultano essere in base alle recenti valutazioni nel gruppo delle migliori d'Italia. In tale ambito operano alcune Università, come quella di Catania, che rappresentano l'avanguardia nazionale nel settore;

nel corso degli ultimi anni si sono affermati numerosi distretti manifatturieri e agroalimentari che soffrono in questa fase di crisi soprattutto per le condizioni di accesso al credito;

nel complesso, il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno evidenzia la presenza di elementi di discontinuità rispetto al passato e rivela l'emergere di una maggiore consapevolezza circa le proprie criticità e la maniera di superarle. Le imprese che hanno implementato innovazioni hanno ben chiaro il nesso tra competitività e introduzione dell'innovazione nel processo produttivo. Più in generale, sembra piuttosto diffusa, la necessità di superare le vecchie politiche compensative o i modelli competitivi basati sul solo controllo dei costi interni per approdare al sistema virtuoso fondato sulla qualità e l'innovazione;

tuttavia il passaggio dalla semplice percezione, seppur diffusa, della necessità di ripensare il proprio modello competitivo, richiede nuove modalità di intervento e di sostegno per favorire l'affermazione di un modello di sviluppo economico più adatto alle attuali dinamiche della competizione globale,

impegna il Governo:

a ristabilire le originarie dotazioni finanziarie per il Mezzogiorno, a partire dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS), confermando la destinazione dell'85 per cento di tali risorse alle aree meridionali anche in ossequio delle disposizioni contenute nell'articolo 119, comma 5, della Costituzione e del criterio dell'addizionalità delle risorse destinate alle aree in ritardo di sviluppo imposto con il Trattato dell'unione europea;

a sbloccare le risorse FAS destinate ai piani di sviluppo e di investimento regionali, impegnando le regioni a partecipare a progetti e programmi di carattere sovraregionale la cui cabina di regia sia coordinata e condivisa;

a ripristinare il corretto metodo di programmazione del Quadro strategico nazionale (QSN) e delle risorse destinate alle politiche di sviluppo e coesione garantendo l'effettiva aggiuntività a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dall'articolo 15 del regolamento CEE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 per il periodo 2007-2013, informando periodicamente il Parlamento;

a predisporre, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, la coerente allocazione delle risorse finanziarie scaturenti dalle risorse liberate sui fondi comunitari e sui FAS 2000-2006, di cui alla delibera CIPE "Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per te aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1) del 30 luglio 2010, per sostenere i processi di crescita economica e di sviluppo del mezzogiorno, in coerenza con gli obiettivi di "Europa 2020" e in particolare per:

a) aumentare la dotazione di strutture per servizi essenziali;

b) esprimere una diretta e funzionale relazione per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di servizio di cui alla programmazione delle risorse comunitarie 2007-2013;

c) realizzare i migliori *standard* di qualità, compresa la sicurezza statica, antisismica e impiantistica, nonché l'efficienza energetica delle strutture destinate alle funzioni pubbliche, con priorità per le scuole e le strutture sanitarie e socio-assistenziali coerenti con i piani di riordino varati dalle regioni per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio;

d) favorire la raccolta differenziata con impianti efficienti, per tecnologie impiegate e per processi gestionali, per il compostaggio della parte umida dei rifiuti e per la valorizzazione dei rifiuti differenziati;

e) realizzare la gestione industriale del servizio idrico integrato garantendo qualità nei processi di potabilizzazione e di depurazione della totalità delle acque restituite ai corpi idrici;

f) favorire la mobilità urbana ed extra urbana sostenibile anche attraverso lo sviluppo delle reti ferrate;

g) migliorare le condizioni di esercizio delle ferrovie meridionali attraverso interventi di miglioramento della rete, con priorità per i sistemi di sicurezza, e l'impiego di nuovo materiale rotabile;

h) favorire, anche attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie di provenienza comunitaria, il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e della linea dell'alta velocità - alta capacità ferroviaria Napoli-Bari;

ad adattare misure urgenti per contrastare la grave crisi occupazionale nel Mezzogiorno, per combattere la precarietà del lavoro ed incentivare l'inclusione dei soggetti oggi esclusi, con particolare riferimento alle donne, agli ultracinquantenni, ai giovani;

a varare un programma di potenziamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza per migliorarne la qualità ed il protagonismo, la legalità e la trasparenza nella gestione delle risorse e delle funzioni (anche in relazione alle nuove responsabilità derivanti dal federalismo fiscale) e l'appropriatezza degli strumenti regolamentari, per promuovere l'animazione dei mercati locali con particolare riferimento ai servizi pubblici di interesse economico generale;

a ripristinare forme efficaci di incentivazione delle attività produttive localizzate nel Mezzogiorno rilanciando il programma strategico Industria 2015, favorendo le connessioni tra imprese del Nord e quelle del Sud, ripristinando il credito di imposta per gli investimenti e promuovendo l'attivazione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro a vantaggio dei lavoratori e delle imprese e rendendo immediatamente operative le Zone franche urbane;

a proporre concreti piani di investimenti pluriennali, con particolare riferimento alle azioni volte a ridurre il "*digital divide*", da concordare con tutti i concessionari di pubblici servizi, a partire da Ferrovie dello Stato, Anas, Telecom, per corrispondere alle previsioni di legge e cioè per raggiungere una quota della spesa pubblica in conto capitale destinata al Mezzogiorno del 45 per cento contro l'attuale 34,9 per cento;

a varare interventi tesi ad accrescere e migliorare il capitale sociale del Mezzogiorno, in particolare promuovendo investimenti:

a) a sostegno dello sviluppo delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati, anche per qualificare tali strutture come luogo di formazione delle nuove classi dirigenti dell'area Euromediterranea;

b) per sostenere i Piani di riordino della rete ospedaliera e della rete dei servizi socio assistenziali di rilievo territoriale per garantire processi di convergenza, per gli equilibri di bilancio e per il federalismo fiscale, agendo per ridurre la consistente migrazione sanitaria sud-nord;

a garantire un adeguato livello di sicurezza nei territori dei Mezzogiorno, sperimentando anche forme di premialità fiscale per le imprese che si espongono a rischi-costi per contrastare i tentativi di inquinamento dell'economia da parte della criminalità;

a varare misure, dotate di adeguate risorse finanziarie, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI) e a ridurre il costo del denaro e potenziando gli strumenti di garanzia;

ad istituire un'apposita cabina di regia, come previsto dall'articolo 1, comma 864, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con la partecipazione del Governo e delle regioni finalizzata ad individuare gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei servizi di trasporto di maggiore rilevanza per lo sviluppo del Mezzogiorno».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G139

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SBARBATI, SERRA, PINZGER, PETERLINI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2011,

premesso che:

in considerazione della crisi economica internazionale, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, all'articolo 18 ha disposto - in linea con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con il quale è stata attuata la manovra finanziaria per il triennio 2009-2011 - la riprogrammazione e la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate nel periodo 2007-2013 iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell'economia italiana;

per il periodo di programmazione 2007-2013, il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato rifinanziato per un importo complessivo pari a 64,4 miliardi di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 863, della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). In tale importo è ricompreso anche il finanziamento delle annualità 2014 e 2015. Rispetto alla dotazione autorizzata dalla legge finanziaria per il 2007, sono intervenuti diversi provvedimenti di urgenza che hanno utilizzato le risorse FAS a copertura di oneri o, come nel caso del citato decreto-legge n. 112 del 2008, a copertura della manovra di bilancio 2009-2011. Pertanto il CIPE, nel dicembre 2008, ha effettuato una ricognizione delle risorse disponibili, che venivano indicate in complessivi 52,7 miliardi di euro (delibera CIPE n. 112/2008 del 18 dicembre 2008);

per le annualità 2011-2015, le dotazioni del FAS a legislazione vigente, esposte nella Tabella E del disegno di legge di stabilità per il 2011 (atto Camera 3778), risultano complessivamente pari a oltre 44,9 miliardi di euro. Esse risultano ridotte rispetto a quanto indicato dalla legge finanziaria dello scorso anno (che esponeva, in Tabella F, 9 miliardi nel 2011, 4,6 miliardi nel 2012 e 36,3 miliardi nel 2013 e anni successivi, per un totale di 49,9 miliardi), in quanto le risorse del FAS sono state utilizzate a copertura di oneri recati da provvedimenti di urgenza intervenuti in corso d'anno. Ciò ha consentito di pagare anche i cassaintegrati, che sono concentrati soprattutto al Nord, sostenendo l'economia per cercare di resistere alla crisi;

il disegno di legge di stabilità per il 2011 espone in Tabella E la dotazione finanziaria del Fondo per le aree sottoutilizzate a legislazione vigente, con riferimento agli anni 2011, 2012, 2013 riportando altresì la quota complessivamente riferita agli anni 2014-2015. Rispetto agli importi a legislazione vigente, pari complessivamente a 44,9 miliardi di euro, il disegno di legge di stabilità effettua una rimodulazione delle risorse FAS in Tabella E;

il grande senso di solidarietà dimostrato dal Mezzogiorno d'Italia nei confronti del resto del Paese si evidenzia sol che si ricordi:

a) che il Fondo per le aree sottoutilizzate ha solo finalità di riequilibrio economico e sociale tra i territori; l'uso "prospettico" degli interventi (la valutazione del loro impatto, per comprendere meglio "cosa funziona" e "cosa non funziona"), auspicato dal rapporto Barca alla Commissione europea, non può certo discendere da questa forma di utilizzo "a pioggia". Nessun effetto disciplinatorio della spesa - nella definizione degli obiettivi e dei criteri di selezione dei beneficiari - può discendere da questo tipo di modalità di impiego;

b) che l'Unione europea richiede agli Stati membri di salvaguardare il principio di addizionalità dei fondi comunitari, attraverso un esplicito legame con il Patto di stabilità e crescita. All'opposto, negli ultimi due anni li si è utilizzati come cassaforte di denaro liquido a cui attingere per le più varie esigenze, che - a dispetto della conclamata responsabilizzazione degli attori sociali - si sono tradotte in una forma di finanziamento degli ammortizzatori sociali per i ceti colpiti dalla crisi industriale al Nord;

al contrario, nessuna consapevolezza di tale sacrificio del Mezzogiorno è stata dimostrata dalla politica economica nazionale, come dimostra il Piano delle infrastrutture strategiche (PIS). Il valore complessivo del PIS è attualmente pari a 358 miliardi di euro, di cui il 61 per cento per opere che interessano le regioni del Centro-Nord e il 39 per cento per opere del Mezzogiorno, a fronte di una superficie pari, rispettivamente, al 59,2 e al 40,8, con una popolazione pari al 65,3 e al 34,7 (Fonte: elaborazione CRESME Europa Servizi su dati CIPE, Ministero infrastrutture, ANAS Spa, Ferrovie dello Stato Spa, altri soggetti competenti),

considerato che:

per la prima volta dal 2004, il numero delle opere di interesse del Centro Nord ha superato quelle relative al Mezzogiorno: 174 contro 167, a seguito delle integrazioni intervenute nell'ultimo anno. Se si considerano le sole opere oggetto di deliberazioni da parte del CIPE, la distribuzione relativa al valore accentua la differenza, in quanto le regioni del Centro-Nord recano opere per un valore pari al 70 per cento del totale rispetto al 30 per cento del Mezzogiorno;

il dato relativo allo stato di avanzamento del Programma, sulla base del rapporto tra opere deliberate e non, consente di completare il confronto tra le due macro aree. Alla fine di aprile 2010 la percentuale del PIS oggetto di deliberazioni CIPE di interesse del Centro-Nord è pari al 42 per cento, contro un 28 per cento per quanto riguarda le opere relative al Mezzogiorno;

nell'ambito delle opere deliberate dal CIPE, la disponibilità delle risorse risulta pari al 60 per cento, con un fabbisogno residuo che ammonta al 40 per cento del totale dei costi previsti. Se si trasferisce questa analisi al territorio, si osserva che il Centro-Nord, a fronte di opere per un valore complessivo di oltre 91 miliardi, registra una disponibilità pari al 50,4 per cento (di cui il 550 per cento di risorse pubbliche e 45 per cento di risorse private), mentre il Mezzogiorno, con opere per un valore pari a circa 39 miliardi, reca una disponibilità finanziaria accertata pari all'88 per cento (di cui il 79 per cento di risorse pubbliche e 21 per cento di risorse private). Ne consegue che la composizione attuale delle disponibilità riguarda per il 58,3 per cento il Centro-Nord e per poco meno del 41 per cento il Sud, con uno 0,8 per cento di quota non ripartibile;

isolando le due principali voci di finanziamento pubblico, emerge come la destinazione della maggior parte delle risorse attualmente messe a disposizione attraverso la legge obiettivo riguardi opere del Centro-Nord: 65,8 per cento, a fronte del 32,8 per cento nel Mezzogiorno,

impegna il Governo:

ad operare il necessario riequilibrio territoriale nell'impiego delle risorse di cui all'obiettivo 14 della Tabella E allegata al disegno di legge di stabilità (programma opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, voci riferite alla legge n. 296 del 2006, articolo 1 comma 977), secondo i seguenti criteri direttivi:

a) privilegiare il completamento delle opere a basso fabbisogno residuo, nella consapevolezza che complessivamente, per la citata fonte CRESME Europa Servizi, le opere localizzate nelle regioni del Centro-Nord registrano un fabbisogno residuo pari a11'87,2 per cento, mentre quelle del Mezzogiorno recano un fabbisogno pari al 12,7 per cento;

b) privilegiare i programmi di spesa nei quali vi è minore incidenza del contributo privato, nella consapevolezza che, secondo la citata fonte, la realizzazione delle opere relative al Centro-Nord appare caratterizzata da una più elevata incidenza del contributo privato, pari a quasi 21 miliardi su 27 miliardi e 487 milioni (si tratta del 75,2 per cento di questo tipo di finanziamento, contro un 24 per cento destinato ad opere del Mezzogiorno, corrispondenti a 6 miliardi e 637 milioni)».

G140

VIMERCATI, VITA, FILIPPI MARCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, CARLONI, LUSI, MERCATALI (*)

Respinto

«Il Senato,

premesso che:

la Commissione europea ha lanciato nel marzo 2010 la strategia "Europa 2020" con l'intento di uscire dalla crisi e di preparare l'economia dell'Unione europea per le sfide del prossimo decennio;

l'agenda digitale europea è una delle sette iniziative faro della strategia "Europa 2020" e mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

scopo dell'Agenda è tracciare la strada per sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico delle TIC e in particolare di *internet*, che costituisce il supporto essenziale per le attività socioeconomiche;

il settore delle TIC genera direttamente il 5 per cento del PIL europeo e rappresenta un valore di mercato di 660 miliardi l'anno, contribuendo alla crescita complessiva della produttività in misura del 20 per cento del PIL per ciò che concerne la produttività diretta e del 30 per cento per quanto riguarda gli investimenti generati;

la strategia "Europa 2020" ha sottolineato l'importanza della diffusione della banda larga per promuovere l'inclusione sociale e la competitività nell'Unione europea, ribadendo l'obiettivo di portare a tutti gli europei una connessione superiore ai 30 Mb/s entro il 2020, e al 50 per cento della famiglie una connessione con capacità pari ad almeno 100 Mb/s;

una maggiore diffusione e un uso più efficace delle nuove tecnologie permettono di offrire alle amministrazioni servizi sanitari migliori, trasporti più efficienti, ambiente più pulito, nuove possibilità di comunicazione e un accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali,

considerato inoltre che,

l'Italia presenta tassi di diffusione della banda larga tra i più bassi in Europa, e circa l'8 per cento della popolazione versa ancora in condizioni di *digital divide*, ovvero risiede in aree non raggiunte dai servizi di connessione a banda larga;

le zone ancora non coperte da servizi a banda larga sono aree a fallimento di mercato, in cui gli operatori non sono incentivati ad investire per via della scarsa remunerativitá dovuta agli alti costi di copertura e agli scarsi ritorni economici;

gli investimenti nella banda larga in Italia sono in una fase di stallo, il Rapporto Caio commissionato dal Governo è rimasto sino ad ora inascoltato e il piano del Ministro dello sviluppo economico Romani di portare in tutte le case italiane la banda larga a 2magbit/s è stato pesantemente depotenziato dal blocco dei fondi già approvati dal CIPE;

il maxiemendamento alla legge di stabilità 2011 all'articolo 1, comma 8, incarica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di avviare le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica a banda larga, e stabilisce che tale assegnazione debba avere luogo entro il 31 dicembre 2012,

impegna il Governo:

a destinare un terzo delle risorse ricavate dall'asta di assegnazione dei diritti d'uso delle radiofrequenze al finanziamento del piano nazionale banda larga in coerenza con l'Agenda digitale europea 2020».

_____

(*) I senatori Perduca, Poretti e Astore aggiungono la firma in corso di seduta

G141

RANUCCI, FILIPPI MARCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, MERCATALI, ASTORE (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

premesso che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto preoccupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell'intero tessuto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali *competitors* internazionali durante la crisi hanno registrato una minore riduzione percentuale del PIL e ora nella fase di ripresa economica registrano tassi di crescita molto superiori al nostro. La crescita mondiale è prevista al 4,4 per cento ed è prevista attestarsi al 4 per cento nel 2011. La Germania nel 2010 cresce del 3,4 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2 per cento. Gli Stati Uniti crescono del 2,9 per cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. Il Giappone cresce del 2,7 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2,5 per cento. La Francia cresce del 1,6 per cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. Per l'area euro la crescita del 2010 è pari in media al 1,6 per cento, mentre per il 2011 si prevede una crescita del 1,8 per cento. L'Italia è ferma, purtroppo ad un 1,2 per cento nel 2010 e ad un 1,3 per cento per il 2011 e tali dati, tra l'altro, come più volte affermato dalla stessa Banca d'Italia appaiono estremamente ottimistici;

l'analisi del quadro macroeconomico attuale segnala una perdita strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile soltanto come un fatto cic1ico ma al contrario come un deterioramento progressivo del capitale fisico imprese, del capitale sociale, dell'adeguatezza delle infrastrutture, del fattore lavoro e della mobilità sociale;

in parallelo all'andamento certamente non positivo dei fondamentali macroeconomici, la situazione della finanza pubblica è forse ancora più preoccupante di quella economica;

rilevato che:

le previsioni triennali per tutti i programmi della missione "diritto alla mobilità" sono destinati a diminuire tra il 2010 e il 2013; le spese relative agli investimenti ammontano a 46,1milioni di euro, con una riduzione di 6 milioni di euro rispetto all'assestamento 2010;

i tagli di spesa colpiscono vari settori e sono chiaramente riportati nelle varie tabelle di Bilancio. In particolare, gli stanziamenti relativi al programma "Sostegno alla sviluppo del trasporto" dove sono presenti i capitoli relativi all'ANAS SpA, che insistono anche sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per il 2010 (Tabella 10), sono stati drasticamente ridotti;

il capitolo 1870 "Somme da erogare all'ANAS a titolo di corrispettivi dovuti per le attività ed i servizi resi, disciplinati dal contratto di programma", contenuto nel programma "Sostegno allo sviluppo del trasporto" registra l'azzeramento della dotazione di competenza, in seguito ad una riduzione di 308,8 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010;

tale riduzione viene operata in virtù dell'articolo 15, comma 4, del D.L. 78/2010; questa norma prevede l'applicazione, entro il 30 aprile 2011, del pedaggiamento sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS Spa e, in particolare, il comma 5 dispone che i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi

sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del citato pedaggiamento,

impegna il Governo:

a provvedere alle opportune modifiche dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sui criteri e le modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS Spa, al fine di intervenire a favore dei pendolari, escludendo determinati tratti di autostrade e raccordi autostradali interessati da traffico prevalentemente urbano e con caratteristiche pendolari, prevedendo forme di esenzione, anche diversificate per tali utenti;

ad individuare provvedimenti legislativi affinché le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 siano utilizzate da ANAS Spa per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria, anche in corso di esecuzione, direttamente sui medesimi territori interessati dai nuovi pedaggiamenti; nonché ad adottare provvedimenti di controllo e monitoraggio sulla corretta applicazione delle suddette norme».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G142

VITA, NEROZZI, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MERCATALI, LEGNINI, BUBBICO (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2011,

premesso che:

nel bilancio della difesa per il 2011 figurano 471,8 milioni di euro per lo sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter JSF, meglio noto come il caccia bombardiere F-35. Si tratta di un jet progettato per la guerra fredda, considerato poco adatto per le attuali esigenze italiane. Per lo sviluppo di questo aereo, nel bilancio della Difesa vengono stanziati le risorse più consistenti dei programmi di investimento dell'area interforze, pur rappresentando solo una parte del costo complessivo finale;

il contratto con la produttrice Lockheed-Maltin non è ancora stato firmato, ma il progetto va avanti nonostante i dubbi dagli esperti del settore. All'inizio l'F-35 sarebbe dovuto costare attorno ai 60 milioni di euro: ora la cifra finale sembra essere lievitata fino a raddoppiare. Il costo "a regime" sarebbe attorno ai duecento milioni di euro per esemplare;

tale aumento dei costi ha spaventato tutte le nazioni Nato che avevano deciso di dotarsi dell'F35: Olanda, Norvegia e Germania hanno fermato il programma per ridiscuterlo, la Gran Bretagna ha falcidiato le previsioni di spesa (ne doveva comprare circa 130, oggi ne vuole 20); persino il Congresso Usa sta valutando l'annullamento della versione "B", a decollo corto e atterraggio verticale, che interessava la Marina italiana ma che è in forte ritardo di realizzazione: l'F-35 B doveva sostituire l'Harrier sui ponti della Garibaldi e della Cavour, laddove per le portaerei americane più grandi è già prevista un'altra versione;

l'Italia aveva progettato l'acquisto di 131 aerei "caccia", divisi fra la versione da portaerei e quella "normale", in dotazione all'Aeronautica militare italiana. Gli addetti ai lavori danno per scontato che in tempi di crisi e di tagli, con finanziamenti che non coprano l'addestramento dei soldati, il piano verrà ridimensionato. Tanto più che all'Italia va una quota minima di produzione: parte dell'ala affidata ad Alenia aeronautica;

restano quindi forti dubbi sulla necessità di questa tipologia di jet per il nostro Paese e sulle attuali esigenze strategiche delle nostre Forze armate; conseguentemente si teme che il coinvolgimento finanziario italiano nello sviluppo, nella produzione e nell'acquisto dell'F-35, possa rivelarsi un inutile spreco di risorse pubbliche,

impegna il Governo:

a valutare, nell'ambito del nuovo modello di difesa, coerentemente con la mozione G1 approvata dal Senato nella 466ª seduta pomeridiana del 24 novembre 2010. quali investimenti sui programmi d'armamento mantenere, quali cancellare, sospendere, o rinviare, con particolare riguardo agli investimenti relativi all'F-35 sui quali pesano forti dubbi di effettiva utilità;

a sospendere il coinvolgimento dell'Italia e i corrispondenti finanziamenti per lo sviluppo, la produzione, il supporto logistico e l'aggiornamento di tale velivolo da combattimento ed ad utilizzare tali risorse nei settori della tutela del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, nonché della ricerca scientifica e tecnologica a scopi civili, settori che, come è noto, oggi patiscono una cronica penuria di risorse finanziarie».

_____

(*) I senatori Amati, Perduca, Poretti e Astore aggiungono la firma in corso di seduta

G143

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI, CARLONI, LUSI, MERCATALI, ANTEZZA, ASTORE (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)",

premesso che:

il disegno di legge di stabilità per il 2011 non contiene alcuna disposizione che incida su elementi decisivi per la razionalizzazione della spesa sanitaria e del sistema sanitario nel suo complesso;

sono decine di migliaia in Italia le persone danneggiate in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni, somministrazione di emoderivati;

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, ha riconosciuto loro un indennizzo composto da due parti:

indennizzo consistente in un assegno, reversibile per quindici anni e cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito, rivaluta bile annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato,

somma corrispondente all'indennità integrativa speciale prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato di cui alla legge n. 324 del 1959 che va ad integrare l'indennizzo sopra descritto;

a seguito della manovra finanziaria di questa estate - art. 11, commi 13 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 - è stata negata la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale secondo il lasso d'inflazione e si è stabilito inoltre che i provvedimenti emanati al fine di rivalutare la predetta somma perdessero efficacia;

lungi dal perseguire un interesse generale, le norme in questione determinano, a carico di alcuni, un'irragionevole violazione del diritto alla salute e del diritto all'assistenza sociale, perché, svalutando gli importi che con il trascorrere del tempo si assottigliano sempre di più, si vanifica la finalità prevista dalla legge del 1992, correlata alla necessità di cure e terapie cui l'indennizzo in questione è preposto;

gli emendamenti presentati dal gruppo del PD in sede di manovra finanziaria, finalizzati a cancellare l'iniquità di tali norme, sono stati respinti dal Governo;

considerato che:

ancora una volta va constatato come l'Esecutivo si ostini a colpire cittadini che già versano in condizioni di serie difficoltà attraverso i tagli e negando loro una giusta misura di solidarietà sociale, quale l'adeguamento al costo della vita dell'indennizzo;

un Paese civile non può trascurare il diritto alla tutela della salute dei propri cittadini, sancito dalla nostra Carta costituzionale;

impegna il Governo:

a riconsiderare le decisioni assunte in sede di manovra estiva, prevedendo la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale secondo il tasso d'inflazione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G144

D'AMBROSIO LETTIERI, TOMASSINI, MAZZARACCHIO, SPADONI URBANI, COSTA, SALTAMARTINI, GALLO, DI GIACOMO, NESSA (*)

Non posto in votazione (**)

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2464 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2011),

premesso che:

la contraffazione farmaceutica rappresenta un fenomeno in costante aumento, con gravi ripercussioni sulla tutela della salute umana;

presso il Consiglio d'Europa è in corso di approvazione la Convenzione "Medicrime", volta a sancire la specifica criminalizzazione delle attività di produzione, distribuzione, promozione dei farmaci contraffatti attraverso l'introduzione del concetto di "crimine farmaceutico", a significare l'elevato interesse suscitato a livello internazionale dal problema della contraffazione;

la normativa vigente in ambito comunitario e nazionale prevede, per le produzioni di principi attivi farmaceutici) il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione (Good manufacturing practices - GMP), a garanzia della sicurezza dei prodotti e della tutela della salute dei cittadini;

la normativa comunitaria consente, tuttavia, l'importazione da Paesi extra-UE di principi attivi farmaceutici, purché il Paese extra-europeo assicuri che il prodotto sia realizzato in conformità a GMP equivalenti a quelle in uso nella Comunità europea, stabilendo così una sorta di autocertificazione che di fatto non garantisce la sicurezza e la qualità dei principi attivi stessi;

in assenza di controlli ai siti produttivi dei Paesi Extra - UE è impossibile garantire che i principi attivi farmaceutici ivi prodotti rispettino le regole di fabbricazione dettate dalle GMP, la cui applicazione è garantita all'interno del territorio comunitario dalle ispezioni da parte delle Autorità nazionali competenti (in Italia, l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA);

la produzione nazionale di principi attivi farmaceutici, da sempre all'avanguardia per qualità e sicurezza sui mercati mondiali, ha progressivamente subito la concorrenza di tali produzioni extra-UE che non offrono sufficienti garanzie di rispetto delle GMP;

la produzione nazionale principi attivi farmaceutici ha inoltre perso competitività a causa di un eccessivo peso burocratico che non trova fondamento nelle regole GMP e che quindi non è posto a garanzia di una maggiore sicurezza dei prodotti stessi. Tale situazione rende le imprese italiane meno competitive anche nei confronti delle altre aziende comunitarie;

la Commissione Igiene e Sanità del Senato, a conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'e-commerce farmaceutico, ha approvato un documento conclusivo nel quale si propongono mirate iniziative da intraprendere per concretizzare le finalità dell'indagine;

impegna il Governo:

a promuovere l'adozione di una normativa legislativa volta a definire il ruolo di Impact Italia, disciplinandone le funzioni e le attività, e a prevedere, inoltre, al suo interno, la presenza di esperti provenienti dalle amministrazioni competenti in materia di *medical devices*, di cosmetici e di integratori alimentari e dalle associazioni dei consumatori e di rappresentanti delle categorie professionali sanitarie a maggior contatto con i pazienti;

ad agevolare la sinergia tra le competenze, le funzioni e le attività dei soggetti istituzionali impegnati in materia, definendo adeguate misure per un efficace raccordo tra le Forze di polizia e le autorità regolatorie, e per la centralizzazione e il coordinamento dell'attività investigativa nazionale;

a fare i necessari passi in sede comunitaria affinché sia introdotta al più presto una normativa, in materia di principi attivi farmaceutici, che ammetta l'importazione dei principi attivi farmaceutici di fabbricazione extra-UE nel territorio comunitario solo previa ispezione ai siti produttivi da parte dell'Autorità comunitaria (l'EMEA) o dell'Autorità competente dei singoli Stati membri dell'Unione europea;

ad avviare un'iniziativa che conduca, attraverso la sigla di appostiti accordi, al mutuo riconoscimento delle ispezioni effettuate da altre Autorità di controllo di riconosciuta validità internazionale per conto dei propri Paesi di appartenenza (per esempio la Food and Drug Administration, degli U.S.A.);

ad introdurre nell'ordinamento nazionale con urgenza - nelle more dell'introduzione di tali previsioni comunitarie - semplificazioni normative e procedurali in materia di principi attivi farmaceutici che, garantendo il mantenimento delÌalto livello di sicurezza raggiunto nel nostro Paese, snelliscano le procedure relative agli adempimenti a carico delle imprese non giustificate dalle norme GMP, evitino appesantimenti e duplicazioni e consentano una sostanziale riduzione dei tempi di gestione e rilascio da patte dell'AIFA delle autorizzazioni alla produzione, in modo da contribuire in maniera significativa alla ripresa di competitività delle nostre imprese;

ad incrementare il patrimonio dei saperi scientifici degli operatori nelle materie dell'e-commerce e della contraffazione attraverso l'introduzione nei curr;cula universitari dei corsi di laurea maggiormente interessati dell'insegnamento della "farmaceutica forense", l'istituzione di analoghi *master* universitari e la promozione di eventi formativi nell'ambito del sistema di educazione continua in medicina (ECM);

a promuovere adeguate campagne di educazione e di informazione al fine di fornire agli utenti tutte le necessarie notizie sui rischi relativi all'acquisto di farmaci da canali non controllati;

a sensibilizzare i giovani di fascia scolare attraverso lezioni, conferenze, eccetera da concordare con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

a promuovere l'adozione di leggi nazionali volte a normare il settore della vendita di farmaci *on line* e a introdurre, nella legislazione nazionale, strumenti normativi *ad hoc* al fine di rendere tempestivi i sequestri dei prodotti in transito nel nostro Paese o l'oscuramento dei siti sospetti attraverso l'indicazione di uno specifico "marchio di qualità" e di apposite forme di avvertenza (*warning*) degli stessi».

_____
(*) I senatori Carrara e Licastro Scardino aggiungono la firma in corso di seduta
(**) Accolto dal Governo

G145
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, FILIPPI MARCO, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI, FERRANTE, STRADIOTTO, BAIO, DE LUCA, GRANAIOLA
V. testo 2
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 2464 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2011),
impegna il Governo:
a destinare, per l'anno 2011, nel primo decreto-legge emanando, una quota pari a 300 milioni di euro degli introiti di cui all'articolo 1, comma 8, alla proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-*bis*, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

G145 (testo 2)
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, FILIPPI MARCO, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI, FERRANTE, STRADIOTTO, BAIO, DE LUCA, GRANAIOLA, ASTORE (*)
Non posto in votazione (**)
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 2464 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2011),
impegna il Governo:
a destinare, per l'anno 2011, nel primo decreto-legge emanando, una ulteriore quota pari a 300 milioni di euro da destinare alla proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-*bis*, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(**) Accolto dal Governo

G146
CASSON, ROILO, PEGORER, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, NEROZZI, PASSONI, FILIPPI MARCO, ANTEZZA, DONAGGIO, FONTANA, GARRAFFA (*)
Non posto in votazione (**)
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2011,
premesso che:
per portare a compimento nei tempi auspicati l'ultima fase della lotta contro l'amianto, iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di sorveglianza sanitaria e l'efficiente funzionamento del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244);
la legge n. 244 del 2007 ha istituito all'articolo 1, comma 241, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e, in caso di premorte, in favore degli eredi;

al fine di disciplinare l'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, l'articolo 1, comma 246, della legge finanziaria 2008 rimandava ad un decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

ad oggi tale regolamento, non risulta ancora emanato, nonostante la valenza sociale che questo atto rappresenta per il Paese e nonostante l'ordine del giorno in tale materia accolto dal Governo l'anno scorso in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010;

premesso inoltre che:

secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono quasi 120.000 i decessi causati ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto. Come è stato denunciato nel corso dalla Conferenza mondiale sull'amianto - svoltasi nel 2004 in Giappone - di questi oltre 120.000 morti, oltre 70.000 muoiono per cancro polmonare e circa 44.000 per mesotelioma pleurico;

ciò significa, ad un calcolo pur sommario, ma estremamente indicativo, che muore nel mondo "per amianto" una persona ogni cinque minuti. Se l'eliminazione, mediante bonifica, dell'amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi causati da amianto in particolare in certe realtà, da Casale Monferrato a Venezia, da Monfalcone a Sesto San Giovanni, da Livorno a Taranto, sottolinea la drammaticità della situazione. Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all'amianto e dell'anagrafe dei mesoteliomi pleurici, nonché del programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all'amianto;

considerato che:

con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 12 marzo 2008 (articolo 1, lettera *b*), e successivamente con atto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Direzione centrale prestazioni Ufficio 111, n. 60002 del 19 maggio 2008, veniva limitato l'ambito di operatività della norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ad alcuni reparti di quindici dei 500 siti, per i quali era intervenuto l'atto di indirizzo del Ministro del lavoro che riconosceva la loro qualificata esposizione a polveri e fibre di amianto, ai fini di conferire il beneficio contributivo di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, utile ai fini dell'anticipata maturazione del diritto, con il coefficiente del 50 per cento dell'intero periodo di esposizione fino all'inizio delle bonifiche e comunque non oltre il 2 ottobre 2003;

tutti i siti portuali, tra i quali quelli di Venezia, Chioggia, Trieste, Genova e Livorno e tutte le centrali geotermiche, tra cui quella di Larderello, già oggetto di atto di indirizzo del Ministro, pur essendo ricompresi nella norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ne venivano esclusi ed i diritti soggettivi a copertura costituzionale già facenti parte del patrimonio dei lavoratori venivano disattesi, ingiustamente ed ingiustificatamente, per di più senza alcun ragionevole espresso motivo che potesse giustificare un intervento governativo, su un diritto soggettivo attribuito ai lavoratori interessati dal Parlamento;

le associazioni dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto, nonché singoli lavoratori hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, accolto in data 23 aprile 2009;

attualmente l'INAIL, nonostante la citata sentenza del TAR, rifiuta il rilascio delle certificazioni, dando luogo ad una illegittima condotta: infatti l'istruzione delle varie domande di rilascio di certificazione di esposizione all'amianto, indispensabili per l'erogazione della prestazione, giacciono da anni, senza risposta;

considerato inoltre che:

nella tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, le risorse destinate alla missione "Tutela della salute" subiscono un'ulteriore riduzione rispetto agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 2009;

gli stanziamenti previsti per questo settore danno la misura della penalizzazione di un settore fondamentale ed essenziale del Paese;

ed ancora, nella tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, sono previste riduzioni di spesa per la missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e nell'ambito di questa missione sono ridotti anche gli stanziamenti del "Fondo da ripartire per le politiche sociali";

nel disegno di legge di bilancio, nell'ambito della tabella n. 4 relativa allo stato di previsione del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nella missione n. 20 "Tutela della salute", per la maggior parte dei programmi è prevista una riduzione di stanziamento;

il programma n. 20.3 "Programmazione sanitaria dei livelli essenziali d'assistenza" prevede un finanziamento complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2010 in termini di competenza

contabile, laddove per l'anno 2009 lo stato di previsione prevedeva lo stanziamento di 87 milioni di euro, stanziamento già ridotto rispetto all'anno precedente di 6 milioni di euro;

la riduzione di stanziamento di ben 64,4 milioni di euro in un settore così delicato conferma la politica di smantellamento del settore sanitario pubblico;

il programma n. 3.2, "Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana", reca una riduzione di spesa - rispetto alle previsioni assestate per il 2009 - pari a 10,5 milioni in termini di competenza contabile e a 74,7 milioni in termini di cassa;

considerato infine che:

appare in modo chiaro e drammatico come "il problema amianto" investa diverse aree di intervento:

- l'estensione dell'area di protezione sociale, essendo necessario prevedere provvidenze anche a favore dei cittadini che, pur non esposti al rischio diretto, contraggano la patologia a cagione della contiguità di vita;
- i dovuti risarcimenti, non solo di carattere economico (la riapertura dei termini per accedere alle provvidenze di legge, l'ampliamento dei benefici pensionistici a favore dei soggetti a esposizione non protratta, l'elevazione media dei coefficienti, la reintroduzione, quale opzione, del beneficio temporale del pensionamento anticipato accanto a quello economico della maggiorazione di trattamento, nonché l'incremento della quota di finanziamento del Fondo dell'INAIL per le vittime a carico delle imprese);
- la bonifica del territorio, da facilitare anche attraverso agevolazioni di carattere fiscale;

tutto ciò premesso, impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

emanare, entro brevi termini, il decreto di cui all'articolo 1, comma 246, della legge finanziaria 2008 al fine di garantire il funzionamento del Comitato organizzatore e la gestione del Fondo per le vittime dell'amianto, nonché per disciplinare le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a favore delle vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto in situazioni lavorative, domestiche o ambientali e, in caso di premorte, in favore degli eredi;

istituire un apposito Fondo per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di "Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci" delle persone dichiaratesi esposte all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto;

istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e nelle strutture e mezzi di trasporto pubblico, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, degli uffici aperti al pubblico e delle caserme e delle navi militari;

rimuovere qualsiasi interpretazione controversa delle disposizioni vigenti che, utilizzate in modo improprio dall'INAIL, dall'INPS e dall'IPSEMA, hanno finora impedito il rilascio di un numero rilevante di certificazioni di esposizione all'amianto a favore dei lavoratori esposti e agli ex esposti e conseguentemente impedito il loro accesso ai benefici e alle prestazioni sanitarie previste dalla normativa vigente».

_____

(*) I senatori De Luca e Astore aggiungono la firma in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G147

POSSA, CURSI, BALDINI, CICOLANI, MAZZARACCHIO, ASCIUTTI, BARELLI, D'ALÌ, GARAVAGLIA MARIAPIA (*)

Non posto in votazione (**)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2464 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011),

preso atto che la Tabella C, alla missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, assegna al rifinanziamento della legge n. 466 del 1988 (contributo all'Accademia nazionale dei Lincei) appena 1.148.000 euro,

considerato che l'Accademia nazionale dei Lincei rappresenta la più antica accademia scientifica del mondo e la massima istituzione culturale italiana, con il fine di "promuovere

coordinare integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nel quadro dell'universalità e dell'unità della cultura",

considerata altresì l'autorevolezza dei suoi membri, fra cui si ricordano Quintino Sella e Luigi Einaudi,

registrato che nella legge finanziaria 2008 la Tabella C assegnava alla predetta istituzione 2.636.000 euro, già indi ridotti a 1.814.000 dalla legge finanziaria 2009,

segnalato che nel 2011 le spese per il personale ammonteranno a 2.837.000 euro (cifra praticamente stabile dal 2005) e che pertanto il contributo statale risulta insufficiente anche solo a questo fine,

impegna il Governo a riservare all'Accademia nazionale dei Lincei 2 milioni di euro della quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 40, primo periodo, ovvero a provvedere al rifinanziamento dell'ente per un corrispondente importo nell'ambito del prossimo disegno di legge di assestamento».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(**) Accolto dal Governo

G200

IL RELATORE TANCREDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il Parlamento ha approvato la legge 23 luglio 2009, n. 99, «Legge Sviluppo», che prevede misure strutturali per dare risposte alle esigenze del sistema produttivo e per dare avvio a riforme fondamentali per uno sviluppo economico sostenibile, per la modernizzazione del Paese e per il consolidamento degli interventi orientati al rilancio della crescita complessiva nell'attuale congiuntura;

tra le misure previste, l'articolo 37 della legge 99/2009 istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) - che prende il posto del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - e l'articolo 29 istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare;

l'articolo 37 assegna all'ENEA un ruolo fondamentale nell'ambito della nuova politica energetica e più in generale nello sviluppo complessivo del Paese: il compito istituzionale di promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica e di assicurare la prestazione di servizi avanzati al Paese nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, delle fonti rinnovabili e dello sviluppo economico sostenibile;

queste nuove funzioni di Agenzia si aggiungono a quelle tipiche di ente di ricerca rafforzando il mandato dell'ENEA, a supporto del decisore pubblico per l'individuazione di politiche energetiche e ambientali, e a supporto del sistema imprenditoriale per l'identificazione e il sostegno di quei processi di innovazione necessari per uno sviluppo sostenibile e competitivo;

l'accelerato mutamento della domanda mondiale di fonti energetiche, sempre più spostata a favore delle fonti rinnovabili e del nucleare, si pone alla base di una importante riconversione tecnologica dei sistemi industriali. L'Agenzia ENEA svolge il ruolo di promozione dell'industria nazionale anche sui mercati esteri nei settori delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, del nucleare e, più in generale, dello sviluppo economico sostenibile. Nell'ambito della cooperazione scientifica e tecnologica sono attualmente operativi 18 accordi bilaterali, molti dei quali con Russia, USA, Francia e Paesi del bacino del Mediterraneo con il fine di elaborare protocolli e programmi esecutivi nei quali prendono forma contenuti ed obiettivi scientifici, tecnologici e socio-economici collegati alla ricerca, in particolare nel settore delle fonti rinnovabili.

Tali attività incidono in maniera significativa sul bilancio dell'Agenzia;

la Decisione di finanza pubblica, nella «Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali allegata allo schema di Decisione», riporta una crescita del fabbisogno degli enti di ricerca del 4 per cento nel triennio 2010-2012, nell'ambito dei quali è espressamente citata l'ENEA. Tale scelta risulta in linea anche con quanto disposto dalla Legge finanziaria 2010, che assegna all'ENEA un contributo ordinario di 197.441 milioni di euro per il 2010 e il 2011, mentre per il 2012 la cifra stanziata è di 198.191 milioni di euro, in aumento rispetto alle manovre dei precedenti anni, proprio in virtù delle nuove funzioni assegnate;

nel disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) originariamente trasmesso dal Governo alla Camera dei Deputati, il Contributo Ordinario dello Stato per l'ENEA, inserito in tabella C, già registrava tagli introdotti con la manovra estiva (D.L. 78/2010) e con un decreto di variazione del Ministero

dell'Economia e delle Finanze dello scorso giugno, per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro. Pertanto, il Governo non disponeva ulteriori diminuzioni sul capitolo, anche in considerazione del fatto che si trattava di riduzioni al settore ricerca;

con l'approvazione dell'emendamento 1.500 presentato dal Governo al disegno di legge di stabilità in Commissione Bilancio della Camera, sono stati ridotti di ulteriori 15 milioni di euro gli importi all'Agenzia ENEA e, quindi, il testo approdato al Senato diminuisce di 30 milioni di euro per ogni anno del triennio 2011-2013 il finanziamento per l'ENEA, riducendolo a circa 167 milioni di euro, a fronte dei circa 197 milioni di euro previsti nell'ultima legge finanziaria per il triennio 2010-2013;

considerato che:

la cifra cui si addiviene risulta incongrua per fronteggiare le sole spese fisse dell'Agenzia ENEA con risvolti preoccupanti sul fronte occupazionale, comprese le assunzioni di personale già autorizzate per il 2010, sui servizi minimi da assicurare comunque al personale dipendente e sulla somministrazione di beni e servizi per il funzionamento ed il mantenimento in efficienza delle strutture tecnologiche di ricerca - tra le quali due reattori nucleari - in diversi campi uniche nel Paese. Risulta compromesso, inoltre, l'assolvimento degli stessi compiti istituzionali, inclusi quelli che fanno riferimento allo scenario internazionale e che vedono l'ENEA fortemente impegnata a supportare anche a livello internazionale la ricerca scientifica nei settori energetico-ambientali. Le spese fisse dell'ENEA sono dell'ordine di 240 milioni di euro e le altre entrate dell'Agenzia, compresi i contributi non vincolati derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca e di servizi, sono circa la metà dei 73 milioni di euro necessari per assicurare l'equilibrio tra entrate e spese.

Per tutto ciò premesso e considerato

impegna il Governo

ad adottare entro l'anno ulteriori iniziative, anche normative, al fine di riportare il valore del Contributo Ordinario dello Stato per l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, incluso nella tabella C, Missione Ricerca e innovazione, alla somma originaria prevista dalla finanziaria 2010 e cioè a 197.441 milioni di Euro per il 2011, con un incremento di almeno 30 milioni di euro.

_____

(*) Accolto dal Governo

471ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 7 DICEMBRE 2010
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente CHITI,
indi della vice presidente MAURO
e del presidente SCHIFANI

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 15,04).*
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(2464) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)* **(ore 15,07)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2464, già approvato dalla Camera dei deputati.
Riprendiamo l'esame dell'articolo 1, e degli annessi allegati, elenco, prospetto di copertura e tabelle A, B, C, D ed E.
Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio ed ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di stabilità, che ora riprendiamo.

BRUNO *(Misto-ApI)*. Signor Presidente, illustro complessivamente gli emendamenti 1.59, 1.60, 1.61, 1.62 e 1.63, in quanto sono tutte proposte di modifica riferite al mondo della cultura. Essendo presente in Aula il Ministro competente, colgo l'occasione per sottolineare che abbiamo provato a predisporre per questi emendamenti una copertura che fa riferimento ai diritti per l'asta sul digitale. È improprio che una parte di queste risorse venga messa a disposizione del Ministero dell'economia per costruire una sorta di tesoretto; noi pensiamo potrebbero essere impiegate più utilmente in un settore che rappresenta l'Italia nel mondo.
Nei nostri emendamenti, abbiamo indicato un ampio spettro di possibilità: deduzione degli oneri di locazione finanziaria; riduzione degli imponibili per i produttori di opere liriche e teatrali, balletti ed eventi musicali; *tax credit* anche per gli investimenti, persino per opere di restauro; riduzioni fiscali per erogazioni liberali.
Se si volesse dare un segnale ad un settore bistrattato da questo Governo e da questa maggioranza, come quello della cultura e dello spettacolo, ci sarebbero queste opportunità, che noi segnaliamo.

GERMONTANI *(FLI)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.125, che considero rilevante. Esso riguarda magistrati ordinari, amministrativi e contabili, prefetti, avvocati

dello Stato, dirigenti generali dello Stato, ambasciatori, ministri plenipotenziari di grado della carriera diplomatica e tende ad impedire a tutti coloro che ho citato di percepire, al netto di tutti gli incarichi conferiti e autorizzati secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, un compenso onnicomprensivo superiore a quello percepito dal primo presidente della Corte di cassazione, cioè pari a circa 320.000 euro lordi.

L'emendamento in esame mira quindi a stabilire, per la prima volta, un tetto economico oltre il quale non si può essere pagati con soldi pubblici dello Stato; tale tetto si applicherebbe a non pochi soggetti: sono molti, infatti, e sempre gli stessi, i *civil servants* che da molti anni rivestono contemporaneamente più ruoli o che, pur essendo distaccati dalle rispettive amministrazioni presso altri uffici, a seguito di nomine politiche, continuano a percepire l'intero trattamento stipendiale dall'ente di provenienza, al quale si sommano gli emolumenti relativi agli incarichi aggiuntivi. Peraltro, per molti di questi *civil servants* le nomine rappresentano vere e proprie operazioni economiche.

L'emendamento 1.125 mira quindi a porre un limite al compenso percepito in tutti i casi che ho elencato. *(Applausi dei senatori Morando e Sangalli)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TANCREDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti per le motivazioni che ho espresso più volte, anche nella relazione.

Rivolgendomi al senatore Morando dico che la mia osservazione di ieri riguardo all'identica copertura indicata per più emendamenti dal Partito Democratico non era assolutamente critica verso l'atteggiamento del Partito Democratico, che, non ho difficoltà ad ammettere, ha mantenuto un atteggiamento serio e responsabile nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità. Ho semplicemente voluto evidenziare il fatto che il Governo non potrebbe comunque approvare tutte le proposte, in parte anche condivise, non solo per il fatto che ci troviamo nella situazione contingente a tutti nota, ma perché tutte insieme non avrebbero una copertura.

Vorrei poi invitare i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.100, 1.131, 1.174, 1.211, 1.221, 1.250, 1.225, 1.248, 1.256, 1.276, 1.297 e 1.298. Chiedo inoltre alla senatrice Germontani di trasformare l'emendamento 1.125 in un ordine del giorno.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, concordo con il parere del relatore. Invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 1.107, nonché al ritiro di tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario un senatore del Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti, la Presidenza avverte che, nell'eventualità di modifiche introdotte nel disegno di legge in esame, la valutazione definitiva degli effetti complessivi sul bilancio dello Stato dovrà risultare contabilmente nella conseguente Nota di variazioni che il Governo, ove necessario, dovrà presentare al Senato subito dopo il voto finale del disegno di legge di stabilità.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto sul primo dei pochi emendamenti che abbiamo voluto presentare a questo disegno di legge di stabilità. La scelta fatta dal Gruppo Partito Democratico nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità non è stata colta dal Governo e dalla maggioranza. Lo consideriamo un errore, perché vi era il tempo, e la necessità, di apportare modifiche anche significative al testo del provvedimento, per tutte le ragioni ampiamente illustrate nel corso della discussione generale, sia in Commissione sia in Aula. Lo ha

riconosciuto poco fa lo stesso relatore, senatore Tancredi, quando ha affermato che l'atteggiamento del nostro Gruppo di fronte alle difficoltà del Paese è stato assolutamente responsabile, pur nella determinazione finalizzata a sostenere cambiamenti necessari alla legge medesima.

Volevamo dimostrare - e credo ci siamo ampiamente riusciti, perché non sono venuti argomenti a contrasto delle nostre tesi - che un'altra politica è possibile, che è possibile introdurre, in un momento così delicato e grave per il nostro Paese, misure importanti, significative, in grado di cambiare l'andamento della nostra economia e di affrontare e risolvere alcune urgenze del Paese.

Ad esempio, con l'emendamento in esame si propone un alleggerimento fiscale per le famiglie con basso reddito e altre misure di carattere fiscale che sono state già puntualmente illustrate dal collega Morando. Lo facciamo attraverso l'individuazione di risparmi possibili, più mirati, più selettivi nella spesa corrente primaria e attraverso l'utilizzo della leva fiscale in funzione dell'equità e del sostegno dei redditi e, dunque, dei consumi e della crescita della nostra economia. Un intervento a nostro modo di vedere non più rinviabile è quello sulle rendite finanziarie. Ci consentirebbe di allinearci ai parametri, alle aliquote applicate da tutti i Paesi dell'Unione europea. Mi riferisco al trattamento fiscale dei *capital gains*, delle rendite finanziarie, in modo da attingere con un prelievo aggiuntivo ed integrativo alle risorse affluite nel nostro Paese a seguito del contestato provvedimento dello scudo fiscale.

Immaginate voi, immaginiamo tutti, se in questo momento, nel nostro Paese, a chi non ce la fa fosse arrivato un segnale di questo tipo, cioè se fosse stato spostato il carico fiscale dalle rendite, dai patrimoni illecitamente sottratti al nostro circuito economico e finanziario, verso le famiglie e i percettori di reddito basso, verso appunto chi non ce la fa nel nostro Paese. Si poteva, si può fare, e questa è la ragione per la quale noi non ritiriamo l'emendamento 1.5 e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 15,27.

(La seduta, sospesa alle ore 15,22, è ripresa alle ore 15,27).

Riprendiamo i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

SOLIANI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI *(PD)*. Signor Presidente, è un onore per me dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico a questo emendamento che tocca il cuore del Paese, la vita dei suoi giovani, delle donne e degli uomini tra i 19 ed i 35 anni: un tesoro di intelligenza, di energia, di volontà e di novità. È un emendamento che ha la struttura di un disegno di legge, ha la forza della vita di milioni di giovani; raccoglie come in una sintesi la grande domanda di futuro delle nuove generazioni, il loro bisogno di autonomia, il desiderio di intraprendere, di esprimere le proprie potenzialità, di costruirsi una famiglia, di sentirsi accolti, di non precipitare nell'insicurezza.

Si legge l'emendamento e si legge la loro vita: è come guardarli negli occhi e capire che bisogna aprire loro le porte della vita sociale del nostro Paese, del mondo, agevolandoli - come fa

l'emendamento - per la casa, il lavoro, le professioni, il credito, il trasferimento di imprese. In questo emendamento c'è un'idea dell'Italia che deve cambiare dando fiducia ai giovani, alle donne, liberando le loro energie. Sono essi il motore del cambiamento.

Colleghi, qui c'è un pensiero politico che è, a mio parere, il più fecondo tra quelli elaborati dal Gruppo del Partito Democratico in questa legislatura. Esso è venuto dalla persuasione della presidente Finocchiaro sulle priorità delle politiche che investissero sulle nuove generazioni, l'unica speranza dell'Italia, soprattutto in occasione della legge di stabilità, che non può essere priva di visione sui prossimi anni, ma deve essere una bussola.

Signor Presidente, noi siamo qui in rappresentanza della Nazione, lo dice l'articolo 67 della Carta costituzionale, ed esercitiamo la nostra funzione senza vincolo di mandato. Abbiamo cioè lo straordinario privilegio di essere dedicati totalmente e vincolati solamente al bene comune. E nel cuore del bene comune del nostro Paese c'è la nuova generazione, oggi costretta a gridare dai tetti per farsi sentire, per esistere. Chiediamoci perché debbono salire così in alto per essere ascoltati: nel flusso presente della storia rischiano di scomparire, risucchiati e sommersi. Guai se, nella più grande crisi dal dopoguerra, la politica scaricasse sui giovani i costi dei comportamenti miopi, egoisti e disastrosi degli adulti. Ogni generazione ha avuto il compito di aprire strade alla nuova, di consegnarle opportunità, non di rubarle il futuro: è la storia che lo esige, è la democrazia che lo pretende, è la vita che lo invoca, è la competitività nel mondo globale che lo reclama. Sta scritto, all'articolo 3 della Costituzione, che la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona.

Colleghi, mi viene in mente un ricordo personale. Torno ai miei diciotto anni, quando ero arrivata al diploma della scuola superiore solo grazie ai grandi sacrifici e alla grande determinazione di mia madre, perché la mia era una famiglia povera: avrei desiderato andare all'università, ma non si poteva. E fu in quell'anno, era il 1962, che il Governo di centro - sinistra di Amintore Fanfani istituì il presalario per i meritevoli e privi di mezzi: solo così io potei andare a Milano all'università Cattolica, e questo cambiò la mia vita. *(Applausi dal Gruppo PD).* La Repubblica, per me e per altri, aveva allora rimosso gli ostacoli. Ecco la forza della Repubblica, che dà possibilità alla vita dei giovani.

In questo emendamento è iscritto il sogno della Repubblica e dell'Italia. Il nostro sogno è oggi la nostra volontà, che vorremmo fosse di tutta l'Assemblea. *(Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE e del senatore Astore. Congratulazioni).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7. *(Brusìo)*. Colleghi, decidiamo di andare avanti spediti? È una domanda retorica. Non è giusto che sia necessario scampanellare, disturbando chi interviene, perché c'è un brusìo che non fa ascoltare.

BARBOLINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI *(PD)*. Signor Presidente, anche con questo emendamento abbiamo posto una questione di quelle sensibili, non solo per il riconoscimento e per un sollievo da dare per quella parte di costi sostenuti dalle famiglie per i loro figli. La proposta di una dote fiscale per il nucleo familiare ha un respiro più ambizioso, sottende una logica di universalizzazione dei diritti, può significare un contributo rilevante in termini di coesione sociale e vuole rappresentare - come ha ben spiegato il senatore Giaretta illustrando l'emendamento - un impulso allo sviluppo di serie politiche per la natalità: di politiche serie, non codine né ideologiche. Con il *bonus* per i figli, noi prevediamo un istituto che riassorbe, maggiorandole e fornendo quindi un beneficio sostanziale, le attuali detrazioni fiscali e gli assegni al nucleo familiare.

Prevediamo un istituto che è fruibile, per i capienti, come sconto di imposta e, dagli incapienti, come trasferimento monetario a loro favore. Ribadisco il valore culturale di una proposta generalizzata per tutti coloro che hanno figli minori: dipendenti, parasubordinati, autonomi, professionisti, imprenditori; si tratta di un *bonus* pari a 3.000 euro per figlio, che aumenta con il numero dei figli in proporzione inversa al reddito familiare e che, siccome siamo gente responsabile, si può introdurre gradualmente a cominciare dalla fascia 0-3 anni.

La maggioranza e il Governo decidono di respingere questo emendamento e così lasciano le famiglie con il pugno di mosche di un'aleatoria promessa di quoziente familiare che lo stesso Forum delle famiglie, ormai disilluso dalle varie proposte mancate, disconosce orientandosi piuttosto ad apprezzare le proposte come la nostra, quella che voi oggi respingete, e ipotesi avanzate dallo stesso Forum di *no taxation area*, su cui pure insiste, e successivamente sarà illustrato, un nostro emendamento. Dunque, anche su questo fronte, al netto della demagogia e della propaganda, non viene da questa legge di stabilità alcuna seria risposta alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, che invece continuano ad avere urgenza di soluzioni concrete e di misure tangibili. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

VIMERCATI *(PD)*. Signor Presidente, il senso dell'emendamento 1.8 è molto chiaro: assumersi per intero la responsabilità di sostenere l'equilibrio dei conti pubblici ma avendo anche il coraggio di fare scelte chiare nell'individuazione di nuove entrate e nella destinazione dei risparmi previsti. Facciamo quello che deve fare un'opposizione responsabile, un'opposizione che ha cultura di governo; facciamo quello che non fa il Governo, il quale rifiuta di dare una testa politica alle scelte di bilancio, con grave danno per i cittadini più deboli, per le imprese e per i lavoratori. Il Governo ha accolto nella legge di stabilità la proposta che il PD fece già in occasione della manovra economica approvata a luglio, quella di mettere a gara le frequenze dello spettro radio che si liberano nel passaggio dalla televisione analogica a quella digitale terrestre. Allora, un nostro emendamento non venne accolto; ora una proposta analoga è uno dei cardini dell'attuale manovra sul versante delle entrate, ma con modalità francamente molto discutibili. Si mettono a gara solo le frequenze delle emittenti locali, scaricando su di loro il peso dell'operazione, mentre vengono escluse le emittenti nazionali, per le quali si ha più di un occhio di riguardo. Di nuovo, il sistema italiano delle comunicazioni paga salato il conflitto di interessi di Silvio Berlusconi.

Inoltre, sulle modalità della gara si sono espressi con scetticismo gli stessi tecnici del Senato, i quali hanno ricordato che le frequenze sono occupate da un numero rilevante di emittenti locali, che hanno ricevuto un'assegnazione pluriennale e potrebbero innescare procedure di contenzioso per tentare di evitarne l'abbandono. In parole povere, per i non addetti ai lavori, è come se il ministro Tremonti volesse vendere una casa occupata allo stesso prezzo di una casa libera: è un esercizio acrobatico di dubbia riuscita.

Infine, manca una qualsivoglia finalizzazione per il settore delle comunicazioni (questa mattina abbiamo presentato un ordine del giorno, purtroppo bocciato dalla maggioranza) e ciò contrasta con quello che chiede l'Europa nell'Agenda digitale europea 2020: destinare le risorse ottenute con la gara per le frequenze prioritariamente al settore delle telecomunicazioni.

Per queste ragioni, con l'emendamento 1.8 proponiamo in primo luogo di destinare il 15 per cento degli introiti della gara per compensare le TV locali e in secondo luogo di utilizzare il 30 per cento dei proventi al finanziamento del Piano per la banda larga nelle zone a fallimento di mercato.

Chiedo pertanto a tutti i colleghi di votare a favore di questo emendamento, che può dare un forte contributo alla modernizzazione del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei svolgere una brevissima dichiarazione di voto per sottolineare il fatto che moltissimi dei problemi che si sono aperti all'Aquila, nel cratere sismico ed in tutta la Regione non sono stati ancora risolti, nonostante le grida di dolore dei cittadini e degli amministratori locali, da ultimo quelle che ci vengono della manifestazione tenutasi circa due settimana fa.

Vorrei evidenziare due problemi dei tanti che ci sono ancora da risolvere: la restituzione delle imposte, delle tasse e dei contributi e l'economia che non riparte ed è ferma, con una caduta del livello dell'occupazione e del reddito che peraltro sta interessando l'intera Regione Abruzzo.

In relazione alle tasse è stato realizzato un pasticcio che vieppiù è stato oggetto di interventi a singhiozzo e ha generato incertezze. Adesso, il 1° gennaio i cittadini e le imprese colpite dal sisma dovrebbero iniziare a restituire il pregresso: un peso fiscale insostenibile. Per effetto dell'obbligo di pagare il corrente e di restituire l'arretrato, le imprese e i cittadini terremotati dell'Abruzzo sarebbero i soggetti che pagano più tasse in Italia. Tale previsione non può sussistere, in presenza di una condizione come quella che credo conosciamo tutti e con la necessità impellente e improrogabile di qualche intervento aggiuntivo per sostenere il processo di ripresa di quell'economia e dei livelli occupazionali, che si sono ridotti drammaticamente, creando non pochi problemi a quella terra.

Per queste ragioni insistiamo per l'approvazione dell'emendamento 1.10. Naturalmente, abbiamo ascoltato l'orientamento del Governo e della maggioranza. Valgano queste considerazioni come

un'annotazione che spero sarà ascoltata per i prossimi provvedimenti che il Governo dovrà adottare per affrontare problemi non più rinviabili. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Chiediamo altresì la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

LEDDI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEDDI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, l'emendamento che stiamo esaminando è rilevante, perché propone di introdurre la riforma della tassazione delle famiglie con l'introduzione di una *no tax area* in modo conforme a quanto emerso dalle giornate di lavoro e di approfondimento del *Forum* delle associazioni delle famiglie che si è tenuto recentemente. L'emendamento 1.11 ha un'adeguata copertura, individuata con tagli non velleitari sulla spesa corrente, e traccia un percorso del tutto sostenibile, che coinvolge gli attori istituzionali competenti nel settore.

Tornando ad una valutazione che si faceva in mattinata su un emendamento che riguardava la ritenuta che colpisce gli artigiani, riflettiamo sui paradossi della politica dei nostri tempi che, a fronte di valanghe di affermazioni e di parole su principi che riteniamo essere indispensabili per rilanciare la struttura economica del nostro Paese, evidenzia l'incapacità di dare una conseguenza operativa. Noi riteniamo invece che l'introduzione della *no tax area* per le famiglie italiane sia un provvedimento necessario, urgente e che si possa fare.

È necessario, perché noi sappiamo, e credo che su questo ci sia unanime convincimento, che i 23 milioni di famiglie italiane siano il luogo di produzione del capitale sociale di cui il Paese ha bisogno. Sappiamo anche che dal 1996 ad oggi le risorse dedicate alla famiglia sono diminuite di oltre 11 miliardi di euro, nonostante si sia passato questo tempo a proclamare che sulla famiglia, per le ragioni di produzione del capitale sociale, si sarebbe dovuto intervenire. Questo ha portato ad un calo di natalità che ci situa tra gli ultimi in Europa; contestualmente, sempre per paradosso nel paradosso, non decolla il lavoro femminile e si sottraggono energie necessarie al Paese.

È inoltre un provvedimento urgente, per le ragioni che ho detto prima. Rispondo alla domanda con una domanda: se non ora, quando?

Si può fare? Sì, si può fare, anche nelle condizioni economiche date dal nostro Paese, perché abbiamo dimostrato, come ho detto in premessa, in modo non velleitario che esiste l'opportunità positiva di fare tagli sulla spesa con razionalizzazione di interventi da cui si ricavano risorse per procedere in questo senso. Per quanto riguarda il come, nell'emendamento viene individuata una strada assolutamente percorribile che coinvolge positivamente gli attori del settore.

Reintrodurre una fiscalità di vantaggio, per le ragioni che ho detto, non è un privilegio: credo sia una restituzione di equità che probabilmente farebbe tangibilmente percepire che noi, classe politica, ci stiamo occupando di problemi concreti del Paese e non con parole, ma con atti che toccano direttamente le famiglie italiane, con atti che non potrebbero non essere percepiti come

necessari a garantire che il presente abbia un futuro. E che la gente percepisca che il presente abbia un futuro credo sia oggettivamente la sola molla capace di fare uscire il Paese dall'atrofia in cui si trova. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

TREU *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.12 riprende una serie di questioni che sono state illustrate da altri colleghi in modo molto efficace e appassionato, ma lo sottolineo perché ha un valore sintetico, cioè mette in luce una serie di debolezze gravissime del nostro sistema di *welfare* proprio negli aspetti meno tradizionali, quelli che sono stati a lungo trascurati e che il centrosinistra, e il Governo Prodi da ultimo, avevano cercato di finanziare, e che l'attuale Governo ha svuotato. Mi riferisco non solo al problema degli ammortizzatori sociali, che è ormai da tempo continuamente rinviato, ma anche a titoli come il Fondo per le politiche sociali, gli interventi di sostegno alla famiglia, di cui ha parlato bene il senatore Giaretta, il sostegno alle spese di cura per i figli e per gli anziani, il Fondo per la non autosufficienza, il Fondo per l'infanzia.
Ho esposto questa lista perché sono queste le emergenze per le quali si prevede un aggravamento nel futuro e su cui il nuovo *welfare* deve dare delle risposte. L'uso dei fondi è uno strumento che permette non solo di rispondere a tali urgenze ma anche di essere utilizzato oltre che dalle strutture statali anche da quelle associative e dalla cosiddetta società civile organizzata. È un punto importante sul quale faccio appello alla maggioranza perché il concetto di sussidiarietà, tanto caro alla maggioranza, anche se malamente, e in realtà caro anche a noi, prevede non di svuotare e tagliare ma di utilizzare razionalmente strumenti come i fondi per alimentare un *welfare* sussidiario ad integrazione di quello statale.
Abbiamo aggiunto a questo elenco - anche qui è significativo - due punti particolari. Il primo è un Fondo destinato ad un piano contro la violenza sulle donne, un'emergenza gravissima. Tale fondo era stato istituito da una legge del Governo Prodi e ora andrebbe urgentemente rifinanziato, con una spesa modesta. Il secondo è il Fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui abbiamo parlato più volte in questa sede. Ho sempre pensato che le risorse investite nell'educazione e nell'università rappresentino una parte fondamentale del *welfare*, se vogliamo che questo sia attivo.
L'emendamento 1.12 è una proposta complessiva che deve essere considerata: oltretutto, non è che noi indichiamo spese - che tra l'altro sono molto ben calcolate - così, in deficit, ma indichiamo una copertura virtuosa, vale a dire non tagli indiscriminati ma interventi su sprechi veri come le

spese di funzionamento dei Ministeri, l'abolizione di strutture periferiche, di cui anche la maggioranza parla ma senza fare nulla, l'integrazione degli enti previdenziali. Quindi, sia negli interventi in spesa che nelle coperture, l'emendamento è di grande valore simbolico e pratico, e su di esso faccio un appello al voto. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori, identico all'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Intervengo brevemente in dichiarazione di voto perché con questo emendamento si chiede semplicemente di fare ciò che è scritto nel Piano per il Sud. Poi che qualcuno affermi che vi sono le risorse nel Piano per il Sud, ma non vi sono nel disegno di legge di stabilità, dove addirittura si individua qualche milione di euro in più per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (cito solo un esempio), mi sembra veramente strano.
Pertanto, invito ad approvare gli emendamenti 1.23 e 1.24, dove si tratta semplicemente di stabilire se le infrastrutture, delle quali abbiamo sentito tanto parlare rispetto al Piano per il Sud,

siano veramente previste con copertura finanziaria oppure se appartengano ancora una volta alle fantasie di qualcuno che immagina di poter continuare a raccontare frottole al Mezzogiorno d'Italia.
Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.24, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*). *(Brusio).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di ricordare dove siamo. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.25, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Invito i senatori Segretari ad eseguire i controlli e, prima ancora, invito i senatori a votare per se stessi perché non vi è alcun motivo (se non uno) per fare altrimenti!

Invito ad eseguire i controlli anche tra i banchi dell'opposizione. *(Commenti della senatrice Segretario Baio).*

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Il problema delle votazioni non è se aumenta o diminuisce il numero dei votanti: è che ognuno deve votare e non lo deve fare se è fuori dall'Aula. Non basta entrare una volta in Aula e poi uscire per continuare a votare. Non c'è un controllo per vedere se si sta vicini o lontani rispetto al traguardo. *(Commenti del senatore Azzollini).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.26.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.28, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.29, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE**.** Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.30.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, fino alle parole «operazioni finanziarie».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.30 e gli emendamenti 1.46 e 1.47.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.31.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.31, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, fino alle parole «non superiore a».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.31 e l'emendamento 1.203.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.32, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.33.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.34, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.35.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.35, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.36.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.36, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.40.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.41, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.42.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.42, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.46 e 1.47 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 1.30.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.49.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.49, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.50.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.50, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.51.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.51, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.52.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.53.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.53, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.54.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.54, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.56.

PARDI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.56 propone l'aumento dall'1 al 5 per cento del canone per concessioni televisive. In un mondo normale, con un sistema televisivo normale, forse di questa cosa non ci sarebbe bisogno. In Europa si sostiene da più fonti, non è previsto il pagamento di un canone: ma in Europa la rete è separata dall'emittente e la rete paga, eccome, per l'uso dell'etere. Le emittenti non pagano perché pagano la rete per poter trasmettere.

In Italia, invece, il sistema è tutt'altro che chiaro e ad ogni modo nella gran parte dei casi proprietà della rete e proprietà dell'emittenza coincidono. In tale situazione il pagamento dell'1 per cento del fatturato è una cifra ridicola, soprattutto se si considera l'assoluta mancanza di trasparenza, visto che l'attribuzione delle concessioni è sottoposta agli arbitri più strampalati, per cui reti che avevano il diritto di trasmettere non hanno ricevuto le frequenze. Tutto ciò evidenzia la necessità di rimettere mano alla questione della concessione, soprattutto per quanto riguarda il profilo dell'accesso all'uso delle frequenze, che in Italia è sottoposto all'arbitrio di un potere sovrastante che è riuscito ad impedire per anni ad «Europa 7» di trasmettere e a mantenere le trasmissioni di «Rete 4», che da anni avrebbe invece dovuto trasmettere dal satellite.

In una situazione di arbitrarietà e pirateria di questa natura, non ha senso che si mantenga un sistema dove chi trasmette esercita la potestà come se fosse una *sine cura*, senza prezzo e senza costo.

Di qui la necessità di presentare l'emendamento in esame, per il quale chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.56, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.57.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.57, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.58, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.59, presentato dal senatore Bruno, fino alle parole «pari al».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.59 e gli emendamenti successivi fino all'emendamento 1.64.
Metto ai voti l'emendamento 1.66, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.72, identico all'emendamento 1.74.

SAIA *(FLI)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.72.

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.74.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.75.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.75, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.76.

VITA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA *(PD)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei tanto che su questo emendamento anche il Governo prestasse maggiore attenzione perché, come sa il ministro Bondi, l'emendamento 1.76 non fa altro, almeno in un punto, che riprendere una molto insistita affermazione che il sottosegretario Letta e lei stesso, ministro Bondi, qualche settimana fa aveste modo di fare, con riferimento al

ripristino delle misure fiscali di agevolazione del cinema e dell'audiovisivo attraverso il *tax credit* e il *tax shelter*. Al momento - e siamo ormai alla fine dell'anno - non ce n'è traccia.

L'emendamento in esame vuole mettere al centro questa urgenza, così come il ripristino del Fondo dello spettacolo, dei fondi per gli istituti culturali e anche di quella parte inerente all'emittenza radiofonica che fu tagliata dal Fondo dell'editoria. Mi piacerebbe tanto che il voto non fosse copia conforme di maggioranze ed opposizioni e che questo grido di dolore che viene dall'intero mondo dello spettacolo e del cinema, che ancora si riunirà insieme giovedì mattina al Teatro Capranichetta e che stasera manifesterà al Teatro La Scala, venga preso seriamente in considerazione. La cultura italiana sta morendo ed è bene che quest'Aula lo sappia. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.76, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.77.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.77, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori, fino alle parole «nei limiti del 95 per cento».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la parte restante dell'emendamento 1.77 e i successivi emendamenti, fino all'emendamento 1.93.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.94, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori, fino alle parole «del 10 per cento».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la parte restante dell'emendamento 1.94 e gli emendamenti 1.95, 1.96 e 1.97.

Metto ai voti l'emendamento 1.99, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Firrarello, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.100?

FIRRARELLO *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.

PARDI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.105 e il successivo, l'emendamento 1.106, hanno la stessa logica, cioè propongono un maggiore stanziamento al fine di porre riparo ad un problema che rischia di diventare rapidamente angoscioso e cioè la troncatura brusca e, allo stato, irrimediabile del corpo docente dell'università. Se non si provvede in maniera tempestiva, l'università si troverà nel giro di pochissimo tempo con migliaia e migliaia di docenti in meno e nell'impossibilità di far fronte alle necessità della formazione. Nel primo emendamento quindi si propone l'accantonamento di risorse per finanziare la chiamata in ruolo di 1.500 docenti; con il secondo si propone l'accantonamento di 800 milioni per garantire nel prossimo futuro la creazione di 10.000 posti di professore associato. La copertura indicata dal nostro emendamento fa riferimento alla riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni, alla deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari, all'aumento del 10 per cento delle accise su tutti i prodotti alcolici.

Sottopongo all'attenzione dell'Aula questo problema e, pur nella certezza che la maggioranza non voterà favorevolmente, sottolineo che nel prossimo futuro la questione sarà impressionante: bisogna garantire la riproduzione del corpo docente nell'università, che non è minimamente garantita dalla legge e dall'attuale stato delle cose.

Su questo emendamento, signor Presidente, chiedo la votazione nominale, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Il senatore Casson ha fatto presente che nella precedente votazione elettronica ha sbagliato nel voto; la Presidenza ne prende atto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.107.

VALDITARA *(FLI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA *(FLI)*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, l'emendamento 1.107 è particolarmente importante per affrontare in modo deciso il problema del precariato della scuola, che è un problema sociale di drammatiche proporzioni e riteniamo che sia arrivato il momento di affrontarlo una volta per tutte, con un piano strategico e con una programmazione pluriennale.
Questo emendamento costa molto poco, signor Sottosegretario, e tuttavia, da calcoli fatti insieme con le organizzazioni sindacali e anche con il Ministero dell'istruzione, potrebbe consentire l'inserimento per i prossimi tre anni di circa 15.000 precari all'anno. Chiedo al Governo di effettuare una valutazione attenta e di recepire questa nostra proposta che ha un grande consenso sociale. Vorrei sapere dal Governo cosa ne pensa.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo conferma la dichiarazione iniziale, in cui chiede il ritiro dell'emendamento, dando parere favorevole alla sua trasformazione in un ordine del giorno che impegni il Governo a realizzare i vari punti presentati nell'emendamento stesso.

VALDITARA *(FLI)*. Prendo alla lettera l'impegno del Governo a realizzare i punti contenuti nell'emendamento: è un impegno molto importante e forte e non posso che accogliere la richiesta del Governo e presentare l'ordine del giorno G1.107.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.107 non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.108.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.108, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.114.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.114, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.118.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.118, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Germontani se accetta di trasformare gli emendamenti 1.125 e 1.126 in ordine del giorno.

GERMONTANI *(FLI)*. Sì, signor Presidente: accetto di trasformarli in ordini del giorno, chiedendo comunque un impegno forte del Governo perché è una proposta virtuosa, che non costa nulla e che al contrario fa risparmiare molti soldi pubblici.

TANCREDI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accolgo gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.125 e G1.126 non saranno posti ai voti.
Chiedo al senatore Valditara se accetta la proposta di trasformare gli emendamenti 1.128 e 1.129 in un ordine del giorno.

VALDITARA *(FLI)*. Sì, signor Presidente.

TANCREDI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accolgo gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.128 non sarà posto ai voti.
Sull'emendamento 1.131 è stato rivolto un invito al ritiro. Senatore De Lillo, lo accoglie?

DE LILLO *(PdL)*. Ritiro l'emendamento 1.131.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.133.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.133, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.134.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.134, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.136.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.136, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.138.

BRUNO *(Misto-ApI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(Misto-ApI)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere al relatore e al rappresentante del Governo di rivedere il loro parere, anche se mi rendo conto che, trattandosi di un emendamento che comporta una seppur minima spesa, non può essere approvato. Tuttavia stiamo parlando dei nostri porti; più interventi, anche nel corso della discussione generale, hanno posto la questione della competitività dei nostri porti. Nel frattempo che noi ci muoviamo e che le istituzioni si attrezzano, rischiamo di disperdere il patrimonio che questa banchina attrezzata d'Europa ha nei confronti del Mediterraneo. Chiedo al relatore se è possibile almeno immaginare una trasformazione di questo emendamento in un ordine giorno, che il Governo potrebbe accogliere come raccomandazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta formulata dal senatore Bruno.

TANCREDI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un tema sicuramente condiviso. Sarei quindi favorevole ad un accoglimento come raccomandazione di un eventuale ordine del giorno.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, sarei disposto ad accogliere tale ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. È d'accordo, senatore Bruno?

BRUNO *(Misto-ApI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G1.138 non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.154.

BURGARETTA APARO *(Misto-MPA-AS)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Burgaretta Aparo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.154, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.155 è stato espresso un invito al ritiro da parte del Governo. Senatore Viespoli, accoglie tale invito?

VIESPOLI*(FLI)*. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.156.

TANCREDI, *relatore*. Signor Presidente, anche sull'emendamento 1.156 è stato avanzato un invito al ritiro.

DE LILLO *(PdL)*. Ritiro l'emendamento 1.156, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.157, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.158.
GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.158, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.159.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.159, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.160.

BURGARETTA APARO *(Misto-MPA-AS)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Burgaretta Aparo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.160, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.161.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.161, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.163, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, fino alle parole «*con il seguente*».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.163 e l'emendamento 1.166.
Sull'emendamento 1.174 è stato rivolto un invito al ritiro.

TANCREDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANCREDI, *relatore*. Signor Presidente, tale emendamento è stato trasformato dal proponente in un ordine del giorno, sul quale il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.174 non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.176.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.176, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.178.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.178, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.183.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.183, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.184.

GIARETTA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(PD)*. Signor Presidente, le vorrei chiedere l'autorizzazione a lasciare agli atti il mio intervento scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

GIARETTA *(PD)*. Vorrei in questa sede sottolineare solo un punto: c'è un modo che consente di incrementare la competitività e la crescita del Paese senza oneri per la finanza pubblica. Questo strumento si chiama maggiore apertura dei mercati protetti. Studi di Prometeia, della Banca d'Italia e dell'OCSE dimostrano che una seria politica di apertura dei mercati consentirebbe un incremento del PIL da uno a due punti all'anno: esattamente quello che ci serve. Proponiamo un'apertura dei mercati nel settore dell'energia, delle professioni e della distribuzione dei farmaci. Su queste cose ci sarebbe veramente bisogno di un'intesa *bipartisan* generosa per il futuro del Paese e coraggiosa e lungimirante per il presente.
Voi che siete il partito dell'asserita grande rivoluzione liberale dovreste prendere sul serio queste parole di un vero liberale, von Hayek, che ha scritto: «La competizione è il terrore di tutti i

conservatori, di destra, di centro e di sinistra. Uno dei tratti fondamentali dell'atteggiamento conservatore è il timore del cambiamento». Respingendo questo nostro emendamento fornite il miglior esempio di questo terrore dei conservatori e rinnegate una politica che farebbe il bene dell'Italia.

Chiediamo infine, signor Presidente, che la votazione di tale emendamento abbia luogo a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giaretta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.184, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.185.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, la risposta negativa del Governo e della maggioranza a questo emendamento è particolarmente preoccupante, perché esso contiene tre proposte che sono relative al mondo dell'impresa italiana e in particolare delle micro e piccolissime imprese. È davvero sorprendente che, in una fase di crisi e di difficoltà economica, la maggioranza volti così clamorosamente le spalle proprio verso il mondo a cui ha sempre detto di far riferimento.

Questo emendamento serve a mantenere in atto una misura di politica industriale tra le poche che hanno funzionato nel nostro Paese e che tende a sostenere il settore delle costruzioni relative al ripristino e restauro per il risparmio energetico. Formalmente, mantenete in piedi la norma che prevede il 55 per cento di defiscalizzazione, ma dilazionando il rimborso da 5 a 10 anni, rendete vana una disposizione che ha prodotto 11 miliardi di euro di PIL e ha soprattutto consentito l'emersione di svariati di questi miliardi dall'economia sommersa e dal lavoro nero. Dicendo di no a questo emendamento, dite di no alle piccole imprese del settore delle costruzioni, che solo una settimana fa hanno manifestato tutte insieme per la crisi del settore e purtroppo dite di sì a quelle che lavorano nel sommerso e che possono fare fatturato senza dover esplicitare i propri conti.

Inoltre, bloccate il credito d'imposta per le imprese che fanno innovazione e ricerca. Quali imprese cercano il credito d'imposta per fare ricerca ed innovazione? Certamente non i grandi consorzi multinazionali né i grandi consorzi industriali, ma le imprese che, attraverso questo strumento e con il lavoro di ricerca con le università ed i centri di ricerca, possono fare costante microinnovazione di prodotto, possono cioè continuare a creare *made in Italy* nella dimensione più competitiva dei mercati; sono le imprese dei distretti industriali, soprattutto quelle del Centro-Nord del nostro Paese, che non hanno nessun altro tipo di sostegno in una fase di chiusura anche del sistema creditizio rispetto ai progetti innovativi.

In terzo luogo, rifiutate anche la correzione di un errore clamoroso che colpisce soprattutto artigiani, commercianti e piccoli imprenditori. Con la manovra di maggio si è infatti reso lecito, per un piccolo imprenditore che è amministratore della propria società dove lavora, il fatto che gli vengano chieste due contribuzioni previdenziali insieme: quella come lavoratore autonomo, artigiano, commerciante o imprenditore e quella come amministratore della sua stessa società. Inoltre, non solo si rende lecito ciò che era illecito fino a quel momento, ma lo si fa anche per gli anni passati. In virtù di ciò, a moltissime piccole imprese ora vengono richieste penali pesantissime per aver adempiuto al proprio dovere, ma non in relazione ad una legge successiva.

Mi pare che stiate dicendo tre clamorosi no alle imprese, soprattutto alle piccole e medie. Rifiutando di approvare questo emendamento non potete più dire, come avete vanagloriosamente fatto per molto tempo, di essere dalla parte delle piccole imprese italiane. Questa volta state loro clamorosamente voltando le spalle. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Pinzger)*.

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Signor Presidente, anche se in questo passaggio parlamentare non è possibile apportare modifiche al disegno di legge di stabilità, l'ultima questione sollevata dal collega Sangalli merita un approfondimento e sarà opportuno affrontarla in un provvedimento successivo. *(Applausi dai Gruppi LNP, PdL e PD e del senatore Peterlini)*.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 16,45)

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.185, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.186.

OLIVA *(Misto-MPA-AS)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Oliva, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.186, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.189.

GIAI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Giai, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.189, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.196.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.196, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Senatrice Germontani, intende accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento 1.197?

GERMONTANI *(FLI)*. Lo ritiro e presento in sua vece un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno testé presentato.

TANCREDI, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.197 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.199.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.199, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.203 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.31.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.205.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.205, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.206 è stato avanzato un invito al ritiro. Senatrice Germontani, intende accoglierlo?

GERMONTANI *(FLI)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.207, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.209.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.209, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.210, identico all'emendamento 1.211. È stato avanzato un invito al ritiro: i presentatori intendono accoglierlo?

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Signora Presidente, manteniamo l'emendamento e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.210, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori, identico all'emendamento 1.211, presentato dal senatore Latronico e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.220.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.220, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.221 è stato avanzato un invito al ritiro. Senatore Latronico, intende accoglierlo?

LATRONICO *(PdL)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 1.225 è stato avanzato un invito al ritiro. Senatore Costa, intende accoglierlo?

COSTA *(PdL)*. Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.226.

MAZZUCONI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI *(PD)*. Signora Presidente, il nostro è un Paese davvero strano: le dichiarazioni politiche a fronte delle grandi come calamità naturali si moltiplicano ma nelle Aule del Senato e della Camera dei deputati tutto va in una direzione diversa. Questo emendamento mirava a sostenere maggiormente gli investimenti per i gravi eventi atmosferici che hanno interessato la Regione Veneto e non solo. Mi riferisco anche alle gravi calamità che hanno colpito, a seguito di dissesto idrogeologico, regioni come la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Liguria, la Toscana e la città di Messina. Ebbene, in questi anni abbiamo assistito alla costante riduzione delle dotazioni di bilancio per prevenire il dissesto idrogeologico: si sono ridotte alla metà della metà della metà. Oggi assistiamo ad un rifiuto dell'attuale maggioranza a considerare un nostro emendamento che va incontro alle Regioni maggiormente colpite dai grandi eventi calamitosi dell'ultimo anno.
Signori, siamo di fronte al problema di un Paese che si rifiuta di prevedere risorse adeguate a combattere il dissesto idrogeologico e si rifiuta altresì di intervenire di fronte alle emergenze. Il Sottosegretario alla Protezione civile ha dichiarato in quest'Aula che può intervenire solo a fronte delle emergenze e che della mancata prevenzione del dissesto idrogeologico lui non ha colpa. Mi sembra di capire che questo Governo non vuole avere addebiti di colpa per la mancata previsione di risorse in materia di dissesto idrogeologico ma poi ritira la mano quando si tratta di venire incontro alle Regioni più gravemente colpite.
All'inizio ho detto che questo è un Paese ben strano, e per tale ragione il Gruppo del Partito Democratico è orgoglioso di aver presentato quest'emendamento, che va incontro alle necessità di territori duramente colpiti. Siamo stupefatti che l'attuale maggioranza non lo abbia voluto prendere in considerazione e siamo altresì stupefatti dell'andamento del voto in quest'Aula su argomenti di tale rilevanza. Quando siamo in Commissione, in televisione o nei pubblici dibattiti sembra che il tema interessi tutti, ma quando siamo in quest'Aula la distrazione della maggioranza è totale, per

non dire che tale distrazione, colposa e colpevole, è voluta e soggiace all'incapacità di stabilire un criterio di priorità degli interventi.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 16,53)

(*Segue* MAZZUCCONI). Mi rivolgo ai colleghi della Lega: dove state quando si tratta di questioni dei territori che governate? Questo è un problema, qui si poteva intervenire! *(Brusìo. Commenti dai Gruppi PDL e LNP)*.

PRESIDENTE. Colleghi, innanzitutto buonasera.
Posso chiedervi la cortesia di seguire con maggiore attenzione e senso di compostezza i lavori di quest'Aula? *(Commenti del senatore Garraffa)*. Senatore Garraffa, la prego, mi sono seduto in questo momento, ho salutato e ho pregato i colleghi di essere più composti nel seguire i lavori della legge di stabilità.

MAZZUCONI *(PD)*. Mi scuso, signor Presidente, perché non è la prima volta che i miei interventi suscitano reazioni, in particolare da parte della Lega Nord.

PRESIDENTE. Prosegua tranquillamente, le farò da garante.

MAZZUCONI *(PD)*. Trovo stupefacente che, mentre tutti dichiarano di fronte alle grandi calamità che colpiscono questo Paese di voler intervenire, quando c'è una proposta seria per intervenire a diversi livelli non c'è neanche l'ipotesi di una discussione, non dico di un voto a favore. Tutto ciò su cui stiamo discutendo oggi è blindato e pertanto è inutile che faccia un appello per il Veneto, la Calabria, la Sicilia, la Liguria e le altre Regioni colpite da calamità naturali, perché tanto a voi non importa nulla. L'unica cosa che vi interessa è portare a casa entro stasera il provvedimento in esame ed è ciò che farete.
Questo non toglie che sia grave non prevedere niente sia in termini di prevenzione che di cura per un Paese che va «a ramengo» dal punto di vista del dissesto idrogeologico. Questo è quanto di più grave possa accadere. Il Partito Democratico è pertanto orgoglioso di votare a favore di quest'emendamento e di averlo presentato. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Oliva).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.226, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.227.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.227, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.228.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.228, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.229.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Signor Presidente, sarò velocissimo nel chiedere il voto su questo emendamento, con il quale tentiamo di porre riparo ad un'evidente ingiustizia riguardante i territori del messinese colpiti poco tempo fa da un evento molto grave che ha provocato 37 morti. Rispetto a tale situazione, il Governo - malgrado le varie sollecitazioni che abbiamo sviluppato con la presentazione di interrogazioni anche in quest'Aula - fino ad oggi ha mancato di corrispondere, non con la generosità, ma nell'adempimento di un dovere di solidarietà nei confronti di un territorio fortemente danneggiato.
Ho apprezzato moltissimo - non è una polemica - la sensibilità e lo sforzo che il Governo ha manifestato in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito qualche settimana fa il Veneto, con un impegno non solo plateale del massimo livello governativo, ma anche con l'assicurazione chiara di interventi economici importanti.

In quest'Aula abbiamo sviluppato varie iniziative di tipo ispettivo nei confronti del Dipartimento della Presidenza del Consiglio che provvede alla protezione civile e del Ministero dell'ambiente. Pertanto, signor Presidente vorrei che lei verificasse le gravissime inadempienze legate a quel territorio per il mancato trasferimento di risorse che sono indispensabili. Di fronte a danni accertati, pari a circa 500 milioni di euro, ad oggi il Governo non ha trasferito neanche 30 milioni di euro!

L'emendamento 1.229 rappresenta un piccolo atto volto a modificare un atteggiamento davvero ingiusto. Qui non è questione di fare la classifica delle disgrazie che troppo spesso investono il nostro Paese. E comprendo perfettamente che la forza politica che oggi è capace di sviluppare la Regione Veneto, per il modo significativo con cui è rappresentata nel Governo, è assolutamente rispettabile; ma chiedo anche che un territorio fortemente danneggiato della Regione Sicilia non subisca un'ingiustizia attraverso la disattenzione dell'Esecutivo.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi della senatrice Poli Bortone)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.229, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.231.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.231, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.232.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.232, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.233, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.234.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. (La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.234, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.239.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.239, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.241.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.241, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.244.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.244, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.246.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.246, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.247.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.247, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.248 è stato rivolto un invito al ritiro. Chiedo ai presentatori se intendono accoglierlo.

IZZO *(PdL)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.248 e 1.249, anche perché è stato approvato un ordine del giorno che riproduce le stesse considerazioni. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Mi auguro, pertanto, che il Governo tenga conto della necessità di proporre in un prossimo provvedimento (eventualmente nel cosiddetto milleproroghe) la proroga della scadenza di cui abbiamo parlato negli emendamenti in parola. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 1.250 è stato rivolto un invito al ritiro. Chiedo al senatore Latronico se intende accoglierlo.

LATRONICO *(PdL)*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.252.

STRADIOTTO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRADIOTTO *(PD)*. Signor Presidente, con l'emendamento 1.252 ci poniamo l'obiettivo di rendere più razionali e meno penalizzanti le regole sul Patto di stabilità per i Comuni.
La manovra di luglio ha determinato un taglio, per i Comuni sopra i 5.000 abitanti, di 1500 milioni di euro per il 2011 e di 2.500 milioni di euro per il 2012 e gli anni seguenti. L'effetto di questi tagli sta determinando grossissime difficoltà per i Comuni italiani nel predisporre i bilanci di previsione e nel programmare le attività e gli investimenti per il prossimo triennio.
Ai tagli determinati per gli enti locali vanno aggiunti quelli che la manovra estiva ha previsto per le Regioni. In totale si tratta di circa 8 miliardi di euro a partire dal 2011. Di conseguenza, nei prossimi anni assisteremo a una vera e propria macelleria sociale, con una riduzione dei servizi all'infanzia, dei servizi agli anziani e ai portatori di *handicap*. In seguito a questi tagli i Comuni per

chiudere bilanci dovranno agire su tre versanti: tagliare i servizi, aumentare le tariffe e tagliare gli investimenti.

A questo scenario, si deve aggiungere che i Comuni sono soggetti ad un meccanismo di Patto di stabilità che obbliga le amministrazioni locali ad accantonare una parte delle scarse risorse disponibili per fare da compensazione a quelle parti della pubblica amministrazione italiana che, a differenza dei Comuni, continuano a produrre deficit e debito, con comportamenti tutt'altro che virtuosi.

Purtroppo, il Ministero dell'economia considera i Comuni italiani come un problema e non come una risorsa, altrimenti prevedrebbe un meccanismo di Patto di stabilità ben diverso.

I Comuni italiani hanno sempre fatto la loro parte nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Ormai si è oltrepassato il limite e sicuramente è assurdo e irrazionale chiedere ai Comuni di tagliare i servizi e gli investimenti e di aumentare le tariffe per produrre avanzi di amministrazione, che vengono utilizzati, ai fini di cassa, dal Ministero dell'economia per compensare i deficit prodotti da altre amministrazioni che sono classificate all'interno del perimetro della pubblica amministrazione.

Serve un Patto di stabilità che conceda agli enti locali maggiore autonomia e che chieda maggiore responsabilità; assistiamo invece a una sorta di commissariamento da parte del Ministero dell'economia di tutti i Comuni italiani sopra i 5.000 abitanti, indipendentemente dal fatto che siano virtuosi o meno.

I Comuni italiani in maggioranza hanno risorse accantonate solo ai fini del rispetto del Patto di stabilità, e per far questo hanno innanzitutto rallentato i pagamenti e bloccato gli investimenti. Con un meccanismo di Patto di stabilità diverso, queste risorse diventerebbero utili per stimolare l'economia, soprattutto con interventi di investimento sulle infrastrutture comunali e con un'accelerazione dei pagamenti verso i creditori. A questo proposito, leggete l'articolo di oggi di Massimo Gramellini su «La Stampa», che credo possa servirci a comprendere cosa sta succedendo nelle periferie.

L'assurdità di questo periodo è che, da un lato, con il provvedimento sul federalismo illudete l'opinione pubblica, dicendo che ci saranno più risorse e più autonomia per gli enti locali, mentre contemporaneamente approvate delle norme sul Patto di stabilità che di fatto mortificano le autonomie locali, proprio perché ne riducono l'autonomia e le risorse.

Con l'emendamento proposto, che vi chiediamo di sostenere, si potrebbe dare un primo segnale positivo, che indichi un cambio di atteggiamento del Parlamento nei confronti dei Comuni italiani.*(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pinzger)*.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.252, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.254, presentato dalla senatrice Poli Bortone.

Non è approvato.

Senatore D'Ambrosio Lettieri, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 1.256?

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.258, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.260, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, fino alle parole «considerate le spese».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.260 e l'emendamento 1.274.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.265.

OLIVA *(Misto-MPA-AS)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Oliva, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.265, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.270.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.270, presentato dai senatori Giambrone e Mascitelli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.273.

BRUNO *(Misto-ApI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(Misto-ApI)*. Signor Presidente, desidero sottolineare al rappresentante del Governo e al relatore che se, come è già stato detto, non si completa il trasferimento dell'ICI del 2008 al sistema dei Comuni e agli enti locali, se non si trasferiscono le risorse che a giugno erano state destinate ai Comuni, se addirittura si ipotizza che il trasferimento del 30 per cento delle risorse dovute per quest'anno non venga effettuato entro la fine dell'anno, ma sia posposto a marzo, si costringono i sindaci ad attivare tutte le leve possibili.

Addirittura, si ha la sensazione - sicuramente non è questa la volontà del Governo - che si vogliano mettere le mani nelle tasche dei sindaci perché poi questi, a loro volta, le mettano nelle tasche dei cittadini.

Visto che un blocco comunque viene dato rispetto alle imposte locali, possiamo prevedere un limite anche rispetto alla TARSU (non costa nulla questo emendamento)? Possiamo ragionare sulla possibilità di fare una raccomandazione, un ordine del giorno che ponga un limite all'aumento possibile? Perché ci sono parti del nostro Paese in cui i cittadini hanno subito un notevole salasso: se lasciamo aperta questa leva i sindaci e le amministrazione locali saranno necessariamente costretti ad attivarla. Possiamo provare, con tutti i limiti che i disegni di legge di stabilità e di bilancio impongono, a trovare una soluzione per indicare almeno un tetto? Diversamente - altro che rigoristi - costringeremmo il sistema degli enti locali a continuare a tassare e tartassare gli italiani.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.273, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.274 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.260.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.275.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.275, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Senatore Firrarello, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.276?

FIRRARELLO *(PdL)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.285 (testo 2).

TONINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, questo emendamento è un appello che il Partito Democratico rivolge alla maggioranza e al Governo sulla base di due valori che credo dovrebbero unire tutta l'Aula: il valore della solidarietà internazionale e quello dell'interesse nazionale, che sono due facce di una medesima politica, quella della cooperazione allo sviluppo.

Signor Presidente, credo non sia ammissibile per tutti noi pensare di concludere l'esame del disegno di legge di stabilità con un impegno sul fronte della solidarietà internazionale ridotto alla miserabile cifra di 179 milioni di euro. È umiliante per il nostro Paese. Ciò non solo racconta di un Paese che non avverte il senso della solidarietà nei confronti di chi soffre di più nel mondo, ma di un Paese che non ha rispetto della sua dignità.

Un Paese come il nostro, ricco ed annoverato fra le grandi Nazioni (anche se in questo momento vive gravi difficoltà legate alla crisi economica), che dispone di mezzi enormi se riesce a destinare solo questa cifra è evidentemente un Paese che non ha rispetto della sua dignità, né è in grado di cogliere il senso del suo interesse nazionale.

Una volta gli anziani insegnavano ai giovani che il valore di un uomo si misura con la sua parola.

Viene da chiedersi quanto valga nel consesso internazionale in questo momento la parola dell'Italia, perché l'Italia, attraverso voi e il Governo, in tanti consessi internazionali ha dato la sua parola alle altre Nazioni del mondo che nell'anno 2011 avrebbe portato lo sforzo nella cooperazione allo sviluppo allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo: ma con questa cifra facciamo fatica ad assicurare anche una percentuale dello 0,1 per cento. Signor Presidente, quanto vale allora la parola dell'Italia?

Noi facciamo un appello perché, in nome del valore della solidarietà e dell'interesse nazionale, la cifra dedicata alla cooperazione allo sviluppo sia riportata al minimo storico dello scorso anno e cioè a 327 milioni di euro (già quello, appunto, un minimo storico). Passare però da 327 milioni a 179 milioni credo sia una decurtazione tale da non poter essere condivisa dall'Aula intera. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.285 (testo 2), presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.286, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori, fino alle parole «Tabella C».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.286 e gli emendamenti 1.287, 1.288, 1.289 e 1.290.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.292.

OLIVA *(Misto-MPA-AS)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Oliva, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.292, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.293, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.294.

OLIVA *(Misto-MPA-AS)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Oliva, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.294, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti 1.297 e 1.298?

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.297 intende tutelare i diritti conseguiti da tantissimi giovani che dopo aver partecipato ad un concorso si trovano in posizione utile nella graduatoria in quanto idonei.
Accade che è sempre più diffusa l'abitudine di alcune amministrazioni di bandire concorsi quando ancora non sono scaduti i termini di validità delle graduatorie di precedenti concorsi. Ciò determina senz'altro un appesantimento per gli oneri a carico del bilancio pubblico, ma soprattutto una lesione profonda dei diritti e delle legittime aspirazioni di chi dopo tanti sacrifici ha conseguito un risultato.
Sulla base di queste considerazioni, trasformo gli emendamenti 1.297 e 1.298 in un ordine del giorno, e chiedo al rappresentante del Governo e al relatore che vi sia almeno su di esso una valutazione positiva.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno derivante dalla trasformazione degli emendamenti 1.297 e 1.298.

TANCREDI, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento di tale ordine del giorno.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accolgo l'ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.297 non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.A.1.

MARCENARO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCENARO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per spiegare il senso di questo emendamento, che cerca di individuare le risorse minime per rispondere ad un impegno internazionale dell'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite, cioè l'istituzione di un'autorità indipendente sul tema dei diritti umani.
È una questione sulla quale c'è un accordo generale tra i rappresentanti delle diverse forze politiche. C'è una proposta di legge largamente condivisa ed un accordo unanime in sede di Commissione diritti umani.
Chiedo al Governo, nel caso confermi la sua contrarietà all'approvazione dell'emendamento, di valutare almeno la possibilità di impegnarsi attraverso un ordine del giorno a reperire le risorse necessarie per l'istituzione e per l'avvio di questa istituzione.
Chiedo al Governo, nel caso confermi la sua indisponibilità ad accogliere l'emendamento, di valutare almeno la possibilità di un impegno, attraverso un ordine del giorno, a reperire le risorse necessarie per l'istituzione e l'avvio di questa istituzione. Se il Governo dà parere favorevole, presenterò a questo fine un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 1.Tab.A.1.

TANCREDI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo anch'io parere favorevole, atteso che l'ordine del giorno reca un impegno ma non specifica delle cifre.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.Tab.A.1 non sarà posto in votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.C.1.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.Tab.C.1, presentato dalle senatrici Giai e Poli Bortone.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.C.2.

OLIVA *(Misto-MPA-AS)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Oliva, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.Tab.C.2, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.C.3.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.Tab.C.3, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.4, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.C.5.

OLIVA *(Misto-MPA-AS)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Oliva, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.Tab.C.5, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.C.6.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.Tab.C.6, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.C.7.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.Tab.C.7, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.E.1.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.Tab.E.1, presentato dal senatore De Toni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'ordine del giorno G118, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, precedentemente accantonato.

TANCREDI, *relatore*. Signor Presidente, è stato elaborato e concordato un testo 2 dell'ordine del giorno, che sostanzialmente modifica il dispositivo. Se vuole lo leggo, perché è molto breve.

PRESIDENTE. Prego, lo legga.

TANCREDI, *relatore*. «Il Senato, (...) impegna il Governo a valutare, anche a seguito del necessario confronto Stato-Regioni, le condizioni per un ripristino, anche graduale, in favore delle Regioni: *a)* delle risorse ridotte dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di consentire la piena attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; *b)* dei fondi necessari per il trasporto ferroviario regionale».
Su questo testo, il parere sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accettano la riformulazione.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, il nostro Gruppo accetta la riformulazione, che certo non risolve il problema drammatico che le Regioni italiane stanno ponendo al Governo e al Parlamento da alcuni mesi, ma quantomeno costituisce il segnale di un impegno, augurandoci, noi, che questo impegno venga seriamente valutato nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché la situazione che le Regioni lamentano è drammatica, in particolare per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico regionale e altri settori come la socio-assistenza, le politiche per la non autosufficienza ed altro. Quindi diamo il nostro consenso a questa riformulazione.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se è d'accordo con questa riformulazione.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signor Presidente.

MORANDO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(PD)*. Signor Presidente, a me naturalmente fa piacere che il relatore e il Governo abbiano dato parere favorevole all'ordine del giorno riformulato e apprezzo questa disponibilità. Però, signor Presidente, non posso fare a meno di notare che questa mattina, nel silenzio generale, è stato accolto dal Governo, con parere favorevole del relatore, un ordine del giorno, il G119, che recita così: «Il Senato (...) impegna il Governo: a provvedere con propria iniziativa legislativa al ripristino della compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sul gasolio da autotrazione nella misura necessaria al finanziamento delle funzioni collegate al trasporto pubblico locale (...)».
Se l'ordine del giorno è dell'opposizione si fanno 17.000 distinguo e si accoglie una disposizione assai più blanda di quella che stamattina nel silenzio generale, solo guardando le firme dell'ordine del giorno, è stata accolta dal Governo senza battere ciglio. Non è che deponga molto a favore della serietà dei nostri lavori. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle sue osservazioni, e credo che anche l'Assemblea ne debba prendere atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G118 (testo2) non verrà posto ai voti.

Passiamo quindi alla votazione finale.

Avverto che le dichiarazioni di voto sui disegni di legge di stabilità e di bilancio saranno svolte congiuntamente.

DE ANGELIS *(FLI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANGELIS *(FLI)*. Signor Presidente, principalmente vorrei ringraziare sia il relatore sia il Governo perché quell'ordine del giorno approvato, di cui riferisce il senatore Morando, ci è stato sollecitato dalla Conferenza delle Regioni, dagli enti territoriali, perché concerne un problema che tra l'altro anche il Governo si è impegnato a risolvere. Penso che sia stato un fatto positivo per l'Assemblea e per tutti. *(Applausi dal Gruppo FLI).* Non penso siano queste le cose che servono a dividerci.

Venendo alla dichiarazione di voto, qQuest'anno per la prima volta discutiamo le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato alla luce della legge n. 196 del 2009... *(Brusìo).* Signor Presidente, mi scusi, aspetto che i colleghi escano.

PRESIDENTE. Un attimo, senatore De Angelis, facciamo defluire i colleghi, così lei può svolgere meglio il suo intervento.

DE ANGELIS *(FLI)*. Mi sono fermato appositamente.

PRESIDENTE. Colleghi, chi deve uscire lo faccia in fretta, per cortesia, in maniera tale da lasciare la possibilità agli oratori di fare il loro intervento.

DE ANGELIS *(FLI)*. Quest'anno per la prima volta discutiamo le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato alla luce della legge n. 196 del 2009, che dopo oltre trent'anni ha riformato la contabilità pubblica. Proprio quest'anno, in cui avrebbero dovuto trovare applicazione a regime lo spirito e la lettera della riforma, la sessione di bilancio si è invece caratterizzata per una sostanziale conferma del passato. Le nuove norme di contabilità pubblica non hanno trovato ancora piena e compiuta applicazione. Per di più, questa sessione di bilancio viene a collocarsi di fatto in una sorta di limbo delle regole, tra il quadro normativo passato, ormai abrogato dalla citata legge di contabilità n. 196 del 2009, e il futuro già ipotecato dalla sessione di bilancio europea, ormai di prossima applicazione nei Paesi dell'area euro.

Paradossalmente, le funzioni dei documenti programmatici e dei provvedimenti della sessione di bilancio in corso sono state quasi completamente ribaltate; e questa purtroppo non è una novità. È accaduto anche negli anni scorsi che, sulla scorta di un'emergenza finanziaria resa oggi ancora più impellente da una crisi finanziaria grave, il Governo anteponesse sistematicamente la manovra finanziaria all'ormai abrogato Documento di programmazione economico-finanziaria, il quale - e qua sta il paradosso - recepiva sistematicamente misure già varate con dei decreti che poi il Parlamento era chiamato a confermare, in alcuni casi sotto la spada di Damocle della fiducia.

Anche quest'anno si è riprodotta una situazione analoga. Il DPEF non c'è più, sostituito con la Decisione di finanza pubblica, che il Governo deve presentare alla Camera nella prima metà di settembre e non più entro giugno. Ci siamo perciò ritrovati nella medesima situazione paradossale di una Decisione di finanza pubblica, che tra l'altro è stata anche presentata alla fine di settembre (cioè in ritardo rispetto al termine del 15 stabilito dalla nuova legge), praticamente inutile, perché, come i vecchi DPEF, si è limitata a recepire i contenuti di una manovra finanziaria diventata già legge nella prima metà dell'anno. Dal suo canto la nuova legge di stabilità, molto più scarna nei contenuti rispetto alla vecchia legge di bilancio, viene definita ormai con il tecnicismo di «finanziaria tabellare».

In estrema sintesi, nel nostro Paese il confronto parlamentare sulla programmazione della politica economica e di bilancio è assente da tempo. L'entrata in vigore delle nuove norme di contabilità pubblica non sembra aver cambiato questa prassi, ormai palesemente consolidata e a nostro avviso pericolosa, anche nella prospettiva della nuova *governance* economica europea. Se i nuovi vincoli europei dovessero infatti risultare più invasivi e stringenti rispetto agli attuali, il rischio è che gli spazi di competenza del Parlamento nazionale si restringano ancora di più, fin quasi a sparire completamente. Per di più - come si diceva all'inizio - la sessione di bilancio quest'anno si è ritrovata in una sorta di limbo delle regole, in attesa che entri in vigore la sessione di bilancio europea. Quest'ultima sottoporrà il nostro sistema contabile a una nuova obbligata revisione e quindi inciderà sia sulle scadenze, sia sui contenuti dei documenti e dei provvedimenti, rendendo

forse ancora più complesso e meno trasparente il quadro delle decisioni di politica economica e di bilancio.

Tutte queste osservazioni generali e di prospettiva servono per meglio sottolineare come anche quest'anno il Parlamento sia stato fondamentalmente escluso dal merito dei provvedimenti e della programmazione economica e sia stato chiamato quasi soltanto a confermare le manovre proposte dal Governo sulla scorta delle necessità dettate dall'emergenza della crisi e dal rigore finanziario. In buona sostanza, è accaduto esattamente il contrario di quanto sostengono alcuni, cioè che sarebbe il Parlamento, con le sue incertezze e le sue lentezze, l'intralcio all'operare del «Governo del fare».

Il disegno di legge di stabilità per il 2011, presentato alla Camera dei deputati, recepiva semplicemente la manovra finanziaria già varata con il decreto-legge n. 78 del 2010. I rappresentanti di Futuro e Libertà alla Camera hanno chiesto che venissero inserite misure di sostegno all'economia, e il Governo ha risposto con un maxiemendamento, anticipando misure che erano comunque destinate al varo in un successivo provvedimento governativo. Riteniamo apprezzabile che il Governo abbia risposto alla nostra richiesta, ma restiamo dell'opinione che la reale portata delle misure proposte rimane piuttosto limitata in termini di impatto sull'economia, e ciò al di là del volume finanziario complessivo delle misure, valutato in 5,5 miliardi di euro. Le risorse disponibili provengono in gran parte da misure *una tantum* (la vendita delle frequenze); e per la parte restante, si tratta di entrate derivanti dall'aggravio di sanzioni tributarie, come quelle sugli accertamenti fiscali e sulle violazioni delle norme sui giochi. Sono entrate che il Governo dà per acquisite, ma che secondo i molti rilievi fatti in sede di discussione parlamentare presentano ampi margini di incertezza. Volendo sorvolare su questi aspetti, chiamiamoli anche tecnici, ci teniamo a sottolineare che alcuni degli interventi inseriti con il maxi emendamento sono importanti. È importante, prima di tutto, avere stanziato 800 milioni di euro nel fondo di finanziamento ordinario dell'università per assicurare il completamento della riforma universitaria. È importante anche avere rifinanziato gli ammortizzatori sociali e *in primis* gli interventi di cassa integrazione in deroga.

A destare perplessità rimane il fatto di aver coperto oneri correnti di natura permanente con entrate prevalentemente a carattere di *una tantum.* In tutti questi anni la manovre governative si sono sistematicamente tradotte in aumenti espliciti o surrettizi della pressione fiscale, i quali hanno solo aumentato numerosi rivoli di spesa privi di effetti apprezzabili per l'economia. Ammesso e non concesso che questo vada bene sotto il profilo del rigore finanziario, visto che è garantito almeno formalmente il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, è però vero che il *moloch* della spesa pubblica e del carico fiscale sulle imprese e sulle famiglie aumenta in questo modo sempre di più, con effetti deleteri sulla competitività e sulle prospettive di crescita della nostra economia.

Oggi, come in passato, alle nostre richieste di maggiori risorse per la crescita è stato sistematicamente risposto che ciò contrasta con la politica del rigore finanziario. Eppure negli scorsi due anni di legislatura, e proprio su iniziativa degli attuali componenti del Gruppo parlamentare di Futuro e Libertà per l'Italia, è stata avanzata più volte una proposta di politica economica e di bilancio alternativa al puro rigore finanziario. Una politica che poggia su due gambe: quella del rigore finanziario e quella della crescita. Una serie di interventi che senza aumentare il deficit pubblico di un solo euro, permetterebbe di destinare un cospicuo ammontare di risorse alle politiche per lo sviluppo è stata presentata al Parlamento e al Governo in più occasioni. Sono tagli mirati e strutturali della spesa pubblica corrente improduttiva, tagli a tutti quei sussidi e contributi a fondo perduto che non hanno alcun impatto positivo sull'economia e che, nella maggior parte dei casi consistono in veri e propri sprechi di risorse pubbliche preziose.

È importante ridurre il carico fiscale sulle imprese, eliminando per esempio il costo del lavoro dalla base imponibile dell'IRAP. È importante finanziare una riforma dell'imposta personale sui redditi introducendo un sistema di tassazione basato sul quoziente familiare per cambiare finalmente in positivo il rapporto tra fisco e famiglia. Dagli stessi risparmi di spesa potrebbero provenire le risorse per finanziare gli investimenti in infrastrutture, ricerca e innovazione.

Non vogliamo mettere in discussione il rispetto del rigore finanziario, non siamo il partito della spesa. Noi vogliamo, anzi, coniugare il rigore finanziario con la crescita economica. Riteniamo che si possa fare di più e meglio per incidere sulla spesa improduttiva e sugli sprechi. Essa non è che il presupposto di una stagione di ampie riforme strutturali necessarie all'economia italiana.

Se vogliamo che l'economia italiana torni a crescere veramente in futuro e non rimanga al traino passivo degli andamenti dell'economia mondiale, come è successo sino a oggi, dobbiamo imporci di aprire una stagione di concrete riforme strutturali con il necessario coraggio politico. Altrimenti l'economia italiana è destinata a crescere dell'1 per cento all'anno, quando l'economia mondiale va bene e il cambio dell'euro si deprezza come sta accadendo in queste settimane. Ma è destinata a non crescere affatto, se non proprio a regredire, quando la congiuntura internazionale è invece

negativa, cosa che sta accadendo proprio in questa fase storica. È stata la stessa Banca d'Italia nel corso dell'audizione in Senato a sottolineare che le previsioni di crescita assunte dal Governo a base della Decisione di finanza pubblica e della legge di stabilità sono da ritenersi ottimistiche alla luce degli ultimi sviluppi dello scenario internazionale.

Le riforme sono necessarie per aiutare il Paese a superare una volta per tutte le condizioni di dualismo territoriale. Le ricognizioni effettuate proprio dal Governo in queste settimane, hanno confermato che al Sud non solo non si riesce ad allocare al meglio i fondi europei del FAS, ma che non si riesce neppure a spenderli nei tempi previsti. L'auspicio allora è che il Governo traduca in fatti il piano nazionale per il Sud varato poche settimane fa.

Ma la vera piaga da curare, in ultima analisi, è l'elevata e crescente disoccupazione.

Consapevoli del fatto che l'approvazione di questa legge di bilancio è fondamentale per il mantenimento della stabilità finanziaria del nostro Paese, e anche nel rispetto del richiamo del presidente della Repubblica Napolitano, noi di Futuro e Libertà per l'Italia intendiamo garantire con il nostro voto l'approvazione del provvedimento nei tempi stabiliti.

Ma la responsabilità di tutti non finisce certamente oggi con l'approvazione di questo provvedimento. La situazione dell'economia rimane seria, il livello di allarme circa la nostra stabilità finanziaria rimane alto a causa delle turbolenze che perdurano sui mercati finanziari.

Dalla riunione ECOFIN del prossimo 16 dicembre i vincoli di bilancio europei potranno o meno uscire rafforzati, ma in ogni caso all'inizio del 2011 dovremo presumibilmente affrontare una nuova manovra di consolidamento dei conti e questa volta non potremo proprio limitarci a una manovra tabellare. Saranno necessari interventi incisivi che richiederanno coraggio e responsabilità politica.

Proprio il senso di responsabilità politica e istituzionale ci induce a dire con chiarezza che l'approvazione della legge di stabilità è importante, ma non determinante. Presto, forse a giorni, saremo chiamati a misurarci con la reale dimensione e gravità della crisi e a dare risposte di coerenza nella dimensione europea. Non mi riferisco al 13 e al 14 dicembre prossimi, ma ai giorni successivi in cui saremo di fronte ai problemi veri, quelli che dovrebbero suggerire a tutti di far emergere il comune senso di responsabilità. C'è bisogno di un punto di svolta e dell'apertura di una nuova fase per il centrodestra, per il Governo e per il Paese.

Noi ci muoveremo per ribaltare il senso di pigrizia, di conservatorismo e di rassegnazione. È questo l'unico ribaltone che ci interessa nell'interesse e per il bene del nostro Paese. Per queste ragioni il Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia voterà a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo FLI).*

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Signor Presidente, chiedo di poter depositare agli atti il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MASCITELLI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI *(IdV)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, credo sia arrivato il momento di fare il punto della situazione e di guardare ai fatti.

Il presidente della Repubblica Napolitano, con l'autorevolezza e il senso dello Stato che gli appartengono, aveva richiesto e ottenuto l'accordo sul fatto che tutte le forze politiche si impegnassero ad approvare il disegno di legge di stabilità entro il 10 dicembre, rinviando l'esame della grave ed irreversibile crisi politica che sta implodendo all'interno del centrodestra alla votazione delle mozioni nei due rami del Parlamento. Questa accelerazione dei tempi, finalizzata a far recuperare al nostro Paese - almeno questo - una parvenza di credibilità agli occhi dell'Europa, nonostante l'atteggiamento costruttivo delle opposizioni sia in Commissione che in Aula ha di fatto ottenuto l'effetto di coprire, mascherare e blindare ulteriormente l'indecisione e l'incapacità politica di questa maggioranza nel trovare le risposte che il Paese sta attendendo. Noi pensiamo che prima del voto alle Camere del 14 dicembre ne vedremo ancora di tutti i colori; del resto, avviene sempre così quando una stagione decadente muore e una nuova deve prendere sostanza.

Però, signor Presidente, mi sembra che ci sia già chiarezza su due aspetti che possiamo assumere come riferimenti sicuri. In primo luogo, questa legge di stabilità targata Tremonti è una cattiva soluzione per la situazione economica e finanziaria del nostro Paese: anzi, non è affatto una soluzione, perché non risolve nulla, semmai peggiora. Non elimina gli sprechi, perché i tagli lineari non accompagnati da provvedimenti strutturali abbassano indiscriminatamente le spese correnti e quelle destinate a investimenti, con effetti recessivi sull'intero sistema Paese; non migliora le prestazioni dei servizi pubblici, anzi li rende più distanti dai cittadini; non rilancia le infrastrutture, anzi le comprime ulteriormente; non stimola le imprese, perché non aiuta la competitività e l'innovazione, rinvia a tempo indefinito la riforma fiscale e anzi sta facendo lievitare, come ha denunciato anche Confindustria, le imposte locali; infine mortifica la ricerca e la cultura e accresce le diseguaglianze.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, è davanti agli occhi di tutti il fatto che la fragilità della nostra economia e della nostra coesione sociale negli ultimi anni è purtroppo aumentata. Abbiamo perso competitività, siamo agli ultimi posti nella crescita e ai primi posti nell'evasione fiscale e nel debito pubblico. La domanda interna registra un diagramma piatto e la disoccupazione effettiva è arrivata all'11 per cento, mentre quella giovanile ha superato il 30 per cento nel Mezzogiorno. Noi che eravamo il Paese delle ditte in casa assistiamo a una caduta del lavoro non dipendente, che ha perso per strada 475.000 imprenditori e lavoratori in proprio, tra artigiani e commercianti.

Questa legge di stabilità avrebbe dovuto parlare delle risorse, che non si trovano perché non si vogliono trovare; noi abbiamo proposto emendamenti sulla tassazione delle rendite finanziarie, sulla riduzione dei rimborsi delle spese elettorali ai partiti. Avrebbe dovuto parlare anche del lavoro che scarseggia, dei salari, delle pensioni che scendono al di sotto del livello di sussistenza; delle tasse e del potere d'acquisto; delle disuguaglianze paurose, dei giovani che a trent'anni cercano ancora un lavoro, anzi, ancora peggio, non lo cercano più; avrebbe dovuto parlare, quindi, di questioni certe e concrete che interessano da vicino quella parte importante di italiani che devono tutti i giorni guadagnarsi una vita decente e spesso non ci riescono.

Signor Sottosegretario, non c'è bisogno del rapporto CENSIS, uscito in questi giorni, per far capire quello che da tempo noi dell'Italia dei Valori andiamo dicendo: il nostro è un Paese che è stato ridotto a non avere spessore, che non ha vigore, che non si appassiona e che non desidera, perché dove la legge, il rispetto delle regole e dell'etica pubblica contano sempre di meno non c'è passione e dove non c'è passione non c'è forza, non c'è prospettiva per il futuro. Lasciatemi dire che tra l'immondizia reale che ricopre e invade le strade di Napoli e quella metaforica, anch'essa purtroppo composta di fatti reali, il nostro Paese sta sprofondando in un situazione di degrado etico e politico quale non si ricordava da tempo, che produce danni economici di gran lunga superiori alle più azzardate speculazioni finanziarie.

Il secondo punto, ed è questa la vera ragione per cui si è voluto chiudere in fretta questa manovra finanziaria - diciamo la verità fino in fondo - riguarda l'inconsistenza politica di questa maggioranza e con essa il fallimento politico di Berlusconi, la sua manifesta incapacità a misurarsi davvero con le realtà mutevoli del nostro Paese. Il Paese ha un Capo del Governo che non sa fare altro che riportare tutto alla sua persona e si illude di poter risolvere ogni problema - e soprattutto i suoi, soprattutto quelli giudiziari - con una deriva plebiscitaria e con armi mediatiche di cui è padrone, senza avere più un discorso credibile da proporre e da fare al Paese. La sua tendenza irrefrenabile ad un individualismo esasperato lo rende ormai incapace - ce lo dicono anche autorevoli esponenti dei Paesi europei - di padroneggiare e gestire qualsiasi situazione complessa riguardante gli interessi generali del nostro Paese senza che gli esploda letteralmente tra le mani. Non è assolutamente un caso e non è un incidente di percorso se Berlusconi, inseguendo solo una sua personale e costante violazione del sistema di regole, che avrebbe dovuto definire ben altre sue responsabilità, in questi due ultimi anni è riuscito a sgretolare una maggioranza che all'inizio di questa legislatura era debordante e granitica e ora è confusa e incerta.

L'unica tripla A che le agenzie di *rating* internazionali - Moody's, Standard and Poor's, Fitch - hanno consegnato all'Italia - e qualcuno lo spieghi al Capo del Governo visto che non ha neppure il tempo di leggersi i documenti economici - non riguarda purtroppo il nostro Paese ma la sua persona e sono: arroganza, assenza decisionale, amoralità. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

Per queste ragioni il nostro voto, signor Presidente, sarà convintamente contrario, convinti che la vera sfida dei prossimi anni per le economie avanzate non sarà soltanto quella della crescita, che pure rimane un imperativo, bensì quella della coesione sociale, che dovrà affrontare la dura prova non solo della necessità di risanare i conti pubblici, ma anche quella di affrontare le conseguenze di una recessione che non può e che non deve mai più lasciare nessuno indietro. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IoSud-MRE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per esprimere il voto di contrarietà dell'Unione di Centro, di Io Sud, delle Autonomie e del MAIE a questa legge di stabilità, non per pregiudizio ma per questioni di merito e di metodo. Come avete potuto constatare, non siamo intervenuti, volutamente, su nessuno degli emendamenti che abbiamo presentato.

È una legge priva di ambizione, carente di scelte strategiche, non affronta i nodi della crisi, tralascia le difficoltà che stanno assalendo le imprese del nostro Paese, non contiene alcun intervento di sostegno ai bisogni urgenti della famiglia italiana, mortifica lo splendido mondo del volontariato, dà l'ennesimo schiaffo al Meridione.

Insomma, è una legge di stabilità che non riesce a coniugare il necessario rigore a politiche di sviluppo altrettanto urgenti. In sostanza, essa esplicita in modo evidente le contraddizioni interne a questo Esecutivo e le carenze del Governo a rispondere con efficacia alle necessità del momento.

Poche o nulle sono le risorse destinate alla ricerca e all'innovazione, oltre che al risparmio energetico, che al contrario sono leve fondamentali per il rinnovamento tecnologico, la competitività delle imprese e per la qualificazione dell'apparato produttivo. Manca una strategia per lo sviluppo: questa è la carenza fondamentale. Manca persino un'ipotesi per sottrarre il Paese alle paludi dell'immobilismo ed affrontare problemi come la bassa crescita, l'alto tasso di disoccupazione, realizzando infrastrutture (a partire da dove ce ne è più bisogno), riducendo la spesa pubblica improduttiva e investendo in ricerca e innovazione.

Il sistema Italia lamenta molte carenze, tra le altre, il mancato rapporto tra scuola e impresa. A ciò si aggiunga, poi, che oggi si vorrebbe approvare una riforma universitaria senza risorse ai danni proprio di ricerca e innovazione. E 1'esigua postazione di circa 1 miliardo è fatta su un'ipotetica entrata, *una tantum*, non utile alla copertura di un intervento che dovrebbe essere strutturale.

La gravità della situazione indubbiamente è da attribuire in larga parte agli effetti della crisi economica e finanziaria, ma molto è attribuibile alla stasi del Governo ed alla reiterata sottovalutazione dei problemi.

Con la legge di stabilità non si affronta infatti alcuna priorità: la caduta della competitività del Paese, la crescita della disoccupazione, le difficoltà del tessuto imprenditoriale e la perdita di potere d'acquisto dei redditi da lavoro e pensione.

Eppure, se si esaminano i dati sull'andamento economico e finanziario emerge

nel complesso un quadro della situazione da cui si evince, chiaramente, una perdita strutturale di capacità concorrenziale del Paese, non interpretabile soltanto in base all'andamento del ciclo economico, ma come un deterioramento progressivo del capitale fisico delle imprese, del capitale sociale e del fattore lavoro. Difficoltà che ci impediscono di agganciare il treno della ripresa così come sta facendo il resto dei Paesi maggiormente sviluppati.

Per queste ragioni, questo all'esame ci sembra una provvedimento lunare in quanto alieno rispetto alle reali esigenze di famiglie ed imprese e alla fase che sta attraversando la nostra economia.

Ci pare una legge di stabilità con la quale il Governo contraddice e dimentica persino gli impegni che solo poche settimane fa ha assunto chiedendo al Parlamento, e agli italiani attraverso di esso, la fiducia. E contraddice palesemente quel piano per il Sud tanto sbandierato quanto ipotetico e privo di risorse reali, tanto privo che i colleghi della Lega nulla hanno assolutamente eccepito.

E mentre il Governo già pensa alla imminente prossima fiducia, noi ricordiamo la recente, quando il presidente Berlusconi si è presentato in Aula sottoponendo al Parlamento i cinque punti programmatici su cui rinnovare il consenso al suo Esecutivo. Almeno tre di queste priorità potevano essere affrontate già nel disegno di legge di stabilità in esame, ma al contrario non sono state nemmeno sfiorate.

Mi riferisco, per esempio, alla riforma del fisco. Il Governo si è visto riconfermare la fiducia sulla promessa che avrebbe fatto la riforma fiscale, cominciando dalla graduale introduzione del quoziente familiare, che potremmo forse incominciare a definire come minimo vitale per la famiglia. Invece, nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità sono stati respinti tutti i nostri emendamenti in merito, anche quelli sugli sgravi fiscali per le famiglie, compresi i meno onerosi, quelli che si potevano sovvenzionare, come proposto, con la tassazione sulle rendite delle speculazioni finanziarie.

In questo modo, si è smascherata per l'ennesima volta l'ipocrisia di questo Esecutivo nei confronti del tema della famiglia che viene celebrato nei convegni, elencato nei programmi elettorali, ma che poi viene sistematicamente trascurato nell'azione quotidiana di Governo.

Un altro dei punti su cui il Governo ha ottenuto la fiducia è il federalismo fiscale. Chiedo alla maggioranza e, in particolare, ai colleghi della Lega: il provvedimento in esame vi sembra una legge di stabilità di un Governo che vuole realmente realizzare il federalismo fiscale? Mi chiedo e vi chiedo, con quali risorse dovrà essere realizzato il federalismo fiscale, quali saranno i mezzi a disposizione delle Regioni per realizzarlo? O forse vi andrà bene il secessionismo fiscale e la partenza a *step* differenziati, che manderebbe in cantina *ab origine* quel federalismo solidale che tanto dovrebbe rassicurare il popolo del Mezzogiorno?

È chiara a tutti l'esigenza di ridurre i tagli alle Regioni e agli enti locali se si vuole proseguire sulla strada del federalismo; invece, nel disegno di legge di stabilità sono stati confermati tutti i tagli, ponendo una seria ipoteca sulla realizzazione dello stesso. Lo sostengono le Regioni, e non io!

In tal senso, sono stati respinti tutti i nostri emendamenti finalizzati a derogare al Patto di stabilità a favore, ad esempio, degli enti più virtuosi e per consentire la realizzazione e l'erogazione di opere e servizi essenziali volti a dare una positiva spinta all'economia. Eppure, le deroghe al Patto ci sono e sono anche numerose: per Roma, per Milano, per Parma, rigorosamente al di sopra della cinta della Terronia!

Per tutti gli altri, per i paria, sono stati riconfermati i tagli ai fondi per il trasporto pubblico locale, per la sanità, per il sociale in genere, mettendo a dura prova la tenuta dello stesso *welfare*, e quindi, in sostanza, per tutti quei servizi che le Regioni non saranno più in grado di fornire compiutamente a partire dal gennaio 2011.

Per le Regioni del Sud si continua a disegnare l'immagine dell'inefficienza, ignorando la richiesta di esclusione dal Patto di stabilità dei cofinanziamenti regionali che occorrono proprio per attivare la spesa comunitaria. I fondi non possono essere impiegati per non sforare il Patto di stabilità e i finanziamenti comunitari non possono essere attivati. La conclusione non può che essere una: i soldi tornano indietro a Bruxelles perché il Sud - si afferma - è incapace di spendere!

Non basta, la scure si è abbattuta anche su tutto quel mondo fatto di uomini e donne, realtà pubbliche e private, che virtuosamente coprono le carenze dell'agire statale in ambito sociale, con il volontariato, con la drammatica assurda riduzione del 5 per mille. In questo modo, si è tradita anche la volontà del contribuente. Neanche per questi c'è stato spazio alla volontà politica di esprimersi con l'accoglimento di un emendamento, che pure era condiviso fra tutti (come deve essere quando si vogliono aprire davvero spiragli di collaborazione). Abbiamo dovuto ripiegare su un ordine del giorno, naturalmente approvato all'unanimità, che rinvia, regolarmente, ad un prossimo eventuale provvedimento.

Un altro punto sul quale l'Esecutivo ha chiesto la fiducia riguarda la questione meridionale. Qualche settimana fa è stato trionfalmente comunicato un formidabile piano per il Mezzogiorno. In questo disegno di legge di stabilità, però, non è previsto nulla per il Sud. Ciò è confermato anche dalla bocciatura, avvenuta questa sera, di alcuni emendamenti a nostra firma relativi ad infrastrutture campane e pugliesi di primaria importanza. Questa volta non ci sono neanche gli annunci; anzi questa volta con gli annunci si sono presi in giro persino il Veneto ed il Nord, perché si sarebbero potuti prevedere, nel provvedimento in esame, incentivi e sgravi fiscali per le imprese duramente colpite dalla catastrofe dell'alluvione, e non lo si è fatto.

Quindi, guardando la realtà e non la fantasia dei propositi, constatiamo che per le annualità 2011-2015 le dotazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a legislazione vigente, esposte nella Tabella E del disegno di legge di stabilità per il 2011, risultano complessivamente pari a oltre 44,9 miliardi di euro. Esse risultano ridotte rispetto a quanto indicato dalla legge finanziaria dello scorso anno (che prevedeva un totale di 49,9 miliardi di euro), in quanto le stesse continuano ad essere distolte e utilizzate a copertura di oneri recati da provvedimenti di urgenza intervenuti in corso d'anno. Con i FAS si è consentito di pagare anche i cassa integrati, che - come noto - sono concentrati soprattutto al Nord, sostenendo l'economia per cercare di resistere alla crisi.

Tuttavia, nessuna consapevolezza del sacrificio del Mezzogiorno è stata dimostrata dalla politica economica nazionale, come dimostra il Programma delle infrastrutture strategiche (PIS): il valore complessivo del PIS è attualmente pari a 358 miliardi di euro, di cui il 61 per cento per opere che interessano le Regioni del Centro-Nord e il 39 per cento per opere del Mezzogiono.

Non solo. Per la prima volta dal 2004, il numero delle opere di interesse del Centro-Nord ha superato quello delle opere relative al Mezzogiorno: 174 contro 167, a seguito delle integrazioni intervenute nell'ultimo anno. Se si considerano le sole opere oggetto di deliberazioni da parte del CIPE, la distribuzione relativa al valore accentua la differenza, in quanto le regioni del Centro-Nord recano opere per un valore pari al 70 per cento del totale rispetto al 30 per cento del Mezzogiorno.

Al comma 6 dell'articolo unico della legge di stabilità c'è poi il massimo della creatività. Formalmente per il trasporto pubblico regionale e locale si richiama la ripartizione fra l'85 per cento al Sud e il 15 per cento al Nord contenuta nel decreto legislativo n. 185 del 2008, poi però si cambiano i criteri di valutazione, rendendo impossibile il rispetto delle percentuali. Per non parlare dell'edilizia sanitaria, in merito alla all'interno della quale ho trovato un capitolo (credo del programma 14.8) dove il taglio di 2 miliardi circa di euro è stato fatto ed è coperto con l'inammissibile sottrazione di 1 miliardo e mezzo di euro dai fondi FAS.

Non intendo approfittare della cortesia, dei colleghi e neanche i quella del Presidente, per cui consegno la restante parte dell'intervento agli Uffici affinché venga allegata agli atti. Mi sia consentita però un'ultima osservazione.

In questi giorni abbiamo parlato molto del tema della sussidiarietà e si è discusso molto, anche nell'ambito di alcuni convegni molto interessanti, di quello che dovrebbe essere il rapporto tra i Parlamentari nazionali e il Parlamento europeo, tra i Governi nazionali e i Parlamenti nazionali. E, purtroppo, ritengo che il nostro Governo abbia un cattivo rapporto sia con l'Europa che con il Parlamento.

Questo ramo del Parlamento è stato decisamente soffocato. Abbiamo fatto un'operazione molto stanca, rituale, in questi due giorni di affannoso tentativo di dire la nostra; la nostra semmai la diremo in altre situazioni, ma certamente qui non è stato possibile intervenire neanche per modificare un accento. Assolutamente nulla. È la prima mia volta che si verifica una cosa del genere per cui quel Parlamento nazionale, che l'articolo 8 del Trattato di Lisbona vorrebbe esaltare come un momento di grande partecipazione democratica e di rapporto tra istituzioni, non solo tra il Parlamento e il Governo nazionale, ma tra il Parlamento nazionale e il Parlamento europeo e le istituzioni europee, è stato completamente svilito nella sua funzione. E mi rammarica, anzi ci rammarica come Gruppo, di essere costretti a esprimere un voto contrario proprio in un momento in cui, signor Presidente, credo che il Governo avrebbe avuto tutto l'interesse a dimostrare un minimo di disponibilità nei riguardi di un Parlamento che voleva semplicemente dire la sua, migliorare una legge di stabilità che così come è fatta peggiora la situazione anche nei rapporti tra Governo e Parlamento. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MREe del senatore Morando. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Senatrice Poli Bortone, la Presidenza l'autorizza ad allegare la parte restante del suo intervento.

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Signor Presidente, la Lega Nord voterà a favore di questo disegno di legge di stabilità: legge necessaria, opportuna, varata fortunatamente in maniera veloce rispettando i tempi e, soprattutto, gli impegni assunti a livello europeo. Quindi, il fatto che non siano state apportate modifiche in questo ramo del Parlamento è veramente un bene; diversamente, avremmo rischiato di complicare non poco la situazione. Tra l'altro, tutti abbiamo vissuto con una certa apprensione quei giorni in cui i nostri titoli di Stato veleggiavano al 4,8 per cento, quindi, nel cosiddetto club del 2 per cento, ben al di sopra della situazione normale. Fortunatamente l'allarme è rientrato, però ne dobbiamo ricavare un insegnamento molto importante. Questo è un segnale chiaro: d'ora in poi non si può più scherzare e ogni errore in politica economica e nella gestione della spesa pubblica lo pagheremo tutto e subito, e senza sconti.

Dobbiamo però fornire anche qualche dato di contesto, qualche notizia positiva, perché non possiamo sempre e comunque piangerci addosso e pensare solo a ciò che va male. Prendiamo in considerazione quei dati positivi che possono esserci di aiuto nell'orientare la seconda parte della nostra azione in cui saremo impegnati. Questa infatti è la legge di stabilità, poi dovremo approvare il Piano nazionale delle riforme e, in quel quadro, dovremo tener conto dei nostri punti di forza.

Vi fornisco qualche dato, qualcuno anche sorprendente, innanzitutto sul deficit. Sappiamo già che il nostro Paese, tra quelli occidentali, ha il deficit più basso. Se tutto va bene, addirittura riusciremo a scendere sotto la quota del 5 per cento (in ogni caso, sicuramente a un livello inferiore al previsto). Questa è già una buona notizia.

Addirittura, nel secondo semestre del 2010, siamo l'unico Paese che ha ridotto il rapporto tra debito e PIL: anche questa è una notizia positiva e sorprendente.

C'è stato un rallentamento del ricorso alla cassa integrazione. Sappiamo benissimo che l'emergenza non è finita del tutto, però almeno questo è un segnale positivo.

Le esportazioni tengono; come per la Germania, sono soprattutto legate a una domanda *extra* UE. Questo aspetto deve guidarci nelle nostre decisioni, perché più che la domanda interna sarà la domanda *extra* UE a sostenere la crescita, d'ora in poi. Su questo punto ci fornisce un dato interessante il WTO, che ha appena condotto uno studio, il *Trade performance index*, secondo il quale il nostro Paese risulta al secondo posto nel mondo, dopo la Germania, per competitività nelle esportazioni. Questo è un dato positivo su cui riflettere.

Un altro dato che addirittura stupisce è quello relativo alla ricchezza delle famiglie: questo davvero deve aiutare tutti a tornare con i piedi per terra e a ragionare in relazione agli altri Paesi. Per ricchezza media delle famiglie, il nostro Paese si trova al terzo posto nel mondo. Quando abbiamo letto questo dato siamo rimasti un po' di stucco! Ci superano solo l'Australia e la Germania. Con 115.000 euro, il cittadino italiano medio, a metà tra il più ricco e il più povero, si trova ben al di sopra di quello tedesco, che ha 60.000 euro, e di quello francese, con 66.000 euro. Ciò significa che in Italia c'è anche una distribuzione della ricchezza decente, non come in altri Paesi, dove ci sono, da una parte, super-ricchi e, dall'altra, persone che hanno una ricchezza molto scarsa. Addirittura, siamo il Paese al mondo con la più bassa percentuale di adulti che hanno una ricchezza inferiore a 10.000 dollari (solo il 3 per cento); siamo lontanissimi dalla Germania, dove il 27 per cento degli adulti ha una ricchezza inferiore ai 10.000 dollari, e dalla Francia, che si attesta all'11 per cento.

Ciò non vuol dire che va tutto bene: non siamo così matti da affermare questo; però, non possiamo dire neanche che va tutto male. Dobbiamo ragionare sui nostri punti di forza per orientare meglio le scelte di politica economica.

È chiaro che l'euro rimane sotto *stress*, ma d'altronde è successo per troppo tempo che, fino a quando le cose andavano bene, tutti godevano del dividendo dei bassi tassi di interesse. Adesso che le cose vanno male, tutti pretendono che la Germania, in buona sostanza, paghi per i Paesi che non hanno i conti a posto. Non era corretto ciò che accadeva prima, non è corretto quello che succede adesso.

Il rispetto delle regole è l'unica via da percorrere. Fa bene il nostro ministro Tremonti a portare in Europa la proposta degli eurobond; il Senato peraltro ha approvato all'unanimità un documento contenente anche tale proposta. Il nostro Ministro può sostenerla in sede europea con un certo peso anche grazie al lavoro fatto dal Senato. Di ciò dobbiamo ringraziare anche l'opposizione, in particolare il senatore Morando, che si è speso parecchio su questo punto.

Mi soffermo ora sulle proposte, prima di concludere. Tutti sono d'accordo sulla necessità di recuperare competitività. Il nostro Paese ha punti di forza e punti di debolezza. I punti di forza sono rappresentati dal sistema delle piccole e medie imprese, dal settore manifatturiero (per cui siamo secondi in Europa, addirittura primi quanto a valore *pro capite*) e dall'alto tasso di risparmio. Tutto ciò è noto. Ma quali sono i nostri punti di debolezza? Sempre gli stessi: il divario esistente tra Nord e Sud che, anziché convergere, diverge sempre più, il costo dell'energia infinitamente più alto, che rappresenta un costo indotto per le imprese, e poi, per quanto riguarda la finanza pubblica, l'alto debito, l'eccessiva spesa improduttiva e l'alta evasione fiscale.

A proposito dello squilibrio esistente tra Nord e Sud, dai dati della Banca d'Italia risulta che, solo dal 2004 al 2006, ogni cittadino del Nord Italia - ogni cittadino: quindi, dal neonato al nonno - ha versato per questa ipotetica convergenza 2.000 euro, ma i risultati relativi alla convergenza sono pari a zero. Anche questo aspetto merita una riflessione. In quest'Aula abbiamo ascoltato tante lamentele per la mancanza di risorse destinate al Sud. Il problema non è la quantità di risorse, ma come vengono impiegate, visto che i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Il senatore Morando ha giustamente citato l'esempio della Germania, che si è riunificata con la Germania dell'Est in pochissimo tempo e con buoni risultati. Se vogliamo la convergenza, è giusto dire che questa ha un costo. Per tornare all'esempio della Germania, per realizzare la convergenza, dal 1990 in poi gli stipendi dei lavoratori della Germania Est si sono ridotti *pro capite* del 50 per cento. Però, grazie a ciò, è stato possibile attivare il sistema produttivo, gli investimenti, è stato ridotto il PIL *pro capite* e, quindi, è stato possibile conseguire una convergenza effettiva pari a 4 punti percentuali. Dobbiamo cercare di capire come se ne può uscire. Questo che ho riportato è un esempio molto semplice.

Sempre in tema di contrattazione decentrata, voglio ricordare che, mentre in Europa il 40 per cento del salario è variabile e legato alla produttività, nel nostro Paese la quota di salario legata alla produttività è pari a solo il 5 per cento. Quando parliamo di competitività sarebbe giusto ragionare anche seriamente di mercato del lavoro.

Sempre con riguardo alla spesa e alla finanza pubblica, vi esorto poi a guardare al bicchiere mezzo pieno. È vero, abbiamo un'enorme spesa pubblica e un enorme debito, ma rappresentano

un'opportunità. La Spagna e l'Irlanda, che hanno un bilancio pubblico molto risicato, oggi hanno margini di manovra vicini allo zero: noi invece abbiamo un enorme margine di manovra.

Certo, la proposta avanzata dal Partito Democratico di assumere 40.000 bidelli ha poco senso; in questa situazione poco ha a che fare con una politica di riduzione e qualificazione della spesa pubblica la proposta di assumere 40.000 bidelli. Oltretutto, sono di oggi i dati OCSE-PISA relativi al periodo 2006-2010 (dunque, un periodo in cui la qualità dell'insegnamento registrava già una flessione) da cui risulta un certo miglioramento. Ciò dimostra che non è la quantità di insegnanti a rendere migliore la scuola, ma la qualità dell'insegnamento.

Come non è di alcun aiuto la proposta avanzata dal Gruppo Italia dei Valori di stabilizzare i lavoratori socialmente utili, che comporterebbe un aumento della spesa di qualche centinaio di milioni di euro, perché quella non è spesa pubblica produttiva.

Per noi la questione è chiarissima: l'unico modo per uscirne è approvare velocemente il federalismo fiscale.

Con i costi standard possiamo tentare di ridurre le uscite, oggi pari a 800 miliardi di euro, mentre con il contrasto all'evasione fiscale possiamo cercare di incrementare gli attuali 730 miliardi di euro di entrate.

Questa per noi è l'unica soluzione di politica economica percorribile. Tutto il resto è semplicemente impraticabile. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni)*.

CABRAS *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRAS *(PD)*. Signor Presidente, vorrei, quasi in premessa, richiamare la sua attenzione su un fatto. Pur avendo partecipato ai lavori di quest'Assemblea sia nella passata legislatura che in quella dal 1996 al 2001, non mi sembra di ricordare una sessione di bilancio - allora si chiamavano così - in cui il Ministro dell'economia - allora c'erano sia il Ministro del tesoro che il Ministro delle finanze - non sia passato, anche per un solo istante, nel corso della discussione in Commissione o in Aula. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non ho capito se il Ministro dell'economia e delle finanze si è messo in gara con il Presidente del Consiglio per vedere chi dei due passa meno tempo in Parlamento, ma sicuramente lo sta tallonando molto da vicino.

Penso che la sua sensibilità, in qualità di Presidente, dovrebbe portarla a sottolineare nelle sedi opportune che questa Camera pesa esattamente come l'altra, che le leggi non sono leggi se non sono approvate anche in questo ramo del Parlamento e che quindi abbiamo esattamente la stessa dignità e lo stesso diritto di discutere nel merito dei provvedimenti. Così come del resto è avvenuto con molto senso di responsabilità nel corso di questa discussione e come è stato sottolineato da gran parte dei colleghi del mio Gruppo intervenuti nel corso della discussione generale, dell'illustrazione degli emendamenti e delle dichiarazioni di voto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

In sostanza, davanti al grido «la nave rischia di affondare» noi abbiamo risposto all'appello garantendo una sessione di bilancio che fosse la più rapida ma anche la più approfondita possibile. Per tutta risposta, abbiamo riscontrato un minimo di attenzione solo su qualche ordine del giorno e una certa distrazione, come stigmatizzato dal collega Morando, su alcune nostre proposte identiche a quelle della maggioranza, anzi presentate in una forma anche migliore, ma rigettate solo perché sottoscritte da noi.

Signor Presidente, questo lo dico prima perché credo che il dibattito continuerà, non sappiamo in che modo, anche nei prossimi giorni: abbiamo infatti un appuntamento importante. In ogni caso, è bene che anche il funzionamento dell'Istituzione, a prescindere da chi governa e da chi sta all'opposizione, sia garantito nella maniera più corretta possibile.

Si sta discutendo il terzo provvedimento di finanza pubblica di questa maggioranza e di questo Governo. Li richiamo rapidamente perché questo serve a dare una cifra. Il primo - lo ricorderete tutti - era all'insegna del motto «la crisi in Italia non c'è, è un fatto psicologico», quindi, è bene smetterla di parlare di crisi, altrimenti la si favorisce. In quella circostanza è stata fatta un'operazione che si è rivelata disastrosa dal punto di vista della finanza pubblica, restituendo l'ICI a chi non ne aveva bisogno. Magari fosse stato possibile tornare indietro! Voi stessi in tante occasioni siete tornati su quella decisione. Appena un anno dopo è stata varata la seconda manovra, e sono cominciati a comparire i cosiddetti tagli lineari, uguali per tutti a prescindere. Ovviamente la crisi ha cominciato a fare capolino e a diventare un fatto con il quale bisognava effettivamente misurarsi. Infine, oggi siamo alla cosiddetta legge di stabilità, a seguito della nuova legge di contabilità, ma al terzo provvedimento di finanza pubblica. La cifra di questo

provvedimento qual è? Nella conferenza stampa del Presidente del Consiglio, appena il Governo la approvò, si disse che purtroppo bisognava fare così perché ce lo imponeva l'Europa.

In questi tre elementi richiamati, ritengo si possa individuare il filo conduttore di una linea di politica economica che è stata seguita finora, rispetto alla quale ci sono indubbiamente dei cambiamenti significativi. Poi dirò quali sono, in particolare quelli sui quali noi rivendichiamo anche un ruolo di stimolo rispetto alla politica del Governo. Non ultima, la tenacia con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze è diventato una voce importante a sostegno degli eurobond in sede europea. Anche in questo caso si è fatto un balzo enorme. Dall'Europa minima indispensabile oggi siamo a quella massima possibile. Abbiamo abbandonato una linea intergovernativa, che noi ovviamente non abbiamo mai sostenuto, per sostenere una giusta linea comunitaria. A fianco di elementi discutibili, ve ne sono altri che noi ovviamente non evitiamo di sottolineare positivamente.

Le considerazioni di ordine più generale e quelle nel merito della struttura di questi provvedimenti sono già state ampiamente svolte dai colleghi che sono intervenuti fino a questo momento, quindi il breve spazio della dichiarazione di voto finale, che ovviamente esprime un voto contrario al provvedimento, richiamando tutti gli argomenti che sono stati trattati da chi è intervenuto per il mio Gruppo prima di me, serve solo per qualche sottolineatura di carattere esclusivamente politico.

Penso che siamo, come ho detto prima, alla vigilia di una verifica importante, cioè della verifica se in questo Parlamento esista ancora una maggioranza in grado di sostenere un Governo. Molti auspicano - noi non siamo fra coloro - questo Governo, ma (questa è una sensibilità che vorrei fosse colta) almeno in queste ore più ci avviciniamo e più sembrano attenuarsi quei toni ultimativi all'interno di quella che era la compagine a sostegno dell'attuale Governo. Sembra - per rubare la considerazione ad un mio collega di Gruppo - che stia prendendo quota la paura come sentimento ispiratore piuttosto che il coraggio di uno slancio di responsabilità nazionale: almeno in queste ore così sembra. Infatti, ad una «legge tabellare» come questa - mi si consenta di adoperare tale espressione, usata dallo stesso Ministro dell'economia - probabilmente potrebbe seguire un Governo tabellare, dove al posto delle poste di bilancio si sostituiscono quote di deputati e di senatori che dovranno sostenere il Governo, con buona pace di quanti si erano illusi che il confronto iniziato già alcuni mesi fa potesse veramente portare ai cambiamenti necessari per affrontare con forza i nodi strutturali del Paese rimasti finora, nella migliore delle ipotesi, solo enunciati.

Vi sarà una ragione, credo, se, nonostante l'insostituibilità - così ha detto lui - del nostro Presidente del Consiglio, Germania e Francia nell'eurozona, insieme al Regno Unito, che gioca dall'esterno dell'eurozona, dettano norme e comportamenti per definire il nuovo Patto di stabilità e crescita. In alcuni momenti abbiamo la percezione netta che persino la nuova entrata Polonia compaia più dell'Italia nei resoconti finali dei *summit* dell'Unione. Si capisce da queste considerazioni, forse, perché abbiamo cambiato approccio rispetto all'Europa, e cioè ci siamo convinti tutti - noi lo eravamo già prima, come ricordavo - che l'approccio comunitario è forse più adeguato di quello intergovernativo, soprattutto perché la crisi di questi mesi e di questi anni dimostra che più forte è il deficit di unione politica, più la moneta, senza politica, non gode di buona salute.

Per questo la Germania corre ai ripari, per rafforzare e stabilizzare l'euro e dargli una politica, ma proprio questo è il punto (ne abbiamo discusso quando abbiamo parlato del nuovo Patto di stabilità): questa nuova politica, che sostiene e che deve sostenere l'euro, deve essere la politica dell'Europa, non la politica della Germania, è su ciò che in Europa in questo momento ci si confronta. *(Applausi del senatore Sangalli).*

Allora fa bene il ministro Tremonti a firmare un articolo su un'importante rivista di finanza internazionale insieme a Juncker. La domanda è se la credibilità del ministro Tremonti, se ci si affaccia appena a vedere qual è la politica interna in Italia, cresca o diminuisca. Il mio parere è che diminuisca, e per questa ragione dobbiamo assolutamente insistere su quella strada, ma soprattutto fare la nostra parte all'interno, perché siamo alla vigilia di un momento nel quale l'omogeneità delle decisioni di finanza pubblica, a partire da quella fiscale, non può essere esclusivamente garantita da un Paese, ma queste devono assolutamente essere il frutto di un concorso di tutti.

Signor Presidente, per quale ragione sui nodi più volte richiamati, e mai seriamente affrontati, dovrebbe domani esservi più fortuna? Forse perché gli amici dell'UDC, con il loro carico di competenza e forza, saranno in grado di invertire la tendenza qualora dovessero aderire al richiamo della foresta, o forse perché qualche Ministro, diventato tale perché in quota di quella che era una volta Alleanza Nazionale, verrà sostituito da un Ministro di Futuro e Libertà? Difficile, anche perché si tratterebbe, come sappiamo, di una maggioranza che abbiamo già visto, la maggioranza che ha governato il Paese dal 2001 al 2006 e, come sappiamo tutti, seppur di poco, è stata sconfitta alle elezioni dal centrosinistra.

Quindi, la domanda è: dobbiamo rassegnarci all'ineluttabile permanenza del non fare - altro che Governo del fare! - o, al contrario, serve una reazione politica ed intellettuale, civica per imprimere una svolta capace di rianimare un Paese depresso, scettico e a rischio di derive qualunquistiche pericolose e dannose da valutare? Solo due anni e mezzo sono passati da quando oltre il 70 per cento degli italiani ha dato la sua preferenza a soli due partiti. La rivoluzione italiana, come fu enfaticamente troppo in fretta definita: sicuramente, un grande cambiamento del sistema politico. La dialettica di un Paese normale deve potersi sviluppare nel merito dei problemi. Questi anni sono trascorsi invano e voi avete la prima responsabilità nell'esercizio del governo di non aver saputo corrispondere a tali attese. La sfida è pertanto agire per riavvicinare e rimotivare gli italiani stanchi e disillusi.

Per questo, non serve solo un altro Governo o una risicata fiducia all'attuale Governo. Serve interrompere ed introdurre una soluzione di continuità, capace di dare il segno chiaro a tutti che si rimette finalmente al centro l'Italia tutta, da Nord a Sud. Per fare questo, abbiamo dichiarato da tempo e in modo chiaro il nostro impegno e la nostra responsabilità e sabato saremo a Roma con la nostra gente in una grande manifestazione di popolo per chiedere questo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pedica. Congratulazioni)*.

AZZOLLINI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(PdL)*. Signor Presidente, naturalmente tutte le leggi si possono pensare in meglio e naturalmente criticare. Però è utile, prima di criticarle, vedere esattamente che cosa queste leggi comportano, e nel caso della legge di stabilità quali sono i provvedimenti effettivi recati da questa normativa.

Innanzitutto, una piccola nota metodologica, per rispondere all'intervento del senatore Cabras. Comprendo che le opposizioni chiedano la presenza del Ministro durante i lavori dell'Assemblea per la legge di stabilità. Però, non è vero che il Senato è una Camera di serie B rispetto all'altra: ricordo che la manovra triennale, quella significativa di maggio, approvata a luglio, è stata elaborata completamente dal Senato. *(Applausi dalla senatrice De Feo)*. È chiaro che in tal caso l'altra Camera avrebbe potuto dire la stessa cosa. Non mi pare il caso. La gravità della situazione ha portato in quella ed in questa occasione a scegliere un percorso accelerato che però consenta, per il bene della Nazione, di portare a casa provvedimenti che salvaguardino in questo caso i conti pubblici e pongano le premesse per una possibile ripresa.

A proposito del complesso di leggi che stiamo affrontando, anche della legge di bilancio, voglio dire che questa legge ha un merito che pochi, anzi nessuno, hanno ricordato. Se i mercati oggi dicono che l'Italia è in sicurezza e che l'Italia non ha problemi nella situazione di gravi tensioni che si manifestano sui mercati finanziari del debito pubblico, è perché la prudenza di questo Governo si manifesta sistematicamente. Nella legge di bilancio, la previsione degli oneri per il servizio del debito è prudenzialmente calcolata ed è tale da rassicurare i mercati sul fatto che nella legge di bilancio della Repubblica italiana gli eventuali aumenti degli *spread* sono comunque coperti, mentre la politica del Governo opera perché tali*spread* non si verifichino. Questo è un elemento essenziale di prudenza, che nella legge di bilancio è ben quantificato e che pochi hanno osservato.

Dunque, la prudenzialità del Governo si manifesta prima di tutto in questo. Pensate che il servizio dell'onere del debito, che era assestato per il 2010 a 74 miliardi, è previsto per il 2011 a 84 miliardi. Certo, il Governo avrebbe preferito spendere questi soldi per altro. Ma prima di tutto, con cautela, prudenza e rigore, il Governo ha ritenuto di tranquillizzare in maniera seria i mercati finanziari. Questo è un merito che è nelle carte, che non può essere in nessun modo trascurato e che continua a rendere il Governo un Governo che sa affrontare la crisi con la barra dritta e in maniera assolutamente corretta. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Garavaglia Massimo).*

Per quanto riguarda la legge di stabilità, colleghi della sinistra, io capisco e condivido peraltro alcune delle cose che sono state dette. Mi permetterete tuttavia anzitutto di osservare una contraddizione. In alcuni dei vostri interventi e in alcune delle vostre riflessioni, svolte in Commissione e in Aula, c'è in effetti una proposta alternativa di politica finanziaria, che io non condivido, ma che ha una sua coerenza. Però, se valuto gli ultimi dieci ordini del giorno a caso, devo osservare che c'era spesa corrente pubblica in più indeterminata, assolutamente insostenibile e insopportabile. Questa è una contraddizione profonda, che è tutta interna al vostro schieramento e che non rende attendibili le vostre critiche ad una legge che invece, seppure con tanti difetti, ha però una sua puntuale coerenza.

È vero, in questo caso la manovra è di 5,5 miliardi: non una grande cifra. Non lo è perché in alcune condizioni di finanza pubblica non è possibile effettuare manovre espansive e non lo è perché il Governo ha ritenuto di doverla coprire. Certo, ci sono state delle critiche alle modalità di copertura trovate, che poi di fondo sono due: la cessione in uso delle frequenze dell'etere e le nuove entrate derivanti dai giochi. Sulla seconda si possono fare delle considerazioni etiche, ciascuno faccia le sue considerazioni, ma è certo che il Governo ha fornito delle coperture che statisticamente, anzi storicamente in passato, si sono rivelate delle coperture efficaci. Lo stesso vale per le frequenze radiotelevisive, per le quali è prevista una clausola di sicurezza, che certo è di emergenza (come il taglio lineare), certo non è - condivido le sue parole, senatore Cabras - la migliore delle coperture possibili, ma è vista soltanto come una subordinata rispetto alla cessione di *asset* che il Governo fa.

Potrei dilungarmi poi, signor Presidente, su alcune misure che sono state forse un po' trascurate. Si è parlato a lungo dei fondi sociali. Voglio ricordare, soltanto perché credo che questo sia un patrimonio comune di tutti noi, che c'è un'appostazione significativa, dell'ordine di 100 milioni di euro, per un flagello di questi tempi: la SLA. Tale stanziamento è specificamente mirato per questa grave malattia. Si tratta di una misura che io ritengo onestamente sia patrimonio comune di tutti i colleghi dell'opposizione e della maggioranza, ma che - va ricordato - esiste in questa legge di stabilità. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Infine, signor Presidente, pur potendo ancora discutere di altre belle norme che sono contenute nella legge di stabilità, mi sembra assolutamente necessario ricordarne due. Chiedo scusa se le indico con un pizzico di tono polemico nei confronti dei colleghi dell'opposizione.

La prima è, ancora una volta, l'ulteriore finanziamento della cassa integrazione (io la chiamo così, piuttosto impropriamente: ho sempre pensato che la senatrice Ghedini sia la mia consulente personale in materia di lavoro, e lei ha un'appropriatezza di linguaggio sicuramente maggiore della mia). Ma gli ammortizzatori sociali per le imprese con meno di 15 dipendenti che in Italia, e in particolare nel Mezzogiorno, costituiscono l'ossatura del sistema imprenditoriale, noi li abbiamo prima di tutto ideati, poi prorogati e adesso ulteriormente finanziati. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).* Questo è un modo concreto di aiutare in un momento di crisi il comparto manifatturiero italiano e in particolare le imprese molto piccole. È qualcosa che con orgoglio rivendichiamo e che certo è patrimonio di tutti ma che questo Governo, ribadisco, prima ha ideato, poi ha prorogato e adesso ulteriormente finanziato.

Infine - consentitemi di usare un parolone - è stata attuata una svolta epocale per l'agricoltura italiana e in particolare meridionale. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).* Sono andati a regime i contributi agricoli unificati in maniera agevolata, per sempre. Questa è una conquista del Governo e di questa maggioranza e che è andata a regime, anche qui con il contributo significativo di tanti colleghi, penso alla senatrice Colomba Mongiello e a tanti altri senatori. Questo Governo e questa maggioranza hanno posto in essere una misura non clientelare ma strutturalmente competitiva per l'agricoltura italiana, in particolare per quella meridionale, con questo mettendo anche definitivamente una pietra su Nord, Sud, eccetera. *(Applausi dal Gruppo PdL).* È una maggioranza che compattamente ha votato questa norma e compattamente l'ha richiesta, e di ciò ringrazio tutti i colleghi della maggioranza.

Così, signor Presidente, ho terminato. Penso che nelle difficili situazioni date questa sia una buona legge di stabilità. Certo, si potrebbe fare meglio, ma tante volte il meglio è nemico del bene, e noi preferiamo il bene della Nazione e di questa Italia. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Colleghi, prima di passare alla votazione volevo fare una brevissima considerazione.

Giorni or sono, in occasione di un importante incontro svoltosi al Quirinale tra il sottoscritto e il Presidente della Camera, ricevuti dal presidente Napolitano, chi vi parla ha assunto l'impegno, sapendo di poter contare sulla vostra responsabilità, che la legge di stabilità venisse votata entro questa settimana. Tale impegno è stato mantenuto grazie alla responsabilità di tutti i Capigruppo e di tutti i componenti di questo Senato e non posso che ringraziarvi di non avermi fatto fare cattiva figura innanzi a chi naturalmente rappresenta il nostro Paese e garantisce la Costituzione, momento per momento, con la sua saggezza. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

La prossima settimana la vita politica avrà degli snodi particolari e complessi. Non sta ovviamente a questa Presidenza auspicare soluzioni. Quello che mi auguro, e di cui sono certo, è che le forze politiche si muoveranno nella logica del confronto e non della contrapposizione violenta, nella logica dell'individuazione di percorsi costruttivi e non dell'aggressione reciproca, e principalmente nella logica di tutelare la coesione sociale, l'unità del nostro Paese e l'interesse dei cittadini. Credo che prevarrà, ne sono certo, in tutte le forze politiche questo interesse, al di là di quelle che saranno le soluzioni. Vi ringrazio. *(Applausi dai Gruppi PdL e ApI e del senatore D'Ambrosio).*

AZZOLLINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(PdL)*. Signor Presidente, le chiedo, per un attimo, di rivolgere il pensiero mio personale e di tutti i colleghi della Commissione bilancio al senatore Lamberto Grillotti, che è stato più volte relatore della legge finanziaria: un uomo probo, un senatore competente e bravo, una persona che ricordiamo con grande affetto e stima. Ci ha lasciati da qualche tempo. Lo volevo ricordare in questa occasione. *(L'Assemblea si leva in piedi. Generali applausi).*

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle parole del presidente Azzollini e al saluto da parte dell'Assemblea.
Procediamo ora alla votazione finale del disegno di legge di stabilità.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2464, composto del solo articolo 1, con annessi allegati, elenco, prospetto di copertura e tabelle A, B, C, D ed E.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	294
Senatori votanti	293
Maggioranza	147
Favorevoli	161
Contrari	127
Astenuti	5

Il Senato approva.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(2465) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)* **(ore 18,41)**

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione finale del disegno di legge di bilancio.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2465, nel suo complesso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	291
Senatori votanti	290
Maggioranza	146
Favorevoli	161

Contrari	124
Astenuti	5

Il Senato approva.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 18,46)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) (2464)

_____

(*) Per gli allegati 1 e 2, l'elenco 1, la tabella 1, il prospetto di copertura, le regolazioni contabili e debitorie e le tabelle A, B, C, D ed E, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia allo stampato Atto Senato n. 2464.

ORDINE DEL GIORNO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

G118

FINOCCHIARO, D'ALIA, BELISARIO, LEGNINI, VITALI, FILIPPI MARCO, VIMERCATI, GRANAIOLA, BUBBICO, MERCATALI, CARLONI, MASCITELLI, ASTORE

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011),

premesso che:

l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il taglio di 4 miliardi di euro per il 2011 e di 4,5 miliardi a partire dal 2012 delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario azzerando, di fatto, le risorse ex Bassanini;

le risorse ex Bassanini sono state trasferite dal bilancio dello Stato alle Regioni a copertura delle spese per lo svolgimento delle funzioni trasferite e/o delegate, e sono rimaste bloccate al medesimo valore nominale del 1999, anno del trasferimento delle funzioni;

il perdurare del sistema dei "trasferimenti" non ha consentito la fiscalizzazione degli stessi e la conseguente "indicizzazione" al gettito tributario,

la soppressione dei trasferimenti costituisce, una minore entrata netta che deve essere necessariamente compensata con riduzioni di spesa e con la conseguente impossibilità di esercitare le funzioni trasferite e/o delegate,

considerato che:

l'imminente situazione di difficoltà che si verificherà in modo particolare nel settore di trasporto pubblico locale su ferro causerà l'impossibilità per le Regioni di garantire i servizi sinora erogati, in particolar modo all'utenza pendolare,

impegna il Governo:

a ripristinare, in favore delle Regioni, le risorse ridotte dall'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di consentire la piena attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale;

a stanziare i fondi necessari a favore del trasporto ferroviario regionale e a reintrodurre la fiscalizzazione delle risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico regionale di Trenitalia, come originariamente previsto dell'articolo 1, comma 302, della legge n. 244 del 2007 e successivamente soppresso dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, considerando tali risorse come escluse dal Patto di stabilità per le Regioni».

G118 (testo 2)

FINOCCHIARO, D'ALIA, BELISARIO, LEGNINI, VITALI, FILIPPI MARCO, VIMERCATI, GRANAIOLA, BUBBICO, MERCATALI, CARLONI, MASCITELLI, ASTORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011),

premesso che:

l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il taglio di 4 miliardi di euro per il 2011 e di 4,5 miliardi a partire dal 2012 delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario azzerando, di fatto, le risorse ex Bassanini;

le risorse ex Bassanini sono state trasferite dal bilancio dello Stato alle Regioni a copertura delle spese per lo svolgimento delle funzioni trasferite e/o delegate, e sono rimaste bloccate al medesimo valore nominale del 1999, anno del trasferimento delle funzioni;

il perdurare del sistema dei "trasferimenti" non ha consentito la fiscalizzazione degli stessi e la conseguente "indicizzazione" al gettito tributario,

la soppressione dei trasferimenti costituisce, una minore entrata netta che deve essere necessariamente compensata con riduzioni di spesa e con la conseguente impossibilità di esercitare le funzioni trasferite e/o delegate,

considerato che:

l'imminente situazione di difficoltà che si verificherà in modo particolare nel settore di trasporto pubblico locale su ferro causerà l'impossibilità per le Regioni di garantire i servizi sinora erogati, in particolar modo all'utenza pendolare,

impegna il Governo:

a valutare, anche a seguito del necessario confronto Stato-Regioni, le condizioni per un ripristino, anche graduale, in favore delle Regioni:

a) delle risorse ridotte dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di consentire la piena attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale;

b) dei fondi necessari per il trasporto ferroviario regionale.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Nell'allegato 2 sono indicati:

a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2011;

b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2011 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera *a)*.

3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.

4. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati:

a) i maggiori oneri, per gli anni 2009 e 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera *a)*, delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2009, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella *E*, è destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.

6. L'erogazione delle risorse disponibili previste dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica, entro il primo semestre dell'anno 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, della previsione, nei contratti di servizio, di misure di efficientamento e di razionalizzazione. Le risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, sono ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario. Fermi restando i criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, tale ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei seguenti criteri:

a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;

b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;

c) razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una più efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti, in rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;

d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.

7. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6, alinea, secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma.

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo

31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall'articolo 8-*novies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN (*Single Frequency Network*), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.

12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d'uso.

13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

14. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno 2011, di 225 milioni di euro per l'anno 2012 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

15. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di locazione finanziaria (*leasing*) applicato al settore immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo stesso, sono disposte le seguenti modificazioni:

a) al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:

1) all'articolo 57, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«*1*-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto»;

2) nella nota all'articolo 1 della tariffa, parte II, dopo le parole: «credito al consumo,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,»;

b) all'articolo 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria»;

c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

1) il comma 10-*ter* è sostituito dal seguente:

«*10*-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-*bis* del presente articolo, sono ridotte della metà»;

2) dopo il comma 10-*ter* è inserito il seguente:

«*10*-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa»;

3) il comma 10-*sexies* è abrogato.

16. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1º gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. La misura del tributo è definita applicando all'importo, determinato secondo le modalità previste dal comma 10-*sexies* dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.

17. Al fine di migliorare le attività di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al comma 1 dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «tenendo anche conto» sono inserite le seguenti: «di specifiche analisi del rischio di evasione e»; al comma 1 dell'articolo 41-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),»; al quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),».

18. A decorrere dal 1º febbraio 2011, al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;

b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;

c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

19. A decorrere dal 1º febbraio 2011, al comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «del 40 per cento» e le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento».

20. A decorrere dal 1º febbraio 2011, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera *a)*, le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera *b)*, le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera *c)*, le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;

c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º febbraio 2011.

22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1º febbraio 2011. Le disposizioni di cui al comma 20, lettera *a)*, si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1º febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1º febbraio 2011.

23. Al fine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale:

a) la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, predispone altresì le metodologie ed elabora i dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi *standard* delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate in condizioni di parità, prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalità, anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;

b) al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: «organizza le relative attività strumentali» sono aggiunte le seguenti: «e provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni *standard* dei comuni». Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dello 0,8 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per mille».

24. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente comma e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.

26. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011.

27. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2011 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2011.

28. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1º gennaio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 30 giugno 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011. Avendo riguardo alle concrete modalità con le quali le singole regioni, in conformità a quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con l'accordo tra lo Stato e le regioni del 12 febbraio 2009 e con l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'8 aprile 2009, concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al comma 30, una quota delle risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole regioni interessate, può essere attribuita alle regioni stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.

30. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

31. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'articolo 7-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».

32. È prorogata, per l'anno 2011, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10-*bis*, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2011, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 è prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».

33. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2011 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l'anno 2011 con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per il medesimo anno 2010.

34. Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.

35. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

36. All'articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

37. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera *a)*, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5*-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da *a)* a *c)* del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo».

38. Per l'anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di euro.

39. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti dal presente comma concorrono i risparmi di cui all'articolo 12, comma 12-*terdecies*, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

40. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 874 milioni di

euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, è destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci.

41. Al comma 4-*bis*, primo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, le parole: «e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse.

42. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2009».

43. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quinquies* le parole: «al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,»;

b) al comma 2-*undecies,* le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni» e le parole: «nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 42 del presente articolo, che sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

45. A decorrere dal 1º agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.

46. Le disposizioni di cui ai commi da 42 al presente comma entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.*

47. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». Per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è concesso per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse

stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2010.

48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

49. Ai sensi dell'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.

50. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.

51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.

52. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010, n. 163, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del *turn-over*, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza».

53. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è ridotta di 242 milioni di euro per l'anno 2011.

54. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».

55. All'articolo 10-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,»;

b) alla lettera *d)*, le parole: «dall'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché» sono soppresse.

56. Le disposizioni di cui al comma 55 si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2011, procedendo, ove necessario, alla rideterminazione di contributi, riducendoli proporzionalmente in relazione al predetto limite di spesa.

57. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica, le risorse disponibili in bilancio dall'anno 2011 per contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono ridestinate fino a un massimo di 400 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.

58. In considerazione dei tempi necessari per l'adozione della disciplina attuativa dettata dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di sostegno all'editoria.

59. Per accelerare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011, per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

60. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, stabilendo modalità e criteri per il riparto del fondo di cui al comma 59 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo.

61. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonché di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

62. Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo di quello ratificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228, la società Rete ferroviaria italiana Spa è autorizzata a destinare l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011, e successivi aggiornamenti, per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale.

63. Per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena e fino alla definizione dell'accordo di cui al comma 62, è posta interamente a carico dello Stato italiano, nei limiti finanziari stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di approvazione del progetto definitivo del cunicolo, la spesa massima di 12 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

64. Al fine di rendere più efficaci ed efficienti l'azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 65 a 82.

65. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Sanzioni). - 1.* Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa

dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.

4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica è comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione, è disposta la revoca della concessione.

5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12.

7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso è eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;

b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.

8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno».

66. Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:

a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.

67. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle

imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

68. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto importo forfetario o, se maggiore, l'ammontare effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza la rilevanza dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza».

69. All'articolo 15 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, al comma 8-*duodecies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tali fini, l'autorizzazione prevista dal citato articolo 51, secondo comma, numeri 6-*bis*) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, è rilasciata dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori centrali individuati con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Corpo della guardia di finanza coopera con gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici li comunicano all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell'attività di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale».

70. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. È comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa è applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.

71. A decorrere dall'anno 2011, i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80 per cento sono tenuti a versare all'erario il 20 per cento della differenza lorda così maturata,

secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

72. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«*5*-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera *b)*, e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».

73. All'articolo 38, comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: «d'imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,». All'articolo 12, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «di imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,».

74. All'articolo 110, comma 9-*ter*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione».

75. Anche per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, sono conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti per il loro affidamento in concessione.

76. Al fine di garantire la massima funzionalità all'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in sede di attuazione dell'articolo 4-*septies*, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale ivi prevista, fermo restando il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili, è effettuata nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria complessiva.

77. Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché dei princìpi, anche dell'Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresì a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, fermo restando in ogni caso quanto già stabilito al riguardo dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici.

78. L'aggiornamento di cui al comma 77 è orientato in particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera *a)*, nonché accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alla concessione che rechino almeno clausole, condizioni e termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera *b)*:

a) requisiti:

1) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

2) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento

di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, all'importo di 2 milioni di euro;

3) possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro;

4) possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

5) previsione nello statuto delle società concessionarie di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, *hardware* e *software*, dedicate alle attività oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;

b) obblighi:

1) mantenimento, per l'intera durata della concessione, dei requisiti di cui alla lettera *a)* e dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della loro persistenza;

2) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera *a)*;

3) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo aumento, su motivata richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel caso in cui lo sviluppo delle attività e delle funzioni in concessione lo richieda;

4) mantenimento, per l'intera durata della concessione, del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

5) consegna all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla società concessionaria e a quella dalla stessa controllata, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;

6) fermi i finanziamenti e le garanzie già prestati alla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all'esercizio di attività rientranti nell'oggetto sociale del concessionario ovvero nell'oggetto della concessione, divieto di prestazione di finanziamenti o garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale di cui al numero 4), della lettera *a)* del presente comma; in ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei finanziamenti e delle garanzie prestati nei casi predetti;

7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specialmente quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario;

8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a pena di decadenza dalla concessione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società, escluse tuttavia quelle di vendita o di collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato finanziario regolamentato;

9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una

riduzione dell'indice di solidità patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo l'obbligo del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio;

10) mantenimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:

10.1) patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario;

10.2) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

10.3) se in Italia all'atto dell'aggiudicazione della concessione, assicurare il mantenimento nel territorio, anche a fini fiscali, della sede del concessionario, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative del concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

10.4) composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)*, numero 5), e aventi altresì, ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati;

11) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, del documento attestante l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata della convenzione;

12) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle funzioni di *customer service* e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;

13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti dal concessionario;

14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

15) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi pubblici, svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;

16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attività strumentali o collaterali a quella di gioco nonché valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla cui approvazione preventiva sono altresì sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell'esercizio delle predette attività;

17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione della extraprofittabilità generata in virtù dell'esercizio delle attività di cui al numero 6) solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

18) individuazione del momento ovvero delle condizioni al cui avverarsi l'eventuale variazione degli oneri di esercizio e gestione delle attività oggetto di concessione rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

19) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni, dei dati e delle contabilità relativi all'attività di gioco specificati con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

20) trasmissione annuale, anche telematica, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie specificato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

22) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione nei riguardi di tali dipendenti o incaricati;

23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla concessione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione delle penali in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei princìpi di proporzionalità ed effettività della sanzione;

24) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto dei princìpi di partecipazione e del contraddittorio;

25) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del periodo di durata della concessione, di proseguire nell'ordinaria amministrazione delle attività di gestione ed esercizio delle attività di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario;

26) previsione della cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della scadenza del termine di durata della concessione, esclusivamente previa sua richiesta in tal senso, comunicata almeno sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.

79. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti concessionari ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai princìpi di cui al comma 78, lettera *b)*, numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) e 26).

80. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante convenzioni non onerose di soggetti qualificati individuati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, in particolare:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della convenzione accessiva alla concessione, al fine altresì di esercitare la vigilanza sull'esatto adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva;

b) può emanare direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del concessionario definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire al giocatore, sentiti i concessionari e i rappresentanti dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 1.500, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti dei concessionari sottoposti al proprio controllo, nonché delle imprese che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

81. Al fine di un più efficace contrasto del gioco illecito e dell'evasione fiscale nel settore del gioco, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle

proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, realizza nell'anno 2011 un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco *on line*, delle scommesse nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento; in relazione a quest'ultimo, in particolare, il programma dei controlli ha l'obiettivo:

a) di realizzare, sulla base della banca dati di cui all'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l'accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di identificare:

1) il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti in ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco, nonché di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria;

2) la titolarità di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;

3) la titolarità, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonché la data della sua installazione nell'esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati nella data immediatamente anteriore a quella nella quale l'identificazione è effettuata;

4) la riferibilità di ciascun apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco;

b) conseguentemente, di identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) di prevedere che ciascun concessionario fornisca all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della ricognizione;

d) di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera *b)*, previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera *g)*, di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera *c)*, una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera *d)* per gli apparecchi che, all'esito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo concessionario; di prevedere, fermo restando quanto disposto dagli articoli 39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dall'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera *d)*, anche per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dell'installazione degli apparecchi medesimi;

g) di pervenire all'adozione di un nuovo decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante la determinazione dei parametri numerico-quantitativi per l'installazione e l'attivazione in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) tipologia di locali in relazione all'esclusività dell'attività di gioco esercitata;

2) estensione della superficie;

h) di verificare che ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera *g)*, in funzione altresì delle date di installazione dei medesimi apparecchi, di cui alla lettera *a)*, numero 3);

i) di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate responsabilità, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera *g)* fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto;

l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera *i)*, alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili, nei confronti dei quali è irrogata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio.

82. Il comma 533 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

«*533.* Presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2011, l'elenco:

a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 2010;

b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.

533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento.

533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica».

83. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, tenuto conto degli utilizzi previsti dalla presente legge, è incrementata di 192 milioni di euro per l'anno 2012, di 61 milioni di euro per l'anno 2013 e di 195 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

84. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che il 15 dicembre 2009, hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria, individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2010, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

85. È riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2011, di cui 2 milioni di euro finalizzati alle esigenze dell'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge.

86. All'articolo 10, primo comma, numero 8-*bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

87. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 122, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

88. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;

b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.

89. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

90. A decorrere dall'anno 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 89, pari a zero.

91. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 87 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

92. Per l'anno 2011, il saldo finanziario di cui al comma 89 è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 89 e quello previsto dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.

93. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.

94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

95. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 94 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

96. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 94.

97. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

98. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 97, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

99. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

100. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6º censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera *a)*, dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

101. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

102. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013.

103. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 93.

104. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

105. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, come modificato dal comma 116 del presente articolo.

106. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dai commi da 87 a 124.

107. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

108. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

109. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito *web* «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema *web* della situazione di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

110. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 87 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 109. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 119, lettera *c)*.

111. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

112. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011, il termine per la trasmissione delle proposte è fissato al 31 gennaio 2011. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali.

113. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima. Gli

enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.

114. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

115. Le informazioni previste dai commi 109 e 110 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

116. All'articolo 4, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Parimenti i comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti possono, ai soli fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2010, operare l'esclusione prevista dall'articolo 7-*quater*, comma 10, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009».

117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi».

118. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per *turn over* che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *b)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42».

119. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

120. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno.

121. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilità interno.

123. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7

dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

124. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

125. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 126 a 150, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

126. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

a) per l'anno 2011: 12,3 per cento;

b) per l'anno 2012: 14,6 per cento;

c) per l'anno 2013: 15,5 per cento.

127. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

a) per l'anno 2011: 13,6 per cento;

b) per l'anno 2012: 16,3 per cento;

c) per l'anno 2013: 17,2 per cento.

128. Ai fini dell'applicazione dei commi 126 e 127, le regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa finale del triennio 2007-2009 in termini di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 126 a 128 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali;

g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

130. Sono abrogate le disposizioni che individuano spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 129.

131. La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è

determinata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalità indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.

132. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

133. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalità previste dal comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011.

134. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalità correlate al patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, definendo gli obiettivi complessivi di saldo finanziario, con riferimento agli enti locali della regione o provincia autonoma, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 132 e 133 e nel rispetto dei relativi termini. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

135. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 144.

136. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 132, 133 e 134, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

137. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.

139. A decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.

140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine perentorio del 30 giugno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, i termini di cui al primo e al secondo periodo sono fissati, rispettivamente, al 15 settembre e al 31 ottobre 2011.

141. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

142. Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011.

143. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 138 e 139 è autorizzato, nel limite del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

144. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito *web* «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

145. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 144. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 147, lettera *c)*.

146. Le informazioni previste dai commi 144 e 145 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

147. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2011-2013, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la regione o la provincia autonoma inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

148. A decorrere dall'anno 2011, la sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.

149. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

151. Lo Stato riconosce alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, così determinata:

a) per le annualità 2008 e 2009, nell'importo complessivo di 960 milioni di euro che, al netto delle somme già attribuite alla regione per la medesima finalità, pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in ragione di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni di euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive annualità fino al 2030;

b) a decorrere dall'annualità 2010, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, secondo le modalità di trasferimento individuate all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137.

152. Nel rispetto dei princìpi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2011, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia contribuisce all'attuazione del federalismo fiscale, nella misura di 370 milioni di euro annui, mediante:

a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;

b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009;

c) ovvero l'attribuzione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la regione, con oneri a carico della regione. Con le modalità previste dagli articoli 10 e 65 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, lo Stato e la regione definiscono le funzioni da attribuire.

153. Il pagamento di cui alla lettera *a)* del comma 152, al netto del credito vantato dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia nei confronti dello Stato in base al comma 151, lettera *a)*, è determinato in 150 milioni di euro nel 2011, in 200 milioni di euro nel 2012, in 250 milioni di euro nel 2013, in 300 milioni di euro nel 2014, in 350 milioni di euro nel 2015, in 340 milioni di euro nel 2016, in 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e in 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Gli accordi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 152 stabiliscono in quale misura il pagamento di cui alla lettera *a)* dello stesso comma diminuisce in corrispondenza dell'assunzione delle modalità di contribuzione alternative previste dalle medesime lettere *b)* e *c)*.

154. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gli enti locali del territorio, i suoi enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla regione medesima in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro complesso il «sistema regionale integrato». Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la regione sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato. La regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al periodo precedente. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano successivamente all'adozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci.

155. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione autonoma Friuli Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente. L'obiettivo è determinato tenendo conto distintamente dell'andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, in merito agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla regione individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio. Qualora la regione non provveda ad individuare le predette modalità entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a livello nazionale. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni statali relative al patto di stabilità interno non trovano applicazione con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. La regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente a ciascun ente locale, gli elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in termini di competenza mista, occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

156. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia garantisce un effetto positivo sull'indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Ai fini della determinazione dell'accordo relativo al patto di stabilità interno, al conferimento delle funzioni di cui al comma 152, lettera *c)*, la capacità di spesa della regione aumenta in misura corrispondente agli oneri assunti dalla regione limitatamente al primo anno di esercizio della funzione. In occasione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, la regione dimostra l'esatto adempimento degli obblighi assunti.

157. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.

Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:

a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;

b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione»;

b) all'articolo 53, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali».

158. Le disposizioni recate dal comma 157 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni.

159. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della medesima legge n. 42 del 2009, è rivisto l'ordinamento finanziario della regione autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

160. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, la regione Valle d'Aosta concorre al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta:

a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dall'anno 2017;

b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;

c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d'Aosta.

161. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle modifiche della legge 26 novembre 1981, n. 690, e del comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, mediante la procedura prevista dall'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, al fine di adeguare l'ordinamento finanziario della regione ai contenuti dell'accordo di cui al comma 160 del presente articolo.

162. Alla regione Valle d'Aosta è attribuita, secondo la procedura prevista dall'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la potestà di istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e di determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare a tali tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *g)* e *h)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

163. Dalle disposizioni di cui ai commi 160 e 161 derivano effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di euro per l'anno 2011, 118 milioni di euro per l'anno 2012, 130 milioni di euro per l'anno 2013, 138 milioni di euro per l'anno 2014, 186 milioni di euro per l'anno 2015, 195 milioni di euro per l'anno 2016 e 211 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni di euro per l'anno 2011, a 95 milioni di euro per l'anno 2012, a 107 milioni di euro per l'anno 2013, a 115 milioni di euro per l'anno 2014, a 163 milioni di euro per l'anno 2015, a 172 milioni di euro per l'anno 2016 e a 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

164. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, è rivisto l'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

165. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nelle Tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

166. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella *C* allegata alla presente legge. In applicazione dell'articolo 52, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009, con riferimento alla suddetta Tabella *C*, sono soppresse le spese obbligatorie e abrogate le relative norme di rinvio alla Tabella stessa.

167. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella *D* allegata alla presente legge.

168. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella *E* allegata alla presente legge.

169. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 168, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2011, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

170. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2011.

_____

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.2

MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. L'assegno mensile di invalidità civile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concesso a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, è stabilito nella misura di 500 euro mensili, per tredici mensilità e viene erogato con le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente.

3-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*bis*, pari a 915 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante utilizzo dell'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 3-*quater* a 3-*nonies*.

3-*quater*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di l punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

3-*quinquies*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

3-*sexies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n, 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3-*septies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 5-*sexies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

3-*octies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 271uglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

3-*nonies*. A decorrere dal 1º gennaio 2011 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento».

1.3

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro nell'anno 2011, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*bis*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di l punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al3I dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento";

e) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "«nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui alla lettera *c)* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.5

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, FILIPPI MARCO, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, MONGIELLO, ASTORE

Respinto

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "le spese per il personale dipendente e assimilato" sono soppresse.

4-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2011, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro"».

b) all'articolo 13, comma 1, nella lettera *a)* il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis)* dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera *a)*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

c) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato".

d) all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro".

e) all'articolo 15, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Per le spese documentate per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o delle scuole dell'infanzia, pubbliche o private, per il pagamento di *baby sitter* e badanti per anziani spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, per un importo complessivamente non superiore a 6.000 euro annui se il reddito complessivo lordo del nucleo

familiare anagrafico, individuato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è superiore a 8.500 euro ma non a euro 55.000. Tale detrazione è raddoppiata se il reddito complessivo del nucleo familiare non supera 8.500 euro e il nucleo familiare non usufruisca nel luogo di residenza di accesso gratuito ai servizi di asilo nido o di scuola dell'infanzia"».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-*bis*. - Ai maggiori oneri di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, pari a 8,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 164-*ter* e i risparmi di spesa di cui ai commi da 164-*quater* a 164-*duodecies.*

164-*ter*. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1º di agosto del 2010 ad eccezione dei titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 luglio 2008 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 luglio 2010. 1 proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento preVista per i redditi diversI. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 luglio 2010 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o còmpensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20 per cento.

164-*quater*. l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"Art. 37. - 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti.

2. È fatta salva la facoltà per il contribuente di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportano l'applicazione del regime d'imposizione più favorevole.

3. l'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, abusate o aggirate, anche mediante l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiari menti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 3.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applica bile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 3

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria. provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti

dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale".

164-*quinquies*. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 164-*quater*, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto disposto dal comma 164-*quater*, sono fatti salvi gli effetti delle operazioni che prima della data di entrata in vigore della presente legge non rappresentavano fattispecie elusiva.

164-*sexies*. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilando della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 2 per cento. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta. Il versamento dell'imposta si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria entro il predetto termine, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivisul patrimonio affidatogli allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento dovuto nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento,gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

164-*septies*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte delto 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

164-*octies*. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-*septies*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di preVisione della spesa sono indicate le autorizzazioni di

spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

164-*novies*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 164-*septies*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

164-*decies*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono 11 diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

164-*undecies*. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

164-*duodecies*. A decorrere dal 1º gennaio 2011 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1º gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'lNPS e i comitati di vigilanza delle gestioni deIl'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario

straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali del lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente. Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1º gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

1.6

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, FILIPPI MARCO, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, DE LUCA, MONGIELLO, BERTUZZI, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. Ai giovani di età compresa fra i diciannove e i trentacinque anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti. Ai sensi di legge, spetta per i primi cinque anni la detrazione di cui al comma 1-*bis*, lettera *a)*, alle condizioni ivi previste.»;

b) il comma 4-*bis* dell'articolo 37 è sostituito dai seguenti:

«4-*bis*. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati dai giovani di cui all'articolo 16, comma 1-*ter*, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4-*ter*. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-*bis*, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*».

4-*ter*. Una quota non inferiore al 30 per cento del «Fondo per il credito ai giovani», di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto

2007, n. 127, è destinata ad attività di microcredito a sostegno di iniziative innovative dei giovani, con priorità per le donne e per i residenti nelle aree a più basso tasso di occupazione giovanile;

4-*quater*. Per le finalità di cui al comma 4-*ter*, la dotazione del «Fondo per il credito ai giovani» è incrementata nella misura di 40 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

4-*quinquies*. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 35 anni di accedere a finanziamenti agevolati per fare fronte alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa o imprenditoriale svolta, a decorrere dall'anno 2011 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:

a) Fondo per il credito ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, finalizzato a consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere ad un credito fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei mesi, per fare fronte alle cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;

b) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole-imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione è l'avvio di nuove attività in tali ambiti.

4-*sexies*. A valere sul fondo di cui al comma 4-*quinquies*, lettera *b)*, possono essere erogati prestiti a tasso agevolato a sostegno di nuove attività di lavoro autonomo, sulla base di piani d'impresa valutati secondo criteri e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai prestiti erogati è applicato un tasso di . interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14702, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'l per cento.

4-*septies*. La dotazione di ciascuno Fondi di cui al comma 4-*quinquies* è pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

4-*octies*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, i commi 72 e 73 sono abrogati.

4-*nonies*. Il presente comma e i commi fino al 4-*vicies* sono finalizzati al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare l'esercizio delle professioni, garantire le pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni di cui presente comma e dei commi fino al 4-*vicies* non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

4-*decies*. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzione pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza, e favorire l'accesso delle giovani generazioni alle professioni.

4-*undecies*. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi od albi, individua, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

4-*duodecies*. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

4-*terdecies*. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

4-*quaterdecies*. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al

rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

4-*quinquiesdecies*. La legge statale stabilisce:

a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti;

b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento ai ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

4-*sexiesdecies*. Gli statuti degli ordini professionali devono:

a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplinare su base democratica tutti i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi dI vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio-economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria; comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

4-*septiesdecies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli statuti degli ordini professionali si adeguano alla disciplina di. cui al comma 4-*sexiesdecies* ed entro i successivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

4-*octiesdecies*. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

4-*noniesdecies*. Le associazioni professionali possono essere riconosciute attraverso «iscrizione in apposito registro istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica.

4-*vicies*. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali

attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di durata.

4-*unvicies*. Dai provvedimenti che riconoscono misure-di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

4-*duovicies*. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate. Le modalità attuative sono individuate con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni di categoria.

4-*tervicies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a 35 anni di età e da disoccupati di lungo periodo sono esentate dall'imposizione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

4-*quatervicies*. Al fine di promuovere e sostenere il trasferimento ai giovani artigiani di saperi e competenze tecniche relativi alla produzione e lavorazione di manufatti artigianali tradizionali, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della gioventù, dell'economia e delle finanze e degli affari regionali, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, per ciascuna tipologia di lavorazione o produzione artigianale, della qualifica di «Maestro d'arte tradizionale», nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4-*quinquiesvicies*. La qualifica di cui al comma 4-*quatervicies* è riconosciuta agli artigiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda;

b) svolgimento di apprendistato o tirocinio formativo presso uno o più imprese artigiane operanti nella lavorazione o produzione di riferimento ovvero comprovata acquisizione di competenze nell'ambito di una lavorazione o produzione artigianale tradizionale, come certificata dalla Camera di commercio territori al mente competente, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4-*duovicies*;

c) assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali, secondo quanto certificato dagli organismi competenti;

4-*sexiesvicies*. Il possesso della qualifica di cui al comma 4-*quatervicies* costituisce titolo privilegiato per accedere ai benefici economici e agli incentivi per le attività di lavoro autonomo e di impresa previsti dalla legislazione statale e regionale, nonché titolo per accedere prioritariamente al pagamento dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-*bis*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*sexiesvicies*, pari a 3,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 3,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 4 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui ai commi da 164-*ter* a 164-*quinquies*.

164-*ter.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

164-*quater*. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-*ter*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con

legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

164-*quinquies*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 164-*ter*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.7

BARBOLINI, MERCATALI, GIARETTA, MONGIELLO, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3 dopo la lettera *d-ter)* è aggiunta la seguente: «*d-quater)* le somme percepite ai sensi dell'articolo 12, comma 4-*bis* e dell'articolo 12-*bis*, comma 10.»;

b) all'articolo 12, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. Nel caso in cui per i soggetti indicati al comma 1, lettere *c)* e *d)*, nonché al comma 1-*bis*, trovi applicazione anche la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-*bis*, le detrazioni di cui ai medesimi commi 1 e 1-*bis*, spettano per una quota pari al rapporto tra il numero dei soggetti per i quali non si applica la predetta dote fiscale e quello dei soggetti di cui ai citati commi 1, lettere *c) e d)*, e l-*bis*.»;

c) all'articolo 12, dopo il comma 4 è inserito il seguente:« 4-*bis*. Qualora la detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, spettante al genitore sia di importo superiore all'imposta lorda dello stesso, diminuita, nell'ordine, delle detrazioni eventualmente spettanti per il coniuge e per gli altri familiari ai sensi, rispettivamente, del comma 1, lettere *a)*, *a-bis*), *b)* e *d)*, nonchè delle detrazioni di cui agli articoli 13 e 16 è attribuita una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta cosi determinata. Se il genitore è titolare di redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *f)* e *l)*, ovvero di redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), la somma spettante è commisurata, rispettivamente, al periodo di lavoro ovvero di pensione nell'anno. Se il genitore è titolare di redditi di cui agli articoli, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)* la somma spettante è commisurata al rapporto tra il reddito complessivo e 13.598 euro. Qualora il genitore cui è attribuita la predetta somma è titolare oltre che dei redditi indicati nel secondo periodo anche di redditi indicati nel terzo periodo, lo stesso può utilizzare il rapporto di commisurazione più vantaggioso. La somma di cui al primo periodo non spetta ai genitori che possiedono esclusivamente redditi diversi da quelli indicati nel secondo e nel terzo periodo;

d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"«Articolo 12-*bis. - (Dote fiscale per il nucleo familiare). - 1.* Ai fini del presente articolo compongono il nucleo familiare:

a) il contribuente;

b) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età inferiore a diciotto anni, ovvero, senza limite di età, se dichiarati totalmente e permanentemente inabili al lavoro dalle competenti Commissioni mediche nonché quelli nati da un precedente matrimonio del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se a questo affidati. In caso di affidamento congiunto o condiviso, i genitori stabiliscono, previo accordo, il nucleo familiare cui appartengono i figli;

d) i fratelli, le sorelle e i nipoti del contribuente o del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, di età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti di età se dichiarati totalmente e permanentemente inabili al lavoro dalle competenti Commissioni mediche, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti;

2. Ai fini del presente articolo il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nonché dalle retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, dai redditi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 289 del 2002.

3. In presenza di uno o più figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nati dal lº gennaio 2007, spetta una detrazione dall'imposta lorda, commisurata al reddito del nucleo familiare, riferito al periodo d'imposta precedente a quello per il quale sono richieste le

detrazioni, e al numero dei componenti nella misura indicata nella tabella A allegata. Nel caso in cui siano presenti soggetti indicati ai commi 1, lettere *c)* e *d)*, e l-*bis* dell'articolo 12 nati prima del 1º gennaio 2007, la dote spetta per una quota pari al rapporto tra il numero dei figli nati prima del 1º gennaio 2007 e il numero dei soggetti di cui ai citati commi 1, lettere *c)* e *d)*, e 1-*bis* nell'articolo 12.

4. In caso di nuclei familiari nei quali sono presenti i familiari indicati nel comma 1, lett. d), la detrazione di cui al comma 3 spetta anche per ciascuno dei predetti familiari di età inferiore a 18 anni.

5. In caso di nuclei familiari in cui almeno un componente sia stato dichiarato totalmente e permanentemente inabile al lavoro dalle competenti Commissioni mediche, la detrazione di cui al comma 3, aumentata del 35 per cento, spetta per ciascun soggetto di età inferiore a 18 anni nonché per ciascun soggetto inabile, indipendentemente dall'età.

6. Le detrazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, fermo restando che, in alternativa, possono essere richieste le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1998, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli.

7. La detrazione di cui al comma 3 nonché quella di cui al comma 5 spettante per i figli inabili, è attribuita al genitore che la richiede ovvero, previo accordo tra i genitori, è ripartita tra gli stessi nella misura del 50 per cento. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario ovvero, previo accordo, è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione spetta al genitore nel cui nucleo familiare è compreso il figlio, in base all'accordo di cui al comma 1, lettera *c)*.

8. La detrazione di cui al comma 4 spetta al contribuente cui siano stati affidati dagli organi competenti ai sensi di legge i familiari di cui al comma 1, lettera *d)*.

9. La detrazione di cui al comma 5, ad esclusione di quella spettante per i figli inabili, è attribuita al contribuente che la richiede ovvero, in presenza di familiari di cui al comma 1, lettera *d)* inabili, è attribuita al contribuente al quale i predetti familiari sono stati affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

10. Qualora la detrazione spettante ai genitori ovvero agli aventi diritto sia di importo superiore all'imposta lorda degli stessi, diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12, 13 e 16 è attribuita una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta cosi determinata Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *f)* e *l)*, nonché per i titolari di redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, la somma spettante è commisurata, rispettivamente, al periodo di lavoro ovvero di pensione nell'anno. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)* la somma spettante è commisurata al rapporto tra il reddito complessivo e 13.598 euro. Qualora il soggetto cui è attribuita la predetta somma è titolare oltre che dei redditi indicati nel secondo periodo anche di redditi indicati nel terzo periodo, lo stesso può utilizzare il rapporto di commisurazione più vantaggioso. La somma di cui al primo periodo non spetta ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi diversi da quelli indicati nel secondo e nel terzo periodo ovvero redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva»;

e) all'articolo 24, comma 3, le parole: "Le detrazioni per carichi di famiglia non competono." sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 nonché la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-*bis* non competono.".

4-*ter*. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *f)* e *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-*bis* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è fatta valere in ciascun periodo di pagamento. Per gli altri contribuenti è fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Istituto nazionale previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le modalità di erogazione della somma spettante ai sensi del citato articolo 12-*bis*, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le eventuali compensazioni tra l'erario e l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti dall'applicazione della disciplina della dote fiscale, anche con riferimento al suo primo anno di applicazione, nonché i criteri di calcolo che i sostituti d'imposta sono tenuti a seguire per porre in essere gli adempimenti connessi all'attribuzione della dote fiscale nel suo primo anno di applicazione.

4-*quater*. Per i titolari di indennità di disoccupazione per i quali l'ammontare della somma spettante ai sensi del citato articolo 12-*bis*, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è rapportato ai giorni utili ai fini dell'indennità medesima, nonché per i possessori di redditi di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro diversi dai soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la predetta somma è corrisposta direttamente dall'INPS.

4-*quinquies*. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *f)* e *l)*, il sostituto d'imposta, all'atto delle operazioni di conguaglio, attribuisce, in luogo della dote fiscale di cui all'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato decreto n. 917 del 1986, nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli.

4-*sexies*. In sede di dichiarazione dei redditi, in luogo delle disposizioni di cui all'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 e alle condizioni ivi previste, il contribuente che possiede redditi diversi da quelli del comma 4 del presente articolo può applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, se più favorevoli

4-*septies*. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c)*, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12, 12-*bis* e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 sono riconosciute se il percipiente dichiara di averne diritto e indica annualmente le condizioni di spettanza La detrazione di cui all'articolo l2-*bis* è riconosciuta, in via provvisoria, in base all'ammontare del reddito del nucleo familiare conseguito due anni prima, richiesto dal sostituto d'imposta al percipiente unitamente alla composizione del nucleo familiare e ai relativi codici fiscali e, in via definitiva, nel corso dei residui periodi di paga in base all'ammontare del reddito del nucleo familiare conseguito l'anno precedente, anch'esso richiesto dal sostituto d'imposta al percipiente unitamente alle eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare e dei relativi codici fiscali. In ciascun periodo di paga sono restituiti gli importi riconosciuti ai sensi del citato articolo 12-*bis* che non trovano capienza nelle ritenute determinate ai sensi dei precedenti periodi;»;

b) nel terzo comma:

1) nel primo periodo, le parole «articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «12, 12-*bis*, 13 e 16» ;

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La detrazione di cui all'articolo 16 del citato testo unico è riconosciuta se il percipiente dichiara di averne diritto e comunica gli estremi della registrazione del contratto di locazione. L'importo relativo alla detrazione di cui all'articolo 16 eventualmente eccedente l'imposta determinata in sede di conguaglio è restituito al percipiente a seguito delle predette operazioni. Il sostituto d'imposta attribuisce, in luogo della dote fiscale di cui all'articolo l2-*bis* del citato testo unico, le detrazioni di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli.».

4-*octies*. Ai fini del recupero degli importi relativi alle detrazioni di cui agli articoli 12-*bis* e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, restituiti dal sostituto d'imposta al percipiente ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, lettera *a)*, e terzo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo l del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e successive modificazioni, e dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza alcun limite di importo.

4-*novies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito ('Istituto Nazionale previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di erogazione della somma spettante ai sensi dell'articolo 12, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nonché le eventuali compensazioni tra l'erario e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale derivanti dall'applicazione della disciplina della dote fiscale, anche con riferimento al suo primo anno di applicazione.

4-*decies*. Per i titolari di indennità di disoccupazione, per i quali l'ammontare della somma spettante ai sensi del citato articolo 12, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è rapportato ai giorni utili ai fini dell'indennità medesima, nonché per i possessori di redditi di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, la predetta somma è erogata direttamente dall'INPS.».

Conseguentemente. dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-*bis*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*decies*, pari a 2,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 2,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 164-*ter*.

164-*ter*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

164-*quater*. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-*ter*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

164-*quinquies*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 164-*ter*, propone ogni anno, nel Disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

Tabella A

Dote fiscale per il nucleo familiare

(importi annui)

1 Figlio minore oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 12.500 euro di reddito familiare:
2.550 euro;
da 12.501 a 61.700 euro di reddito familiare:
470+2.080*[1-(R-12.500)/49.200]
da 61.701 euro di reddito familiare:
470*[1-(R-61.700)/48.900]

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 150 euro;

nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a l e inferiori a 0.

2 Figli oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 15.000 euro di reddito familiare:
4.900 euro;
da 15.001 a 67.600 euro di reddito familiare:
1.190+3.710*[1-(R-15.000)/52.600]
da 67.601 euro di reddito familiare:
1.190*[1-(R-67.600)/56.700]

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 300 euro;

nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

3 Figli oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 17.300 euro di reddito familiare: 7200 euro;
da 17.301 a 79.400 euro di reddito familiare:
1.580+5.620*[1-(R-17.300)/62.100]
da 79.401 euro di reddito familiare:
1.580*[1-(R-79.400)/63.800]
l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 450 euro;
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.
4 Figli oltre al genitore o ai genitori
formula continua: fino a 19.400 euro di reddito familiare:
10.400 euro;
da 19.401 a 81.500 euro di reddito familiare:
3.165+7.235*[1-(R-19.400)/62.100]
da 81.501 euro di reddito familiare:
3.165*[1-(R-81.500)/72.200]
l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 600 euro;
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.
5 Figli oltre al genitore o ai genitori
formula continua: fino a 21.500 euro di reddito familiare:
13.000 euro;
da 21.501 a 86.300 euro di reddito familiare:
4.505+8.495*[1-(R-21.500)/64.800]
da 86.301 euro di reddito familiare:
4.505*[1-(R-86.300)/82.500]
l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 750 euro;
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

1.8

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, FILIPPI MARCO, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, DE LUCA, MONGIELLO, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 2 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4-*ter*. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-*bis*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-*quater*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4-*bis*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4-*quinquies*. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

4-*sexies*. A decorrere dal 1º gennaio 2011 è costituito l'istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1º gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 28 febbraio 2.011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente. Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1º gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30

giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

4-*septies*. I maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*sexies*, valutati in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2011, sono destinati, nei limiti delle risorse effettivamente risparmiate:

a) per un ammontare pari ad 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 al Fondo per la promozione ed il sostegno del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 63, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

b) per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 al miglioramento e al potenzia mento della dotazione infrastrutturale di porti, aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica;

c) per 1,8 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 agli interventi materia di edilizia sanitaria pubblica;

d) per un ammontare pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per interventi in materia di funzionalità ordinaria e straordinaria delle infrastrutture carcerarie, nonché per l'assunzione di personale di polizia penitenziaria e di educatori;

e) per un ammontare pari a 315 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 ad integrazione dei contributi annui dovuti dallo Stato ad ANAS Spa per investimenti relativi ad opere ed interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione;

f) per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale. Per trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto di linea effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia;

g) per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per la proroga, fino al 31 dicembre 2013 delle disposizioni di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4-*octies.* In attuazione di quanto previsto dal comma 4-*septies*, lettera *e)*, i commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppressi.

4-*novies.* Una quota pari a 920 milioni dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*sexies* è destinata per un quota pari a 120 milioni di euro, per l'anno 2011, ai maggiori oneri di cui al comma 9 e per 800 milioni di euro, per l'anno 2011, ai maggiori oneri di cui al comma 13.

Conseguentemente:

al comma 9, sostituire le parole: da: «per una percentuale pari» *fino a:* «240 milioni di euro» *con le seguenti:* «per una percentuale pari al 15 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 360 milioni di euro»;

al comma 13, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il 30 per cento dei proventi sono destinati al finanziamento del Piano nazionale per la Banda larga in coerenza con l'Agenda digitale europea 2020.».

1.9

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, FILIPPI MARCO, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, DE LUCA, MONGIELLO, TOMASELLI, ARMATO, TEDESCO, GARRAFFA, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio) relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 2 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una

percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4-*ter*. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-*bis*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanzia menti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-*quater*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4-*bis*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4-*quinquies*. Quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quater*, è destinata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 alla copertura dei maggiori oneri di cui ai commi da 4-*sexies* a 4-*duodecies.*

4-*sexies*. Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e di migliorare l'offerta di servizi sanitari nelle Regioni del Mezzogiorno attraverso la riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete dei servizi territoriali, anche al fine di ridurre l'emigrazione sanitaria è disposta l'assegnazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, a favore delle regioni meridionali per la realizzazione di un programma di investimenti per strutture fisiche e per beni strumentali coerenti con i Piani di riordino varati dalle Regioni e per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio e per garantire il rientro dai deficit sanitari. I programmi di investimento sono approvati, previa intesa tra Stato e Regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-*septies*. Al fine di favorire l'export delle imprese meridionali che già esportano, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni meridionali, affida all'Ice una specifica missione tesa ad organizzare e gestire in forma stabile missioni di operatori stranieri presso le imprese esportatrici meridionali operanti in mercati lontani e difficili ma con alti tassi di crescita, allo scopo di favorire la crescita del loro volume di esportazione e per consolidare le loro presenza in quei mercati. A tale fine, sono stanziati 315 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per le attività svolte dall'ICE ai sensi del presente articolo e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per il rifinanziamento del Fondo per il credito all'esportazione ed il sostegno degli investimenti all'estero.

4-*octies.* Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c),* del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifiCazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «confidi», localizzati nei territorio delle Regioni del mezzogiorno, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2013. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c),* del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2012. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente comma, comunque entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

4-*novies.* Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, vara un programma straordinario di opere pubbliche, cantierabili in sei mesi, da realizzarsi nelle regioni

meridionali, e coerenti con gli obiettivi di servizio 2007-13 dei fondi strutturali e con il federalismo fiscale. In particolare le opere da finanziare devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) aumentare la dotazione di strutture per servizi essenziali;

b) esprimere una diretta e funzionale relazione per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di servizio di cui alla programmazione delle risorse comunitarie 2007-2013;

c) realizzare i migliori standard di qualità, compresa la sicurezza statica, antisismica e impiantistica, nonché l'efficienza energetica delle strutture destinate alle funzioni pubbliche, con priorità per le scuole e le strutture sanitarie e socio-assistenziali coerenti con i piani di riordino varati dalle Regioni per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio;

d) favorire la raccolta differenziata con impianti efficienti, per tecnologie impiegate e per processi gestionali, per il compostaggio della parte umida dei rifiuti e per la valorizzazione dei rifiuti differenziati;

e) realizzare la gestione industriale del servizio idrico integrato garantendo qualità nei processi di potabilizzazione e di depurazione della totalità delle acque restituite ai corpi idrici;

f) favorire la mobilita'urbana ed extraurbana sostenibile anche attraverso lo SViluppo delle reti ferrate;

g) migliorare le condizioni di esercizio delle ferrovie meridionali attraverso interventi di miglioramento della rete, con priorita'per i sistemi di sicurezza, e l'impiego di nuovo materiale rotabile;

h) favorire, anche attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie di provenienza comunitaria, il completamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria e della linea dell'Alta Velocità-Alta Capacità ferroviaria Napoli-Bari.

Ai fini di cui al predetto programma sono stanziati 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Le opere di cui al predetto programma possono essere finanziate anche utilizzando le risorse liberate sui Fondi Comunitari 2000-2006 e quelle disponibili sul FAS assegnate con le Intese Istituzionali di Programma dal 1998 al 2006, comprese le risorse rinvenienti dai disimpegni automatici FAS 2002-2005 e dalla rivalutazione degli interventi con avanzamento inferiore al 10 per cento, di cui alla delibera Cipe "Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per le aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1) del 30 luglio 2010. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del programma straordinario di opere pubbliche non vengono computate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità da parte delle amministrazioni responsabili dei relativi procedimenti.

4-*decies.* Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, aventi sede legale in tutto il territorio nazionale, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche mediante l'avvio di nuovi progetti, è concesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2010, un credito d'imposta fino al 60 per cento dei costi sostenuti per il finanziamento di nuovi contratti per attività di ricerca di durata triennale, rinnovabili per ulteriori tre anni, stipulati dagli Atenei e dagli Enti di Ricerca Pubblici aventi sede legale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, per ogni nuova assunzione a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca, o di possessori di altro titolo di formazione post-Iaurea, residenti nelle citate regioni meridionali. Il credito d'imposta è concesso per lo sviluppo di programmi di ricerca concordati dalle imprese con l'università medesima o con l'Ente di Ricerca sulla base di apposita convenzione che specifichi i tempi e le modalità di impiego del nuovo assunto. Tale convenzione deve essere chiaramente orientata alla ricerca e all'innovazione, e articolata in un progetto definito nei suoi termini essenziali. Ai fini del calcolo dell'importo che benefici a del credito d'imposta, si considerano l'onere del contratto stipulato dall'università o dall'Ente di Ricerca, gli oneri amministrativi direttamente connessi, e il costo, sostenuto dall'impresa, per l'utilizzo eventuale, da parte dell'impresa, di laboratori e di sistemi di collaudo. Il ricercatore collabora con l'impresa finanziatrice per un periodo di tre anni, prorogabile per un altro periodo di pari durata, su progetti di ricerca di comune interesse. Il costo, documentato e documentabile, della convenzione sostenuta dall'impresa può essere cofinanziato da risorse stanziate da leggi regionali. In tale caso, il credito d'imposta è commisurato all'onere effettivo della convenzione che grava sull'impresa, al netto del contributo regionale. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità attuative del presente

articolo al fine della fruizione del credito d'imposta da erogare comunque nei limite di una spesa massima di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

4-*undecies.* Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, per il recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico-ricettive dislocate nelle aree territoriali del Mezzogiorno nell'ambito di un limite complessiva di spesa annua di 100 milioni di euro, con priorità per gli interventi di adegua mento statico, impiantistico, energetico e funzionale delle strutture medesime. Il limite massimo di spesa per strutture turistico-ricettiva è fissato in 1.000.000 di euro.

4-*duodecies.* Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sono prorogate per gli immobili adibiti a strutture turistico-ricettive dislocate nelle aree del mezzogiorno le agevolazioni per la riqualificazione energetica previste dall'articolo 1 commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nell'ambito di un limite complessivo di spesa annua di 100 milioni di euro e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 300.000 euro».

1.10

LEGNINI, LUSI, MARINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MICHELONI, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, ROSSI NICOLA, GIARETTA, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, FILIPPI MARCO, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, MONGIELLO, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di accelerare il processo di ripresa dell'economia nella Regione Abruzzo, interessata da una fase di accentuata recessione economica anche a seguito del sisma del 6 aprile 2009 e di favorire politiche attive del lavoro, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad utilizzare una quota pari a 250 milioni di euro delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Le risorse sono assegnate alla Regione Abruzzo con Accordo di Programma Quadro o con la stipula di specifici contratti di programma che prevedano incentivi nei settori economici dell'edilizia sostenibile e del turismo, dell'Automotive, dell'Agroalimentare, dell'ICT, della Farmaceutica, della Chimica e del Made in Italy, con priorità per le iniziative produttive ricadenti nel Comune dell'Aquila e nei Comuni del cratere di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché per le azioni di reindustrializzazione dei siti dismessi o inquinati.

4-*ter*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. A decorrere dall'anno 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4-*quater*. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-*bis*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-*quinquies*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4-*ter*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4-*sexsies.* Quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 4-*ter* a 4-*quinquies*, è destinata, per un ammontare pari a 463,86 milioni di euro per l'anno 2011, a 213,86 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed a 171,11 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2023 alla copertura dei maggiori oneri di cui ai commi da 4-*septies* a 4-*decies.*

4-*septies*. All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: 20 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 2013";

b) al comma 3, le parole: "15 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2013";

c) ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* le parole: "mese di gennaio 2011" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "mese di gennaio 2014";

4-*octies.* Ai fini di cui all'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 4-*septies*, è autorizzata la spesa di 213,86 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e di 171,11 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2023.

4-*novies.* Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 per i soggetti residenti nel Comune dell'Aquila e. nei Comuni del cratere di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sospeso il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere fino al 31 dicembre 2011. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.

4-*decies.* Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 delle spese sostenute dal Comune dell'Aquila e dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2011».

1.11

MORANDO, LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA, MONGIELLO, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del Pil nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4-*ter*. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-bis, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-*quater*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4-*bis*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabilì e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4-*quinquies*. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1º gennaio 2011, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici

territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

A decorrere dallo gennaio 2011 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPAIS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1 gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1º gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

4-*sexies*. I risparmi di spesa di cui ai commi da 4-bis a 4-sexies, pari a 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2011, sono destinati, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-*septies* e 4-*octies*.

4-*septies*. Entro il 30 gennaio 2011, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione di rappresentanti designati dal *Forum* delle associazioni delle famiglie, al quale è assegnato il compito di redigere entro il 30 marzo 2011 la proposta tecnica di riforma della tassazione delle famiglie finalizzata all'introduzione di una area non tassabile proporzionale alle necessità della persona, al numero dei componenti della famiglia e dei relativi carichi familiari e in linea con le conclusioni della Conferenza nazionale della Famiglia del 1º novembre 2010.

4-*octies*. Con apposito provvedimento da presentare in Parlamento entro il 30 aprile 2010, sono previste le modifiche al Testo unico delle imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nel rispetto dei contenuti della proposta tecnica di cui al comma 4-*septies*, nonché dei limiti di spesa individuati dal comma 4-*sexies*.

4-*novies*. Le somme di cui al comma 4-*sexies*, qualora non utilizzate per la mancata o ritardata attuazione della riforma di cui al comma 4-*septies*, sono comunque destinate alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno del reddito delle famiglie, con priorità per quelle numerose ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse. Le eventuali somme residue sono destinate alla riduzione del livello di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni».

1.12

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, ADAMO, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI PAOLO, STRADIOTTO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, DONAGGIO, FIORONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PERDUCA, PINOTTI, PORETTI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, MARCENARO, DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, LIVI BACCI, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, VITA, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4-*ter*. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-*bis*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-*quater*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4-*bis*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4-*quinquies.* Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove. risulti

sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

4-*sexsies*. A decorrere dal 1º gennaio 2011 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data dello gennaio 20 Il. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1º gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente prèvidenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

4-*septies*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo

di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fmo alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente,

a) sostituire il comma 29 con il seguente:

"29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 2.300 milioni di euro per l'anno 2011".;

b) dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

"30-*bis*. In considerazione del perdurare della situazione di crisi, per l'anno 2011 gli interventi straordinari di integrazione salariale (CIGS) concessi ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono prorogati, su richiesta dell'impresa, anche senza soluzione di continuità, in deroga a quanto disposto dai commi 5 e 9 del medesimo articolo.";

c) al comma 31, secondo periodo, sostituire le parole "115.000 euro" con le seguenti: "2.500";

d) sostituire il comma 38 con il seguente:

"38. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di euro".

e) dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

"38-*bis*. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *c*-bis) e 1), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera *c)* del comma 1 del presente articolo, riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

a) 500 euro per il primo figlio, più 300 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro;

b) 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro;

c) 400 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro e inferiore a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 10.000 euro.

1-*sexies*. Le detrazioni di cui al comma 1-*quinquies* spettano in misura pari al 50 per cento degli importi determinati ai sensi del medesimo comma 1-*quinquies* per i figli di età superiore a otto anni.

1-*septies*. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1-*quinquies* è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.".

38-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 29-*bis*, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* introdotti dal comma 38-*bis* del presente articolo.

38-*quater*. A due anni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 38-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavaro e delle politiche sociali e il Ministro delle pari opportunità relazionano al Parlamento, per i rispettivi profili di competenza, sugli effetti della presente disciplina, nonché sull'efficacia stimata e la sostenibilità finanziaria della sua applicazione sul territorio nazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti legislativi conseguenti.

38-*quinquies*. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

38-*sexies*. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per il Fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

38-*septies*. Per ciascuno degli anni 2011,2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui l'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

38-*octies*. Per ciascuno degli anni 2011,2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a favore dell'"lstituto Gaslini" di Genova.

38-*novies*. Per ciascuno degli anni 2011,2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il Fondo destinato a un Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

38-*decies*. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro al fine di ottemperare al contributo di partecipazione de nostro paese al Fondo globale di contrasto all'AIDS, alla tubercolosi, alla malaria e alle altre malattie infettive.

38-*undecies*. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il Fondo di finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

38-*duodecies*. I livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale per tutti i disturbi e le complicanze che si diagnosticano come conseguenza del gioco d'azzardo patologico sono a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico coloro che, perdendo il controllo sul comportamento orientato al gioco d'azzardo, ne diventano dipendenti, andando incontro a complicanze psicopatologiche e a un grave deterioramento del funzionamento psicosociale. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede a modificare il decreto del Presi ente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alIa *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di inserire i disturbi da gioco d'ardo patologico nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza La certificazione di disturbo da gioco d'azzardo patologico assicura:

a) l'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria;

b) l'immediato accesso alle strutture pubbliche e/o convenzionate per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica, il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura di questa patologia;

c) l'esenzione dalla partecipazione al costo per l'acquisto dei presidi necessari al trattamento e alla tutela della qualità della vita.

La certificazione di disturbo da gioco d'azzardo patologico è emessa dai presidi regionali sulla base della diagnosi, la relativa certificazione del disturbo, che ha validità nel tempo e per tutto il territorio nazionale fino a certificazione che attesti il recupero del soggetto, consente l'assistenza scolastica e l'accesso alle strutture. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una commissione di esperti, redige appositi protocolli diagnostici e individua centri d'eccellenza per l'attività clinica relativa ai disturbi da dipendenza comportamentale e appositi fondi per la ricerca scientifica in questo campo. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. A decorrere dall'anno 2011, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è costituito il «Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da disturbi comportamentali, in particolar modo causati dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico», con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

1.13

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "31 luglio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011" e le parole: "è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni per l'anno 2011, si provvede ai sensi dei commi da 4-*quater* a 4-*sexies*.

4-*quater*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

4-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

4-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.16

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Sopprimere il comma 5.

1.17

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Id. em. 1.16

Sopprimere il comma 5.

1.18

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 5, le parole da: «del Mezzogiorno» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:«comprese nell'Obiettivo Convergenza e del 15 per cento alle restanti regioni».

1.19

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge luglio 2009, n, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.

5-*ter*. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.

5-*quater*. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate a finanziare i piani straordinari diretti a prevenire e rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei

ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale».

1.20
POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA
Respinto
Sopprimere il comma 6.

1.21
OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO
Respinto
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere dalle parole:«in deroga a quanto previsto» fino alle parole: «dalla legge n. 2 del 2009».

1.23
POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA
Respinto
Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* Nell'ambito della realizzazione delle opere infrastrutturali della rete Autostradale A3 Salerno-Reggio Calabria e della linea dell'Alta Velocità/Alta Capacità Ferroviaria Napoli-Bari è inserita l'Alta Velocità Napoli-Lecce».

Conseguentemente, al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2011, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

1.24
POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA
Respinto
Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* Nell'ambito della realizzazione delle opere infrastrutturali per il Mezzogiorno sono previsti interventi volti alla realizzazione dei treni-tram Foggia-Lecce, San Severo-Peschici Calenella, Foggia-Manfredonia, nonchè interventi di potenziamento e sviluppo del sistema aeroportuale pigiasse, per le città di Bari, Foggia e Brindisi».

Conseguentemente, al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2011, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

1.25
OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO
Respinto
Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

1.26
D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI
Respinto
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al testo unico delle imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* 1000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 350 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza i più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di

15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);";

2) al comma 1-*bis* il primo periodo è sostituito dal seguente: "In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 350 euro per figlio".

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazioni di cui al comma 1, lettera *c)* e 1-*bis*, sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino ad un massimo di 400 euro per le detrazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, e 1200 euro per la detrazione di cui al comma 1-*bis*".

b) al comma 1 dell'articolo 22 è aggiunta la seguente lettera:

"c-*bis*) il credito di imposta derivante da incapienza per detrazioni per carichi familiari di cui all'articolo 12, commi 1, lettera *c)* e 1-*bis*, relativa al periodo di imposta precedente".

7-*ter.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

7-*quater.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) al comma 3, le parole: "96 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento".

7-*quinquies.* All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "dieci per cento", sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".

7-*sexies.* All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcol etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro".

7-*septies.* A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad

un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7-*octies.* All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

7-*novies.* All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-*decies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 7-*novies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.27

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al testo unico delle imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: ", nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,";

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12";

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia*). - *1.* Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera *a),* numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, e il rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro, sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.

7. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta».

7-*ter.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:»

7-*quater.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) al comma 3, le parole: "96 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

e) al comma 11, lettera *a),* le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento".

7-*quinquies.* All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "dieci per cento", sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".

7-*sexies.* All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcol etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcol etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro".

7-*septies.* A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7-*octies.* All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

7-*novies.* All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-*decies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 7-*novies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.28

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. I limiti di reddito stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia sono incrementati del 10 per cento a decorrere del 10 gennaio 2011.

7-*ter*. All'onere dovuto agli incrementi di cui al comma 7-*bis*, pari a 650 milioni di euro annui, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni fiscali di cui ai commi da 7-*quater* a 7-*undecies.*

7-*quater*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

7-*quinquies*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-*sexies*. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 7-*quinquies* si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

7-*septies*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-*octies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dei 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-*novies.* All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento",

7-*decies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*quinquies*, 7-*septies*, 7-*octies* e 7-*novies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.29

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-*quater*) è aggiunta la seguente:

"l-*quinquies*) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai

sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997;".

7-*ter*. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7-*quater.* All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento".

7-*quinquies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-*sexies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*quater* e 7-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-*septies.* All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-*octies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 7-*septies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-*novies.* All'articolo 30-*bis* comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.30

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Le parole da: «*Dopo il*» a: «operazioni finanziarie» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7-*ter.* All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-*quater.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-*quinquies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*quater* e 7-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-*sexies.* All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-*septies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 7-*septies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-*octies.* All'articolo 30-*bis* comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

Conseguentemente, alla tabella C,

missione Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca per il settore della sanità pubblica, *voce:* Ministero della salute, decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1 - cap. 3443), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000;
2012:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.
2013:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.

missione Tutela della salute, *programma* Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano, *voce* Ministero della salute, decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.326 del 2003: - articolo 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 - capp 3458, 7230), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000;
2012:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.
2013:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.

missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma:* Sostegno alla famiglia, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 cap 2102), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 533.000;
CS: + 533.000.
2012:
CP: + 533.000;
CS: + 533.000.
2013:
CP: + 533.000;
CS: + 533.000,

programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, *voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4. 5 cap 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 628.000;
CS: + 628.000.
2012:
CP: + 633.000;
CS: + 633.000.
2013:
CP: + 659.000;
CS: + 659.000,
missione Giovani e sport, *programma* Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22. 2 - cap 2106), *apportare le seguenti variazioni:*
2011:
CP: + 61.000;
CS: + 61.000.
2012:
CP: + 61.000;
CS: + 61.000.
2013:
CP: + 68.000;
CS: + 68.000.

1.31
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON
Le parole da: «*Dopo il*» a: «superiore a» respinte; seconda parte preclusa
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 5.000 euro".
7-*ter*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".
7-*quater*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".
7-*quinquies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-*sexies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".
7-*septies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";
b) alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";
c) alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";
d) alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";
e) alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.32

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse.

7-*ter*. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura 7-*ter*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-*quater*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-*quinquies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-*sexies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-*septies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.33

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento.

7-*ter*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-*quater*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-*quinquies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-*sexies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-*septies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.34

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

"*i-septies*) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-septies.1) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio".

7-*ter*. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9 17, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

7-*quater*. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 7-*ter* spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

7-*quinquies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quater*, pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2011,2012 e 2013 si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-*sexies.*

7-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quater*, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di l punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui alla lettera *c)* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.35

MASCITELLI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Il comma 3-*ter* dell'articolo 5 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:

"3-*ter*. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi".

7-*ter*. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al31 dicembre 2011 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

7-*quater*. All'articolo 11, comma 4-*bis*.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000," sono soppresse;

b) le parole: "euro 1.850" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.850".

7-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater*, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di I punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera *c)* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

e) All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27

luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.36

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei confidi nel Mezzogiorno, con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, i cui contributi sono destinati a finanziare:

a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;

b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:

1) potenziamento patrimoniale dei confidi;
2) ampliamento dimensionale dei confidi;
3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
4) informatizzazione gestionale;
5) formazione professionale;
6) marketing associativo;
7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

7-*ter*. I contributi di cui al comma 7-*bis* sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del medesimo comma 7-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 7-*bis* e 7-*ter*.

7-*quater*. Dall'attuazione dei commi 7-*bis* e 7-*ter* discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011,2012 e 2013. Al relativo onere si provvede con quanto disposto dal comma 7-*quinquies*.

7-*quinquies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2009».

1.38

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011.

7-*ter*. Gli intermediari versano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al comma 7-*bis*. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-*bis*.

7-*quater*. Le maggiori entrate che si realizzeranno a seguito di quanto stabilito dai commi 7-*bis* e 7-*ter*, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese».

1.40

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di provvedere, per l'anno 2011, al sostegno delle famiglie dei lavoratori e dei pensionati, mediante l'assegnazione di un *bonus* straordinario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono valide anche per l'anno 2011. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta nonché per l'erogazione del beneficio sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. A tal fine il Fondo di cui al comma 22 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

7-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento";

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui alla lettera *c)* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009"».

1.41

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 7-*ter*:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, cori modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

7-*ter*. I buoni del tesoro di qualunque tipo sono esentati da quanto previsto dal comma 7-*bis* e restano tassati con un'aliquota pari al 12,5 per cento».

1.42

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock options* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto definisce le modalità attuative del comma 7-*bis*».

1.46

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.30

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel Mondo, *programma Cooperazione allo sviluppo, voce:* Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1. 2 - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000;
2012:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000;
2013:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000.

1.47

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.30

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2011: + 400.000;
2012: + 400.000;
2013: + 400.000.

1.49

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso";

b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato"».

1.50

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Si considerano accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, di cui al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.»

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

1.51

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250 mila." è inserito il seguente periodo: "Per le spese sostenute a favore dei figli di minore età non opera il limite di cui al periodo precedente e la detrazione spetta nella misura del 23 per cento"».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

1.52

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"e-*bis*) a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1º gennaio 2011, le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale per un importo non superiore a 300 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12"».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

1.53

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 2, comma 335 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia".».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

1.54

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, le parole: "entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto anni";

b) al comma 28, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2005,"».

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.56

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2011, all'articolo 27, comma 9, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "pari all'1 per cento del fatturato" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 5 per cento del fatturato"».

1.57

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Sostituire i commi da 8 a 12 con i seguenti:

«8. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena attuazione dei principi dettati dalla comunicazione COM(2007) 700 della Commissione, del 13 novembre 2007, relativa ad un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale, e della decisione 201O/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 9 in modo tale da garantire che il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre avvenga senza la possibilità di consolidamento di posizioni dominanti nel mercato del digitale che impediscano la massimizzazione dell'introito economico in favore dello Stato e lo sviluppo dei servizi di tele comunicazione per i servizi innovativi quali la banda larga.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il termine previsto dal comma 8, sono individuate le frequenze da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso sono assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva al fine di accrescere l'efficienza della gestione delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse ai servizi di telefonia mobile con l'utilizzo della banda 790-862 MHz. La base d'asta delle procedure di cui al presente comma è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri

Paesi membri dell'Unione europea. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del 7 aprile 2009, l'AGCOM, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della delibera n. 300/10/CONS della medesima Autorità, del 28 giugno 2010, a quanto previsto dal presente comma, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato alle disposizioni del presente comma».

Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «da 8 a 12» *con le seguenti:* «8 e 9».

1.58

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, FILIPPI MARCO, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI, FERRANTE, STRADIOTTO, BAIO, DE LUCA, MONGIELLO, GRANAIOLA, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Una quota pari a 300 milioni di euro degli introiti di cui al comma 8, è destinata, per l'anno 2011, alla proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-*bis*, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Conseguentemente:

al comma 40, elenco 1, voce: «Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 53-*bis*, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133» *sostituire l'importo:* «100» *con il seguente:* «400».

dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-*bis*. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2011, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A decorrere dall'anno 2011: a) le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva; b) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente; c) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale; d) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

164-*ter*. Dall'attuazione del comma 164-*bis*, devono derivare risparmi non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

164-*quater*. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 164-*bis*, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1.59

BRUNO

Le parole da: «*Sostituire il*» a: «percentuale pari al» respinte; seconda parte precluse

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 4 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 96 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti é iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

9-*bis*. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un Piano di incentivi fiscali per i soggetti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti ai settori della cultura associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile riconoscendo loro un credito di imposta dell'apporto in denaro effettuato per il restauro di beni riconosciuti di interesse culturale. I maggiori oneri di cui alla presente disposizione sono a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 6 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 144 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito Fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali».

1.60

BRUNO

Precluso

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 5 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 120 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti é iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

9-*bis*. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un Piano di incentivi fiscali per le attività dello spettacolo per i soggetti le cui erogazioni liberali siano a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute, che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, utilizzate per la produzione di opere liriche, opere cinematografiche, opere teatrali, balletti, eventi musicali, spettacoli itineranti, per la realizzazione di nuove strutture adibite allo spettacolo, per il restauro o la ristrutturazione di quelle esistenti. L'agenzia delle entrate invia una copia delle dichiarazioni di deduzioni di cui sopra al Ministero dei beni culturali e ambientali. Il mancato utilizzo e l'utilizzo illegittimo delle erogazioni liberali di cui sopra entro il terzo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione da luogo a una sanzione sino al doppio della somma ricevuta. Il Ministero dei beni culturali e le attività culturali controlla sull'impiego delle erogazioni e commina le adeguate sanzioni. I maggiori oneri di cui alla presente disposizione sono a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 5 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 120 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito Fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali».

1.61
BRUNO
Precluso
Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 5 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 120 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti é iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

9-*bis*. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un Piano di incentivi fiscali per i soggetti produttori di opere liriche, opere teatrali, balletti, eventi musicali, spettacoli itineranti dichiarati di nazionalità italiana, cui è riconosciuta una riduzione dell'imponibile ai fini dell'imposta sulle società, per ciascuna opera prodotta, che sia fruibile al pubblico. I maggiori oneri di cui alla presente disposizione sono a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 5 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 120 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito Fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali».

1.62
BRUNO
Precluso
Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 6 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 144 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti é iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

9-*bis*. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un Piano di incentivi fiscali per i soggetti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti ai settori della lirica, del teatro di prosa, della musica, della danza, degli spettacoli itineranti associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile riconoscendo loro un credito di imposta dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere liriche, opere teatrali, balletti, eventi musicali, spettacoli itineranti riconosciuti di nazionalità italiana ovvero opere europee. Il Piano prevede che il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile. I maggiori oneri di cui alla presente disposizione sono a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 4 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccèdente 96 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito Fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali».

1.63
BRUNO
Precluso
Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari all'8 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 192 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di

servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti é iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

9-*bis*. Con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un Piano di incentivi fiscali per le attività dello spettacolo per i soggetti che, dopo aver prodotto un'opera, vendono i diritti di sfruttamento dell'opera ad una società di locazione finanziaria e li riacquistano dalla stessa in locazione finanziaria, nel caso in cui il ricavato della vendita dei diritti sia utilizzato per produrre una o più nuove opere. Il Piano prevede la deduzione degli oneri di locazione finanziaria a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 2 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 48 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito Fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali».

1.64
SAIA, MENARDI
Precluso
Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti criteri e modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 20 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non inferiore a 480 milioni di euro, finalizzate a promuovere un più efficiente uso dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta su apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all'articolo 1 comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2011».

1.66
RUSSO, BRUNO, RUTELLI
Respinto
Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con Decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un Piano di intervento urgente per misure di riqualificazione professionale di lavoratori dipendenti in regime di Cassa integrazione ordinaria o straordinaria in settori economici strategici, previa definizione mediante decreto interministeriale dei criteri assunti a parametro, per la definizione di strategicità, a valere sugli introiti della gara di cui al comma precedente, nella misura di 100 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro».

1.72
SAIA, MENARDI
Ritirato
Sopprimere il comma 11.

1.74
D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZARACCHIO
Ritirato
Sopprimere il comma 11.

1.75
OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO
Respinto
Al comma 13, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Eventuali maggiori entrate acceliate rispetto alla stima di cui al presente comma sono destinate alla reintegrazione delle risorse del "Fondo per le aree sottoutilizzate" previste dall'miicolo 1, comma 863 della legge n. 296 del 2006 per il periodo di programmazione 2007-2013, in parte diversamente destinate da vari provvedimenti legislativi».

1.76

VITA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, ANDRIA, LUSI, CARLONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, MERCATALI, LEGNINI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, FILIPPI MARCO, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, MONGIELLO, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis.* All'articolo 10-*sexies,* comma 1, lettera *e)* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono abrogate le parole da: "nonché gli articoli 4, comma 3" fino alla fine della lettera *e).* Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per l'anno 2011.

13-*ter.* Le misure relative agli incentivi fiscali per il cinema di cui all'articolo 1, comma 325-343, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche per gli anni 2011, 2012 e 2013. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli mmi 2011, 2012 e 2013.

13-*quater.* Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli Istituti culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534.

13-*quinquies.* Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

13-*sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-*bis* a 13-*quater,* pari a 701 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 680 milioni di euro per ciascuno degli allli 2012 e 2013, si provvede mediante quota pmie dei maggiori risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 13-*sexsies.*

13-*septies.* Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di acceliamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di rispanuio ad essa assegnato».

1.77

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Le parole da: «*Dopo il*» a: «limiti del 95 per cento"» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis.* All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis,* primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*ter.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 16-*ter,* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

16-*quinquies.* All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

16-*sexies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 16-*quinquies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2011: + 400.000;
2012: + 400.000;
2013: + 400.000.

1.78

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis.* All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*ter.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 16-*ter*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

16-*quinquies.* All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

16-*sexies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 16-*quinquies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Politiche per il lavoro, *programma:* Politiche attive e passive del lavoro, *voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazionù, dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (set. 27) Interventi diversi (1.3 - cap. 7206) *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2011:
CP: 500.000;
CS: 500.000;
2012:
CP: 500.000;
CS: 500.000;
2013:
CP: 500.000;
CS: 500.000.

1.79

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis.* All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*ter.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 16-*ter,* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma:* Sostegno alla famiglia, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, atiicolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 - cap. 2102), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000;
2012:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000;
2013:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

1.80

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis.* All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis,* primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*ter.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 16-*ter,* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma:* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, *voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Art. 20, comma 8: Fondo da ripaliire per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000;
2012:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000;
2013:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

1.81

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis.* All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 16-*ter*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca scientifica e tecnologica di base, *voce* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3. 3 - capitolo 7236) *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 200.000;
CS: + 200.000.
2012:
CP: + 200.000;
CS: + 200.000.
2013:
CP: + 200.000;
CS: + 200.000.

1.82

DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 15-*ter*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Casa e assetto urbanistico *programma*: Politiche abitative, urbane e territoriali *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3. 1 - cap. 1690), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 170.000;
CS: + 170.000;
2012:
CP: + 170.000;
CS: + 170.000;
2013:
CP: + 170.000;
CS: + 170.000.

1.83

GIAMBRONE, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 15-*ter*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma* Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, *voce* Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1. 2 - capitoli 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 154.000;

CP: + 154.000;

2012:

CP: + 154.000;

CP: + 154.000;

2013:

CP: + 154.000;

CP: + 154.000.

1.84

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 15-*ter*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Fondi da ripartire *programma* Fondi da assegnare *voce* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 440 de11997 e Legge n. 144 del 1999 (articolo 68, connna 4, lettera *b)* - Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (6. 1 Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1270), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000;

2012:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000;
2013:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000.

1.85

PEDICA, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 15-*ter*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, *Programma* Cooperazione allo sviluppo, *voce* Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1. 2 - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 147.800;
CS: + 147.800;
2012:
CP: + 147.800;
CS: + 147.800;
2013:
CP: + 147.800;
CS: + 147.800.

1.86

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 15-*ter*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, *programma* Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, *voce* Ministero dell'istruzione, dell'mllversità e della ricerca, legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2. 1 - cap. 1695) *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 100.000;
CS: + 100.000;
2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;
2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

1.87

GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti de1 95 per cento".

16-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 15-*ter*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, *programma* diritto allo studio nell'istituzione universitaria, *voce* Ministero dell'istl1lzione, dell'università e della ricerca, legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari - articolo 1, comma 1: interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2. 1 - cap. 7273) *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;
2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;
2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

1.88

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 15-*ter*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella E, aggiungere la seguente missione Comunicazioni, *Programma*, Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Art. 1, comma 925: finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga nel territorio nazionale (15. 8 - cap 7230), *con i seguenti importi:*

Rifinanziamento:

2011:

CP: 300.000;

CS: 300.000;

2012:

CP: 300.000;

CS: 300.000;

2013:

CP: 300.000;

CS: 300.000.

1.89

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 15-*ter*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) - articolo 1 comma 272 - Credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (set. *4)* Interventi nelle aree sotto utilizzate (8. 3 - cap. 7809), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifmanziamento:

2011:

CP: 150.000;

CS: 150.000;

2012:

CP: 150.000;

CS: 150.000;

2013:

CP: 150.000;

CS: 150.000.

1.90

GIAMBRONE, DI NARDO, MASCITELLI

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 15-*ter*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali - Ministero dell'interno, *inserire la seguente voce:* Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione - Articolo 3 - Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

Rifinanziamento

2011:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2012:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2013:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

1.91

BUGNANO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 15-*ter*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese *programma* Regolamentazione, illcentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico *aggiungere la seguente voce:* Legge 27 dicembre 2006, n. 296, atiicolo 1, comma 841 (cap. 7445 Fondo per la competitività e lo sviluppo) *con i seguenti importi:*

Rifinanziamento:

2011:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2012:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2013:

CP: 100.000

CS: 100.000.

1.92

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis.* All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 5-*bis* primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 15-*ter*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente alla Tabella E, missione Diritto alla mobilità, *programma* Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *aggiungere la seguente voce:* Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): articolo 1, comma 1035: Piano nazionale della sicurezza stradale (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2. 1. 6 - Investimenti - cap. 7334):

Rifinanziamento:

2011:

CP: 80.000;

CS: 80.000;

2012:

CP: 80.000;

CS: 80.000;

2013:

CP: 80.000;

CS: 80.000.

1.93

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-*bis* e 15-*ter*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, *programma*, Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, *voce:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Legge n. 120 del 2010: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni alla guida e di sanzioni per talune violazioni. Art. 56 comma 2: Raccolta e invio dati relativi all'incidentalità stradale (sel 27) Interventi diversi (2. I. - cap 7339) *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2011:

CP: 15.000;

CS: 15.000;

2012:

CP: 15.000;

CS: 15.000;
2013:
CP: 15.000;
CS: 15.000.

E conseguentemente ancora, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità, *programma:* Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, *voce:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *aggiungere la seguente:* Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): Art. 1, comma 1036: Sicurezza stradale e informazione agli utenti (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2. 1 - Investimenti - cap. 7335)

Rifinanziamento:
2011:
CP: 15.000;
CS: 15.000;
2012:
CP: 15.000;
CS: 15.000;
2013:
CP: 15.000;
CS: 15.000.

1.94

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Le parole da: «*Dopo il*» a: «per cento.» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2011 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2011: + 50.000;
2012: + 50.000;
2013: + 50.000.

1.95

GIAMBRONE, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2011 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.»

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *con i seguenti importi:*

2011: + 50.000;
2012: + 50.000;
2013: + 50.000.

1.96

DI NARDO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2011 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *con i seguenti importi:*

2011; 50.000;
2012: 50.000;
2013: 50.000.

1.97

PEDICA, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2011 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento».

Conseguentemente alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) articolo 2, comma 373 (8. 1 - cap. 7182) Cancellazione debito Paesi poveri*apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento: 2011:

CP: 50.000;

CS: 50.000;

2012:

CP: 50.000;

CS: 50.000;

2013:

CP: 50.000;

CS: 50.000.

1.99

RUSSO, BRUNO, RUTELLI

Respinto

Al comma 17, dopo le parole: «di specifiche analisi del rischio di evasione e» aggiungere le seguenti: «formulate sulla base dei risultati dell'applicazione dell'articolo 13-bisdel decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

1.100

FIRRARELLO

Ritirato

Al comma 17, aggiungere in fine:

«Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 2 dell'articolo 36-*bis* della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al primo periodo, le parole: "30 Giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011"

b) dopo il periodo inserito con la lettera *b)* viene aggiunto il seguente: "l'attualizzazione viene effettuata mediante l'applicazione di un moltiplicatore fisso pari allo 0,15 da applicarsi al residuo debito. Al fine della esatta individuazione del debito residuo i contribuenti hanno facoltà, in deroga ai termini stabiliti dai commi 8 e 8-*bis* del vigente articolo 2 del DPR 322 del 22 luglio 1998, di produrre le denunce integrative per gli anni dal 2002 al 2008 entro il termine del 30 giugno 2011"

c) il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dai contribuenti per effetto del superiore disposto"».

1.102

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, MONGIELLO, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis.* All'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, al comma 24, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nella ripartizione delle predette quote almeno il 60 per cento delle somme è devoluto al Ministero della Giustizia, il 35 per cento al Ministero dell'interno e il 5 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze."

22-*ter*. Le risorse residue e non ancora ripartite, del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008,

relative all'esercizio 2009, sono attribuite per un ammontare pari al 90 per cento al Ministero della Giustizia e per il restante 10 per cento al Ministero dell'interno"».

1.104

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 24, primo periodo, le parole: «800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.400 milioni di euro, nonché di 1.100 milioni di euro» e, al secondo periodo, dopo le parole:«professori di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «e ricercatori universitari».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere il seguente:

«164-*bis.* A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

al comma 166, primo periodo, aggiungere le seguenti parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabile di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2011».

1.105

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 24, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 24, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di 1500 professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.

24-*ter*. Agli ulteriori oneri di cui al comma 24-*bis*, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, 263 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013, 253 milioni di euro per l'anno 2014, 333 milioni di euro per l'anno 2015, 413 milioni di euro per l'anno 2016 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 24-*quater* a 24-*decies*.

24-*quater.* All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

24-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "Della misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "mella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

24-*sexies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 24-*quater* e 24-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

24-*septies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole. "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento".

24-*octies*. A decorrere dal 1º gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui».

1.106

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

24-*ter*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

24-*quater*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

24-*quinquies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 7-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2009.

24-*sexies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca», *apportare le seguenti variazioni:*

2011: + 800.000;
2012: + 800.000;
2013: + 800.000.

1.107

VALDITARA, VIESPOLI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.107

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Il personale docente è non docente delle scuole statali che, entro il 31 gennaio 2010, con decorrenza dal successivo 1º settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 33 e di una età pari o superiore ad anni 60, di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 34 e di una età pari o superiore ad anni 59, di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 35 e di una età pari o superiore ad anni 58, oppure in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 36 e di una età pari o superiore ad anni 57, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 38 anni. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio.

24-*ter*. L'erogazione del trattamento di fine servizio eventualmente spettante al dipendente, è effettuata comunque alla data nella quale il dipendente avrebbe maturato il diritto in assenza della facoltà di cui al predetto comma 1 e nella misura spettante alla data di esercizio della facoltà di cui al medesimo comma 1.

24-*quater*. All'onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro per il 2010, in trenta milioni di euro per il 2011 e in 20 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanzia menti di parte corrente iscritti nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

24-*quinques*. Al fine di assicurare che dall'attuazione del comma 1, primo periodo, non derivino oneri ulteriori rispetto alle risorse previste a copertura dal comma 3, il medesimo decreto

ministeriale di cui al precedente comma 1, secondo periodo, potrà stabilire dei criteri di priorità nella accettazione delle domande, nell'ambito delle procedure di accertamento del diritto al pensionamento anticipato, qualora emergano palesi scostamenti tra il numero delle domande di pensionamento pervenute e la copertura finanziaria a disposizione per ciascun anno».

G1.107 (già em. 1.107)
VALDITARA, VIESPOLI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2464,
impegna il Governo a realizzare quanto previsto dall'emendamento 1.107.

_____
(*) Accolto dal Governo

1.108
POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA
Respinto
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazione, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le disposizioni contenute nell'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano fino al 31 dicembre 2013.
Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011».

1.109
D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI
Respinto
Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:
«25-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 è introdotto un sistema di agevolazioni fiscali automatiche per investimenti in ricerca ed innovazione delle imprese con un'allocazione annua di 700 milioni di euro.
25-*ter*. L'agevolazione prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari a:
a) 10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per realizzare investimenti in ricerca e sviluppo;
b) 40 per cento intramuros qualora i progetti di investimento contemplino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di ricerca.
25-*quater*. Le spese ed i costi agevolabili non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.
25-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti: i costi e le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese con riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
25-*sexies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";
alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";
alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";
alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";
alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".
25-*septies*. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta

eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

25-*octies*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

25-*novies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 25-*octies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

25-*decies*. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 25-*octies* del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

1.114

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-*bis*. Nel rispetto del principio di territorialità dell'imposta è prevista, a beneficio delle regioni in cui si localizzano le attività imprenditoriali estere, una compartecipazione straordinaria del 20 per cento del gettito derivante dalle imposte sui redditi, generato dalle predette attività economiche».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

1.118

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-*bis*. È previsto un credito d'imposta alle imprese, in special modo a quelle del Sud, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 1 della legge 296/2006, commi da 280 a 285, e successive modificazioni. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

1.125

GERMONTANI, VIESPOLI, MORANDO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.125

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-*bis.* Nell'ipotesi in cui i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti, i dirigenti generali dello Stato, gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari di grado della carriera diplomatica siano collocati in posizione di fuori ruolo o siano semplicemente autorizzati all'espletamento di incarichi, le retribuzioni e le indennità a qualunque titolo percepite da soggetti pubblici non possono superare, cumulativamente, il compenso onnicomprensivo percepito dal primo presidente della Corte di Cassazione.

Il limite di cui al comma 1 non si applica alle posizioni di Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

G1.125 (già em. 1.125)
GERMONTANI, VIESPOLI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n. 2464 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
premesso che:
nell'ambito della Pubblica amministrazione non sono rari i casi di figure professionali che si trovano a svolgere la propria attività presso uffici diversi da quelli di provenienza, e ciò avviene principalmente a seguito di nomine fiduciarie di natura politica;
molte di queste figure di "*civil servants*", pur svolgendo la propria attività a tempo pieno in capo ad un singolo ufficio, continuano a percepire anche stipendi relativi alle posizioni di provenienza, oltre che gli emolumenti riguardanti i molti incarichi accessori che vengono loro conferiti, realizzando così quelle che in alcuni casi possono essere definite vere e proprie operazioni economiche attraverso le nomine politiche;
la casistica di cui sopra risulta essere piuttosto ampia, e investe in molti casi magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, prefetti, dirigenti generali dello Stato, ambasciatori, ministri plenipotenziari dello Stato;
anche alcune trasmissioni televisive si sono già occupate del problema, e hanno avuto buon gioco nell'invocare questo tipo di "prassi" come l'ennesima dimostrazione ancora una volta del mal costume della politica italiana;
il modo migliore per eliminare alla radice l'incentivo a ricorrere alla prassi del conferimento di una molteplicità di incarichi pubblici il cui scopo prevalente è quello di cumulare più stipendi ed emolumenti consiste nella fissazione di un tetto massimo ai compensi complessivamente percepiti da un unico soggetto per tutti gli uffici pubblici occupati e gli incarichi pubblici rivestiti a qualunque titolo,
impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative legislative al fine di introdurre un tetto massimo alle indennità a qualunque titolo percepite da un unico soggetto titolare di due o più uffici e incarichi pubblici, fissandolo pari al compenso onnicomprensivo percepito dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, ed escludendo dall'applicazione del medesimo tetto massimo soltanto le posizioni di Segretario generale della Presidenza della Repubblica e di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

_____
(*) Accolto dal Governo

1.126
GERMONTANI, VIESPOLI
Ritirato e trasformato nell'odg G1.126
Dopo il comma 26, inserire il seguente:
«26-*bis* È istituita, nell'ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una apposita destinazione aggiuntiva pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2011 finalizzata alla attuazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere da parte del Ministero delle Pari Opportunità».
Conseguentemente al comma 166, primo periodo, inserire le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

G1.126 (già em. 1.126)
GERMONTANI, VIESPOLI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2464,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.126.

_____
(*) Accolto dal Governo

1.128

CONTINI, VIESPOLI, BALDASSARRI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, SAIA, VALDITARA

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 1.129 nell'odg G1.128

Dopo il comma 27, inserire il seguente comma:

«27-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

"1-*ter*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano al personale della carriera diplomatica. Tale personale, qualora ne faccia richiesta, ha diritto a permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

1-*quater*. Gli ambasciatori di ruolo sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 166, primo periodo inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, e per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno dei gli anni 2012 e 2013».

1.129

CONTINI, VIESPOLI, DE ANGELIS, VALDITARA (*)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 1.128 nell'odg G1.128

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente comma:

«27-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1-*bis* aggiungere i seguenti:

"1-*ter*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano al personale della carriera diplomatica. Tale personale, qualora ne faccia richiesta, ha diritto a permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

1-*quater*. Gli ambasciatori di ruolo sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 166, primo periodo inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011, e per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno dei gli anni 2012 e 2013».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.128 (già emm. 1.128 e 1.129)

CONTINI, VIESPOLI, BALDASSARRI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, SAIA, VALDITARA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2464,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 1.128 e 1.129.

_____

(*) Accolto dal Governo

1.131

DE LILLO

Ritirato

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-*bis*. È istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo di garanzia mutui per il personale del Comparto Sicurezza, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, finalizzato alla stipula di mutui assistiti per l'acquisto di immobili ad uso abitativo».

Conseguentemente, al relativo onere i provvede mediante corrispondente riduzione lineale degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata Tabella C.

1.133

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole:«euro 1.000 milioni» con le seguenti: «euro 1.800 milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 47.

1.134

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 29, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:«, nonché delle maggiori entrate derivanti dal comma 29-bis a decorrere dall'anno 2011. Gli ammortizzatori sociali finanziati per l'anno 2011, concessi anche in deroga alla vigenti disposizioni di legge, possono essere riconosciuti anche oltre i limiti di spesa sostenuti per ciascun trattamento nel corso dell'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al comma 29-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-*bis*. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente comma».

1.136

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 29, secondo periodo, sostituire le parole: «d'intesa con» con le seguenti: «è attribuita ad interventi, anche di carattere normativo, in favore dei lavoratori. che assistono familiari gravemente disabili; un'ulteriore quota, previa intesa con.».

1.138

BRUNO, RUSSO, RUTELLI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.138

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-*bis.* Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività dei porti italiani nei quali le aziende concessionarie ai sensi dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 hanno come attività prevalente il trasbordo da nave a nave di contenitori la contribuzione previdenziale ed assistenziale a loro carico è dovuta nella misura del 55% di quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente. Si considera come prevalente l'attività di trasbordo da nave a nave quando i contenitori movimentati in trasbordo da nave a nave da parte di un'Azienda concessionaria ex articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, superano la soglia del 75 per cento del volume complessivo di contenitori movimentati da quell'azienda in quel porto nell'anno 2009. Per l'attuazione delle previsioni dì cui al presente comma è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per ognuno degli anni 2011, 2012, 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 11 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013.

G1.138 (già em. 1.138)
BRUNO, RUSSO, RUTELLI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2464,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.138.

_____
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

1.154
OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO, CARLONI, GHEDINI
Respinto
Dopo il comma 38 inserire il seguente:
«38-*bis*. Al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* e *p)* della Costituzione così come previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" per il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011».
Conseguentemente al comma 166, primo periodo, dopo le parole: «allegata alla presente legge» *aggiungere le seguenti:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011 con eccezione delle voci relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.155
VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, SAIA, VALDITARA
Ritirato
Al comma 40, apportare le seguenti modificazioni:
«*a)* al primo periodo sostituire le parole: "924 milioni di euro" con le parole: "1.224 milioni di euro";
b) al secondo periodo sostituire le parole: "874 milioni di euro" con le seguenti: "1174 milioni di euro"».
Conseguentemente, all'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 40, apportare le seguenti modificazioni:
«*a)* in corrispondenza della voce: "Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*terdecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73" sostituire la cifra: "100" con la cifra: "400";
b) in corrispondenza della voce: «Totale» sostituire la cifra "874" con la cifra "1.174"».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 166, primo periodo inserire le parole: «ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2011».

1.156
DE LILLO
Ritirato
All'elenco 1, alla voce: «Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 2, commi da 4-noviesa 4-terdecies del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73» sostituire il relativo importo con il seguente: «400»
Conseguentemente, al comma 40 apportare le seguenti modifiche:
«*a)* al primo periodo, le parole: "è incrementata di 924 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "è incrementata di 1.224 milioni di euro";
b) al secondo periodo, la cifra di "874" è sostituita da: "1.174".
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata Tabella C».

1.157

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 40 sostituire le parole: «924 milioni» con le parole: «1.224 milioni».

Conseguentemente all'elenco 1, alla voce Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*terdecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, *apportare la seguente variazione:*

2011: + 300.

Conseguentemente al comma 166, primo periodo, dopo le parole: «allegata alla presente legge» *inserire le seguenti:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2011 con eccezione delle voci relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.158

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 40, al secondo periodo sostituire le parole:«pari a 874 milioni» con le seguenti: «pari a 554 milioni» nonché, dopo le parole:«Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «, per quanto attiene a 370 milioni di euro, tra gli interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico nelle regioni Veneto, Calabria, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Campania individuate nei provvedimenti emanati a seguito degli straordinari eventi alluvionali del 4 ottobre e del mese di novembre 2010, e per la rimanente quota pari a 554 milioni».

Conseguentemente al medesimo comma sopprimere il quarto e il quinto periodo e all'Elenco 1, sopprimere le seguenti voci:

Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243.

1.159

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 40, sostituire il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo con il seguente: «Tali risorse sono ripartite, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge».

Conseguentemente, sostituire l'elenco allegato con il seguente:

Elenco l

INTERVENTO 2011

Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:

all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

all'articolo 45, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

all'articolo 63-*bis*, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.400

Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1.124

Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135: articolo 2, commi 550, 551 e 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.100

Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.100
Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296200
Totale924

1.160
OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO
Respinto
Al comma 40, terzo periodo, dopo le parole:«Le risorse» inserire le parole: «di cui alla prima voce del suddetto elenco sono destinate alle scuole non statali che attingono personale scolastico dalle graduatorie pubbliche e sono vincolate altresì, al fine di garantire la trasparenza, all'obbligo della tracciabilità attraverso pagamenti da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario; le risorse».

1.161
BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Al comma 40, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 40 inserire i seguenti:

«40-*bis*. Ai soggetti affetti da patologia oncologica certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura sanitaria privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. È nulla qualsiasi disposizione prevista dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore che comporti una riduzione del trattamento economico in caso di assenze per malattia qualora la causa delle assenze stesse sia una patologia oncologica certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura sanitaria privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

40-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 40-*bis*, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere daI 2011, si provvede mediante utilizzo dell'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 40-*quater* a 40-*octies*.

40-*quater*.L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

40-*quinquies*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

40-*sexies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n, 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

40-*septies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

40-*octies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.163

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Le parole da: «*Al comma*» a: «con il seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 40, elenco 1, voce: Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 sostituire importo: «100« con il seguente:«500».

Conseguentemente:

al medesimo elenco, sostituire il totale con il seguente: «1.274»;

dopo il comma 164, inserire il seguente:

«164-*bis*. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

1.166

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Precluso

Al comma 40, elenco 1, voce: Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 sostituire l'importo: «100» con il seguente:«400».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per l'importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazione di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

1.174

SCARPA BONAZZA BUORA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.174

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:

«45-*bis*. Il programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2011.

45-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione di cui al comma 45-*bis*, si provvede mediante rifinanziamento degli stanziamenti previsti dall'articolo l, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi delle tabelle C ed F della legge 23 dicembre 2009, n. 191(legge Finanziaria 2010) da apportarsi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per un importo di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

45-*quater*. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di favorire la ripresa economica, le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154"».

G1.174 (già em. 1.174)

SCARPA BONAZZA BUORA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n. 2464, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)",

premesso che:

l'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38", al comma 1 stabilisce che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro di

cui all'articolo 2, propone al CIPE, per l'approvazione, il «Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura» contenente gli interventi di competenza nazionale;

ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le regioni e le province autonome predispongono, altresì, entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun triennio di programmazione nazionale di cui al comma 1, i programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, o gli eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli interventi di competenza da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio;

il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, all'articolo 3 contiene disposizioni in materia di attività connesse a quelle della pesca, includendo fra queste: *a*) la "pescaturismo", *b*) l'ittiturismo e *c*) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere che il programma di cui in premessa venga ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2011;

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere che le attività di promozione e assistenza tecnica in favore degli imprenditori ittici, nonché in favore delle attività connesse a quelle della pesca, sopra menzionate, vengano incluse fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, relative alla promozione della cooperazione e dell'associazionismo.

_____

(*) Accolto dal Governo

1.176

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-*bis* è sostituito del seguente:

"1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibiIi nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e)*, dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993".».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

1.178

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-*bis*. Nel corso del 2010 è prevista la riapertura della ristrutturazione dei debiti dovuti all'INPS dalle imprese agrozootecniche. Alle imprese agricole è data facoltà di ripianare le pendenze relative ai pagamenti INPS scaduti a fronte di un pagamento complessivo non superiore al 19 per cento delle somme dovute. Entro il 30 aprile 2011, compiuto riesame dei saldi e delle posizioni debitorie risultanti anche dopo le precedenti ristrutturazioni, al fine di evitare disparità di condizioni e trattamenti e di consentire alle aziende la fuoriuscita da condizioni di crisi finanziaria, viene definita una modalità di rateazione dei debiti risultanti secondo una rateazione congrua alle possibilità finanziarie del comparto. Fino alla data della piena applicazione della rateazione disposta dal Governo e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno è disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive in danno delle aziende agricole coinvolte ed è sospesa l'applicazione delle procedure restrittive per l'accesso a progetti e misure di incentivo derivanti dalla sussistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'INPS».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

1.183

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

«48-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*. Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1-*sexies*. Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, palii di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica D, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*septies*. Per le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copelwra del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1-*octies*. Per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1-*novies*. Per gli oneri di cui ai commi da 1-*quinquies* a 1-*octies*, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del presente Testo unico».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 15 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente».

1.184

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, FILIPPI MARCO, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, CABRAS, MONGIELLO, ASTORE, TOMASELLI (*)

Respinto

Dopo il comma 48, inserire i seguenti:

«48-*bis.* In attuazione dell'art. 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale dalla società Eni Spa. Conseguentemente, il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-*ter,* comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'art. 1, comma 906, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, nei soli confronti delle società di cui al comma 906 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rideterminato al 31 marzo 2011.

48-*ter.* Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:

a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

b) affitto di depositi di staccaggio dei carburanti di cui alla lettera *a)*;

c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adattarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al presente comma.

48-*quater.* I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. A decorrere dal 1º gennaio 2011, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui ai comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.

48-*quinquies.* La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettua bile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ed all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita di medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.

48-*sexies.* Il presente comma è finalizzato al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare l'esercizio delle professioni, garantire la qualità del servizio professionale, tutelare il consumatore alla scelta informata del professionista, assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività, favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere e mandati professionali. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi od albi, individua, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse

generale. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito. La legge statale stabilisce:

a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti;

b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

Gli statuti degli ordini professionali devono:

a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplinare su base democratica tutti i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibiIità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei princìpi di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria; comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti degli ordini professionali si adeguano alla predetta disciplina ed entro i successivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva. Le associazioni professionali possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in apposito registro istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza

territoriale, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di durata. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248».

Conseguentemente, dopo il comma 164, inserire i seguenti:

«164-*bis.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

164-*ter.* Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-*bis*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanzia menti in conto capitale per finanziare spese correnti.

164-*quater.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 164-*bis*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazloni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.185

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, FILIPPI MARCO, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, FERRANTE, DE LUCA, MONGIELLO, ASTORE, TOMASELLI (*)

Respinto

Sostituire il comma 48, con i seguenti:

«48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2013. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

48-*bis.* All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito seguente: "È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese in attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni";

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.

48-*ter.* Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono stanziati 800 milioni per l'anno 2011, 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

48-*quater.* Il comma 11, dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso».

Conseguentemente, dopo il comma 164, inserire i seguenti:

«164-*bis.* Ai maggiori oneri di cui ai commi da 48 a 48-*ter,* pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2011 e a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui ai commi da 164-*ter* a 164-*quinquies.*

164-*ter.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

164-*quater.* Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-*ter,* in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

164-*quinquies.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 164-*ter,* propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.186

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

«48-*bis.* All'articolo 10, comma 1, lettera *b)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, è sostituito dal seguente: "le spesa mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1992, n. 104"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

1.189

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 49, sostituire le parole: «347,5 milioni di euro» con le seguenti: «834 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 164, inserire il seguente:

«164-*bis.* A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

1.196

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-*bis.* Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2011, un assegno pari a 2.000 euro. Per la concessione dell'assegno di cui al precedente periodo il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2012, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 15 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.197

GERMONTANI, VIESPOLI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.197

Dopo il comma 54 inserire il seguente:

«54-*bis*. Al fine di garantire la rappresentanza degli iscritti ex ENAM (Ente Nazionale Assistenza Magistrale) i quali, attraverso la trattenuta dello 0,80 per cento dello stipendio, finanziano l'Ente, soppresso con l'articolo 7 - commi 3-*bis* e 4 - della legge 30 luglio 2010, n. 122, sono costituiti all'interno dell'INPDAP - cui sono state trasferite le funzioni di detto Ente - uno specifico Comitato, con compiti di indirizzo, verifica, controllo, e articolazioni, su base provinciale, per l'assistenza diretta agli iscritti.

Le modalità di costituzione su base elettiva e di funzionamento dei predetti organismi, nazionale e provinciali, i cui oneri di spese restano a carico delle risorse derivanti dalla contribuzione degli iscritti ex ENAM, sono definiti con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca,con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.

L'incarico del Presidente ex ENAM, nominato con DPR 17/10/2006, è prorogato fino all'insediamento del Comitato Nazionale, con compiti sostitutivi di indirizzo, verifica e controllo».

G1.197 (già em. 1.197)

GERMONTANI, VIESPOLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n. 2464 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"

premesso che:

l'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ENAM), già ente pubblico non economico con personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, è stato soppresso con l'articolo 7 - commi 3-*bis* e 4 della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78;

con la soppressione dell'ENAM le funzioni, nonché i rapporti attivi e passivi dello stesso ente sono stati trasferiti all'INPDAP;

il Consiglio di Stato, nel parere n. 681 del 22/02/2010 ha riconosciuto l'importante ruolo dell'ENAM, affermando che esso "sostiene e supporta fasce di cittadini che potrebbero essere non sufficientemente sorrette dal sistema pubblico anche alla luce della contrazione della spesa pubblica";

a seguito della soppressione dell'ENAM, gli iscritti al predetto ente, 300 mila iscritti e 1 milione 300 mila beneficiari, risultano ad oggi privi di una propria rappresentanza specifica nell'ambito del nuovo istituto nel quale sono confluite le funzioni e al quale sono succeduti tutti i rapporti attivi e passivi;

gli iscritti all'ex ENAM versano una trattenuta dello 0,80 per cento dello stipendio destinata al finanziamento del medesimo ente soppresso, e tali risorse possono essere specificamente utilizzate per la copertura degli oneri e delle spese di costituzione e di funzionamento di organismi nazionali e provinciali per la loro rappresentanza in ambito INPDAP;

il Presidente dell'ex ENAM è stato nominato con il DPR 17/10/2006;

alla Camera dei deputati, in sede di conversione del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si impegna a verificare gli effetti applicativi della soppressione dell'ENAM,

impegna il Governo ad attivare tutte le iniziative necessarie al fine di:

conferire uno specifico riconoscimento degli iscritti ex ENAM, istituendo un Comitato, articolato anche a livello provinciale, con compiti di assistenza degli stessi, di indirizzo e verifica;

prorogare l'incarico al Presidente dell'ex ENAM fino all'insediamento del predetto Comitato, affidando al medesimo presidente i compiti sostitutivi di indirizzo e di verifica.

_____

(*) Accolto dal Governo

1.199

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA, GIAI

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e)*, inserire la seguente:

e-bis) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.203

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.31

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-*bis.* All'articolo 12, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6000 euro"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento a deconere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.205

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-*bis.* Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater)*, è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies)* pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.206

GERMONTANI, VIESPOLI

Ritirato

Dopo il comma 54 inserire il seguente:

«54-*bis)* Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2011";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011"».

1.207

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

«54-*bis.* All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province", dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"».

1.209

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 59, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

«59-*bis.* All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.210

POLI BORTONE, LATRONICO, D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZARACCHIO, SACCOMANNO, AMORUSO, COSTA

Respinto

Al comma 61 sostituire le parole: «45 milioni» con le parole: «145 milioni», nonché le parole: «15 milioni» con le parole: «65 milioni».

Conseguentemente aggiungere infine il seguente periodo: «Le autorizzazioni di spesa del presente comma sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 13.».

Conseguentemente al comma 166 primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 100 milioni di euro per l'anno 2011, e 50 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013».

1.211

LATRONICO, D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZARACCHIO, SACCOMANNO, AMORUSO, COSTA, BUTTI

Id. em. 1.210

Al comma 61 sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti: «145 milioni», nonché le parole: «15 milioni» con le seguenti: «65 milioni».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni di spesa del presente comma sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 13.»,

Conseguentemente al comma 166 primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 100 milioni di euro per l'anno 2011, e 50 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

1.220

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 61, inserire il seguente:

«61-*bis*. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi in tutti i piccoli comuni. L'amministrazione comunale può altresì stipulare apposite convenzioni, di intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italiane S.p.a., affinchè il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, e dei vaglia postali nonchè le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, inoltre, ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Comunicazioni.

1.221

LATRONICO

Ritirato

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«1. Al comma 62, sostituire la parola "definizione" con la seguente "ratifica";

2. Al comma 63, sostituire la parola: "definizione" con la seguente: "ratifica", e sostituire le parole: di cui all'articolo 18 comma 1, lettera *b*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2," con le seguenti: "disponibili indicate nei Contratti di Programma 2007-20l1 e successive modificazioni"».

1.225

COSTA

Ritirato

Dopo il comma 80, inserire il seguente:

«80-*bis*. Al comma 25 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quarto e il quinto periodo sono soppressi».

1.226

DELLA SETA, GIARETTA, ANDRIA, FERRANTE, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, CARLONI, MERCATALI, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO, BUBBICO, ANTEZZA, FIORONI, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, FILIPPI MARCO, PIGNEDOLI, ROILO, BASSOLI, MARINARO, MONGIELLO, ASTORE

Respinto

Al comma 84, sostituire le parole: «la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012» con le seguenti: «la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2011 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.»

e dopo il comma 84 inserire i seguenti:

«84-*bis*. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che il 31 ottobre 2010 ed i giorni successivi hanno colpito alcune zone della regione Veneto individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, nonché al fine di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

84-*ter*. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province della regione Veneto individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, impiegate per far fronte all'emergenza alluvionale e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al presente comma.

84-*quater*. Per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2010 risultano residenti, con sede operativa o esercenti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni della regione Veneto colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 31 ottobre 2010 e dei giorni successivi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2011 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva, nonché del pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La predetta sospensione dei termini è disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi di cui al presente comma avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.

84-*quinquies*. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che nei mesi di ottobre e novembre 2010 hanno colpito alcune zone delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Toscana, come individuate dalle ordinanze emanate a seguito dei suddetti eventi, e la città di Messina il 1º e il 2 ottobre 2009, nonché al fine di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi e di finanziare interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 da destinare a ciascuna delle suddette regioni e la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 da destinare alla città di Messina.

84-*sexies*. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, realizza, entro e non oltre il 31 dicembre del 2011, laddove non ancora predisposta, una mappatura delle aree a più elevato rischio idrogeologico e dei manufatti abusivi ricadenti in queste aree, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152, e successive modificazioni, utilizzando gli elenchi elaborati dall'agenzia del territorio di cui all'articolo 19 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Da tale mappatura devono emergere con chiarezza i vari gradi di insicurezza per le persone imputabile a fenomeni di abusivismo edilizio o comunque a localizzazioni improprie di insediamenti abitativi e infrastrutturali. La realizzazione della predetta mappatura ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi che ricadono nelle aree individuate dalla mappatura di cui al presente comma, sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

84-*septies*. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per la realizzazione e la prosecuzione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

84-*octies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 84 e dei commi da 84-*bis* a 84-*septies* pari a 2.082 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.882 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2012 e 2013 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 84-*novies* a 84-*undecies*.

84-*nonies*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

84-*decies*. In deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

84-*undecies*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 84-octies, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.227

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 84, inserire i seguenti:

«84-*bis*. In relazione alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, all'articolo 39, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, a decorrere dal 31 dicembre 2011".

84-*ter*. Gli interventi volti alla fruizione del diritto agli studi universitari adottati in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni, devono essere attuati in modo che gli stessi interventi siano prioritariamente finalizzati all'incremento della fruizione del diritto allo studio presso l'Università dell'Aquila. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel 2011, per il finanziamento sia del Fondo di intervento integrativo per la concessione del prestito d'onore, sia del Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla realizzazione della frequenza universitaria di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge 390 del 1991. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.

84-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 84-*bis*, pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2011-2013, e del comma 84-*ter* pari a 100 milioni di euro nel 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n, 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di

cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento";

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento".

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera *c)* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.228

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

«84-*bis*. Nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei territori dei comuni della provincia di Messina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 10 ottobre 2009, è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per 1'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 1º gennaio 2011 fino allo 31 dicembre 2011. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2015. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2015. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili e come determinate dalla Tabella C allegata alla presente legge».

1.229

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 84 inserire il seguente:

«84-*bis*. Per far fronte agli interventi conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito i territori dei comuni della provincia di Messina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri de12 ottobre 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011 e di 30 milioni di euro per l'anno 2012».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 166, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011, e 30 milioni di euro per l'anno 2012».

1.231

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Sostituire il comma 86 con il seguente:

«86. All'articolo 10, primo comma, numero 8-*bis*) e numero 8-*ter)*, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "entro 4 anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 5 anni"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

1.232

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86. inserire il seguente:

«86-*bis*. L'articolo 38, comma 6. del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, è sostituito dal seguente:

"38. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quarto quello dichiarato ed il reddito dichiarato non risulti congruo almeno per due periodi d'imposta"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011».

1.233

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-*bis*. All'articolo 29, primo comma, lettera *b)*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "decorsi sessanta giorni dalla notifica" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi centocinquanta giorni dalla notifica"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.234

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-*bis*. L'art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

1.239

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-*bis.* All'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito dell'attività alberghiera si considerano prestazioni o cessioni accessorie all'alloggio".».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

1.241

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-*bis*. All'articolo 19-*bis.*1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

"i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione [..] dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.

La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico-alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi.

La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero *8)* dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-*bis*"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle Imprese.

1.244

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-*bis*. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e non sono iscritte nell'Albo"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle Imprese.

1.246

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.

1.247

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, LUMIA, DE ANGELIS, GERMONTANI

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-*bis*. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-*bis*. I contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di *leasing* per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, relativa alle pigioni"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011.

1.248

IZZO, TOFANI, CORONELLA, FLERES

Ritirato

Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:

«86-*bis*. All'articolo 19 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 8, 9, 10 e 11 sostituire ovunque ricorrano le parole: "31 dicembre 2010" con le seguenti: "31 dicembre 2011";

b) al comma 12 sostituire le parole: "1º gennaio 2011" con le seguenti: "1º gennaio 2012"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C.

1.249

IZZO, TOFANI, CORONELLA, FLERES

Ritirato

Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:

«86-*bis*. All'articolo 19 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 8, 9, 10 e 11 sostituire ovunque ricorrano le parole: "31 dicembre 2010" con le seguenti: "30 giugno 2011";

b) al comma 12 sostituire le parole: "1º gennaio 2011" con le seguenti: "1º luglio 2011"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

1.250

LATRONICO

Ritirato

Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

«86-*bis*. Tutte le unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici che risultino invendute alla data di entrata in vigore della presente legge, sono offerte in opzione ai conduttori al prezzo determinato dall'Agenzia del Territorio prima che fossero ritrasferite dalla Scip Srl agli enti originari proprietari.

86-*ter*. Per i conduttori che abbiano manifestato la volontà di acquisto dei rispettivi appartamenti entro il 31 ottobre 2001, il prezzo di vendita degli stessi è determinato applicando alla stima dell'Agenzia del territorio i coefficienti aggregati di abbattimento contenuti nell'ultima tabella pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2005 e previsti dal decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2004, n. 104.

86-*quater*. La stipula dei contratti di compravendita, in base alla presente legge, può essere effettuata a condizione che l'acquirente rinunci, con la compensazione delle spese di lite, ad ogni azione giudiziaria in atto e futura riguardante l'immobile condotto in locazione, in qualsiasi grado di giudizio, sia in sede ordinaria che amministrativa, nei confronti dell'Ente proprietario il quale a sua volta non potrà richiedere alcun incremento di canone o indennità rispetto a quello/a attualmente già pagato/a con regolarità dal conduttore-acquirente, sia per le annualità pregresse sia per il periodo fino alla data della suddetta stipula».

1.252

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, FILIPPI MARCO, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, STRADIOTTO, DE LUCA, MONGIELLO, VITALI, ASTORE

Respinto

Al comma 88, lettera b), sostituire le parole: «a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento» con le seguenti: «a 8 per cento, 10 per cento e 10 per cento».

Conseguentemente,

- *al comma 92, le parole:* «Per l'anno 2011» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per il periodo 2011-2013» *e alla fine, aggiungere le seguenti parole:* «Ai soli fini del presente comma il saldo previsto dall'articolo 77- *bis* della legge n. 133 del 2008 è quello calcolato per il 2011 tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* dell'articolo 4 della legge n. 42 del 2010. Ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui all'articolo 89, l'articolo 4, comma 4-*quinquies* è abrogato.»;

- il comma 105 è sostituito dal seguente:

«105. I comuni che hanno usufruito delle disposizioni di cui al comma 4-*qiunquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 possono avvalersene anche per l'anno 2011. La compensazione opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 93»;

- sostituire il comma 108 con i seguenti:

«108. I proventi delle concessioni e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento delle spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

108-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere il seguente comma: "Nel saldo finanziario di cui al comma 5, del comma dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono considerate le spese complessivamente sostenute per la realizzazione di opere infrastruttura li connesse alla mobilità urbana individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri cofinanziate da trasferimenti statali".

108-*ter*. All'articolo 14, comma 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire le parole: "0,78%" con le seguenti: "4%".

108-*quater*. Il comma 7, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.

108-*quinquies*. Il comma 30 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

108-*sexies*. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, alla fine del comma, dopo le parole "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni" aggiungere le seguenti parole: "ovvero stipulare contratti che prevedano un corrispettivo a fronte di un ritorno di immagine e pubblicità per la pubblica amministrazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle spese relative a sponsorizzazioni culturali sportive e sociali".

108-*octies*. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire le parole: "nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed" con le

seguenti parole: "nonché alle mostre ed eventi culturali, e relative spese di pubblicità, realizzati, nell'ambito della loro attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e da quelli che svolgono, a livello territoriale, servizi e attività culturali, nonché".

108-*novies*. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, dopo le parole: "2008, 2009 e 2010" aggiungere le seguenti: "2011, 2012 e 2013".

108-*decies*. Ai soli fini del conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità per l'anno 2011 e successivi, e della determinazione delle grandezze rilevanti ai fini del Patto di stabilità per l'anno 2011 e successivi, gli enti locali che hanno provveduto a rinegoziare i mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti, secondo le condizioni indicate nella circolare 1278 del 21 settembre 2010, possono contabilizzare convenzionalmente, tra le spese, gli interessi sui mutui rinegoziati, iscrivendone gli importi secondo le cifre pagate per gli stessi a tale titolo nell'anno 2010. L'esercizio di tale opzione è certificato ogni anno nel quale si intende attuare al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità che previste da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2011.

108-*undecies*. Fermo quanto disposto dall'articolo l, comma 7, del decreto-legge n. 93 del 2008 e dall'articolo 77-*bis*, comma 30, del decreto-legge n. 112 del 2008, in tema di sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi di propria competenza, dal 1º gennaio 2011, i comuni potranno ridurre o eliminare le agevolazioni attualmente riconosciute ai fini lei per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concertato ai sensi della legge n. 431 del 1997.

- *al comma 118, sopprimere le seguenti parole:* «lettera *b)*».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

164-*ter*. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-*bis*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanzia menti in conto capitale per finanziare spese correnti.

164-*quater*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 164-*bis*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

164-*quinquies*. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e fa loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi

di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

164-*sexies*. A decorrere dal 1º gennaio 2011 è costituito l'Istituto di previdenza genera le (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1º gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per fa pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni dì Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1º gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

1.254

POLI BORTONE

Respinto

Al comma 93, primo periodo, sopprimere le parole: «anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e».

Conseguentemente, sopprimere il comma 103.

1.256

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Al comma 97, dopo le parole: «L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti relativi ad interventi in conto capitale finanziati con le risorse del fondo europeo per lo sviluppo regionale».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

1.258

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

«104-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il comma 4-*novies* è sostituito dal seguente:

"4-*novies*. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento di iniziative di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e l'esecuzione delle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito1 con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e come tali non concorrono alla determinazione dei saldi, anche se realizzati in più anni. Per le opere di cui al precedente periodo gli enti locali possono effettuare impegni in conto capitale pluriennali in relazione al cronoprogramma del lavori come consentito dall'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

104-*ter*. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

104-*quater*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

104-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997/ n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

104-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 104-*quater* e 104-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

104-*septies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";
alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";
alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";
alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";
alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.260

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Le parole da: «*Dopo il comma 104,*» a: «le spese» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

«104-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

"7-*quinquies.*1. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia

scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse".

104-*ter*. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

104-*quater*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

104-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti. "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

104-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 104-*ter* e 104-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

104-*septies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";
alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";
alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";
alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";
alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.265
OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO
Respinto
Al comma 111, sostituire la parola: «sentita» con le parole: «definisce di concerto con» e sostituire la parola:«adotta» con le parole: «principi e criteri direttivi al fine di adottare».

1.270
GIAMBRONE, MASCITELLI
Respinto
Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:

«118-*bis*. le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate a internalizzare, entro il 30 giugno 2011, i servizi erogati attraverso aziende possedute in misura totalitaria. Il personale delle aziende interessate dal processo di internalizzazione deve essere assunto a tempo indeterminato dalla pubblica amministrazione che ha adottato i provvedimenti di internalizzazione dei servizi. Nelle more della definizione del processo di internalizzazione e della consequenziale assunzione del personale, le aziende e le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad adottare i provvedimenti per distaccare il personale presso le pubbliche amministrazioni che detengono la proprietà totale dell'aziende. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di distacco del personale, l'azienda e la pubblica amministrazione devono adeguare i contratti di servizio riducendo i relativi corrispettivi in funzione del costo globale del personale distaccato. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, interessate dalle assunzioni di cui al presente comma sono Incrementate di un numero pari alle unità assunte. le superiori assunzioni e i richiamati distacchi sono autorizzati anche in deroga ai vincoli legislatiVi in materia di assunzioni, di spesa annuale di cui all'articolo 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di contenimento della spesa del personale secondo i rispettivi regimi limitativi, al patto di stabilità al vincoli che disciplinano il rapporto dipendenti/popolazione e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 con particolare riferimento agii art. 24 e 62. le amministrazioni pubbliche che provvedono alle procedure di assunzione e distacco a seguito di internalizzazione, sono autorizzate, al fini della determinazione degli obbiettivi stabiliti in tema di patto di stabilità interno, ad escludere dal calcolo le somme connesse alle richiamate procedure di assunzione e distacco. È concessa alle amministrazioni pubbliche che provvedono nel periodo 2011-2015 alle assunzioni e ai distacchi a seguito di internalizzazione la sospensione per mesi sessanta della

liquidazione e del pagamento degli oneri riflessi, relativi al costo del lavoro del personale. L'importo complessivo relativo agli oneri sospesi di cui al periodo precedente deve essere regolarizzato dagli enti beneficiari entro i sessanta mesi successivi al periodo di sospensione. Fatti salvi i trasferimenti autorizzati dalla vigente normativa, gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti all'applicazione delle misure disciplinate dal presente articolo sono posti a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni che procedono alla loro definizione, e in alcun modo dall'applicazione del presente articolo potranno derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente. dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 118-*bis*, si provvede mediante utilizzo dell'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 164-*ter* a 164-*septies*.

164-*ter*.L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

164-*quater*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

164-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n, 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

164-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 164-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

164-*seplies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

1.273

RUSSO, BRUNO, RUTELLI

Respinto

Al comma 123 dopo le parole: «fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)» inserire le seguenti: «per un importo comunque non superiore al 5 per cento rispetto alle aliquote applicate nell'anno 2010».

1.274

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.260

Dopo il comma 124, aggiungere i seguenti:

«124-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

"7-*sexies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica;

7-*septies*.1. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per gli interventi sul risparmio ed efficientamento energetico, nonché quelle sostenute con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili, con l'esclusione delle fonti energetiche assimilate alle fonti rinnovabili";

b) al comma 20, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità;"

124-*ter*. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

124-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 124-*bis* e 124-*ter*, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui si alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera *c)* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

f) a decorrere dal lº gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui;

g) le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

1.275

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 124, aggiungere i seguenti:

«124-*bis*. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modifiche:

"*a)* il comma 3 è abrogato;

b) al comma 11, le parole: "0,78 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2 per cento";

c) dopo il comma 13-*bis*, è aggiunto il seguente:

"13-*ter*. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2008 al 2011 e comunque sino all'attuazione del federalismo fiscale";

d) dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

"18-*bis*. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 20 centesimi,";

e) al comma 32, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono inserite le seguenti: "quindi con esclusione dei servizi di interesse generale";

2) al terzo periodo, le parole: "con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti" sono soppresse e le parole: "la partecipazione di una sola società" sono sostituite dalle seguenti: "direttamente la partecipazione totalitaria di una sola società".

124-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 124-*bis*, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, All'aumento dell'aliquota di cui si alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera *c)* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

f) a decorrere dal lº gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e a1col etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui;

g) le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

1.276

FIRRARELLO

Ritirato

Dopo il comma 124 aggiungere il seguente comma:

«124-*bis*: All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2011 e sino all'attuazione del federalismo fiscale"».

1.285 (testo 2)

MORANDO, TONINI, LUSI, CARLONI, BONINO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, MICHELONI, ZAVOLI, BIANCO, DELLA MONICA, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, FILIPPI MARCO, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, FERRANTE, MERCATALI, MONGIELLO, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:

«164-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle

dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte delto 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo sviluppo, *voce* Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.- Capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000;
2012:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000;
2013:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000.

1.286

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Le parole da: «*Al comma 166*» a: «Tabella C,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 166, primo periodo, dopo le parole:«allegata alla presente legge» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di patte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

Conseguentemente, alla tabella E - Missione Competitività e sviluppo delle imprese, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità - legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) - articolo 1, comma 272 - Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate - (Set. 4) - Interventi nelle aree sotto utilizzate (8.3 - cap. 7809), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000;
2012:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000;
2013:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

1.287

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Precluso

Al comma 166, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma* Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca, *voce:* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 267 del 1991: attuazione Piano Nazionale della pesca marittima, *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

1.288
OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO
Precluso
Al comma 166, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ad eccezione delle spese relative alla Missione Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma,* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, *voce:* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inserire la seguente legge: Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Sviluppo dell'imprenditori a giovanile in agricoltura. Articolo 1, comma 1068: fondo per lo sviluppo dell'imprenditori a giovanile in agricoltura (9.6 - cap. 7818):

Rifinanziamento:
2011:
CP: 20.000;
CS: 20.000;
2012:
CP: 15.000;
CS: 15.000;
2013:
CP: 15.000;
CS: 15.000.

1.289
OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO
Precluso
Al comma 166, primo periodo, dopo le parole: «allegata alla presente legge» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, alla tabella C, Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), *Programma* sostegno alla famiglia, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze - decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - articolo 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 Cap. 2102) *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 130.000;
CS: + 130.000.

1.290
OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO
Precluso
Al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

Conseguentemente alla Tabella C, missione Soccorso civile, *programma* Protezione civile, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 142 del 1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 : Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo Protezione Civile (6.2 - cap. 7446), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 100.000;

CS: + 100.000;
2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;
2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

1.292
OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO
Respinto
Alla Tabella E, inserire la seguente: Missione Comunicazioni, Programma, Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, Ministero dello sviluppo economico, legge 27 dicembre 2002, n. 289: Fondo aree sotto utilizzate, legge 27 dicembre 2006, n. 296: finanziamento programma banda larga Art. 1, comma 925: finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga nel territorio nazionale (15.8 - cap 7230)
Rifinanziamento
2011:
CP: 200.000
CS: 200.000
2012:
CP: 300.000
CS: 300.000
2013:
CP: 300.000
CS: 300,000.
Conseguentemente al comma 166, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di patte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, 300 milioni di euro per l'anno 2012 e 300 milioni di euro per l'anno 2013.

1.293
OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO
Respinto
Alla tabella C, Missione (23) Istruzione universitaria, Programma (23.1) Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 147 del 1992, capitolo 1695 apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP + 75.000;
CP + 75.000;
2012:
CP + 75.000;
CS + 75.000;
2013:
CS + 75.000;
CS + 75.000;
Conseguentemente al comma 166, primo periodo, dopo le parole: «allegata alla presente le legge» *aggiungere le seguenti:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte con'ente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.»

1.294
OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO
Respinto
Alla tabella C, Missione (23) Istruzione universitaria, Programma (23.3) Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 245 de11990, capitolo 1690 apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP + 80.000;
CP + 80.000;

2012:
CP + 80.000;
CS + 80.000;
2013:
CS + 80.000;
CS + 80.000;

Conseguentemente al comma 166, primo periodo, dopo le parole: «allegata alla presente le legge» *aggiungere le seguenti:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

1.297
D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 1.298 nell'odg G1.297
Dopo il comma 169 aggiungere il seguente:

«169-*bis*. Dopo il comma 5-*ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"5-*quater*. In presenza di graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore, le pubbliche amministrazioni, qualora ne abbiano la necessità, coprono i propri fabbisogni di personale attingendo a tali elenchi fino alloro esaurimento, prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso o con l'assunzione dei lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione".».

1.298
D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 1.297 nell'odg G1.297
Dopo il comma 169, aggiungere il seguente:

«169-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, la lettera *d)* è abrogata».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 400.000 euro per l'anno 2011 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata Tabella C.

G1.297 (già emm. 1.297 e 1.298)
D'AMBROSIO LETTIERI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2464 (legge di stabilità 2011),

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 1.297 e 1.298.

_____
(*) Accolto dal Governo

1.Tab.A.1
MARCENARO, MONGIELLO, ASTORE
Ritirato e trasformato nell'odg G1.Tab.A.1
Alla tabella A, rubrica Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 2.000;
2012: + 2.000;
2013: + 2.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, rubrica Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2011: - 2.000;

ed alla medesima tabella, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 2.000;
2013: - 2.000.

G1.Tab.A.1 (già em. 1.Tab.A.1)
MARCENARO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2464 (legge di stabilità 2011),
impegna il Governo a stanziare a favore del Ministero degli Esteri le risorse necessarie all'istituzione e all'avvio di una Autorità indipendente in materia di Diritti Umani, come previsto dagli impegni assunti e più volte riaffermati dall'Italia con le Nazioni Unite.

_____
(*) Accolto dal Governo

1.Tab.C.1
GIAI, POLI BORTONE
Respinto
Alla Tabella C, Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 - CAP. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2011:
- CP: - 500;
CS: - 500.

2012:
- CP: - 500;
CS: - 500.

2013:
- CP: - 500;
CS: - 500.

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, *Programma* Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, *voce* Ministero degli affari esteri, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43 (Contributi ad enti, istituti associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap. 1163), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 500;
CS: + 500.

2012:
CP: + 500;
CS: + 500.

2013:
CP: + 500;
CS: + 500.

1.Tab.C.2
OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO
Respinto
Alla tabella C, Missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, Programma Analisi e progratnmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n.144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500;
CS: + 500.

2012:
CP: + 500;
CS: + 500.

2013:
CP: + 500;

CS: + 500.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Organi costituzionali,a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *Programma* Presidenza delconsiglio dei ministri, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto Legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, *apportare le seguenti variaoni:*

2011:

- CP: - 500;
  CS: - 500.

2012:

- CP: - 500;
  CS: - 500.

2013:

- CP: - 500;
  CS: - 500.

1.Tab.C.3

DI NARDO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Alla tabella C, missione: Istruzione universitaria programma: Sistema universitario e formazione post-università voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute, apportare le seguenti variazioni:

2011:

- CP: - 10.000;
  CS: - 10.000.

2012:

- CP: - 10.000;
  CS: - 10.000.

2013:

- CP: - 10.000;
  CS: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca *programma:* Sviluppo, e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione *voce:* Politiche agricole e forestali, *aggiungere la seguente legge:* Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura - Art. 1, comma 1068 - Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (1.5 - cap. 7818) *con i seguenti importi:*

Rifinanziamento:

2011:
CP: 10.000;
CS: 10.000.

2012:
CP: 10.000;
CS: 10.000.

2013:
CP: 10.000;
CS: 10.000.

1.Tab.C.4

DI NARDO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Alla tabella C, missione: Ricerca e innovazioneprogramma: Ricerca in materia ambientale voce: Ministero dell'ambiente, decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientai e (ISPRA) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2012:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000.
2013:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione universitaria *programma:* Sistema universitario e formazione post-universitaria *voce:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
- CP: - 20.000;
CS: - 20.000.
2012:
- CP: - 20.000;
CS: - 20.000.
2013:
- CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

1.Tab.C.5

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Promozione e garanzia dei diritti e delle pari VoceMinistero dell'economia e delle finanze, Legge: Decreto legge 223/2006, art. 19, comma 3, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.
2012:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.
2113:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Ricerca e innovazione, *Programma:* Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario e industriale, *Voce* Ministero dello sviluppo economico, Legge L 282/91 e DL 496/93 *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
- CP: - 20.000;
CS: - 20.000.
2012:
- CP: - 20.000;
CS: - 20.000.
2113:
- CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

1.Tab.C.6

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica voce: Ministero della salute, decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.
2012:
CP: + 10.000.
CS: + 10.000.
2013:

CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione universitaria *programma:* Sistema universitario e formazione post-universitaria *voce:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
- CP: - 10.000;
CS: - 10.000.

2012:
- CP: - 10.000;
CS: - 10.000.

2013:
- CP: - 10.000;
CS: - 10.000.

1.Tab.C.7

DI NARDO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Alla tabella C, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma: Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Legge n. 549 del 1995: - Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2012:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2013:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione universitaria *programma:* Sistema universitario e formazione post-universitaria *voce:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
- CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

2012:
- CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

2013:
- CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

1.Tab.E.1

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale voce: decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria Art. 63, comma 12: Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (2.7 - cap. 7254) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:
CP: 10.000;

CS: 3.000.
2012:
CP: 20.000;
CS: 10.000.
2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella: Missione: infrastrutture pubbliche e logistica *programma:* Opere pubbliche e infrastrutture *voce:* economia e finanze, legge n. 191 del 2009: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) - articolo 2, comma 250: Fondo da ripartire per il rifinanziamento di interventi urgenti e indifferibili (interventi vari) (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1 - cap. 7464/P) *apportare le seguenti variazioni;*

Riduzione:
2011:
CP: 10.000;
CS: 3.000.
2012:
CP: 20.000;
CS: 10.000;

missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale *programma:* Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzale *voce:* Sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) - Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Set. 4) Interventi nelle aree sottoulilizzate (2.1 - cap. 8425) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione
2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000
.